

# **Relazione tecnica**

## **PARTE I**

### **Sezione I**



**Comma****Articolo 1**

1

Sono riportati i saldi sono riportati nell'allegato 1 al disegno di legge.

La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e una parziale sterilizzazione per il 2019. Si evidenzia che l'articolo 5 del D.L. n. 148/2017 ha già previsto una parziale sterilizzazione stabilendo per il 2018 la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio dal 10% all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

Legge di Stabilità 2015	2018	2019	2020	2021
<b>Aliquota IVA ridotta:</b> - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957	6.957
<b>Aliquota IVA ordinaria:</b> - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
<b>Accise</b>	0,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale</b>	<b>15.742,50</b>	<b>18.887,00</b>	<b>19.162,00</b>	<b>19.570,80</b>

2

*in milioni di euro*

Il D.L. n. 148/2017 è intervenuto riducendo l'aumento dell'aliquota IVA per il 2018 così come indicato nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche gli effetti finanziari ascritti. Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

D.L. 148/2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aliquota IVA ridotta:</b> - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
<b>Accise</b>	0,00	-340,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-840,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*in milioni di euro*

Applicando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:



Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
<b>Aliquota IVA ridotta:</b> - nel 2018 è ridotta al 10% - nel 2019 è ridotta al 11,5% - dal 2020 resta pari al 13%	-2.638,50	-1.159,5	0	0
<b>Aliquota IVA ordinaria:</b> - nel 2018 è ridotta al 22% - nel 2019 è ridotta al 24,2% - nel 2020 resta pari al 24,9% - dal 2021 resta pari al 25	-12.264	-4.905,6	0	0
<b>Accise -- resta solo l'incremento dal 2020</b>	0	-10	0	0
<b>Totale</b>	<b>-14.902,50</b>	<b>-6.075,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

in milioni di euro

**Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato.**

**Comma 3, lettera a), numeri da 1) a 8). Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica**

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2018 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, *inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione* è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

3

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2016, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2015 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA, si stima una spesa annua pari a 1.287 milioni di euro per infissi sui singoli immobili, pari a 111 milioni di euro per schermature solari e pari a **508 milioni di euro per caldaie a condensazione e a 12 milioni di euro per generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva per il 2018 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) **1.410** milioni di euro sono relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e **2.840** milioni di euro si riferiscono alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base della metodologia richiamata, tali ammontari di spesa annua sono considerati per la metà come spesa base (che sarebbe comunque sostenuta anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste



assunzioni, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a **45,1** milioni di euro annui  $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%) : 10)$ .

In relazione alle spese detraibili al 65% si è invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a **133,5** milioni di euro annui  $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%) : 10)$ .

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 483,3 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 439,4 milioni di euro. Applicando ai richiamati ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +43,9 milioni di IVA e +131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è maggiormente concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<b>IRPEF/IRES</b>	-26,7	-285,8	-178,6	-178,6	+133,9	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+199,9	-85,6	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+30,8	-13,2	0	0	0
<b>IVA</b>	+43,9	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	+17,2	-55,1	-277,4	-178,6	+133,9	0

*In milioni di euro*

La norma dispone inoltre che le spese relative all'acquisto e alla posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nel 2018, possono fruire della detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

In assenza di dati dichiarativi ai fini della stima si considera una spesa complessiva per il 2018 pari a 50 milioni di euro. Utilizzando una metodologia analoga si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):





	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF/IRES	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
IRPEF/IRES	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
IRAP	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
IVA	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+0,1	-2,2	-4,6	-3,3	+2,4	0

*In milioni di euro*

*Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la norma dispone una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. L'aliquota va applicata alle spese complessive degli interventi per un ammontare non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.*

*Le suddette detrazioni spettano in alternativa rispetto a quelle previste rispettivamente dal comma 2-quater dell'articolo 14 (70% o 75%) e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013 (75% o 85%).*

*Ai fini della stima, si ipotizza un ammontare di spese interessato dalla norma pari al 20 per cento delle spese per riqualificazione energetica indicate in sede di Relazione Tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017 per l'introduzione degli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quindi pari a 60 milioni di euro (300 x 20%).*

*Sulla base della metodologia contenuta nella Relazione Tecnica citata, applicando prudenzialmente il massimo differenziale di aliquota (quindi tra il 70% vigente e l'85% della normativa in esame) e considerando il periodo di decorrenza, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
IRPEF	-0,5	-5,3	-8,3	-11,3	-13,8	-12,0	-12,0	-6,8	-3,8	-0,8	2,3	0
IRPEF/IRES	0,0	3,1	1,8	1,8	1,8	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IVA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,2	-1,0	-5,5	-8,5	-11,7	-13,5	-12,0	-6,8	-3,8	-0,8	2,3	0

*In milioni di euro*



L'effetto complessivo, in termini finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno è riportato nella seguente tabella (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF</b>	-27,7	296,3	190,2	193,2	195,7	193,9	-193,9	129,5	-3,8	-0,8	2,3	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	205,6	-84,9	1,8	1,8	-1,3	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	31,7	-13,1	0,3	0,3	-0,2	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	45,2	0,7	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	17,5	-58,3	287,5	190,4	193,6	195,4	-193,9	129,5	-3,8	-0,8	2,3	0

*In milioni di euro*

*Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo risulta il seguente (in milioni di euro):*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2027
<b>IRPEF/IRES</b>	-44,9	-480,1	-82	-180,3	-182,9	-181,1	-181,1
<b>IRPEF/IRES</b>	0	205,6	-85	1,8	1,8	-1,3	0
<b>IRAP</b>	0	31,6	-13,1	0,3	0,3	-0,2	0
<b>IVA</b>	45,2	0,7	0,7	0,7	0	0	0
<b>Totale</b>	0,3	-242,2	-179,4	-177,5	-180,8	-182,6	-181,1

*In milioni di euro*

### **Comma 3, lettera a) n. 9). Detrazione interventi di efficienza energetica IACP**

La norma in esame stabilisce che le detrazioni di cui all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica possano essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci.

La legislazione vigente, nel richiamato articolo 14, prevede per gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, una detrazione pari al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Pertanto la norma estende agli istituti in esame la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazioni energetica che non riguardano le parti comuni deli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Assumendo una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e



in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2018 in circa 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRES	-1,5	-15,7	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-6,7	-13,6	-9,8	+7,3	0

#### **Comma 3, lettera a) punto 10), capoverso 3-quater**

La disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che in caso di integrazione del Fondo di 50 milioni di euro ogni anno per le garanzie in questione sarebbe possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato** in quanto l'alimentazione della sezione del Fondo sarà operata con quota parte delle entrate effettivamente rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> secondo le procedure già disciplinate dall'art. 19 d.lgs. n. 30 del 2013 e le garanzie potranno essere concesse nei limiti delle risorse



disponibili.

**Comma 3, lettera b), n. 1) Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia**

La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati considerati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2017 si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2016.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2018 pari a 19.500 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui  $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$ .

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma risulta pari per il 2018 a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che vengono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella tabella seguente (in milioni di euro):



	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<b>IRPEF</b>	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>+9,8</b>	<b>-256,1</b>	<b>-527,9</b>	<b>-378,4</b>	<b>+283,7</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

**Comma 3, lettera b), n. 2). Detrazione interventi antisismici IACP**

La norma in esame estende la detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'adozione di  *misure antisismiche*  da parte degli ex enti IACP su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascuna unità. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85% a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Ai fini della stima si è ipotizzato un piano di intervento da parte di detti enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021. Considerando una spesa pari a 96.000 euro per unità, si stima una spesa complessiva annua pari a 48 milioni di euro dal 2018 al 2021. Inoltre è stata applicata l'aliquota di detrazione intermedia pari all'80%.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il periodo 2018-2021 in circa 12 milioni di euro annui (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 10,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il periodo 2018-2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
<b>IRES</b>	-1,2	-13,5	-21,1	-28,7	-35,3	-30,7	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+5,0	+2,8	+2,8	+2,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	+0,8	+0,4	+0,4	+0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	-0,1	-6,6	-16,8	-24,4	-32,1	-33,2	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0

*In milioni di euro*

**Di seguito gli effetti complessivi in materia di detrazioni per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP (Ecobonus):**

Saldo netto da finanziare:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF</b>	-87,1	-930,6	-599,5	-610,1	-619,2	-612,8	-599,4	-591,7	-584	-576,3	-582,1	-420,5	-3,8	-0,8	2,3	0
<b>IRPEF/RES</b>	0	520,9	-215	4,6	4,6	-3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	80,2	-33,1	0,7	0,7	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	114,5	1,8	1,8	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	27,4	-327,7	-845,8	-603	-613,9	-616,7	-599,4	-591,7	-584	-576,3	-582,1	-420,5	-3,8	-0,8	2,3	0

*in milioni di euro*

**Comma 3, lettera b), n. 3) Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2018 agevolazioni per tali tipologie di spesa. Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di spesa per il 2015 di circa 1.186 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di tale spesa per l'anno 2018 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di



IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi delle disposizioni in materia di Ecobonus e Mobili:  
Saldo netto da finanziare:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
IRPEF	-99,9	-1.066,6	-684,5	-695,1	-704,2	-697,8	-684,4	-676,7	-669	-661,3	-667,1	484,3	-3,8	-0,8	2,3	0
IRPEF/IRES	0	552,6	-228,6	4,6	4,6	-3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	85,1	-35,2	0,7	0,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	145,2	1,8	1,8	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	45,3	-427,1	-946,5	-688	-698,9	-701,7	-684,4	-676,7	-669	-661,3	-667,1	484,3	-3,8	-0,8	2,3	0

In milioni di euro

L'intervento in esame prevede anche una serie di attività da espletare da parte dell'ENEA, che verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili.

*La disposizione prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.*

*Si prevede la sospensione dei pagamenti per il cliente che ha effettuato reclamo, in caso di emissione di fatture per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo sulle modalità di rilevazione dei consumi, dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato. È diritto dell'utente, all'esito della verifica, di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito.*

*Si stabilisce che le disposizioni sulla prescrizione non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei consumi derivi da responsabilità accertata dell'utente.*

*Si dispone inoltre che l'Autorità per l'energia definisca misure a tutela dei consumatori determinando le modalità con cui i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei consumi effettivi e che possa definire misure per promuovere l'autolettura. Le disposizioni sulla prescrizione si applicano nei diversi*

da 3-bis a  
3-octies



*settori per le fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico al 1° gennaio 2020.*

*È quindi stabilito che, entro il 1° luglio 2019, il gestore del Sistema informatico integrato (SII), che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, provvede agli adeguamenti per permettere ai clienti finali di accedere ai propri dati di consumo, secondo disposizioni dell'Autorità per l'energia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

*La previsioni sulla revisione della tempistica di fatturazione tra i soggetti della filiera e l'entrata in vigore delle stesse previsioni non prima del 1° marzo 2018 consentano di evitare effetti negativi a regime sul bilancio.*

*Con particolare riferimento all'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, il decreto legislativo n. 504/1995 (TUA) identifica il momento in cui il tributo sorge e diventa esigibile con quello della fornitura dei prodotti ai consumatori finali e prevede, all'art. 15, un termine quinquennale per la prescrizione del diritto alla riscossione dell'accisa.*

*Poiché la disposizione prevede il termine biennale solo con riferimento alla fatturazione del corrispettivo e non modifica le disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, alla medesima non si ascrivono effetti finanziari.*

3-novies *La disposizione individua, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia. La norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

La disposizione introduce, per l'anno 2018, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

4-7 La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

In base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come proxy il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15 per cento di tale numero sia





relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, e si incrementa tale valore di un ulteriore 10 per cento per tener conto di altri immobili di singoli privati. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5 per cento, ai fini della stima.

Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e +13,6 milioni di IVA.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella seguente tabella, in termini finanziari:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	2030
<b>IRPEF</b>	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>7,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-73,9</b>	<b>-43,2</b>	<b>+32,4</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

La norma in esame dispone, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il solo quadriennio 2014-2017.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato", pari a 2.659 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 132,9 milioni di euro.

8

Di seguito l'andamento finanziario:

	2018	2019	2020	2021
<b>Cedolare secca</b>	-126,3	-132,9	-6,6	0,0

in milioni di euro



**Di seguito gli effetti finanziari derivanti dai commi in esame**

Misure	2018	2019	2020	2021	2022
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP	28,3	-314,5	-832,7	-586,9	-594,6
Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione	17,9	-99,4	-100,7	-85	-85
Detrazione per sistemazione a verde	7,1	2,4	-73,9	-43,2	-43,2
Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato	-126,3	-132,9	-6,6	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-73,0</b>	<b>-544,4</b>	<b>-1013,9</b>	<b>-715,1</b>	<b>-722,8</b>

in milioni di euro

*La disposizione interviene all'articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016 aggiungendo tra i beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 anche le strutture di cui all'articolo 3 della legge n. 323/2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.*

8-bis  
8-ter

*La disposizione non comporta effetti in termini di gettito stante il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 232/2016, pari a 60 milioni di euro nell'anno 2018, a 120 milioni di euro nell'anno 2019 e a 60 milioni di euro nell'anno 2020.*

9

La disposizione normativa prevede che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della presente legge.

La disposizione in esame ha la finalità di meglio precisare aspetti definatori nell'ambito delle prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, conferendo maggiore certezza giuridica per gli operatori del settore.

Alla stessa misura, pertanto, non si ascrivono effetti dato il tenore chiarificatorio e procedurale della stessa.



- Prevede misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto.
- 10 La disposizione prevede un rifinanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge n. 431 del 1998.  
Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di 10 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
- 11 La disposizione prevede, altresì, che le Regioni possano rifinalizzare le somme non spese, della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
- 12 Viene stabilito che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, siano definite le modalità di trasferimento delle risorse fra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse.  
*La disposizione riformula il testo della lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, ripristinando il testo antecedente alla modifica apportata dall'articolo 20 del decreto-legge n. 148 del 2017.*  
*La norma estende, inoltre, per il solo biennio 2017-2018, la detraibilità del 19 per cento dei canoni di locazione, indicati nella suddetta lettera i-sexies), per gli studenti universitari residenti in zone montane o disagiate relativamente ad immobili situati nel comune dove ha sede l'università e distanti almeno 50 chilometri dal comune di residenza anche all'interno della stessa provincia.*  
*Poiché la stima della norma originaria contenuta nel suddetto decreto-legge era relativa ad un testo interpretato secondo la presente riformulazione, ai fini degli effetti sul gettito non si stimano variazioni.*
- 12-bis  
12-ter *La disposizione modifica le norme (articolo 36, comma 1-ter del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dal D.L. n. 148 del 201) che consentono di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere gli atti di natura fiscale delle imprese familiari, gli atti di trasformazione delle società, gli atti di scissione delle società, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione. Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, i medesimi atti possono essere stipulati con atto pubblico informatico. Sono fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dal codice civile.*
- 12-quater *La disposizione ha natura ordinamentale, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*  
*La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con successivo decreto dei Ministri competenti vengono definiti i criteri per l'utilizzazione e per il riparto del fondo ai comuni beneficiari dello stesso.*
- 12  
quinquies  
12-sexies *I contributi sono erogati sulla base delle richieste corredate della documentazione amministrativa relative alla demolizione da eseguire o alla predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione del manufatto stesso da parte dei comuni e delle regioni.*  
*Per le medesime finalità è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, per la quale è previsto lo stanziamento di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019.*



La norma in esame dispone la detraibilità ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro annui. La norma dispone inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva la detraibilità del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino ad un massimo di spesa pari a 250 euro), risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell'anno pari a 233,5 milioni di euro.

Ai fini della stima si considera la spesa per abbonamenti dichiarata, opportunamente proiettata e incrementata prudenzialmente del 10%, per un ammontare stimato pari a 281,2 milioni di euro.

Si assume che il 5% di tale somma, pari a circa 14 milioni di euro, sia relativa ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro.

Si stima quindi una variazione IRPEF di competenza annua relativa alla detrazione del 19% pari a -50,8 milioni di euro (267,2 X 19%). Gli effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020
<b>IRPEF</b>	0	-88,9	-50,8

13

Per quanto concerne le somme rimborsate dal datore di lavoro, considerando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30% e un'aliquota media IRES del 20%, si stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -4,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,2 e -0,08 milioni di euro e una variazione IRES di circa -2,8 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, si stimano i seguenti effetti di cassa:

	2018	2019	2020
<b>IRPEF</b>	-3,9	-4,2	-4,2
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,2	-0,2
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,1	-0,08
<b>IRES</b>	0,0	-4,9	-2,8
<b>Totale</b>	-3,9	-9,4	-7,28

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:



	2018	2019	2020
<b>IRPEF</b>	-3,9	-93,1	-55,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,2	-0,2
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,1	-0,08
<b>IRES</b>	0,0	-4,9	-2,8
<b>Totale</b>	-3,9	-98,3	-58,08

in milioni di euro

La copertura finanziaria è assicurata per una quota pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del capitolo 1315 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al Fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale esposta nella sezione II della presente legge.

**(Proroga iperammortamento al 250% a tutto 2019, SW al 140% a tutto 2019, Strumentali a giugno 2019 al 130% esclusione mezzi trasporto comma 1 art. 164 TUIR)**

La misura in oggetto prevede per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, la proroga della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018. Si prevede inoltre che l'agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%.

14-20

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2018, viene prorogata la maggiorazione nella misura del 150%, e inoltre l'agevolazione è applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016. Prudenzialmente è stata applicata una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia -riconducibili a quelli elencati nell'allegato A - secondo i dati forniti dal Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Applicando una maggiorazione del 250% si ottiene un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di  $(250\% - 100\%) \times 12 \text{ mld.} = 18 \text{ miliardi di euro}$ ; per tenere



conto della possibilità di fare valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4,8 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di  $(250\% - 100\%) \times 4,8 \text{ mld.} = 7,2$  miliardi di euro).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE, si stima prudenzialmente che i beni rientranti nel suddetto Allegato ammontino a circa 2,4 mld di euro, e che godano di un ammortamento di durata triennale (40% di  $2,4 \text{ mld} = 960$  milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti in tali beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata applicata una quota pari al 40% degli investimenti totali annui (960 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di  $(140\% - 100\%) \times 960 \text{ mln.} = 384$  milioni di euro).

Con riguardo ai 78 miliardi relativi a investimenti in beni strumentali nuovi, la proroga del super ammortamento in via extracontabile determinerà una maggiorazione pari a 23,4 mld (30% di 78 mld) di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni. Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni consegnati entro il 30 giugno 2019, la maggiorazione degli ammortamenti sopra stimata è stata incrementata del 20% ( $20\% \times 23,4 = 4,68$  miliardi di euro di investimenti).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa:

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beni tecno (150%)+SW (40%)	0	-487	-952	-884	-716	-708	-311	146	95	0	0
Beni strumentali (30%)	0	-416	-760	-643	-597	-597	-537	-487	-149	139	39
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>-903</b>	<b>-1.712</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.306</b>	<b>-848</b>	<b>-341</b>	<b>-54</b>	<b>139</b>	<b>39</b>

*milioni di euro*

16- bis

**La disposizione modifica l'elenco dei beni materiali strumentali, di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti, previsto dall'articolo 1, comma 9, della predetta legge, includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.**

21

La norma proroga anche per l'anno 2018 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, relative alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ferme restando le eccezioni di cui al medesimo comma 26. Per i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille, è comunque prevista la possibilità di mantenerla anche nel 2018 nella stessa misura deliberata per l'anno 2016. Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

**La modifica apportata alla Camera dei Deputati introduce la facoltà, per i comuni istituiti a seguito di fusione, di armonizzare le diverse aliquote, a parità di gettito, dei propri tributi e delle addizionali a tributi erariali agli stessi attribuite. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti finanziari, stante la facoltà di modifica delle aliquote in parola e la previsione di invarianza di gettito.**



- 21-bis *La disposizione in esame proroga all'anno 2018 la facoltà per i comuni di commisurare la tariffa rifiuti ai criteri previsti dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013. Al riguardo non si rilevano effetti finanziari.*
- 21-ter *Viene soppressa la disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 11 del D. L. n. 148/2017 secondo periodo che affida le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n. n 446 del 1997. Dalla soppressione non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.*

La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

L'applicazione delle nuove modalità operative introdotte dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la possibilità di ottenere un contributo maggiorato per i beni ascrivibili ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0 ha fatto registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative. Al 17 luglio 2017 si registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 6,88 miliardi di euro di euro, per un totale di 27.713 domande di agevolazione presentate da circa 18.000 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Il contributo richiesto alla medesima data ammonta a euro 539.726.710.

22-23

La disposizione di rifinanziamento prevede:

- a) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
- b) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";
- c) uno stanziamento di 330 milioni di euro.

Lo stanziamento di cui al punto c) è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

- una richiesta di contributo mensile pari a circa 39 milioni di euro, in linea con il trend di richieste registrate nel corso del 2017;
- una previsione di esaurimento delle attuali risorse finanziarie a marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016), calcolata a partire dalle attuali disponibilità residue, con un tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi pari all'82%;
- ulteriori disponibilità finanziarie, a valere sulle attuali risorse, a seguito di revoche o rinunce, per un totale di circa 34 milioni di euro.

Lo stanziamento complessivo di 330 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:

- a) 33 milioni di euro per l'anno 2018
- b) 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022
- c) 33 milioni di euro per l'anno 2023.



A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4 miliardi di euro in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a "Industria 4.0"; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

*La disposizione intende modificare l'articolo 44 del TUIR, introducendo una fattispecie ulteriore di reddito di capitale, relativa alle somme percepite, a titolo di proventi, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, erogano finanziamenti attraverso portali on line; la medesima disposizione, al comma 24-ter, prevede, altresì, che tali proventi siano assoggettati, in luogo della tassazione progressiva IRPEF, ad imposizione sostitutiva con l'aliquota proporzionale del 26 per cento.*

24-bis

24  
quater

*Per la valutazione degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati del Rapporto dell'Osservatorio Crowdfunding del Politecnico di Milano, integrandoli con quelli desumibili dalle dichiarazioni dei redditi stimando una perdita a regime di 1,7 milioni di euro. Considerando una decorrenza dal 2018 e ipotizzando prudenzialmente anche un possibile effetto incentivante della norma, tale da comportare un utilizzo delle piattaforme di lending da parte di soggetti che attualmente non ne fanno uso, si stimano i seguenti effetti di cassa:*

	2018	2019	2020
Ritenuta 26%	0,0	2,30	2,30
IRPEF	0,0	-6,68	-3,80
Add. Regionale	0,0	-0,14	-0,14
Add.comunale	0,0	-0,08	-0,06
<b>T O T A L E</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1,7</b>

*in milioni di euro*

La norma in esame stabilisce che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione come di seguito specificate.

25-34

Il beneficio è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il monitoraggio delle fruizioni del beneficio, ai fini scongiurare un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

35

L'onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 250 milioni di euro nel 2019.

35-bis  
35

*La disposizione prevede un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi*





quinquies  
s *culturali e creativi, per le imprese culturali e creative. Sono da intendersi tali le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo c.c. che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.*

*Si evidenzia che la disposizione in esame determina oneri pari ai limiti di spesa previsti, ovvero pari a 0,5 milioni di euro per il 2018, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.*

*Si dispone l'istituzione di una Zona Logistica semplificata (ZLS) nelle aree portuali non interessate all'applicazione della disciplina delle Zone economiche speciali di cui agli art. 4 e 5 del DL n. 123 del 2017.*

*Se nella regione è presente un'area portuale di tipologia TEN-T ovvero vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale non è possibile istituire più di una Zona logistica semplificata.*

35-sexies  
-35-  
undecies *All'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) si provvede con decreto del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su disposizione della regione interessata.*

*La ZLS ha una durata di sette anni, rinnovabili per un massimo di altri sette. Nel territorio interessato dalle ZLS si applicano a favore delle imprese ivi operanti le procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 91 del 2017, ossia procedure recanti accelerazioni di termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto al regime previsto dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di modalità individuate con decreto ministeriale.*

*Posto che dal suddetto art. 5, comma 1, lett. a) non discendono oneri, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi sulla finanza pubblica.*

La norma autorizza la maggiore spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020, con corrispondente impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge n. 296 del 2006, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore al fine di consentire l'incremento dell'offerta formativa ed aumentare il numero di soggetti abilitati all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, si rileva che il costo studente previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 è di € 7.500/anno, di cui per il 30% a carico delle Regioni ed il 70% a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un costo pari a euro 5.250/anno

36-37 Le risorse, pertanto, potranno essere erogate alle Regioni che garantiscono un cofinanziamento pari al 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo. Nel limite delle risorse iscritte sul Fondo, considerata la biennialità dei percorsi, potranno essere autorizzati nuovi corsi di ITS ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti.

A titolo esemplificativo, considerato che attualmente sono iscritti ai corsi ITS circa 9.000 studenti, la norma consentirebbe un incremento degli studenti nel limite di circa 1.000 studenti in più nell'anno 2018, 3.000 studenti in più nell'anno 2019, e 6.000 studenti in più nell'anno 2020, per stabilizzarsi nel numero di circa 15.000 studenti a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

La quantificazione di studenti addizionali è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.



38 Con DPCM sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo "Industria 4.0".

38-bis *La disposizione prevede un rifinanziamento di 75 milioni di euro per l'esercizio 2018 del contributo da erogare alle regioni, previsto da all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e concernente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del MIUR viene ripartito con le modalità previste dallo stesso comma 947, ovvero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su disposizione del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.*

*Alla copertura degli oneri si provvede in parte mediante le maggiori entrate derivante dai commi da 40-bis a 40 quater relativi all'estensione dell'ambito di applicazione della normativa di cui al DL n. 185 del 2008, art. 15, commi 10, 10 bis e 10 ter (imposta sostitutiva su operazioni straordinarie - maggiori valori attività immateriali) all'avviamento conseguente ad operazioni su partecipate estere.*

La disposizione, in ragione degli obiettivi che persegue, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una norma finalizzata a meglio specificare la destinazione di somme già stanziata con la legge di bilancio 2017 e a definirne le modalità di utilizzo.

39 *In particolare la disposizione estende la possibilità di utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al rinnovo del parco rotabile su gomma per progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile nonché alle imbarcazioni ad alimentazione alternativa.*

*Viene altresì previsto che, in via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento.*

39-bis *La disposizione prevede che, al fine di sostenere il processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica, con un onere pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A tale fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. La disposizione comporta oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*

39-ter *La disposizione aggiunge una nuova tipologia di investimenti a quelli che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono effettuare nel limite del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Pertanto, la norma non comporta oneri non essendo modificato l'importo complessivo degli investimenti.*

39-quater *lettera a) La disposizione integra l'articolo 27 del DL n. 50 del 2017, prevedendo che lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo TPL è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto*



pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta di una differente ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, già previste a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lettera b) La disposizione integra l'articolo 27 D.L. n. 50 del 2017, prevedendo la modifica, mediante decreto interministeriale MIT/MEF, della tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del DL n. 201 del 2011.

Si tratta di una differente ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, già previste a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione apporta modifiche all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE.

L'articolo 62-quater del citato decreto legislativo 504/1995, e successive modificazioni, stabilisce, tra l'altro, che:

“ 5. La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati”;

5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma”.

lettera a) della disposizione sostituisce, nel comma 5 dell'articolo 62 quater predetto, le parole da “La vendita” fino a “in via esclusiva” con le parole “ la vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva”.

lettera b), sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 62 quater del decreto legislativo n. 504/1995 innanzi citato prevedendo che:

“5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabilite per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei

39-  
quinquie  
s



*dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività".*

*La lettera c) della disposizione normativa aggiunge, dopo il comma 7 del richiamato articolo 62 quater, il comma 7 bis il quale prevede che:*

*" 7.bis. Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, ter e quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis le disposizioni degli articoli 96 della Legge 17 luglio 1942, n. 907, e della Legge 18 gennaio 1994 n. 50". Vengono così individuate le disposizioni applicabili in caso di violazioni della normativa in materia.*

*Le modifiche normative proposte non hanno effetti negativi sul gettito.*

*La disposizione, sostituisce il comma 11 dell'articolo 21 del predetto decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.*

*L' articolo 11 di quest'ultimo attualmente vigente prevede che:*

*"11. È vietata la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato".*

*Il comma 11, come sostituito, prevede che:*

*"11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato".*

39-sexies

*Il decreto legislativo n. 6/2016 definisce sigaretta elettronica "un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio."*

*Il comma 11, così come modificato dalla disposizione, quindi, da un lato, estende il divieto di vendita a distanza anche ai prodotti non contenenti nicotina e, dall'altro, limita il divieto ai soli liquidi escludendo i dispositivi.*

*Le modifiche normative proposte non hanno effetti negativi sul gettito.*

*Viene previsto che i treni adibiti al trasporto passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza, individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

39-  
septies  
39-  
novies

*A titolo contributivo per la realizzazione delle predette misure la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020.*

*La norma in esame interviene all'articolo 1, comma 102, della legge n. 232/2016 estendendo il novero degli strumenti finanziari qualificati mediante l'inclusione di investimenti in titoli emessi da società immobiliari.*

40

*Con l'introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), è stato previsto un incentivo fiscale finalizzato a: i) offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie; ii) aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per*



investimenti di lungo termine; iii) favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali. Gli investimenti PIR effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria. Le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato puntualmente gli investimenti “qualificati” da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori persone fisiche di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti “PIR conformi”). L’investimento è qualificato quando è composto da un insieme di “strumenti finanziari qualificati” che rispetta alcuni vincoli di investimento:

- i. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e vi può investire fino a 30 mila euro all’anno, fino a un totale di 150 mila euro.
- ii. almeno il 70% dell’investimento totale deve essere investito in strumenti finanziari “qualificati” ovvero titoli, azionari e obbligazionari, emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 21% (il 30% del 70%) del portafoglio deve essere costituito da titoli emessi da imprese non presenti nell’indice FTSE MIB, in altri termini emessi da società a media e bassa capitalizzazione.
- iii. gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell’investimento totale.
- iv. possono, infine concorrere a formare l’investimento “PIR conforme” – per la restante parte del 30 per cento – anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati (ad esempio strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nell’Unione europea ma senza una stabile organizzazione in Italia, ecc.)

L’intervento influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo, ampliando la possibilità di offrire un portafoglio diversificato agli investitori.

La disposizione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR, in quanto la stessa è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento in strumenti già inclusi nei PIR. Non si determinerebbero effetti, invece, in capo agli investitori, in considerazione del fatto che la misura agisce su un’agevolazione ben definita, alla luce dei soprarichiamati numerosi vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento.

***Le disposizioni estendono l’ambito di applicazione della normativa di cui al DL n. 185 del 2008, art.15, commi 10, 10 bis e 10 ter (imposta sostitutiva su operazioni straordinarie - maggiori valori attività immateriali) all’avviamento conseguente ad operazioni su partecipate estere***

***Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione dei commi da 40 bis a 40 quater, ipotizzando sulla base anche dei dati forniti un peso della nuova imposta sostitutiva corrispondente a circa il 35% di quella attualmente riscossa su base annua:***

da 40-bis  
a 40-  
quater

	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
<b>IRES</b>	0	-18,3	-28,8	-48,9	-64,9	-80,9
<b>IRAP</b>	0	-4,4	-6,8	-11,5	-15,2	-18,9
<b>Imposta sostitutiva</b>	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
<b>Totale</b>	73,0	50,3	37,4	12,6	-7,1	-26,7



*In milioni di euro*

La modifica normativa in questione riconosce alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR. Infatti la disposizione estende anche alle SIM l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento, ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento, ossia nella misura vigente anteriormente alle modifiche che hanno accompagnato l'introduzione di detta addizionale.

La modifica all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 446 del 1997, infine, stabilisce la misura della deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.

41-43

Di seguito si riportano gli effetti finanziari associati alla modifica, considerando una decorrenza dal periodo d'imposta 2017.

	2017	2018	2019	2020
<b>Addizionale IRES</b>	0	-19,6	-11,2	-11,2
<b>IRES</b>	0	+0,2	+0,1	+0,1
<b>Totale</b>	0	-19,4	-11,1	-11,1

in milioni di euro

44

La norma in esame è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).

Al riguardo, si evidenzia che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

45

La disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e prevede, inoltre, l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere con accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici e atti attuativi, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

Le misure si applicano limitatamente alle sole convenzioni con la provincia di Bolzano.

Ai fini della quantificazione, e in assenza di dati puntuali sulle tipologie di trasferimenti interessati dalla disposizione, sono stati individuati dall'archivio del Registro 2016 i trasferimenti di terreni sottoposti ad imposta di registro, nei confronti di enti pubblici (individuati tramite le dichiarazioni IRAP).

A tale valore è stata applicata l'incidenza dei trasferimenti della provincia di Bolzano sul totale nazionale, in modo da restringere l'agevolazione come disposto dalla norma.

Applicando a tale base imponibile la nuova imposizione e sottraendo quella prevista a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito di circa 0,5 milioni di euro su base



annua dal 2018.

La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese - come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE - che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro.

46-49

Tale credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2020-2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La disposizione reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa fissati normativamente e di seguito riportati:

	2019	2020	2021
Credito di imposta	-20	-30	-30

in milioni di euro

**La disposizione prevede che con il Regolamento di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n.300/1999, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano:**

49-bis

- **lettere a) e b) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, da attribuire mediante selezione interna, basata sulla valutazione delle capacità tecniche e gestionali dimostrate dagli interessati, a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area.**
- **lettera c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza degli uffici di livello non dirigenziale con responsabilità della gestione e dei relativi risultati**
- **lettera d) prevedere l'articolazione delle posizioni con conseguente graduazione della retribuzione secondo i livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e di risultato (quest'ultima tiene conto anche della valutazione conseguita).**

**Le disposizioni non comportano oneri, in quanto l'istituzione delle predette posizioni organizzative avviene nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla contestuale soppressione di posizioni dirigenziali.**



*La lettera e), senza nuovi o maggiori oneri, prevede che con i medesimi regolamenti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999, le medesime agenzie possano disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale tramite concorsi pubblici articolati in un'eventuale prova preselettiva (dalla quale sono esonerati i funzionari che abbiano ricoperto per almeno due anni posizioni dirigenziali o posizioni organizzative), una prova scritta a carattere tecnico-pratico e una prova orale; le prove puntano a verificare il possesso delle capacità cognitive e delle competenze manageriali necessarie per i diversi compiti da svolgere. Inoltre, è prevista la possibilità di riservare al personale con almeno dieci anni di anzianità nella terza area senza demerito, fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Viene disciplinata anche la composizione delle commissioni d'esame. Sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la definizione delle materie e delle modalità delle prove.*

*alla lettera a) viene modificato l'articolo 23-quater del decreto legge 95/2012 introducendo la possibilità di individuare fino a tre figure di vicedirettore. La norma non comporta oneri tenuto conto che tale individuazione verrà effettuata nell'ambito della dotazione organica dirigenziale di prima fascia.*

49-ter

*La lettera b) del medesimo comma abroga la norma di cui all'articolo 23-quinquies comma 1 lettera a) numero 2), che prevedeva l'istituzione delle posizioni organizzative c.d. speciali (POS), in corrispondenza della riduzione di posizioni dirigenziali prevista dalla spending review; tali figure sono appunto sostituite dalle nuove posizioni organizzative di elevata responsabilità. La predetta abrogazione decorre, infatti, dal 31 dicembre 2018, data entro la quale dovranno essere ridefinite, in coerenza con le nuove posizioni organizzative di cui all'articolo 49-bis lettera a), le predette POS. La somma a suo tempo stanziata per finanziare le POS (13,8 milioni) confluisce conseguentemente nel budget utilizzabile per remunerare le nuove posizioni organizzative e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

49-quater

*La disposizione nel novellare l'articolo 4-bis del decreto legge n. 78/2015, si prevede la proroga del termine, dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018, per l'espletamento dei concorsi per dirigenti delle agenzie fiscali, di cui al comma 1 del predetto decreto legge. La norma non comporta oneri tenuto che le assunzioni verranno autorizzate nei limiti delle facoltà assunzionali delle medesime agenzie fiscali:*

*Conseguentemente, viene prorogato il termine di scadenza alla medesima data, delle connesse deleghe di funzioni previste al comma 2 conferite al personale appartenente alla terza area, denominate posizioni organizzative temporanee (POT), i cui oneri sono coperti a valere sui risparmi derivanti dalle posizioni dirigenziali non coperte.*

49-

quinquies a  
49-octies

*Il credito d'imposta avente finalità di miglioramento ambientale – è riconosciuto in ciascun anno del triennio 2018- 2020, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per gli acquisti finalizzati come sopra.*

*Considerato che il beneficio è concesso nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (tenuto conto che la fruizione può avvenire dall'anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti), l'onere recato dalla norma corrisponde a tale importo annuo (un milione) ed è riferito al citato arco temporale.*

50-58

**MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE SETTORE PRIVATO (ESCLUSI APPRENDISTI TRASFORMATI, OPERAI AGRICOLI E ASSUNTI ALTERNANZA**

62-64

**SCUOLA-LAVORO):**





Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30% a regime (nei primi due anni rispettivamente 20% e 25%), per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (Legge n.190/2014 e legge n.208/2015), si è stimato:

- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;
- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<b>Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato</b> (esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola -lavoro) <b>anno 2018 under 35, anni successivi under 30</b> <b>Limite annuo 3.000 euro</b>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	350.000	-314,0	-314,0
2019	640.000	-1.029,0	-899,0
2020	940.000	-1.709,0	-1.341,0
2021	890.000	-2.111,0	-1.593,0
2022	900.000	-2.047,0	-1.487,0
2023	900.000	-2.060,0	-1.601,0

#### **MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI:**

La platea interessata all'esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200) del 2015. Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto alla agevolazione disposizione. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell'assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di



cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (-effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<b>Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.000 euro</b>			
Anno	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	1.900	-0,2	-0,2
2019	3.100	- 1,7	- 1,7
2020	4.300	-3,0	-3,0
2021	3.600	- 3,9	-3,9
2022	3.600	-3,5	-3,5
2023	3.600	-3,5	-3,5

#### **MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE APPRENDISTI TRASFORMATI:**

La platea interessata all'esonero è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato sulla base degli elementi amministrativi INPS è stata valutata in 53.000 soggetti, tenendo conto sia del requisito anagrafico e sia del vincolo circa l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato progressi. L'esonero contributivo medio considerato nella fattispecie è pari a circa 2.755 euro.

Ovviamente le minori entrate contributive che ne conseguono tengono conto della minore durata del beneficio che si sostanzia in 12 mesi

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (-effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<b>Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato Limite annuo 3.000 euro</b>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	53.000	-57,0	-57,0
2019	53.000	-144,0	-121,0
2020	53.000	-146,0	-97,0
2021	53.000	-146,0	-112,0
2022	53.000	-146,0	-112,0
2023	53.000	-146,0	-112,0

#### **MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

La norma in oggetto si sostituisce all'agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo



indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, e pari a 18.900 individui, nell'ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell'esonero della legge 232/2016 con assunzioni in apprendistato. La stima dell'esonero medio è pari a 3.000 euro stante la disciplina di maggior favore della categoria in esame.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<i>Lavoratori – assunzioni alternanza scuola-lavoro</i>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	18.900	-10,3	-10,3
2019	37.800	-20,3	-16,1
2020	56.700	-72,9	-65,8
2021	56.700	-121,2	-94,8
2022	56.700	-165,7	-122,0
2023	56.700	-170,0	-131,0

Nelle stime sopra riportate sono considerati gli effetti positivi derivanti dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge 232/2016.

#### **MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE**

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive complessive derivanti dalla disposizione sull'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

<i>Complesso minori entrate contributive "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" Limite 3.000 euro</i>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	423.800	-381,5	-381,5
2019	733.900	-1.195,0	-1.037,8
2020	1.054.000	-1.930,9	-1.506,8
2021	1.003.300	-2.382,1	-1.803,7
2022	1.013.300	-2.362,2	-1.724,5
2023	1.013.300	-2.379,5	-1.847,5

50-bis *Dalla disposizione derivano minori entrate contributive (maggiore spesa in termini di SNF) per 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.*

59-61 Con la norma in esame si intende incentivare in maniera stabile i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro, che, anche da quanto emerso dalle



comunicazioni obbligatorie, dalle valutazioni e rendicontazioni delle Regioni e Province autonome chiamate a darne concreta attuazione nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, è risultato un sistema valido ed efficace di apprendimento, per il conseguimento di una qualifica, per favorire opportunità occupazionali facilitando la transizione tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro e, non da ultimo, per il contrasto alla dispersione scolastica.

Quanto sopra, viene attuato con contestuale riduzione della quota di risorse da destinare all'apprendistato cosiddetto 'professionalizzante'.

Con la presente disposizione viene definito in via legislativa, dunque in maniera più stabile, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, destinate al finanziamento delle attività di formazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e nell'esercizio dell'apprendistato. Ciò anche al fine di fornire alle Regioni e Province autonome un quadro finanziario di più ampio respiro sul quale programmare le attività di formazione.

All'onere derivante dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 73 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 - ha introdotto ai fini IRAP, nei limiti del 70%, la deduzione del costo del lavoro per l'impiego di lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni, per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (modifica all'art. 11 c. 4-octies del D. Lgs. 446/1997).

La disposizione in oggetto estende, per il solo 2018, la deduzione all'intero costo del lavoro per la stessa tipologia di impiego.

65 Simulando, con il modello di micro simulazione Irap, l'estensione della deduzione all'intero costo del lavoro, si hanno i seguenti effetti di gettito:

	2018	2019	2020
<b>IRAP</b>	-9,7	-1,7	0,0
<b>IRES/Irpef</b>	0,2	0,1	0,0
<b>TOTALE</b>	-9,5	-1,6	0,0

in milioni di euro

66-67 Ai sensi della disposizione in esame è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. In particolare, tale esonero è riconosciuto in forma integrale per i primi tre anni, nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno. Il citato esonero spetta quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per un periodo massimo complessivo di cinque anni e non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza



agricola. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'esonero sia da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

La disposizione in esame è finalizzata a prorogare al 2018 lo sgravio contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2017 riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dal 2018 è pari al 24%. Il reddito medio convenzionale per l'anno 2017 è stato determinato, con decreto del 18 maggio 2017 dal Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 56,83 euro. È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è quindi pari a 0,66 euro. La quantificazione delle minori entrate contributive è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66% della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50% della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 9.000 nuovi iscritti nell'anno 2018 con età inferiore a 40 anni, di cui 7.200 nella categoria CD e 1.800 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

#### *Risultati:*

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.



**Minori entrate contributive derivanti  
dall'agevolazione contributiva CD IAP**

**Generazione nuovi Ingressi nel 2018 con  
età inferiore a 40 anni**

(importi di cassa in mln di euro, - effetti  
negativi per la finanza pubblica;+effetti  
positivi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2018	-7,4	-7,4
2019	-23,9	-22,7
2020	-26,4	-23,1
2021	-22,0	-19,5
2022	-16,8	-15,1
2023	-7,8	-6,6
2024	-1,3	-1,2
2025	0	-0,3

La disposizione mira a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli assume, in Italia, carattere strutturale e deve ritenersi espressione di una duplice difficoltà: quella che hanno gli agricoltori più anziani ad uscire dal settore e quella che hanno i più giovani ad entrarvi.

68

La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato. In particolare definisce l'istituto dell'affiancamento in agricoltura. Per quanto qui rileva, stabilisce che una società alle condizioni descritte dalla norma possa acquistare il diritto ad essere selezionata con caratteri di priorità rispetto ad altre alle medesime condizioni nel contesto di avvisi o bandi regionali (di gestione del PSR) o a regia ISMEA (sempre con fondi di provenienza UE). Dunque, le risorse di cui potranno fruire le società di affiancamento non sono a carico del bilancio dello Stato.

69

La disposizione di natura prettamente ordinamentale, dispone che il periodo di affiancamento "valga" ai fini del conteggio del periodo necessario all'acquisizione della qualità di IAP, Imprenditore Agricolo Professionale di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Anche tale disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, poiché si limita a valorizzare il periodo di affiancamento ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla normativa interna (d.lgs. 99/2004, articolo 1) e unionale (Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio) per l'ottenimento della qualifica in parola.

70

La misura in esame, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti



da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro da corrispondere in tale periodo di sospensione, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per ciascun anno.

Secondo i dati disponibili, il totale degli occupati in Italia è pari, al 2013, a 27.053 unità di cui 7.828 nel settore strascico, pari a circa il 28,9% del totale degli occupati, mentre il totale di battelli è pari (sempre al 2013) a 12.582 unità, di cui 2.420 a strascico, circa il 19% del totale (Fonte: "Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani", finanziato ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 55 - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, eseguito da Società Italiana di Biologia Marina - SIBM - responsabile Giulio Relini - e Nisea srl - responsabile Rosaria Felicita Sabatella - vol. 22, anno 2015 - Erredi Grafiche Editoriali) Come è noto, il "fermo pesca" viene effettuato principalmente dal segmento "strascico". Se consideriamo il costo orario della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) pari a circa 6,5 euro all'ora per un totale mensile di 173 ore, abbiamo un costo totale mensile per addetto pari a 1.124 euro.

Se moltiplichiamo questo costo per il numero complessivo degli addetti a strascico (7.828 unità) abbiamo un costo stimato per un importo pari a 8.802.586 di euro. Questo per un solo mese di cassa integrazione. Dobbiamo tenere presente, però, che il fermo obbligatorio per motivi biologici è generalmente compreso fra i 30 e i 45 giorni. Il che significherebbe una cifra per addetto corrispondente all'incirca ai due terzi del salario del periodo di fermo. Trattandosi di indennità onnicomprensiva e non più di CIGS, non vi è comunque una necessaria correlazione al salario o al contratto. Inoltre, è necessario considerare le esigenze finanziarie derivanti dalla applicazione di ulteriori misure di fermo relative ai comparti della pesca dei piccoli pelagici e del pesce spada. Ci si riferisce, in particolare, alla Raccomandazione CGPM/40/2016/3 che stabilisce ulteriori misure di emergenza per i piccoli pelagici appunto nel 2017 e 2018 nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18) al fine di ridurre il loro sforzo di pesca e proteggere le zone di crescita e riproduzione, nonché alla Raccomandazione ICCAT 16-05 che prevede un Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo e stabilisce specifiche misure di conservazione con conseguenti periodi di divieto di pesca e interruzione dell'attività.

In tal quadro, è possibile stimare un costo per l'attuazione di queste ultime misure di circa 2.200.000 di euro, che aggiunti agli 8.800.000 di euro sopra richiamati confermano la necessità di garantire un plafond di risorse finanziarie pari almeno ad 11.000.000 di euro.

*La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con uno stanziamento iniziale per l'anno 2018 di 100.000 euro, per le seguenti finalità: a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate; b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea; d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi; e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca,*

70-bis



*istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente; f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.*

71 Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Lo stanziamento integrativo, conforme agli impegni assunti dal Governo con l'approvazione dell'Ordine del Giorno 9/04127-bis-A/162 (legge di bilancio 2017), è necessario per consentire la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica, nonché per assicurare al sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse, oltre a quelle individuate dalla legge di bilancio 2017, atte a garantire che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere. Si ricorda che il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2017-2019 è l'unico strumento programmatico del settore ittico nell'ambito della politica agroalimentare italiana e l'unico strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi fissati nella pregressa programmazione 2013-2015; il Programma assume nella fase attuale una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali che esso stesso produrrà. Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019.

71-bis *La disposizione volta a completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91. A tal fine dispone che la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.*

71-ter *La norma è destinata a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, a tal fine istituisce nello stato di previsione della Difesa un "fondo antibracconaggio ittico" con una dotazione, per gli anni 2018, 2019, 2020, di 1 milione di euro. Si prevede inoltre che con decreto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità di funzionamento del fondo la cui dotazione può essere incrementata dalle Regioni, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.*

*La disposizione comporta un onere di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.*

72 La disposizione introduce misure per fronteggiare l'emergenza derivata dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. In particolare, con la misura si stanziavano *1 milione di euro per l'anno 2018*, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio. L'obiettivo è affiancare al





sostegno economico diretto al settore olivicolo danneggiato, un contributo utile ad attivare politiche di filiera nel territorio. Si approntano in tal modo rimedi non più solo volti a riparare in tutto o in parte il danno emergente dal batterio ma a sostenere la ripresa economica e dare continuità all'attività agricola dell'area infetta. Attraverso lo strumento dei contratti di distretto, infatti, si possono attivare azioni strutturali di investimento che possano rafforzare la produttività, la ricerca, la promozione e la competitività delle imprese agricole e alimentari dei territori interessati. Il sostegno previsto seguirà la normativa prevista per i nuovi distretti del cibo, con gli obiettivi e le aree di intervento previste dalla norma.

73

Con la misura di cui al precedente comma 72 si rifinanzia il Fondo di solidarietà nazionale per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, destinati agli interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* nel corso degli anni 2016 e 2017. La Regione Puglia, attualmente interessata dalla diffusione del batterio, ha segnalato ulteriori esigenze per compensare i relativi danni subiti dalle imprese agricole negli anni 2016 e 2017, provvisoriamente quantificate in circa 25 milioni di euro, con la conseguente necessità di incrementare, per consentire la ripresa economica e produttiva delle imprese, con particolare riguardo per quelle che hanno subito perdite alle produzioni, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per finanziare i suddetti interventi, essendo a tal fine insufficienti le provvidenze recate dall'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che per altro sono finalizzate agli interventi relativi alle annualità 2014 e 2015. Sotto il profilo procedurale, si prevede che le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la disposizione di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine preteritorio del 31 marzo 2018.

74

La misura è finalizzata, tramite l'estensione al settore olivicolo del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ad incentivare il reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona colpite da tale batterio. Come noto, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con la finalità di favorire, tra l'altro, la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese del comparto cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, rifinanziati, dalla legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, tabella 12), di 10 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019. Considerata strategica la necessità di rafforzare la competitività del settore primario ed in particolare considerata l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da detto batterio ed incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per *Xylella fastidiosa*, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. Tale sostegno finanziario è erogato alle condizioni previste dall'articolo 23-bis, il quale prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare, tra le altre, le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.



Agli oneri derivanti dai commi 72,73 e 74, pari a 2 milioni di euro per l'annualità 2018, 4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede, quanto al 2018, tramite corrispondente riduzione in diminuzione alla Tabella 12, missione "1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)", azione "Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano", della voce "Cap. 7810 - SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60% 4.8.2 40%)" e, quanto al 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione alla Tabella 12, missione "1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)", azione "Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie", della voce "cap. 7439 - FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) ( 4.2.1)", che presentano entrambe la necessaria disponibilità finanziaria.

74-bis

*La disposizione prevede l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento della manutenzione straordinaria e dell'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po, ed alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara, Rovigo e Ravenna. Tali territori hanno subito un abbassamento del suolo decine di volte superiore ai livelli normali (subsidenza), a seguito di attività antropiche e fenomeni naturali, causando situazioni di grave dissesto idraulico e idrogeologico, nonché ripercussioni sull'economia e la vita sociale dell'area. A seguito della subsidenza, infatti, tutti i corsi d'acqua si sono venuti a trovare in uno stato di piena apparente, perché gli alvei e le sommità arginali si erano abbassate, aumentando la pressione idraulica sulle sponde ed esponendo il territorio a frequenti esondazioni. Gli impianti idrovori dei Consorzi di bonifica hanno quindi dovuto lavorare per un numero di ore triplo o quadruplo rispetto al normale, con maggior consumo di energia e conseguente aumento delle spese di esercizio a carico dei Consorzi stessi. Il sistema di bonifica, costituito da numerosi impianti idrovori (oltre 500, distribuiti nelle Province di Rovigo, Ferrara e Ravenna) determina infatti costi insostenibile per questi territori. Peraltro, gli interventi indicati nella disposizione verranno definiti in sede di adozione di un programma di interventi che terrà conto delle risorse effettivamente disponibili, così come il piano di riparto della spesa verrà definito in base alle disponibilità del fondo complessivamente considerate; in altri termini, le spese ivi previste non vincolano il bilancio ma saranno definite, sia in sede di programmazione che di riparto tra gli enti interessati compatibilmente con lo stanziamento del fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma determina oneri pari a 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.*

74-ter

*Come noto, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con la finalità di favorire, tra l'altro, la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese del comparto cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, rifinanziati, dalla legge di bilancio 2018 (legge 11*



dicembre 2016, n. 232, tabella 12), di 10 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019. La disposizione è finalizzata, tramite l'estensione al settore zootecnico del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, a sostenere la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate, come definite dalla corrispondente normativa unionale. L'aiuto ha la finalità di migliorare la qualità delle produzioni zootecniche, in particolare latte e carne, promuovendo pratiche agricole tradizionali come il pascolamento, migliorare le condizioni di benessere degli animali e favorire la lotta agli incendi, dato che il pascolamento elimina gran parte della biomassa essiccata che costituisce innesco per gli incendi soprattutto nelle aree a forte antropizzazione. L'aiuto è concesso ad ettaro in regime di de minimis ed è destinato agli agricoltori che per diverse ragioni non hanno potuto accedere alla riserva di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La disposizione considerata strategica la necessità di rafforzare la competitività del settore primario ed in particolare al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'intervento proposto punta a intervenire su alcuni limiti strutturali del settore, caratterizzato da un tessuto produttivo particolarmente polverizzato – il 35% delle aziende ha una superficie agricola utilizzata (SAU) inferiore ad 1 ettaro, mentre le aziende con SAU superiore a 20 ettari sono solo il 5%, con un dato complessivo di dimensione media aziendale di 1,62 ettari – e da un livello di aggregazione dell'offerta particolarmente basso (in Sicilia e Calabria il livello di associazionismo raggiunge appena la metà del livello medio nazionale). Il sostegno finanziario è finalizzato ad incentivare l'aggregazione – strumento indispensabile per migliorare la competitività delle aziende – facilitare l'accesso ai mercati internazionali e aumentare la capacità contrattuale dei produttori nei rapporti di filiera, considerato anche che l'incremento del grado di organizzazione del sistema ortofrutticolo nazionale rappresenta la prima priorità della nuova Strategia nazionale per il settore ortofrutticolo, adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 agosto 2017, n. 4969. Il sostegno finanziario è erogato alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 che disciplina il regime di aiuti de minimis nel settore agricolo ed è commisurato all'ettaro di superficie attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. La misura esatta dell'aiuto ad ettaro sarà definita con il decreto di cui al comma 1-quater, sulla base del rapporto tra lo stanziamento disponibile per l'anno considerato e la superficie complessivamente coltivata ad agrumi per la quale i produttori hanno presentato domanda di aiuto, con le stesse modalità utilizzate per il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2016, recante criteri e modalità di ripartizione per la filiera grano duro. Si ricorda comunque che la superficie agrumetata nazionale, rilevata dall'ISTAT per l'anno 2016 (ultimo dato disponibile), ammonta a complessivi 143.293 ettari. Le Regioni

74-  
quater



*maggiormente rappresentative sono la Sicilia (57% della superficie totale), la Calabria (26%), la Puglia (6%), la Basilicata (5%) e la Sardegna (4%), con piccole produzioni di nicchia nel Nord Italia (Liguria e lago di Garda).*

*I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

La norma in esame dispone un incremento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento del credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1-bis) del TUIR.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 fino a 26.600	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

La legislazione vigente dispone la seguente determinazione del credito:

75

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento. La stima considera anche l'aumento contrattuale per i dipendenti pubblici come disposto dalla presente legge. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, si stima un costo di competenza annua pari a 210,8 milioni di euro.

Il limite finanziario annuo previsto dalla disposizione e pari a 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è stato individuato con riferimento alle imprese che presentano le complessità occupazionali individuate nello schema di norma e che hanno esaurito o stanno esaurendo i limiti massimi di utilizzo della CIGS.

76

L'onere pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità anche a seguito del rifinanziamento operato ai sensi del DL n. 148/2017.



Dati analisi aziende:

N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità	14	N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità	4.460	Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi	42.816.000 Euro
N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità	15	N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità	3.899	Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione	74.860.800 Euro
N. totale aziende interessate (*)	29	N. lavoratori totali sospesi (**)	8.359	Costo totale proroghe	117.676.800 Euro (***)

Costo mensile CIGS: 1.600 euro

Proroga crisi: 6 mesi;

Proroga riorganizzazione: 12 mesi

(\*) Sono state considerate aziende con organico superiore a n. 100 unità, in crisi o riorganizzazione, che esauriscono i relativi trattamenti in prossimità della fine del 2017. Non sono state considerate le aziende in solidarietà e quelle che hanno richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 42 del dlgs n. 148/2015.

(\*\*) I lavoratori sono stati considerati come lavoratori sospesi tutti a 0 ore.

(\*\*) Dal totale dovrebbe essere detratta una somma pari al 30% (c.d. tiraggio)

76-bis

*La disposizione prevede, per il contributo dello Stato ai patronati, l'innalzamento della percentuale di acconto, dal 72 per cento al 78 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. La disposizione comporta un maggiore onere in termini di saldo netto da finanziare pari a 15,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

77

La disposizione è diretta a prevedere a decorrere dall'anno 2018 nel limite di spesa di 5 milioni di euro una misura di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 232/2016 all'attuazione della disposizione si provvede con specifico DM.

Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

78-79

La stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2018 ad eccezione di quanto previsto al comma 7 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell'Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000 di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberanti non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberanti è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all'accordo di ricollocazione. Si ipotizza



inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all'accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS di cui 1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell'effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440 di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell'INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, della retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l'effetto in termini di finanza pubblica dell'agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l'ipotesi prudenziale dell'utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all'esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell'agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte ridimensionamento avvenuto nell'ultimo anno. Prudenzialmente non si è considerato un contributo di licenziamento pienamente doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017), ma è stato ridotto del 10%. La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018, pur tenendo conto della transitorietà prevista e in ragione dei versamenti contributivi per cassa.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

- ✓ all'incremento del contributo di licenziamento;
- ✓ alle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione all'assunzione;
- ✓ alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma:



Assegno ricollocazione + incentivi lavoratori assunti da CIGS  
 (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anni	Assegno di ricollocazione a costo per il servizio.	Cigs residua dipendente	Onere per agevolazione fiscale incentivo esodo	Onere per agevolazione contributiva apprendisti (al lordo effetti fiscali)	Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali indotti	Totale oneri al netto degli effetti fiscali
2018	-5,4	-3,6	-6,8	-4,4	41,5	0,9	22,2
2019	-19,1	-12,7	-23,9	-23,3	83,7	-11,1	-6,4
2020	-19,4	-12,9	-24,3	-25,7	85,2	-13,9	-11,0
2021	-19,8	-13,1	-24,8	-26,2	86,9	-9,6	-6,6
2022	-20,2	-13,4	-25,3	-26,7	88,7	-10,2	-7,1
2023	-20,6	-13,7	-25,8	-27,2	90,5	-10,5	-7,3
2024	-21	-13,9	-26,3	-27,8	92,3	-10,6	-7,3
2025	-21,4	-14,2	-26,8	-28,3	94,1	-10,8	-7,4
2026	-21,9	-14,5	-27,4	-28,9	96,0	-11,1	-7,8
2027	-22,3	-14,8	-27,9	-29,5	97,9	-11,3	-7,9

80 La norma prevede il trasferimento ad Anpal Servizi SpA di una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie, al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno di ricollocazione in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

81 Con il presente comma si dà seguito, nei limiti di risorse comunque programmate, ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

81-bis -81  
sexies *La disposizione provvede a concedere il trattamento di CIGS e il trattamento di sostegno al reddito in caso di interruzione del rapporto di lavoro, per l'anno 2018, a lavoratori dipendenti da aziende o licenziati da imprese operanti nelle due Regioni (Campania e Veneto), per le quali il Ministero dello sviluppo economico ha decretato nel periodo dall'8.10.2016 al 30.11.2017 nuove aree di crisi complessa. La platea dei beneficiari è stata individuata, comunque, nel primo semestre del 2018. L'onere pari ad euro 34 milioni per l'anno 2018 è stato quantificato sulla base delle decretazioni ministeriali per un importo pari a 5 milioni di euro, nonché sulla base delle quantificazioni rilevate dall'INPS relativamente ai lavoratori licenziati, pari a 29 milioni di euro. Alla copertura dell'onere si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.*

81-septies *La disposizione prevede che le Regioni possano autorizzare per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017 in relazione a piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni. Le parti sottoscrivono specifici accordi presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni. Dei circa 165 tavoli incardinati presso la struttura per le crisi di impresa nell'anno 2017, solo una minima parte risulta essere interessata dalla norma in oggetto. Infatti, in base alla ricognizione effettuata dagli uffici della "Struttura per le crisi di impresa" del Ministero dello sviluppo economico, risultano essere interessati dalla norma circa 900 lavoratori - attualmente beneficiari di cassa integrazione in deroga - impiegati presso 8 aziende, operanti sul territorio nazionale, interessate da tavoli di crisi incardinati presso la struttura per le crisi di impresa.*

*Le risorse necessarie a far fronte agli interventi sono individuate nel limite massimo del 50 per cento delle risorse già assegnate alle Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, senza la*



***necessità di ulteriori stanziamenti. Pertanto la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.***

(revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)

La disposizione, al fine di garantire un andamento più lineare dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, con effetto dallo scatto biennale del 2021, prevede la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso, attraverso le seguenti modifiche:

82

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore;

Dalla disposizione in esame, che interviene esclusivamente con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, sulla base dello scenario Istat mediano base 2016, a seguito della medesima disposizione sono comunque confermati i requisiti di accesso al pensionamento previsti a normativa vigente non derivandone pertanto una maggiore spesa pensionistica e un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

(Deroga dall'adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori addetti ad attività gravose)

La disposizione in esame prevede una deroga dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, come certificato da Istat di 5 mesi, decorrente dal 2019 dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato (con esclusione di quelle categorie che già usufruiscono di significative riduzioni per i requisiti di accesso al pensionamento anticipato). Tale deroga è limitata a categorie di lavoratori addetti a attività "gravose" e non altera strutturalmente la sostenibilità di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, della finanza pubblica e del debito. I relativi oneri trovano piena compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del presente disegno di legge di Bilancio 2018. In tali termini dalla disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

83-89

Normativa vigente

Il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, come anche integrato dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 ha previsto dal 2013 l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, anticipato e per l'assegno sociale, legato agli incrementi della speranza di vita registrati dall'ISTAT. Inoltre il comma 9 dell'articolo 24 del citato DL 201/2011 prevede una clausola di salvaguardia che stabilisce, in ogni caso, per il requisito di vecchiaia un valore minimo di 67 anni al 2021. In definitiva il sistema di adeguamento interessa tutte le gestioni della previdenza pubblica obbligatoria per le quali la legge richiede il perfezionamento di un requisito anagrafico o contributivo per conseguire la prestazione. Un'eccezione è costituita dai requisiti di cui al decreto legislativo n. 67/2011 per i lavoratori addetti a lavori usuranti come definiti nel predetto decreto legislativo per i quali gli adeguamenti previsti negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non trovano applicazione, come stabilito dalla legge n.





232/2016.

Parte Prima – Pensionamento di vecchiaia

Modifica normativa in esame

La disposizione di modifica normativa in esame prevede la deroga dall'adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l'anno 2019 (di cinque mesi) per le seguenti categorie di soggetti:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato specifico della disposizione in esame<sup>1</sup> e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La disposizione prevede inoltre una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

La disposizione prevede altresì che per i soggetti in esame non trovi applicazione comunque il vincolo di conseguire necessariamente il requisito anagrafico di 67 anni dal 2021, mantenendo quindi strutturalmente il beneficio di 5 mesi.

Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia
	Uomini e donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	67 anni
2020	67 anni
2021	67 anni e 3 mesi
2022	67 anni e 3 mesi
2023	67 anni e 4 mesi
2024	67 anni e 4 mesi
2025	67 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 8 mesi

<sup>1</sup> Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia per le tipologie di lavoratori derogati secondo la disposizione in esame

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia per i lavoratori derogati da disposizione in esame
	Uomini e donne
2019	66 anni e 7 mesi
2020	66 anni e 7 mesi
2021	66 anni e 10 mesi
2022	66 anni e 10 mesi
2023	66 anni e 11 mesi
2024	66 anni e 11 mesi
2025	67 anni e 1 mese
2026	67 anni e 1 mese
2027	67 anni e 3 mesi

Ipotesi di lavoro

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

- a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 10,5% determinata sulla base di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro. Dalla platea così individuata sono stati esclusi i soggetti "gravosi" già destinatari dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232<sup>2</sup>. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;
- b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 5%<sup>3</sup> determinata sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;

<sup>2</sup> Si è tenuto conto di circa 10.000 lavoratori "gravosi" beneficiari dell'indennità che andranno in pensione tra il 2019 e il 2023 e che sono esclusi dalla disposizione in esame (in quanto già beneficiari dell'indennità).

<sup>3</sup> La percentuale del 5% è stata determinata dalla somma: a) di una percentuale del 4% ottenuta rapportando, per le età da 63 a 66, il numero degli operai dell'agricoltura, pescatori e marittimi con il numero totale dei dipendenti alle stesse età; in particolare per la categoria degli operai dell'agricoltura si è tenuto conto solo dei soggetti con più di 50 giorni lavorativi nell'ipotesi che quelli con meno di 50 giornate non raggiungano il requisito di attività continuativa; b) di una percentuale cautelativa del 1% che tiene conto dei soggetti della categoria "gravosi" siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature. Si consideri che una parte di questi soggetti che esercitano l'attività in turni sono già ricompresi tra i lavoratori addetti a attività usuranti. La percentuale utilizzata risulta comunque prudenziale in relazione ai dati estrapolati dall'indagine sulle forze di lavoro dall'Istat.



- c) per i lavoratori addetti ad attività "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando generazioni annue di circa 900 soggetti sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori impiegati in attività "usuranti" con età prossima al pensionamento di vecchiaia e un'anzianità maggiore di 30 e inferiore a 35 anni. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportate i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (migliaia di unità)	Maggiori oneri pensionistici (milioni di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (migliaia di unità)	Maggiori oneri pensionistici (milioni di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (migliaia di unità)	Maggiori oneri pensionistici (milioni di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (migliaia di unità)	Maggiori oneri pensionistici (milioni di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	3,7	19,8	2,2	11,6	0,8	5,0	6,7	36,4
2020	4,3	27,8	2,3	15,9	0,9	6,0	7,7	41,7
2021	4,5	29,6	2,6	17,4	0,9	6,0	8,0	43,0
2022	5,1	41,5	4,9	24,7	0,9	6,0	9,9	52,2
2023	7,7	58,5	2,9	20,2	0,9	6,0	11,5	65,7
2024	8,0	62,0	2,9	20,8	0,9	7,8	11,8	69,7
2025	8,1	65,1	3,1	21,8	0,9	7,8	12,4	74,7
2026	8,6	67,7	3,2	22,6	0,9	7,5	12,7	77,8
2027	8,7	68,1	3,2	22,7	0,9	7,3	12,8	78,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

## Parte Seconda – Pensionamento anticipato

### Modifica normativa in esame

La disposizione in esame prevede altresì la deroga dall'adeguamento del requisito per la pensione anticipata alla speranza di vita per l'anno 2019 per i lavoratori c.d. "gravosi" che non usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi<sup>4</sup> previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016 perché privi del requisito di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori non precoci) e il beneficio in esame riguarda unicamente i lavoratori indicati dalla lettera dall'articolo 1 comma 199 lettera d) della legge 232/2016 ovvero i lavoratori che esercitano un'attività gravosa od usurante.

La norma è estesa anche ad altre 4 categorie di attività gravose indicate alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame. Per tali soggetti, che non godono del requisito agevolato previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016, il mancato adeguamento alla speranza di vita opera, sia per i lavoratori c.d. precoci che per i c.d. non precoci.

Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la normativa vigente.

<sup>4</sup> A tale requisito si applicano gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita come previsto dalla normativa vigente e pertanto l'adeguamento di 5 mesi dal 2019.



Anno	Requisito contributivo generale pensionamento anticipato		Anno	Requisito contributivo lavoratori precoci (particolari categorie, legge n. 232/2016)
	Uomini			Uomini e Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2019	41 anni e 5 mesi
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2020	41 anni e 5 mesi
2021	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2021	41 anni e 8 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2022	41 anni e 8 mesi
2023	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2023	41 anni e 9 mesi
2024	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2024	41 anni e 9 mesi
2025	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2025	41 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2026	41 anni e 11 mesi
2027	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2027	42 anni e 1 mese

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la modifica in esame per i lavoratori addetti ad attività gravose

Anno	Requisito contributivo Pensionamento anticipato lavoratori in esame	
	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2022	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2023	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2024	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2025	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2026	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2027	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:



a) per i lavoratori “gravosi” già ricompresi nelle categorie indicate all’allegato C ( e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali<sup>5</sup> fornite dal Ministero del Lavoro nell’ipotesi di una sostanziale equivalenza tra i diversi requisiti per il riconoscimento dell’attività continuativa. Dalla platea così selezionata vengono considerati solamente i lavoratori non precoci che rappresentano inizialmente circa il 30% del totale<sup>6</sup>. Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

b) per i nuovi lavoratori “gravosi” non compresi nelle categorie indicate all’allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali<sup>7</sup> determinate sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell’INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

c) per i lavoratori “usuranti” le valutazioni sono state effettuate individuando una generazione annua di circa 600 soggetti; la stima è stata effettuata sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori non precoci impiegati in attività “usuranti”, considerando unicamente i soggetti con una età inferiore al requisito anagrafico previsto congiuntamente ai 35 anni di anzianità per il pensionamento anticipato previsto a normativa vigente per gli usuranti. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 2.100 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

---

<sup>5</sup> Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti, il Ministero del Lavoro ha stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all’allegato C) (e E) della legge 232/2016 da almeno 6 anni in via continuativa rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l’1,8% e lo 0,8%). Per i dipendenti pubblici la percentuale è pari al 10%.

<sup>6</sup> Per i dipendenti pubblici è stata utilizzata una percentuale di lavoratori non precoci pari a circa l’85%.

<sup>7</sup> Dalle informazioni sulle posizioni contributive e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti si è stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui alle lettere N-Q dell’allegato specifico della disposizione in esame della proposta di legge rappresentano il 3,7% degli uomini e il 4,2% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l’3,5% e lo 2,5%). Inoltre per tener conto del requisito di continuità dell’attività lavorativa, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati, è stata applicata una riduzione di circa il 65% stimata sulla base di un campione di posizioni individuali.



*Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.*

*Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori non precoci (e precoci per le nuove categorie lavoratori "gravosi")*

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	5,7	47,2	1,6	11,3	0,6	5,1	7,9	63,6
2020	5,4	65,8	1,7	16,9	0,6	6,6	7,7	89,3
2021	5,8	65,4	1,8	17,1	0,6	6,4	8,2	88,9
2022	5,8	65,4	2,0	17,4	0,6	6,5	8,4	89,3
2023	6,2	65,2	1,9	18,4	0,6	6,1	8,7	89,7
2024	5,7	56,2	1,9	16,9	0,6	6,2	8,2	79,3
2025	5,7	54,0	1,9	15,8	0,6	6,0	8,2	75,8
2026	5,4	49,8	2,1	16,3	0,6	5,9	8,1	72,0
2027	5,4	46,8	2,1	15,8	0,6	5,5	8,1	68,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

### *Parte Terza – Oneri complessivi*

*Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori gravosi e addetti ad attività usuranti come disciplinato dalla norma in esame*

Anno	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0
2019	14,6	100,0
2020	15,4	141,0
2021	16,2	143,9
2022	18,3	160,5
2023	20,2	176,4
2024	20,0	170,0
2025	20,6	170,5
2026	20,8	169,8
2027	20,9	166,2

*E' espressamente previsto, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame la tempestiva emanazione di un necessario decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità attuative, con particolare riferimento all'ulteriore specificazione delle professioni derogate e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale*



89-bis

*La disposizione riguarderebbe circa 100 lavoratori (lavoratori che godevano della CIGS, successivamente collocati in mobilità da imprese del settore editoriale che hanno cessato l'attività anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 416/1981, sulla base di accordi sottoscritti tra il 1 gennaio 2014 e il 31 maggio 2015) e la quantificazione degli oneri stimati su tale platea ammonta a 3 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022 che in ogni caso costituisce un limite di spesa. Si fa in ogni caso presente che è stata inserita una clausola di salvaguardia finanziaria che prevede che qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione della disposizione, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Dalla disposizione derivano maggiori oneri pensionistici per 3 mln di euro annui per ciascuno degli anni del periodo 2018-2022.*

(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

90

La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori *e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni*. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato)

91

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'equiparazione del trattamento tributario della previdenza complementare per i dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con effetti quindi sia sui contributi sia sulle prestazioni erogate (relativamente ai montanti maturati a decorrere da tale data).

Accanto alle minori entrate fiscali conseguenti sono stimati anche i maggiori oneri derivanti da incrementi nella contribuzione datoriale per effetto di ipotesi prudenziali di incremento delle adesioni incentivate dalla misura in esame. La disposizione in esame intenderebbe stimolare un incremento delle adesioni con un profilo di crescita che da una tendenza che si sviluppa da circa il 6% per il livello attuale delle adesioni a circa l'8% al 2027 a normativa vigente, porterebbe, per l'effetto presumibilmente incentivante della disposizione in esame, il livello delle adesioni gradualmente attorno al 14% nel 2027.

Gli effetti fiscali sono stati computati coerentemente a tale schema valutativo.

(Disciplina del silenzio assenso per l'adesione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza complementare)

92

La disposizione prevede la possibilità per i neoassunti dal 2019 della pubblica amministrazione di poter aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà del lavoratore demandate alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

In assenza di elementi empirici circa gli effetti comunque incentivanti della disposizione, in via prudenziale, si è ipotizzato che, con riferimento alle collettività attualmente interessate dalla previdenza complementare del pubblico impiego,



un'adesione attorno al 25% dei neoassunti dal 2019.

Complessivamente si è pertanto stimato che le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 possano portare il tasso di adesione attorno al 20% alla fine del periodo di previsione (attorno al 2027). In relazione a ciò prudenzialmente nella presente relazione tecnica si sono stimati effetti negativi alla fine del periodo decennale di previsione complessivamente pari a oltre 130 mln di euro annui (134 mln di euro nel 2027) pur in presenza di adesioni comunque inferiori a quelle di medio-lungo periodo previste a regime per il settore del pubblico impiego. Prudenzialmente, attesa anche la circostanza che le valutazioni in esame sono comunque frutto di ipotesi comportamentali non riscontrabili a priori, non si è tenuto conto di effetti indotti relativi all'incremento delle attività dei fondi pensione interessati.

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Espansione trattamento fiscale previdenza complementare lavoratori dipendenti pubblici e privati				Ipotesi riserva procedurata da fine neoassunti dal 2019 pubblico impiego			(b) Conseguente deteriorazione delle maggiori riserve in merito a stima tendenziale per aumenti di contributi dovuti	(c) Danni complessivi prevede una complementare rispetto a legislazione vigente
	Misure entrate fiscali (A)	Contributi dovuti (prima tendenziale) (B)	Contributi dovuti (fine a regime modificata neoassunti) (C)	Effetto complessivo (D)= A+C-B	Incremento contributi dovuti (E)	Incremento entrate fiscali (F)	Effetto complessivo (G)= E+F		
2018	-2,4	-63,0	-32,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	-70	-94
2019	-3,3	-67,0	-61,0	-12,5	-4,2	-1,2	-4,4	-182	-219
2020	-4,6	-68,0	-71,0	-25,6	-8,5	-0,6	-9,1	-303	-347
2021	-6,0	-53,0	-81,0	-36,0	-12,8	-4,2	-14,0	-428	-500
2022	-7,5	-38,0	-90,0	-44,5	-17,2	-2,0	-14,2	-542	-647
2023	-12,4	-33,0	-100,0	-60,4	-21,7	-3,1	-24,8	-667	-812
2024	-18,6	-37,0	-113,0	-84,6	-26,3	-7,4	-33,7	-773	-953
2025	-21,6	-39,0	-126,0	-103,6	-31,0	-10,1	-41,1	-880	-1087
2026	-24,7	-41,0	-138,0	-117	-35,8	-13,1	-48,9	-978	-1206
2027	-27,8	-43,0	-151,0	-132,9	-41,4	-16,7	-58,1	-1084	-1320

Complessivamente dalle misure in esame derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica





Riepilogo oneri misure in esame (valori in mln di euro, - valori negativi per la finanza pubblica; + valori positivi per la finanza pubblica)

Anno	TOTALE COMPLESSIVO ONERIMISURE IN ESAME	di cui maggiore spesa pensionistica	di cui minori entrate fiscali	di cui oneri per maggiori versamenti datoriali
2018	-9,4	(0,0)	-(2,4)	-(7,0)
2019	-121,9	-(100,0)	-(3,7)	-(18,2)
2020	-176,7	-(141,0)	-(5,2)	-(30,5)
2021	-193,9	-(143,9)	-(7,2)	-(42,8)
2022	-224,2	-(160,5)	-(9,5)	-(54,2)
2023	-261,6	-(176,4)	-(18,5)	-(66,7)
2024	-268,3	-(170,0)	-(26,0)	-(72,3)
2025	-280,2	-(170,5)	-(31,7)	-(78,0)
2026	-290,4	-(169,8)	-(37,8)	-(82,8)
2027	-300,2	-(166,2)	-(44,6)	-(89,4)

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- a) quanto a 38,7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,1 milioni di euro per l'anno 2020, 9,4 milioni di euro per l'anno 2021, 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 66,6 milioni di euro per l'anno 2023, 80,8 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026 e a 44,3 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della legge in esame;
- b) quanto a 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- d) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2018, 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 28 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022, 24 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 16 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante corrispondente



utilizzo delle disponibilità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per i versamenti datoriali alla previdenza complementare;

- f) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 56 milioni di euro; Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro, Ministero della giustizia per 5 milioni di euro, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 8 milioni di euro, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro, Ministero dell'interno per 5 milioni di euro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro.

(Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

93

La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

(FIS (fondo di integrazione salariale) incremento limite erogabilità delle prestazioni)

La presente relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria del Fondo in oggetto e sull'andamento del medesimo nel medio periodo (8 anni) fa riferimento alla disposizione di modifica normativa al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa all'innalzamento da quattro a dieci volte del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni del Fondo medesimo, di cui all'articolo 29, comma 4, di detto decreto legislativo, con decorrenza dal 2018, e la conseguente abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

94

Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, così come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. In ogni caso tali prestazioni, a normativa vigente, sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro stesso. In via transitoria (articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015) detto limite è previsto a normativa vigente nel modo seguente: nessun limite per prestazioni erogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.



### Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore

E' stabilito inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% delle retribuzioni perse.

Nel fondo di integrazione salariale confluiscono gli accantonamenti dei risultati degli esercizi precedenti (compreso l'ex Fondo Residuale), accantonati nei precedenti bilanci 2014 e 2015 e 2016. L'entità di tali accantonamenti al 31.12.2016 risulta essere di circa 810 milioni di euro.

Per quanto riguarda tutte le informazioni necessarie alla stesura del presente bilancio tecnico sono state utilizzate le elaborazioni effettuate sugli archivi INPS, riguardanti in particolare la platea delle imprese e relativi lavoratori interessati dal Fondo. Relativamente al 2016 sono risultate iscritte al fondo circa 191.000 aziende con un monte retributivo di circa 69.700 milioni di euro.

Le uscite del Fondo sono oggetto di monitoraggio da parte degli uffici INPS. Nelle ultime rilevazioni delle domande pervenute, relative ai primi tre trimestri del 2017, nonché delle domande autorizzate fino ad ottobre 2017, resta alto il numero di richieste non ancora espletate (913 su 2.487), ma queste mostrano un ricorso al fondo tendenzialmente inferiore alle previsioni iniziali. Tenendo conto di ciò, ed in virtù dell'esiguità dell'intervallo di rilevazione del monitoraggio effettuato, le ipotesi formulate riguardo il ricorso alle prestazioni, ampiamente cautelative, sono riportate nella tabella che segue:

	Aziende con più di 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Assegno di solidarietà	Assegno di solidarietà
probabilità di ricorso al Fondo	7%	3%	10%
Percentuale media dipendenti coinvolti	15%	50%	70%
Durata media della prestazione (in mesi)	4	3	1,5

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i risultati della proiezione dall'anno 2017 all'anno 2024.

L'abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che fissa dal 2018 il limite della prestazione in dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, produce i suoi effetti soprattutto dal 2019 in poi, dove la situazione prospettata diverge sostanzialmente dalla situazione transitoria attualmente in vigore, producendo un incremento delle prestazioni previste.

Stante le ipotesi formulate, il fondo continua comunque a mostrare, sebbene in misura



inferiore alla situazione normativa attuale, un margine positivo per tutti gli otto anni della proiezione.

Nel conteggio delle principali voci relative alle entrate e alle uscite come esposti nella tabella allegata non è stato conteggiato alcun tipo di interesse.

La validità delle risultanze è vincolata alle ipotesi di ricorso al Fondo secondo le ipotesi illustrate; un ricorso maggiore alle prestazioni dovrebbe essere opportunamente monitorato ai fini del vincolo di pareggio del bilancio.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	455,4	470,4	485,3	501,3	518,9	539,1	559,1	579,8
Contributi:								
- Contributo ordinario	438,0	452,0	466,9	481,4	499,2	517,7	536,8	556,7
- Contributo addizionale	17,4	18,4	18,4	19,9	20,7	21,4	22,3	23,1
(B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-423,7	-434,9	-451,1	-464,1	-481,5	-499,6	-519,3	-538,7
Prestazioni:								
- Assegno ordinario (*)	-378,4	-384,9	-390,9	-395,5	-403,8	-411,5	-419,1	-427,6
- Assegno di solidarietà (*)	-241,8	-248,3	-257,3	-259,8	-274,8	-285,1	-295,7	-306,8
- Spese di amministrazione	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2
(C) PROVENTI ONERI FINANZIARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO A +B +C	31,7	33,5	35,3	37,2	38,4	39,5	39,8	41,1

Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo garantito l'equilibrio di bilancio annuo del Fondo con un sufficiente margine di prudenzialità.

95

La modifica normativa disposizione estende, limitatamente al triennio 2018-2020, la possibilità dell'utilizzo dell'istituto di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 (nei casi di eccedenza di personale, a seguito di accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale) per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro (anziché quattro come previsto dalla normativa vigente). Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, presentando all'INPS apposita fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. A seguito dell'accettazione dell'accordo previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 92/2012 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. Con riferimento alla stima degli effetti finanziari della disposizione in esame, si rappresenta la neutralità per la finanza pubblica perché sia la prestazione, sia la contribuzione correlata, sono a totale carico del datore di lavoro. La limitazione temporale al periodo 2018/2020 consente altresì di mantenere inalterato l'istituto a regime non introducendo, pertanto, modificazioni strutturali nella regolamentazione del ritiro dal mercato del lavoro.

96

La disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge n. 208/2015, prevedendo che, ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in



sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della suddetta legge (premi di produttività), il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

In linea con le valutazioni espresse in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 160 della legge n. 232/2016 in materia di detassazione dei premi di produttività, e in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti, la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito.

*La disposizione è diretta a modificare gli istituti della prestazione assistenziale c.d. "ape sociale" e del beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i c.d. "lavoratori precoci", prevedendo una estensione soggettiva della prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 179 della legge n. 232 del 2016 e una estensione soggettiva del beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199 della medesima legge n. 232 del 2016.*

*In sintesi:*

- a) *per quanto concerne ape sociale la disposizione prevede di:*
- a. *ampliare per l'anno 2018 la platea dei beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 estendendo il beneficio per gli accessi nell'anno 2018 anche in caso di scadenza di contratto a tempo determinato a condizione che i soggetti abbiano nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto almeno 18 mesi di lavoro dipendente. Le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell'universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione:*
    - *provenienti da contratti a tempo determinato;*
    - *che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;*
    - *abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.*
  - b. *di ampliare l'accesso nell'anno 2018 per le donne stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni;*
  - c. *ampliare le categorie dei lavoratori gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B alla presente legge; viene ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in quanto oltre allo schema 6 anni su 7 viene prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); viene semplificato l'accesso, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille); estendere a un parente o un affine di secondo grado purché convivente la condizione soggettiva di cui alla lettera b) del comma 179 della legge n. 232/2016 per l'accesso al beneficio, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;*
- b) *per quanto riguarda il beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci": vengono ampliate le categorie dei lavoratori gravosi*

97  
97-sexies



di cui alla lettera d) prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B alla presente legge; viene ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in quanto oltre allo schema 6 anni su 7 viene prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); viene semplificato l'accesso, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille); estendere a un parente o un affine di secondo grado purché convivente la condizione soggettiva di cui alla lettera b) del comma 199 della legge n. 232/2016 per l'accesso al beneficio, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- c) la disposizione in esame prevede altresì che venga istituita un'apposita autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. ape sociale) a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo. La dotazione dell'autorizzazione di spesa in esame è inizialmente determinata in 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024<sup>B</sup>. Nella predetta autorizzazione di spesa confluiscono anche le eventuali risorse che potranno emergere, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio c.d. ape sociale, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019, effettuato entro il mese di novembre dell'anno 2018 con il procedimento della Conferenza dei servizi. Dal momento che il termine ultimo per la presentazione delle domande 2018 è il 30 novembre 2018 nell'effettuazione del monitoraggio in esame mentre da un lato saranno disponibili elementi di consuntivo per le domande 2017 e consolidati per le domande presentate entro marzo 2018 (primo scrutinio) e in parte per le domande presentate entro il 15 luglio 2018 (secondo scrutinio), per quanto attiene sia il secondo scrutinio e sia in particolare il terzo scrutinio 2018, attesa la scadenza del 30 novembre 2018, la valutazione di eventuali economie prospettiche da effettuarsi entro il 15 novembre 2018 dovrà necessariamente essere caratterizzata da elementi di prudenzialità al fine di evitare la compromissione del riconoscimento dei benefici. Sempre ai fini prudenziali nell'autorizzazione in esame confluisce anche, per l'anno 2018, la somma di 44,3 milioni di euro per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato per tale anno per gli istituti in esame, anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

*L'ampliamento delle condizioni soggettive sopra descritto e la istituzione dell'autorizzazione di spesa indicata comporta, tuttavia, solo un parziale maggiore onere per la finanza pubblica (e non a carattere strutturale) rispetto ai limiti di spesa*

<sup>B</sup> Tale dotazione strutturale non comporta maggiori oneri essendo finanziata dalla revisione strutturale del limite di spesa per il beneficio per i c.d. "lavoratori precoci".



già scontati a legislazione vigente, in quanto sulla base dell'attività di monitoraggio allo stato disponibile per l'anno 2017 (e aggiornamento delle previsioni per gli anni successivi) è stato possibile aggiornare i limiti di spesa a normativa vigente (prima degli interventi in esame).

Per gli istituti c.d. ape sociale e beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per lavoratori c.d. precoci si stima un accesso relativo al 2017 rispettivamente di circa 22.000 e 16.400.

In sintesi, in sede di Conferenza dei servizi, per l'anno 2017 sono stati accertati alla data del 4 dicembre 2017 i seguenti elementi:

**Anno 2017**

**c.d. "ape sociale":**

Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 15.559 (durata beneficio medio circa 38 mesi, per un onere medio complessivo per prestazione pari a circa 44.315 euro);

Numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 1.926;

Numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017): 8.430 (8.685-255 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).

Complessivamente si stima possano essere accolte relativamente al 2017 22.000 domande, a fronte delle circa 25.900 potenziali (15.559 + 1.926 + 8.430 = 25.915).

Per l'anno 2018 si stima un accoglimento di domande in 16.000 (a normativa vigente, prima degli interventi ampliativi in esame).

**Beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci":**

Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 9.099 (durata beneficio medio circa 19 mesi, per un onere medio complessivo per prestazione pari a circa 33.245 euro);

Numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 2.144;

Numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017): 8.077 (8.496-419 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).

Complessivamente si stima possano essere accolte relativamente al 2017 in 16.400 domande, a fronte delle circa 19.320 potenziali (9.099 + 2.144 + 8.077 = 19.320).

Per l'anno 2018 si stima l'accoglimento di 15.000 domande (a normativa vigente, prima degli interventi ampliativi in esame).

Per quanto attiene alle estensioni soggettive previste le relative quantificazioni sono coerenti con le basi tecniche già adottate e con quanto emerso in sede di monitoraggio per l'anno 2017 dei benefici in esame. In particolare:

- a) per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per le donne per la prestazione c.d. "ape sociale" con l'ampliamento dell'accesso nell'anno 2018 stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c). Inoltre, sulla base



*del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a circa 20 mesi;*

- b) per quanto concerne l'estensione dell'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (7 anni in un periodo di 10 anni oltre al mantenimento della possibilità di 6 anni su 7 secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 comma 2 del DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017) le stime tengono anche conto delle informazioni comunicate dal Ministero del lavoro circa l'incremento percentuale delle platee interessate (circa 14/15% rispettivamente per i lavoratori c.d. "precoci" e per i lavoratori interessati dalla prestazione c.d. "ape sociale"),*
- c) per quanto attiene la semplificazione nell'accesso, sempre per le attività gravose, con la previsione che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille), le valutazioni sono state effettuate tenendo anche conto, applicando anche margini di prudenzialità, dell'esperienza amministrativa degli ultimi mesi connessa alle motivazioni di reiezione di domande per mancata verifica di tale requisito;*
- d) infine per quanto attiene all'ampliamento delle professioni gravose con le nuove professioni incluse nell'allegato C al disegno di legge di bilancio 2018 (operai dell'agricoltura, della zootecnia<sup>9</sup> e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne) si è tenuto conto dell'effetto incrementale delle nuove professioni rapportato all'universo specifico di riferimento (per le domande accolte di ape sociale 2017 l'incidenza dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 179 della legge n. 232/2016 è pari a circa l'8% per quanto attiene ai lavoratori c.d. precoci, con esclusione dei soggetti addetti ad attività usuranti, l'incidenza risulta pari a circa il 40%);*
- e) sulla base delle domande pervenute e accolte relative ai lavoratori che assistono persone con handicap destinatari dell'Ape Social e "precoci", e tenuto conto delle percentuali per grado di parentela relative alla disabilità riscontrabili da dati Istat, è stato individuato un incremento di platea di circa 150 soggetti per l'Ape e di circa 100 ogni anno per i c.d. precoci per gli oneri indicati nella Tabella riepilogativa sotto riportata.*

*Complessivamente si stima un incremento delle domande della prestazione per l'anno 2018 c.d. "ape sociale" di circa 13.000 unità, pervenendo alla stima, quindi, di un numero complessivo dell'ordine circa 29.000 domande per l'anno 2018 e di circa 5.600 per i c.d. lavoratori "precoci" per giungere alla stima, quindi, di un numero complessivo dell'ordine circa 20.600 domande per l'anno 2018. In ogni caso i benefici in esame possono essere riconosciuti solo nell'ambito dei limiti di spesa programmati, i quali sono oggetto di specifico monitoraggio come*

<sup>9</sup> La specificazione della maturazione del periodo di lavoro esplicitata dalla presente disposizione per il lavoro agricolo non comporta maggiori oneri rispetto a quanto previsto, in quanto gli effetti di tale specificità di computo sono inglobati nelle relative quantificazioni attese la valutazione dei periodi lavorativi già prevista dall'ordinamento vigente.





previsto dalla normativa primaria e attuativa<sup>10</sup>.

Gli effetti finanziari della disposizione in esame sono indicati nella sotto riportata Tabella, ove è illustrato anche il procedimento di rideterminazione dei nuovi limiti di spesa programmati.

PROCEDIMENTO PER DETERMINARE NUOVI LIMITI SPESA C.D. APE SOCIALE E PRECOCI (valori in mln di euro)  
e EFFETTO COMPLESSIVO MISURE

"APE SOCIALE"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A) Limite di spesa originario legge n. 232/2016, comma 186	609,0	647,0	462,0	280,0	83,0	8,0
B) Nuovo limite di spesa da monitoraggio	464,0	475,0	367,0	213,0	65,0	4,0
Risorse disponibili per finanziare interventi nuovi interventi in materia di c.d. "ape sociale" (A-B)	145,0	172,0	95,0	67,0	18,0	4,0
Maggiore onere già scontato in disegno di legge bilancio 2018 originario per Ape sociale 6 mesi donne e TD	79,7	93,4	80,5	56,6	20,9	1,4
Ape sociale: sei anni su sette ovvero sette anni su dieci per lavori gravosi	15,8	17,9	13,6	7,6	1,4	0,1
Stima Ape requisito donne da sei mesi a 1 anno (a condizione che rimanga il vincolo 24 mesi massimo di beneficio), differenziale rispetto a quanto già scontato in AC 4768	46,4	55,4	50,5	34,9	10,5	0,8
Estensione lavori gravosi per ape sociale APE Eliminazione obbligo verifica Tariffa 17 per mille	20,4	20,9	16,1	9,4	2,9	0,2
estensione a affine secondo grado convivente assistito	1,5	1,5	1,2	0,7	0,2	0,0
<b>C) NUOVO LIMITE SPESA ("Ape sociale")</b>	<b>630,0</b>	<b>666,5</b>	<b>530,7</b>	<b>323,4</b>	<b>101,2</b>	<b>6,5</b>
"PRECOCI"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D) Limite di spesa originario legge n. 232/2016, comma 203	550,0	570,0	590,0	590,0	590,0	590,0
E) Nuovo limite di spesa da monitoraggio	467,0	510,0	475,0	475,0	475,0	475,0
Risorse disponibili per finanziare interventi per lavoratori c.d. PRECOCI (E-D)	83,0	60,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Precoci sei anni su sette ovvero sette anni su dieci per lavori gravosi	40,5	42,3	41,3	40,4	39,5	39,0
Precoci estensione lavori gravosi	50,7	72,3	71,3	71,1	68,5	67,6
Precoci Eliminazione 17 per mille	3,5	4,3	3,9	3,5	3,4	3,4
estensione a affine secondo grado convivente assistito	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6
<b>F) NUOVO LIMITE SPESA ("Precoci")</b>	<b>564,4</b>	<b>631,7</b>	<b>594,3</b>	<b>592,7</b>	<b>589,1</b>	<b>587,6</b>
G) Istituzione autorizzazione di spesa "Fondo ape sociale" (dal 2019 e quota di riserva per il 2018)	44,3	12,2	7,5	10,5	3,6	5,3
Effetto complessivo (+ positivo per finanza pubblica; - negativo per finanza pubblica) (A+D-C-F-G)	-79,7	-93,4	-80,5	-56,6	-20,9	-1,4

98-99

La disposizione in esame interviene all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, rendendo strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232/2016.

<sup>10</sup> Il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa terrà ovviamente conto oltre dei riscontanti accessi anche degli effettivi periodi di fruizione del beneficio e del relativo ammontare.



La norma, inoltre, prevede che la rendita in esame sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di relazione tecnica a corredo della norma sul regime fiscale RITA (Legge n. 232/2016) e ipotizzando un incremento dell'ammontare di prestazioni anticipate pari al 10%, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Ritenuta	4,2	39,7	-7,1	-10,4	-17,8

in milioni di euro

99-bis *Dalla disposizione deriva un maggiore onere per spesa pensionistica pari a 0,3 mln di euro per l'anno 2018, 0,6 mln di euro per l'anno 2019 e pari a 1 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per effetto della maggiore valutazione dei giorni lavorativi per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67/2011. Resta in ogni caso ferma l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto dal citato dlgs n. 67/2011 a tutela del rispetto del limite di spesa programmato.*

100-101 La disposizione concerne esclusivamente la destinazione dei contributi ai fondi pensione privati, e conseguentemente non determina effetti sulla finanza pubblica. Essa reca una disciplina destinata a sostituire la libera volontà contrattuale delle parti sociali manifestata a livello nazionale per le diverse categorie di lavoratori. Si tratta di una norma di carattere generale che intenderebbe sostituire disposizioni normative speciali che, in ambiti specifici, disciplinano la destinazione di contributi aggiuntivi.

101-bis -  
101-ter *La disposizione normativa è diretta alla soppressione della forma pensionistica complementare residuale FONDINPS, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 252 del 2005.*

*La disposizione prevede il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti a FONDINPS ad altra forma pensionistica complementare, individuata dal decreto ministeriale previsto dai commi 101-bis e 101-ter.*

101-quater  
-101  
quinquies *Si fa presente che il patrimonio di FONDINPS, come espressamente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2007, costituisce un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell'INPS. La forma pensionistica residuale FONDINPS, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 è interamente disciplinata dal medesimo decreto, che riguarda la previdenza complementare, classificata nel Sistema europeo dei conti nell'ambito del settore privato.*

*Conseguentemente, il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare delle posizioni individuali degli aderenti a FONDINPS non determina effetti sulla finanza pubblica.*

*Per quanto concerne le spese amministrative relative a FONDINPS, si fa presente che le stesse sono sostenute dal medesimo FONDINPS, attraverso una convenzione con un service amministrativo gestito da una società di diritto privato.*



*Tuttavia, il trasferimento delle attività di FONDINPS ad altra forma pensionistica complementare è suscettibile di determinare minori oneri di natura amministrativa per l'INPS, di entità non quantificabile, in termini di utilizzo di beni strumentali, nonché in riferimento all'attività del Collegio dei sindaci (attualmente svolta dal Collegio dei sindaci dell'INPS).*

102 La norma regolamenta l'adesione dei lavoratori ai fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale nel caso in cui i contratti e gli accordi collettivi nazionali prevedano adesione ad uno specifico fondo integrativo nazionale. La norma non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.

103-104 L'intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse.

*La disposizione estende anche agli anni 2018 e 2019 la possibilità di utilizzare il Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.*

*Si ipotizza che possano essere ammessi a tali misure circa 19.000 persone all'anno con una quota pro-capite forfettaria annuale da versare all'INAIL a copertura degli obblighi assicurativi pari a 158,00 euro.*

104-bis-  
104-ter *Ai fini della determinazione degli oneri complessivi si è tenuto conto dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui emerge che vi siano attualmente 8.800 imputati ammessi alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale e circa 6.400 condannati ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità, sia per le violazioni del codice della strada che per le violazioni alle disposizioni in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope.*

*Alla cifra così individuata è stato aggiunto un ulteriore numero di destinatari, pari a 3.800 unità in conseguenza della conclusione dell'istruttoria finalizzata al conseguimento della messa alla prova, per un totale complessivo di 19.000 persone all'anno.*

*La somma forfettaria pro-capite, è stata determinata alla luce dell'attuale disposizione normativa relativa all'istituzione del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni [...] coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali che prevede, l'importo del premio pari ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.*

*Considerando una media di circa 184 giorni lavorativi annui per ogni unità, ne consegue che la quota pro-capite forfettaria annuale è pari ad euro 158,00.*

*Pertanto, il citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 312 della legge n. 208/2015 è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La disposizione dunque comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

104-  
quinquies *La disposizione prevede l'esclusione dei valori e delle disponibilità degli enti di previdenza privatizzati, conferiti in gestione, dalle procedure esecutive e concorsuali nelle quali siano coinvolti i soggetti gestori. Sono inoltre previsti strumenti per*



***rafforzare la tutela giurisdizionale dei diritti degli enti di previdenza privatizzati relativamente alle risorse conferite in gestione. Le previsioni non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, ma sono anzi volte a salvaguardare la destinazione del patrimonio di tale categoria di enti alle finalità istituzionali a cui esso è preordinato.***

**104-sexies** ***Con la presente disposizione si prevede che, a decorrere dal 2020, agli enti di previdenza privatizzati non si applicano le norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta eccezione per le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. In particolare, l'onere derivante dalla presente previsione è riconducibile alle minori entrate per il bilancio dello Stato connesse al venir meno dei versamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale gli enti in questione, in sostituzione delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, possono effettuare un riversamento a favore dello Stato pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Sulla base dei bilanci del 2016, pervenuti ai Ministeri vigilanti, il versamento annuale da parte degli enti in argomento in applicazione del citato comma 417 è stato pari a circa 12 milioni di euro.***

**104-septies** ***La disposizione mantiene al primo giorno bancario di ciascun mese il pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL, con l'eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancario. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività di adeguamento alla normativa Sepa adottate dall'INPS per le procedure di pagamento consentono di mantenere invariate le modalità di addebito dei fondi della Tesoreria statale, nel rispetto delle direttive europee sui sistemi di pagamento in euro.***

**104-octies** ***La disposizione estende a tutte le gestioni INPS la disciplina dettata dall'articolo 69, comma 15 della legge 388/2000 per le sole gestioni confluite nell'INPDAP, garantendo che le movimentazioni fra le gestioni non determinino oneri o utili sui bilanci delle stesse. La disposizione rileva sulle regolazioni contabili interne fra le gestioni INPS, risultando neutrale sul complessivo bilancio dell'INPS. Dalla norma non derivano, pertanto, effetti a carico della finanza pubblica.***

**105** ***La disposizione prevede il riconoscimento della prestazione una-tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015 anche per i nuovi accessi del 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue dello specifico fondo che risultano sussistere per tale finalità. E' previsto che la prestazione sia erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. In ogni caso con decreto interministeriale sono emanate le necessarie disposizioni attuative.***

***La disposizione comporta comunque un maggiore onere in termine di indebitamento netto per l'erogazione di maggiori prestazioni nel 2018, 2019 e 2020 valutato prudenzialmente in 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in analogia a quanto previsto per gli anni 2016 e 2017 nell'ambito del citato decreto interministeriale del 4 settembre 2015.***



106

Al relativo onere *in termini di indebitamento per gli anni 2018, 2019 e 2020*, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

106-bis

*la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il verbale di conciliazione giudiziale, seppur di natura negoziale, è stato già ricompreso attraverso un'interpretazione estensiva della norma, così come indicato anche in un parere reso dal Ministero del Lavoro, tra i titoli per l'accesso alle prestazioni del Fondo vittime per l'amianto di cui trattasi (articolo 1, comma 278 della legge n. 208/2015), in quanto atto idoneo a definire la lite e avente la stessa efficacia esecutiva della sentenza.*

106-ter

*la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Ciò in quanto le risorse per incentivi a fondo perduto alle imprese a valere sui bilanci dell'Ente rappresentano una voce strutturale (quasi 2 mld di euro stanziati dal 2010). Nell'ultimo quinquennio lo stanziamento relativo non è mai sceso sotto il livello di 200 milioni di euro, né tale limite è previsto in riduzione nella prospettiva programmatica del prossimo triennio. La disposizione in esame destina 27 milioni annui per il triennio 2018-2020 all'incremento del fondo delle vittime dell'amianto, costituito in forma autonoma presso l'Inail, disponendo peraltro uno sgravio assicurativo per le imprese dei settori comportanti esposizione all'amianto, che fino al 2017 erano tenuti al versamento di un'addizionale per un totale di circa 7 milioni di euro annui. In tali termini l'incremento netto del Fondo è pari a 20 mln di euro annui per il triennio 2018-2020 e i rimanenti 7 mln di euro annui sono destinati a ristorare il Fondo medesimo dal mancato gettito derivante dalla citata addizionale. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri di 27 mln di euro annui per il triennio 2018/2020 sono finanziati mediante corrispondente riduzione di altre ragioni di spesa del bilancio Inail.*

107-  
111

La norma in esame procede ad una estensione della platea dei beneficiari del ReI, limitata in sede di prima applicazione sulla base di alcune caratteristiche non economiche del nucleo (commi 107 e 109) e ad un incremento del massimale del beneficio economico, fissato in sede di prima applicazione nell'ammontare su base annua dell'assegno sociale (comma 110). E' altresì corrispondentemente incrementata la quota del Fondo povertà destinata al finanziamento dei servizi territoriali che costituiscono la componente non economica del ReI (comma 111).

Ai fini di questa relazione tecnica, appare utile procedere prioritariamente ad una stima degli oneri connessi all'incremento del beneficio economico. In termini sostanziali, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro. Gli oneri relativi sono quindi connessi esclusivamente a questa tipologia di nuclei familiari, per una spesa incrementale di 60 milioni di euro l'anno pari ad una crescita di circa il 16% rispetto ai 370 milioni stimati per i nuclei con 5 o più a legislazione vigente. Si noti anche che l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila.

Con riferimento al comma 107, si ricorda che la relazione tecnica al decreto legislativo



istitutivo del ReI individua, sulla base delle dichiarazioni presentate a fini ISEE nel 2016, in circa 88 mila i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne senza figli minori nelle condizioni potenziali di poter beneficiare del ReI. Sulla base delle informazioni disponibili con riferimento all'ASDI – sostegno economico ai disoccupati in condizioni economiche meno stringenti che per il ReI – per il quale i beneficiari risultavano essere meno di 10 mila l'anno, nella relazione tecnica al decreto legislativo, cui si rimanda, si riteneva che almeno metà di questa platea – pur se probabilmente non in possesso dei requisiti ulteriori previsti oltre l'età e lo stato di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) – dovesse esser considerata nella stima, in via prudenziale, al fine di compensare eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro non censiti nella base dati ISEE.

Sulla base delle ipotesi seguite in relazione tecnica per il ReI, si ritiene pertanto che la spesa connessa all'allargamento della platea previsto al comma 107 della norma in esame possa essere definita in metà dell'onere complessivamente stimato con riferimento ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni.

Al fine di valutare tale onere, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, nonché della presenza di redditi nel nucleo nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da azzerare il beneficio economico.

Numero componenti nel nucleo	Numero totale nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari	Risorse (milioni di euro)
1	33	5	28	59
2	27	8	19	61
3	16	4	12	39
4	9	2	7	30
5 o più	3	0	3	10
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>199</b>

Assumendo il criterio di prudenzialità ipotizzato nel decreto legislativo con riferimento a coloro che non abbiano presentato la dichiarazione ISEE – pari al 15% di onere aggiuntivo – si può pertanto stimare complessivamente in circa 230 milioni di euro la spesa per il ReI connessa ai i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne e senza figli minori, di cui la metà già coperta dal decreto legislativo attuativo del ReI. Pertanto, l'onere aggiuntivo per le previsioni di cui al comma 107 è stimato, a partire dal primo anno di esercizio del ReI, pari a 111 milioni di euro, di cui 57,5 milioni di euro per i primi sei mesi di esercizio della misura.

A partire dal 1° luglio, in realtà, la misura è estesa a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo. La tabella che segue individua la platea differenziale di tale intervento, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e i corrispondenti oneri di tale allargamento al primo anno, tenuto conto dell'incremento del massimale del beneficio di cui al comma 109 e riassorbendo integralmente l'incremento sopra illustrato in relazione ai disoccupati ultra 55enni.



Numero componenti nel nucleo	Numero differenziale rispetto alla legislazione vigente di nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari differenziali rispetto a quelli a legislazione vigente	Risorse (milioni di euro)
1	151	38	113	233
2	73	25	48	136
3	36	12	24	74
4	15	5	10	40
5 o più	4	1	3	12
<b>Totale</b>	<b>279</b>	<b>81</b>	<b>198</b>	<b>495</b>

Tenendo conto del criterio di prudenzialità sopra esposto (15% aggiuntivo), la spesa annua è inizialmente pari a circa 570 milioni di euro. Tenuto altresì conto del turn-over tra beneficiari e del periodo di sospensione di sei mesi previsto dopo 18 mesi di durata del beneficio, assumendo le stesse ipotesi discusse nella relazione tecnica al d.lgs. istitutivo del ReI cui si rimanda integralmente, il profilo temporale della spesa è il seguente (per semplicità si assume come anno base il 2019, criterio comunque prudenziale, attesa la decorrenza del 1° luglio 2018 e assumendo nel 2018 la spesa massima del 50% dell'ammontare annuo):

	2019	2020	Dal 2021
Profilo temporale (spesa iniziale pari a 100, turn-over a regime non inferiore a due terzi)	100	93	89
Oneri connessi all'allargamento della platea (comma 3)	570	530	502

Gli oneri complessivi con riferimento ai commi da 107 a 111, sono pertanto i seguenti:



	2018	2019	2020	Dal 2021
Incremento del massimale beneficio per i beneficiari a legislazione vigente (comma 4)	60	60	60	60
Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei con disoccupati ultra55enni (comma 1)*	57,5	-	-	-
Oneri connessi all'allargamento a tutti i nuclei nelle condizioni economiche di cui al d. lgs. (comma 3)	285	570	530	502
Quota per servizi e interventi territoriali di contrasto alla povertà (comma 5)	35	70	193	193
Utilizzo margine limite di spesa per beneficio economico a legislazione vigente	-137,5	-	-	-
<b>Totale oneri commi da 1 a 5 (e comma 6, primo periodo)</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>783</b>	<b>755</b>
Oneri per interventi da disciplinare con il Piano povertà (comma 6, secondo periodo)	-	-	117	145
<b>Totale oneri</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

\*solo primi sei mesi 2018, poi riassorbito nell'allargamento di cui al comma 109

110-bis

*La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento a coloro per i quali il beneficio economico è inferiore a 20 euro, si tratta di una mera anticipazione in unica soluzione di quanto sarebbe stato dovuto in corso d'anno, ferma restando in ogni caso l'operatività del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 20, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 147/2017, comunque coerente con la disposizione in esame. Con riferimento a coloro per i quali il beneficio è nullo, l'accesso ai servizi è comunque garantito a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017.*

112

La disposizione ridetermina corrispondentemente la dotazione del Fondo Povertà, lasciando un margine di intervento per il Piano per la lotta alla povertà a decorrere dal 2020. Tenuto conto che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017 e l'onere previsto in relazione tecnica di 1.335 milioni di euro per l'erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro, l'incremento della dotazione del Fondo povertà di cui al presente comma (che presuppone l'utilizzo del margine non completamente, tenuto





conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell'ASDI) è capiente anche per il 2018 in maniera comunque congrua per garantire la gestione del limite di spesa in fase di avvio della misura.

113-bis *Ai fini dell' attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si stima un incremento di richieste di elaborazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rivolte ai centri di assistenza fiscale. Per le suddette finalità, la disposizione autorizza il Ministero del lavoro a trasferire all'INPS risorse pari a 20 milioni di euro nell'anno 2018. Si provvede alla copertura finanziaria di detto onere mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che presenta le necessarie disponibilità.*

114-bis *La disposizione prevede che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e, contestualmente, i servizi alla persona di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 147/2017, i Comuni possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale. Considerato che devono essere rispettati gli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e che le risorse trovano copertura sulla quota del Fondo Povertà, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.

115-  
118 Il credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

118-bis a  
118 quater *La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'innovazione sociale finalizzato alla realizzazione di progetti volti al raggiungimento di risultati in campo sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. La somma è trasferita al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine dell'effettuazione di studi di fattibilità e dello sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. La durata massima dei suddetti interventi è di un anno.*

*Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo, nonché le relative aree di intervento, sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2018. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

118-  
quinquies *La disposizione è finalizzata a razionalizzare - armonizzandole ed inserendole in un unico testo normativo - le disposizioni dirette ad incentivare, sotto il profilo fiscale, le donazioni di prodotti alimentari, medici e farmaceutici destinati ai fini di solidarietà*



*sociale, che, tra l'altro, pongono in capo ai soggetti interessati (sia donante che donatario) l'onere di effettuare una serie di adempimenti volti a garantire e a provare, a pena di decadenza dal regime di favore in questione, all'Amministrazione finanziaria che i beni ceduti sono effettivamente ed esclusivamente utilizzati per finalità solidaristiche e assistenziali.*

*Sotto l'aspetto strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti coerentemente con le valutazioni precedenti, in considerazione del mero ampliamento della possibile platea di beneficiari di beni non più commercializzati.*

118-sexies  
al 118  
decies

*La disposizione modifica diverse disposizioni di legge, al fine di includere tra gli enti nei confronti dei quali è possibile cedere gratuitamente prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti tutti gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, non limitando, quindi - come attualmente previsto dalle norme oggetto di modifica - la possibilità di donare i suddetti prodotti ai soli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Alla disposizione non si ascrivono effetti coerentemente con le valutazioni precedenti, in considerazione del mero ampliamento della possibile platea di beneficiari di beni non più commercializzati.*

118-  
undecies

*La disposizione assegna all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018 per contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

119

*La disposizione è volta a garantire la realizzazione delle attività del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza prevedendo finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. Per i conseguenti piani di attività i Ministeri membri dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.*

*La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l'eventuale stipula delle convenzioni avverrà nell'ambito dei profili finanziari dalla legislazione vigente, in particolare del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.*

*La disposizione prevede la facoltà per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in comando obbligatorio per il triennio 2018-2020, in considerazione delle nuove esigenze connesse all'espletamento dei compiti in materia di immigrazione dei minori non accompagnati. La disposizione comporta un onere di 260.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018-2020.*

119-bis

*I predetti oneri si riferiscono esclusivamente alla parte accessoria del trattamento economico del personale, atteso che l'Ufficio è composto esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri in posizione di comando che percepiscono il trattamento economico fondamentale dall'Amministrazione di provenienza.*

*In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. Con la disposizione in argomento si chiede, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria del maggior onere derivante dalla modifica normativa precitata pari ad euro 259.139,00, come specificato nei seguenti conteggi:*



<b>CONTEGGIO CORRESPONSIONE INDENNITA' ART.18 CCNL COMPARTO PCM</b>						
<i>lordo dip</i>		<i>Mesi</i>	<i>Totale</i>	<i>Unità</i>		<i>Totale</i>
990,00		12	11.880,00	10		118.800,00
<i>oneri prev</i>						
239,58		12	2.874,96	10		28.749,60
<i>irap</i>						
84,15		12	1.009,80	10		10.098,00
<b>TOTALE FABBISOGNO (A)</b>						<b>157.647,60</b>
<b>CONTEGGIO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO CCNL COMPARTO PCM</b>						
<i>Lordo dip.</i>	<i>ore mensili</i>	<i>Totale</i>	<i>Mesi</i>	<i>Totale</i>	<i>Unità</i>	
15,53	28	434,84	11	4.783,24	10	47.832,40
<i>Oneri prev.</i>	<i>ore mensili</i>	<i>Totale</i>	<i>Mesi</i>	<i>Totale</i>	<i>Unità</i>	
3,76	28	105,28	11	1.158,08	10	11.580,80
<i>Irap</i>	<i>ore mensili</i>	<i>Totale</i>	<i>Mesi</i>	<i>Totale</i>	<i>Unità</i>	
1,32	28	36,96	11	406,56	10	4.065,60
<b>TOTALE FABBISOGNO (B)</b>						<b>63.478,80</b>
<b>CONTEGGIO CORRESPONSIONE F.U.P. Art. 15 del CCNL COMPARTO PCM</b>						
<i>lordo dip. Annuo</i>				<i>Unità</i>		
2.860,00				10		28.600,00
<i>oneri prev</i>						
698,12				10		6.981,20
<i>irap</i>						
243,10				10		2.431,00
<b>TOTALE FABBISOGNO (C)</b>						<b>38.012,20</b>
<b>FABBISOGNO COMPLESSIVO (A)+(B)+(C)</b>						<b>259.138,60</b>

**NOTE**

*Il fabbisogno complessivo è calcolato per 10 unità di personale comandato di Area terza - F3*

120

La disposizione prevede l'estensione alle lavoratrici domestiche del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere concesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.

I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l'arco temporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.



Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

In forza di quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, articolo 24, comma 4, primo capoverso, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa.

La contribuzione figurativa spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

Dalle risultanze degli archivi gestionali dell'INPS sono stati rilevati per l'anno 2017 (Fonte INPS UNIEMENS. Lettura al 22/11/2017) 112 beneficiari del congedo in esame decorrenti dall'anno 2017.

Estrapolando tale numerosità a intero anno 2017 si ipotizzano complessivamente 150 beneficiari di congedo con riferimento ai dipendenti del settore privato, pari allo 0,024 x mille sul totale delle lavoratrici dipendenti.

Applicando la stessa percentuale di ricorso al congedo per le lavoratrici domestiche si stima un numero di beneficiarie di congedo pari a circa 20 soggetti. Tenuto conto che gli elementi di monitoraggio del 2017 afferiscono, di fatto, a una prima applicazione dell'istituto in esame, prudenzialmente si incrementa in 40 dal 2018 la stima delle nuove beneficiarie (numerosità mantenuta costante anche per gli anni successivi). Si è altresì ipotizzato un ricorso alla prestazione pari a 45 giorni il primo anno, 30 il secondo anno e 15 giorni il terzo anno.

Sulla base delle informazioni a disposizione, desunte dagli archivi INPS, è stata stimata, per le lavoratrici domestiche, una retribuzione media giornaliera pari a 30 euro.

Ne derivano pertanto i seguenti maggiori oneri.

**Congedo vittime di violenza di genere**  
**Onere per estensione alle lavoratrici domestiche**  
**(importi in migliaia di euro)**

Anno	Prestazione	Contribuzione	
		figurativa	Totale
2018	54,0	10,7	64,7
2019	93,1	18,7	111,8
2020	115,2	22,7	137,9
2021	118,8	22,7	141,5
2022	122,4	23,3	145,7
2023	126,0	23,3	149,3
2024	129,6	24,0	153,6
2025	133,2	24,7	157,9
2026	136,8	25,3	162,1
2027	140,4	26,0	166,4

120-bis

*La disposizione interviene a rafforzare la tutela dei lavoratori che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazione delle molestie sui luoghi di lavoro e a impegnare i datori di lavoro ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di*



*lavoro. Da tali previsioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo in particolare le iniziative di cui sopra, se svolte dai datori di lavoro pubblici, rientrare nell'ambito dei programmi di comunicazione e formazione attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

**120-ter** *La norma prevede l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016. Tali benefici sono stati quantificati in euro 200.000 per l'anno 2018 e in euro 60.000 a decorrere dall'anno 2019.*

**120-  
quater** *Dalla disposizione derivano minori entrate contributive (maggiore spesa in termini di SNF) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.*

La presente disposizione prevede l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- capitolo del bilancio dello Stato 2230 - piano di gestione 02 - pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di garantire adeguata copertura finanziaria alle attività connesse alle politiche di formazione individuate dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, articolo 1 lett. p,r,s,t,u,v) e, in particolare, per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ nell'ambito VET. Tale incremento si rende necessario nella misura in cui, tra le attività connesse alle politiche legate alla formazione rientra l'obbligo di assicurare "adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia Nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili", così come precisato all'articolo 27, comma 9, del Regolamento istitutivo 1288/2013. Le competenze di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, sono state acquisite dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli anni precedenti tale cofinanziamento veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gestito dalla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione dello stesso Ministero con l'erogazione dell'importo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ in ambito VET a seguito di uno specifico Decreto e della sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'Autorità Nazionale (nella persona del Direttore generale competente) e dell'Agenzia Nazionale (nella persona del Direttore generale dell'ISFOL/INAPP presso la cui sede è collocata l'Agenzia Nazionale competente). Con la soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, le cui funzioni, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono state trasferite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e Passive (ANPAL), si rende pertanto necessario assicurare il cofinanziamento del Programma Erasmus+ in ambito VET, in quanto obbligo comunitario, attraverso l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione gestito dall'attuale Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ in ambito VET.

**121**

**122-123**

La presente disposizione prevede di fornire copertura alle spese derivanti dall'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 con risorse del bilancio dello Stato individuate nell'ambito di quelle gravanti sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,



commi da 1 a 10, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo-capitolo del bilancio dello Stato 2230. Tali risorse dovrebbero confluire dal piano di gestione 4 al piano di gestione 2 - dedicato agli interventi per la formazione.

Negli anni precedenti il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai sensi di quanto previsto dal comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 4-bis dell'articolo 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che così recita: «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51».

La disposizione individua quale fonte di copertura la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, che ha previsto la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3000 lavoratori ultracinquantenni. Il successivo comma 10 ha posto gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, pari ad euro 15.600.000,00 a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. Con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2006 è stato individuato un contingente di 2.108 unità complessive con ripartizione ad aziende specificamente individuate. Il successivo decreto direttoriale del 27 novembre 2009, in adempimento all'art. 1, comma 3 della legge del 24 marzo 2006, n. 127, ha autorizzato la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Da quanto emerge da un'analisi degli oneri sostenuti dall'INPS per le annualità dal 2009 al 2016 (2009: euro 13.819.546,92; 2010: euro 7.955.878,03; 2011: euro 8.265.444,36; 2012: euro 8.311.561,79; 2013: euro 6.035.487,74; 2014: euro 3.473.731,03; 2015: euro 2.471.631,06; 2016: euro 1.670.500,82 (dato non ancora consuntivato)), emerge un andamento in flessione, giustificato dalla finalità della norma che prevede l'accompagnamento alla pensione del contingente di lavoratori a suo tempo individuato. Le risorse stanziata per l'intervento ma non utilizzate negli anni sono state disimpegnate, in raccordo con l'ente previdenziale, al fine di poterle reimpiegare per fornire copertura alle maggiori esigenze emerse in materia di ammortizzatori sociali.

Con la disposizione disposizione, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente



alle effettive necessità.

122-bis

*Al fine di garantire la continuità dei contributi assegnati alle amministrazioni pubbliche per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU, è consentito di prorogare fino al 31.12.2018 le convenzioni già sottoscritte relative all'utilizzo dei predetti lavoratori. Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.", l'intervento normativo incide sulle convenzioni storiche stipulate anteriormente al 1° gennaio 2014 per le quali sono appostate risorse finanziarie confermate nel tempo, quindi anche negli anni dal 2014 al 2017, quali contributi sociali legati alle crisi occupazionali. La previsione, sul piano finanziario, pone la condizione che le suddette proroghe siano a valere sulle risorse già dedicate, tanto con riferimento a quelle di provenienza dal bilancio dello Stato, quanto per quelle stanziare nei bilanci delle regioni, nonché con riferimento a quelle previste dalle amministrazioni che, in ragione dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, partecipano alla corresponsione del trattamento assistenziale. La disposizione precisa, infatti, che le proroghe sono consentite nel limite della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

122-ter

*E' prevista la proroga per l'anno 2018 dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità della Regione Calabria. Già l'articolo 1, comma 207, della legge 147/2013 prevedeva che le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fossero destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori. L'articolo 16-quater del d.l. 78/2015 ha previsto che "alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per gli anni 2014 e 2015, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183."*

*L'articolo 13, comma 1-bis, del d.l. 185/2015, al fine di consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro anche per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato, precisando che all'onere, pari a 50*



*milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'art. 1, comma 163, della legge 232/2016, per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato.*

*La disposizione in esame stanziava ulteriori 50 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire i processi di stabilizzazione del personale previsti dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017. La previsione ha la copertura finanziaria necessaria nell'ambito delle risorse appositamente dedicate, a regime, nel bilancio dello Stato atteso che l'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006 prevede che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma."*

122-quater *La disposizione è volta a velocizzare l'adozione del decreto che consente di assegnare le risorse statali, ad oggi utilizzate per corrispondere contributi all'occupazione, per finalità di assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU. Ciò in quanto la ricognizione delle risorse locali determina complessità che non favoriscono l'applicazione della norma. La disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto opera nell'ambito delle risorse già stanziate per le finalità esplicitate.*

La copertura finanziaria degli oneri che scaturiscono dallo svolgimento dei Censimenti è disciplinata al comma 133.

124-  
132 In particolare si prevede che per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, dei Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, del 7° Censimento generale dell'agricoltura e del Censimento permanente dell'agricoltura, si autorizza la spesa di Euro 5.000.000 per l'anno 2018, Euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Euro 51.881.600 per l'anno 2021 e per Euro 26.881.600 a decorrere dall'anno 2022.

Per la copertura finanziaria della restante parte della spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768.941 per il 2020 derivanti dallo svolgimento dei Censimenti sopra indicati si provvede, altresì, sia in termini di competenza che di cassa, con le risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui, dall'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 e all'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo.

Il fabbisogno necessario per lo svolgimento delle attività censuarie per il quadriennio 2018-2021 è pari a Euro 281.864.000 come evidenziato dettagliatamente nella seguente





tabella.

**Tab. 1 – Fabbisogno spese censuarie nel quadriennio 2018-2021 (totale). Valori in euro.**

TIPOLOGIA CENSIMENTO	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
AGRICOLTURA	9.404.218	43.605.891	39.415.891	1.355.000
IMPRESE	5.575.000	1.500.000	2.375.000	6.750.000
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2.327.500	85.000	42.500	11.485.000
POPOLAZIONE	62.401.250	37.433.000	25.817.150	32.291.600
<b>TOTALE</b>	<b>79.707.968</b>	<b>82.623.891</b>	<b>67.650.541</b>	<b>51.881.600</b>

Per le attività dei censimenti permanenti che si svolgeranno, a regime, dall'anno 2022 è previsto un fabbisogno annuo di spesa pari a Euro 26.881.600, come di seguito specificato

**Tab. 2 – Fabbisogno annuo spese censuarie a decorrere dal 2022. Valori in euro.**

TIPOLOGIA CENSIMENTO	PERIODO	ONERI
AGRICOLTURA	2022-2031	2.348.600
IMPRESE	2022-2031	1.403.800
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2022-2031	700.000
POPOLAZIONE	2022-2031	22.429.200
<b>TOTALE</b>		<b>26.881.600</b>

Ai fini di una più puntuale analisi dei fabbisogni di spesa necessari per l'espletamento della attività censuarie relative al periodo 2018-2021, si è proceduto alla quantificazione degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento. Le tabelle da 3a a 3d riportano il dettaglio di tale analisi.

**Tab. 3a – Fabbisogno spese censimento agricoltura nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

VOCE DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
---------------	------------	------------	------------	------------



Assistenza, informatica e software	155.600	573.700	573.700	40.000
Formazione, istruzioni e missioni	38.800	75.600	75.600	
Hardware	490.000	55.000	55.000	30.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	6.935.904	36.464.048	36.464.048	685.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	
Spese di pubblicità e comunicazione	-	3.965.000	-	
Spese diverse di gestione	9.282	893.359	893.359	30.000
Spese generali	675.000	450.000	225.000	550.000
Stampa e spedizione	529.632	1.059.184	1.059.184	
Sviluppo software	570.000	70.000	70.000	20.000
<b>TOTALE</b>	<b>9.404.218</b>	<b>43.605.891</b>	<b>39.415.891</b>	<b>1.355.000</b>

**Tab. 3b – Fabbisogno spese censimento imprese nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	100.000	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	206.250	137.500	68.750	137.500
Hardware	-	-	-	-
Raccolta dati tramite organi intermedi	3.000.000	-	-	6.500.000
Raccolta dei dati da società	-	1.250.000	1.250.000	-
Spese di pubblicità e comunicazione	2.000.000	-	1.000.000	-
Spese diverse di gestione	15.000	-	-	-
Spese generali	150.000	100.000	50.000	100.000
Stampa e spedizione	18.750	12.500	6.250	12.500
Sviluppo software	85.000	-	-	-



<b>TOTALE</b>	<b>5.575.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>6.750.000</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Tab. 3c – Fabbisogno spese censimento istituzioni pubbliche e non profit nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>ONERI 2018</b>	<b>ONERI 2019</b>	<b>ONERI 2020</b>	<b>ONERI 2021</b>
Assistenza, informatica e software	-	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	115.000	10.000	5.000	110.000
Hardware	-	-	-	-
Raccolta dati tramite organi intermedi	2.000.000	-	-	10.200.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	-	-	-	-
Spese diverse di gestione	-	-	-	1.000.000
Spese generali	112.500	75.000	37.500	75.000
Stampa e spedizione	100.000	-	-	100.000
Sviluppo software	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.327.500</b>	<b>85.000</b>	<b>42.500</b>	<b>11.485.000</b>

**Tab. 3d – Fabbisogno spese censimento popolazione nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>ONERI 2018</b>	<b>ONERI 2019</b>	<b>ONERI 2020</b>	<b>ONERI 2021</b>
Assistenza, informatica e software	10.278.500	6.886.000	3.491.500	6.788.000
Formazione, istruzioni e missioni	821.250	547.500	273.750	547.500
Hardware	366.000	122.000	61.000	122.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	32.650.500	21.767.000	15.932.400	16.718.100



Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	4.600.000	-	2.000.000	-
Spese diverse di gestione	5.108.500	2.399.500	1.203.000	2.405.000
Spese generali	562.500	775.000	387.500	775.000
Stampa e spedizione	7.404.000	4.936.000	2.468.000	4.936.000
Sviluppo software	610.000	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>62.401.250</b>	<b>37.433.000</b>	<b>25.817.150</b>	<b>32.291.600</b>

Inoltre, il dettaglio degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento, occorrenti annualmente a regime per lo svolgimento delle attività censuarie permanenti, è di seguito rappresentato.

**Tab. 4 – Fabbisogno annuo spese per i censimenti permanenti a regime secondo la voce di spesa. Valori in euro.**

VOCI DI SPESA	POPOLAZIONE	IMPRESE	ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	AGRICOLTURA	TOTALE CENSIMENTI PERMANENTI
Raccolta dati tramite organi intermedi	13.773.000	900.000	600.000	2.061.000	17.334.000
Stampa e spedizione	2.468.000	-	30.000	44.900	2.542.900
Spese diverse di gestione	2.494.500	-	-	89.100	2.583.600
Assistenza informatica e software	2.581.700	-	-	47.700	2.629.400
Formazione, istruzioni, missioni	-	123.800	50.000	15.900	189.700
Spese di pubblicità e comunicazione	550.000	350.000	-	-	900.000
Spese generali	400.000	30.000	20.000	50.000	500.000



Hardware	122.000	-	-	24.000	146.000
Sviluppo software	-	-	-	16.000	16.000
<b>Totale</b>	<b>22.429.200</b>	<b>1.403.800</b>	<b>700.000</b>	<b>2.348.600</b>	<b>26.881.600</b>

Alla copertura finanziaria degli oneri necessari per gli anni 2018-2021 e per gli anni successivi si provvede mediante le modalità indicate nella seguente tabella.

**Tab. 5 – Copertura finanziaria norma censuaria dal 2018. Valori in euro.**

ANNO	ONERI FINANZIARI	COPERTURA	MODALITA' DI COPERTURA
2018	79.707.968	5.000.000	Nuova autorizzazione per il 2018
		74.707.968	Utilizzo vincoli agli obblighi comunitari + Residui censuari tornata 2010-2011-2012
2019	82.623.891	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2019
		35.742.291	Utilizzo Residui censuari tornata 2010-2011-2012 + riaccertamento straordinario
2020	67.650.541	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2020
		20.768.941	riaccertamento straordinario
2021	51.881.600	51.881.600	Nuova autorizzazione per il 2021
<b>totale 2018-2021</b>	<b>281.864.000</b>	<b>281.864.000</b>	
DAL 2022	26.881.600	26.881.600	Nuove autorizzazioni a decorrere dal 2022.

In particolare, per quanto attiene alla copertura finanziaria mediante la diversa finalizzazione dei residui censuari tuttora disponibili, pari a circa 65 milioni di euro, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, così come disciplinato nel secondo periodo del comma 133, occorre specificare che il citato ammontare di residui è determinato dalle somme ancora disponibili derivanti dalle precedenti autorizzazioni di spesa per i singoli censimenti generali, di cui se ne dettaglia, di seguito, la composizione:

1. Circa 1,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50



- del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (15° censimento generale della popolazione);
2. Circa 1,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (9° censimento generale dell'industria);
  3. Circa 57,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane);
  4. Circa 5,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166 (6° censimento generale dell'agricoltura).

Inoltre, alla copertura finanziaria l'Istituto procederà mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui e dell'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari ancora disponibili, stimate in circa 66 milioni di euro.

*Risparmio di spesa determinato dalla nuova strategia dei censimenti permanenti*

Si evidenzia che i censimenti permanenti determinano un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti generali decennali, che nell'ultima tornata censuaria sono stati finanziati per 755,5 milioni di euro, di cui 590 milioni per il censimento della popolazione, 37 milioni per il censimento dell'industria e del non profit e 128,5 milioni per il censimento dell'agricoltura. Tali somme, comprendono altresì le risorse autorizzate dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Al netto delle risorse per tali attività preparatorie, le spese censuarie sostenute per i censimenti generali della tornata 2010-2011 sono ammontate a 646.865.614,19 euro.

Di seguito si raffrontano le spese censuarie sostenute svolgendo i censimenti generali, con quelle sostenute e che si prevedranno di sostenere nel decennio 2012-2021 (comprehensive dell'avvio delle attività preparatorie per il censimento permanente della popolazione, del 7° censimento generale dell'agricoltura e di tutti gli altri censimenti permanenti) e con i budget previsti a regime, per il successivo decennio 2022-2031, quando in Istituto si svolgeranno esclusivamente i censimenti permanenti.

**Tab. 6 – Fabbisogno spese per il complesso dei censimenti (\*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(\*\*). Totale spesa. Valori in euro.**

Macrovoce di spesa	Censimenti Generali 2010-2011	Censimenti Permanenti 2012-2021	Censimenti Permanenti 2022-2031
Raccolta dati	439.935.755,95	194.194.516,00	173.340.000,00



Personale a TD e spese per formazione e missioni	49.070.679,48	45.935.660,00	1.897.000,00
Servizi di supporto alla produzione	145.635.165,43	49.782.508,00	60.265.000,00
Informatica	11.394.571,06	36.490.821,00	27.914.000,00
Servizi generali e di funzionamento	829.442,27	5.700.000,00	5.400.000,00
<b>Totale</b>	<b>646.865.614,19</b>	<b>332.103.505,00</b>	<b>268.816.000,00</b>

(\*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(\*\*) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Si noti come la diversa modalità di effettuazione dei censimenti comporta un notevole risparmio di oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori risparmi rispetto a quanto già stimato nella relazione al D. Lgs. 179/2012, dove, peraltro, era stata prevista una spesa complessiva, per il solo censimento permanente della popolazione, pari a circa 400 milioni di euro.

In particolare si evidenzia una forte riduzione della spesa complessiva necessaria alla copertura delle spese censuarie, con un decremento, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni finanziari 2010 e 2011) di 314,7 milioni, pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021 e, a regime, di 378 milioni di euro, pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031.

La spesa per il complesso dei censimenti passa infatti da 646,9 a 322,1 milioni di euro previsti per il round 2012-2021. Tale spesa, nel successivo round del decennio 2022-2031 è prevista ammontare a 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni.

Si rappresenta altresì che, per lo svolgimento dei censimenti di cui alla presente relazione, l'Istituto si avvarrà dell'attività lavorativa del personale a tempo determinato che si è inteso stabilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, la cui spesa è garantita da risorse di bilancio già disponibili.

Analogamente, appare significativo il confronto per ciascun censimento, tra la spesa sostenuta per lo svolgimento dei censimenti generali svolti nel 2010-2011 e quella sostenuta nei primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031).

**Tab. 7 – Fabbisogno spese per tipologia di censimento (\*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(\*\*). Totale. Valori in euro.**

Censimento	2010-2011	2012-2021	2022-2031
POPOLAZIONE	490.837.670	207.682.505	224.292.000
AGRICOLTURA	126.167.456	93.781.000	23.486.000



INDUSTRIA, SERVIZI E NON PROFIT	29.860.488	30.640.000	21.038.000
<b>Totale</b>	<b>646.865.614</b>	<b>332.103.505</b>	<b>268.816.000</b>

(\*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(\*\*) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Infine tenuto conto della specificità delle operazioni legate allo svolgimento dei censimenti derivanti dal rispetto degli obblighi comunitari, le relative spese sostenute non sono assoggettate ai limiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e le disposizioni di cui all'art. 61, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

126-bis

*La disposizione attribuisce all'ISTAT il compito di definire un insieme di parametri e di indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale. Tale attività verrà svolta senza oneri aggiuntivi, tramite i dati rilevati tramite i "Censimenti permanenti" dell'ISTAT.*

134

La disposizione inserisce nella normativa sulle cooperative la disciplina del prestito sociale, dettando apposite fattispecie societarie e definendo i limiti alla raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Prevede che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

135

Dispone che l'articolo 2467 del codice civile (per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito) non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.

136

Prevede che con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), siano definiti i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione. In particolare, la stessa dovrà prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. In via transitoria sarà previsto il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori; durante il periodo transitorio, il rispetto del limite del triplo costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Qualora l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto, fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per





cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera.

Il CICR dovrà anche definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi. Andranno anche definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio che le società cooperative dovranno adottare nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale sia rilevante (secondo i criteri indicati nella norma).

137 Deferisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla delibera citata del CICR, la definizione di forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative che rientrano nel predetto limite.

138 Prevede che la revisione cooperativa potrà essere finalizzata anche ad accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

139 La disposizione prevede l'integrazione con un rappresentante della Banca d'Italia del Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del DPR 78/2007 istituito all'interno della Commissione Centrale per le Cooperative di cui allo stesso articolo 4 del DPR 78/2007 e operante presso la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico come previsto dall'articolo 17, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 158. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica tenuto conto che per la partecipazione allo stesso Comitato non sono previsti compensi né gettoni di presenza e rimborsi spese.

139-bis *La previsione sostituisce la lett. b) del comma 2, del d. lgs. n. 159/2001 (Codice antimafia), ampliando il contenuto della documentazione antimafia richiesta alle società di capitali. Da tale previsione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

140 La norma qualifica il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna come sito di interesse nazionale, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto. Di conseguenza, una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sul capitolo di spesa 7515 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata agli interventi urgenti necessari in tale area. La norma, prevede, altresì, che tali risorse siano destinate oltre che ad interventi di messa in sicurezza e di bonifica, anche a interventi per garantire una maggiore tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

140-bis *La disposizione prevede una modifica all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ampliando le condizioni soggettive e certificative per il diritto al beneficio per l'esposizione all'amianto. In particolare, viene allargato il periodo di riferimento per l'esposizione all'amianto considerando, oltre "il periodo di durata delle operazioni di bonifica dell'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto", i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione che sussista la continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette*



*operazioni di bonifica. L'ampliamento delle condizioni risulterebbe reso necessario per rendere concretamente applicabile la disposizione.*

**Ipotesi di lavoro e risultati**

*Il beneficio da riconoscere consiste nel maggiorare l'anzianità assicurativa della persona esposta all'amianto rivalutando per il coefficiente 1,5 il periodo di effettiva esposizione. Tale beneficio è valido sia per la maturazione del diritto al pensionamento (che anticiperà rispetto al diritto naturale) sia per la misura della pensione (che sarà calcolata fino alla sua estinzione con una maggiore anzianità assicurativa).*

*L'onere che ne deriva per la finanza pubblica è duplice e consiste :*

- nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo rispetto al conseguimento del diritto ordinario;*
- nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita (fino alla estinzione della pensione stessa).*

*La valutazione è stata predisposta ipotizzando:*

- un numero complessivo di soggetti interessati pari a 440 della disposizione complessiva di cui all'articolo 1, comma 277 della legge n. 208/2015 come modificata dalla disposizione in esame;*
- che i soggetti siano distribuiti per l'80% con età comprese tra 57 e 60 anni; il restante 20% abbia un'età compresa tra 61 e 65 anni;*
- una maggiorazione dell'anzianità per esposizione all'amianto mediamente di 6,5 anni;*
- un importo medio di pensione di 29.000 euro annui lordi;*
- che tutti i soggetti vadano in pensione anticipata nei primi mesi del 2018, essendo soggetti in attesa del beneficio.*

*Nelle tavola che segue sono riportati gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'art.1 comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 integrato con la disposizione in esame.*

*Oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'art.1 comma 277 L. 208/2015 integrato con la disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)*

<i>Anno</i>	<i>Oneri complessivi</i>
<i>2018</i>	<i>-10,2</i>
<i>2019</i>	<i>-12,8</i>
<i>2020</i>	<i>-12,7</i>
<i>2021</i>	<i>-12,6</i>
<i>2022</i>	<i>-12,2</i>
<i>2023</i>	<i>-11,6</i>
<i>2024</i>	<i>-8,3</i>



2025	-2,1
2026	-2,1
2027	-2,1

**Pertanto, tenuto conto del limite di spesa già programmato gli effettivi oneri aggiuntivi della disposizione risultano i seguenti (anni 2018-2023):**

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
valori in mln di euro

Anno	Nuovo limite di spesa	Limite di spesa già programmato	Maggiori oneri disposizione in esame
2018	-10,2	7,5	-2,7
2019	-12,8	10	-2,8
2020	-12,7	10	-2,7
2021	-12,6	10	-2,6
2022	-12,2	10	-2,2
2023	-11,6	10	-1,6
2024	-8,3	10	1,7
2025	-2,1	10	7,9
2026	-2,1	10	7,9
2027	-2,1	10	7,9

*I maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame per il periodo 2018-2027 risultano dunque pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2018, 2,8 milioni di euro per l'anno 2019, 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, 2,6 milioni di euro per l'anno 2021, 2,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023.*

140-ter

*Dalla disposizione che estende, a decorrere dall'anno 2018, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e smi, ai lavoratori che abbiano prestato attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, deriva un maggiore onere pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

141-142

*La disposizione è diretta a estendere rideterminandone la durata (12 mesi anziché 36 mesi) l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 190/2014 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.*

*Si possono stimare nuovi beneficiari per l'anno 2018 in misura pari a circa 280.000 su base annua di cui il 50% con ISEE non superiore a 7.000 euro (importo annuo 1.920 euro) e il 50% con ISEE compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro (importo annuo 960 euro).*

*Pertanto, tenuto conto degli importi previsti dalla disposizione in esame e della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni, derivano i seguenti oneri:*

*2018: 185 mln di euro;*

*2019: 218 mln di euro*

143-144

*La disposizione prevede che, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, sia riservato, in via sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020, un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni medesimi, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano*



la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, da destinare a interventi, anche limitati sul piano territoriale, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del 21° anno d'età.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a specificare una finalizzazione di somme già programmate.

*La disposizione normativa, modificando l'articolo 12 del TUIR, dispone per i soli figli lavoratori fino a 24 anni l'incremento a 4.000 euro della soglia di reddito annuo per essere considerati a carico, ai fini delle detrazioni per figli a carico. La legislazione vigente prevede una soglia pari a 2.841,51 euro.*

*Al fine di stimare l'impatto sul gettito, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, con redditi opportunamente estrapolati.*

*In base a tali elaborazioni risulta che i soggetti che percepiscono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, compreso tra 2.840,51 euro e 4.000 euro e con età fino a 24 anni sono circa 132.300.*

*Ipotizzando che l'importo medio della detrazione sia di 900 euro e che questa trovi piena capienza nell'imposta del soggetto dichiarante, si stima una variazione di gettito IRPEF, competenza annua, di circa -119,1 milioni di euro.*

*Considerando che la norma entra in vigore a partire dal 2019, si stimano i seguenti effetti finanziari:*

	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-92,8	-132,5	-119,1

*in milioni di euro*

145 La disposizione istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

146-147 La disposizione fornisce la definizione di caregiver familiare. Pertanto, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La norma autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2018 per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza dell'OSCE, così suddivisa:

148 1) 2 milioni di euro per eventi che è necessario organizzare nel nostro Paese. Oltre al II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio, l'Italia sarà Paese ospite per una serie di iniziative di particolare visibilità e prestigio da realizzare fin dai primi mesi dell'anno 2018. Tra queste si segnalano: la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. La previsione di spesa è stata calcolata per un massimo di 5 eventi.

2) 500.000 euro per l'organizzazione di attività ed eventi spettanti alla Presidenza promossi dalla Rappresentanza Italiana a Vienna o per contributi all'organizzazione di eventi da parte della stessa Organizzazione internazionale, nonché per le spese a carico



alla Presidenza in esercizio, a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP), per i quali la Presidenza italiana sarà tenuta a coprire esclusivamente i costi legati all'incarico (spese di viaggio e di rappresentanza) e/o anche i costi retributivi per RS e RP italiani.

3) 500.000 euro per le spese di funzionamento della Task-Force OSCE (tra cui acquisto di materiale di cancelleria, missioni, viaggi di servizio).

L'onere previsto di 3 milioni di euro per il 2018 è compensato per 2 milioni di euro in sez. II mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo al funzionamento delle sedi estere.

149 La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 necessaria ad avviare la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai. Tale partecipazione costituisce un impegno internazionale già assunto dall'Italia.

L'onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 3 milioni di euro per l'anno 2018.

La disposizione è volta ad istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito Fondo per gli immobili demaniali assegnati in uso agli organismi internazionali localizzati in Italia.

150 La costituzione del predetto Fondo, con dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, permette all'Italia di poter partecipare alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali localizzate nel territorio italiano.

Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

151-155 La norma dispone, al *comma 151*, che al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria, anche e mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

La norma prevede, inoltre, al *comma 153*, che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al *comma 151* siano garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla



sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

A copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, al **comma 155**, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere su detto fondo.

Per la capitalizzazione di INVITALIA o di una sua controllata, di cui al **comma 151**, sono utilizzate le risorse di cui alla legge n.196 del 1997, risorse che sono già nella disponibilità di INVITALIA. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di garanzia, prevista ai **commi da 153 a 155**, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito ai sensi del decreto-legge n.244 del 1995 che presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di euro 157.234.501.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia. Detta garanzia è infatti prevista a titolo oneroso e subordinata, pertanto, al pagamento di un premio al MEF la cui quantificazione sarà congrua per assicurare la copertura del relativo costo del rischio. L'onere della misura e la relativa copertura hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare atteso che l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto si avrà soltanto al momento dell'eventuale escussione, poiché la garanzia è di natura non standardizzata.

*La disposizione introduce una serie di misure aggiuntive al comma 9-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riguardanti l'operatività della SACE S.p.A. quale istituto di supporto all'export.*

*In particolare, al neo comma 9-quater, si prevede che, al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti dalla società SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di « export banca » di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, vengano garantiti dallo Stato nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 6, del decreto-legge n. 269 del 2003, intendendo i limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.*

*I neo commi 9-quinquies e 9-sexies disciplinano le modalità di concessione della garanzia dello Stato di cui al precedente comma 9-quater. In particolare, al comma 9-quinquies, viene previsto che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili dalla società SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di*

157-bis



*privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato, vengano definite le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato.*

*Il comma 9-sexies prevede che la garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, la SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo « Arrangement on Officially Supported Export Credits » dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa dalla SACE S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nelle modalità previste dal neo comma 9-octies, al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater.*

*Il comma 9-octies prevede che, per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, venga istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.*

*Il nuovo Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, e potrà essere incrementato, previa delibera CIPE, tenuto anche conto delle risorse del citato fondo, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di poter concedere un contributo a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale nel limite delle risorse disponibili in favore di cittadini italiani nonché di enti e società italiane già operanti in Venezuela e in Libia che alla data in entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011.*

157-ter

*Il fondo pubblico di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (per brevità, "Fondo 295") rappresenta lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit, a supporto della competitività delle esportazioni italiane, in analogia con quanto avviene in altri Paesi OCSE (ad es., Francia, Spagna, Belgio, Germania e Finlandia).*

158

*La disposizione di cui alla lettera a), è finalizzata ad una razionalizzazione della gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo 295, colmando l'attuale vuoto normativo in ordine alla competenza nel definire la metodologia di calcolo degli accantonamenti da adottare sulle risorse del Fondo a fronte dei rischi assunti, metodologia oggi rimessa a provvedimenti privi di un'adeguata fonte normativa,*



risalenti nel tempo e non soggetti ad aggiornamento periodico. Con la disposizione normativa in discorso, l'adozione della nuova metodologia richiederà, accanto all'intervento del gestore del Fondo (Simest) e dell'organo di gestione (Comitato agevolazioni), anche il coinvolgimento delle Amministrazioni di settore (attraverso un decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) e il ricorso a soggetti esterni di comprovata esperienza e capacità - con oneri a carico del Fondo stesso - impiegabili anche nelle successive verifiche sull'efficienza e efficacia della metodologia.

La disposizione di cui alla lettera b), è volta a razionalizzare e rafforzare il ruolo del CIPE che, annualmente, oltre a stabilire la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione ammessi al contributo del Fondo 295, sarà chiamato a fissare la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, nonché i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della nuova metodologia di accantonamento di cui alla lettera a) e delle caratteristiche delle esportazioni, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento e degli impatti economici ed occupazionali in Italia.

La disposizione, inoltre, precisa che il CIPE, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti di cui alla lettera a).

La previsione in questione assume carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.

159

La disposizione sostituisce l'articolo 17 del decreto legislativo 143/1998 prevedendo che sia Comitato agevolazione l'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come espressamente indicato nel penultimo periodo del nuovo articolo 17 del decreto legislativo 143/1998 con riferimento alla nomina dei componenti del Comitato.

Regime previdenziale contrattisti La disposizione mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

160

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco





italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.

La determinazione dell'impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:

	dipendenti a legge italiana	dipendenti a legge locale	TOTALE
A numero dipendenti	445	632	1.077
B attuale base contributiva	8.032.978	17.453.600	25.486.578
C attuali oneri a carico dipendente	738.231	1.603.986	2.342.217
D attuali oneri a carico dell'amministrazione	1.884.537	4.094.615	5.979.151
E nuova base contributiva	16.065.956	29.409.767	45.475.723
F nuovi oneri a carico del dipendente	1.476.461	2.702.758	4.179.219
G nuovi oneri a carico dell'amministrazione	3.769.073	6.899.531	10.668.605
H maggiori oneri a carico dipendente (F-C)	738.231	1.098.772	1.837.002
I maggiori oneri a carico amministrazione (G-D)	1.884.537	2.804.917	4.689.453
J totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I)	2.622.767	3.903.688	6.526.456

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un'integrazione del capitolo n. 1275 relativo al pagamento delle retribuzioni al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto la



norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda ma una redistribuzione delle risorse nell'ambito del medesimo capitolo (dal piano gestionale relativo alla componente netta in favore del piano gestionale relativo ai contributi sociali a carico del dipendente) in considerazione dell'aumento degli oneri contributivi posti a carico del lavoratore con conseguente riduzione del reddito netto degli stessi. E' invece necessaria un'integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) (relativo al pagamento degli oneri a carico dell'amministrazione) pari a euro 4.689.453 annui a decorrere dall'anno 2018 per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell'amministrazione (riga I). Prudenzialmente per l'onere a regime si considera l'importo determinato per l'anno 2018.

Per l'anno 2018 l'impatto della disposizione va ridotto di un quarto, in quanto la rideterminazione della base contributiva ha effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno (9 mesi su 12), quindi sarà necessario un maggiore stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 3.517.090.

Il rapporto di lavoro del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assunto presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti di Cultura all'estero, è regolato dal DPR 05/01/1967, n° 18 così come modificato dal D.L.gs n° 103/2000 ed è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS.

Per il personale di cittadinanza italiana, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.L.gs n° 103/2000, e che abbia optato per un contratto di lavoro regolato dalla legislazione italiana, la contribuzione previdenziale è commisurata, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L.gs n° 103/2000, a retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli Affari Esteri e del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, sentito l'Ente Assicuratore interessato.

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all'incremento periodico previsto dall'art. 11 del D.L.gs n°503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia, sono incrementate con cadenza annuale in base agli indici del costo della vita, secondo le regole della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto attualmente in vigore, adottato il 1 agosto 2003, ha stabilito le seguenti retribuzioni convenzionali:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.172,50
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 1.955,25
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 1.738,01.

Per effetto dell'adeguamento periodico, le retribuzioni convenzionali fissate a decorrere dall'1-1-2016 sono le seguenti:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.601,00
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 2.340,00
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 2.081,00.

Per il personale impiegato con contratto di lavoro regolato dalla legislazione locale, la contribuzione previdenziale è determinata sul 50% della retribuzione in godimento.

La disposizione di modifica normativa, al fine di garantire un adeguato trattamento pensionistico, prevede a decorrere dal 1° aprile 2018 e per entrambe le categorie di personale, il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione percepita.

La valutazione degli oneri conseguenti all'adeguamento proposto è stata effettuata sulla base dell'elenco di codici fiscali forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, relativi al personale attualmente in servizio e beneficiario



dell'eventuale modifica regolamentare.

La platea degli interessati, al netto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 1° aprile 2018, è costituita 1.058 lavoratori.

La determinazione della data di maturazione del primo requisito utile a pensione di vecchiaia o anticipata, è stata effettuata adottando l'ipotesi che tutti sopravvivano fino al pensionamento.

Il gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, ha le seguenti caratteristiche:

- Età media di circa anni 53
- anzianità contributiva media pari ad anni 20,4
- retribuzione media convenzionale pari a € 1.976 mensili per 12 mensilità
- retribuzione media percepita pari a € 3.519 mensili per 12 mensilità

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2017 (settembre 2017) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

La valutazione è stata effettuata per l'arco temporale 2018-2027.

Il maggior onere previdenziale, espresso in milioni di euro, è riportato nella seguente tabella:

#### Maggiori Oneri

(in milioni di euro)

Anni	Numero	Maggiore Onere lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 23%	Maggiore onere netto fisco
2018	26	0	0,00	0,00
2019	23	0,2	0,05	0,15
2020	36	0,5	0,12	0,38
2021	27	0,7	0,16	0,54
2022	41	0,9	0,21	0,69
2023	46	1,3	0,30	1,00
2024	56	1,9	0,44	1,46
2025	48	2,4	0,55	1,85
2026	54	2,9	0,67	2,23
2027	54	3,6	0,83	2,77

Per contro il maggior gettito contributivo a carico del lavoratore, per un'aliquota pari al



9,19%, è riportato nella tabella che segue, dove il numero dei lavoratori è riferito al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2018 si scontano effetti a partire dal 1° aprile.

**Maggiori entrate contributive  
(importi in mln di euro)**

Anni	Numero lavoratori	Quota a carico del lavoratore lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 27%	Maggiore onere netto fisco
(in mln di euro)				
2018	1.058	1,35	0,37	0,98
2019	1.032	1,8	0,49	1,31
2020	1.009	1,8	0,49	1,31
2021	973	1,8	0,49	1,31
2022	946	1,7	0,46	1,24
2023	905	1,7	0,46	1,24
2024	859	1,6	0,43	1,17
2025	803	1,5	0,41	1,09
2026	755	1,5	0,41	1,09
2027	701	1,4	0,38	1,02

La disposizione prevede un incremento di 100 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 38.616 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

<b>Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2017)</b>	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprensive di trattamento di famiglia)	55.621.000
Oneri a carico del dipendente	5.090.000
Oneri a carico dell'amministrazione	12.810.000
<b>TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI</b>	<b>73.521.000</b>
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3%)	2.205.630
<b>SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE)</b>	<b>75.726.630</b>
Dipendenti a legge locale al 20 ottobre 2016	1.961
<b>COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE</b>	<b>38.616</b>

161-162

A tale importo unitario, arrotondato prudenzialmente in eccesso a 38.700 euro per il 2018 stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2%. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata:



ANNO	AUMENTO MEDI PRUDENZIALE PREVISTO	COSTO UNITARIO (LORDO AMMINISTRAZIONE)	UNITA	COSTO TOTALE
2018		€ 38.700,00	100	€ 3.870.000,00
2019	2%	€ 39.474,00	100	€ 3.947.400,00
2020	2%	€ 40.263,48	100	€ 4.026.348,00
2021	2%	€ 41.068,75	100	€ 4.106.874,96
2022	2%	€ 41.890,12	100	€ 4.189.012,46
2023	2%	€ 42.727,93	100	€ 4.272.792,71
2024	2%	€ 43.582,49	100	€ 4.358.248,56
2025	2%	€ 44.454,14	100	€ 4.445.413,53
2026	2%	€ 45.343,22	100	€ 4.534.321,80
2027	2%	€ 46.250,08	100	€ 4.625.008,24

La disposizione autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il biennio 2018-2019, ad assumere fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, fino a 150 unità complessive.

Considerati i tempi necessari per espletare le procedure di assunzione, si prevede di assumere 75 unità nel secondo semestre del 2018 e altre 75 unità (per un totale cumulato di 150 unità) dal mese di gennaio del 2019. Pertanto, nel 2018, la spesa sarà pari ad euro 1.462.500 e dal 2019, la spesa sarà di euro 5.850.000 (importi espressi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione).

La copertura degli oneri è assicurata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero del personale dell'amministrazione degli affari esteri.

163

Anno	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unità	Costo Totale	Retribuzione lorda	oneri riflessi	IRAP
2018	€ 39.000	75 (6 mesi)	€ 1.462.500	€ 1.056.872	€ 315.793	€ 89.834
2019	€ 39.000	150 (75 assunte nel 2018 + 75 da inizio 2019)	€ 5.850.000	€ 4.227.490	€ 1.263.174	€ 359.337
2020	€ 39.000	150	€ 5.850.000	€ 4.227.490	€ 1.263.174	€ 359.337

La norma prevede la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per euro 5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027 per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 162 e 163.

164

165

La disposizione è volta a rafforzare gli interessi italiani all'estero attraverso i seguenti



166

La norma, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le somme sono ripartite tra i Comuni interessati, sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, destinate al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale.

167

Lo stanziamento iniziale del fondo, ai sensi del *comma 166*, può essere incrementato annualmente con le ulteriori risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e destinate alle medesime finalità del citato articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al fondo di cui al *comma 166*.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, a seguito dell'attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 24/6/2014, n. 90, convertito dalla Legge 11/8/2014, n. 114, che ha ridotto per ciascuna associazione sindacale i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative, il citato capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta le sufficienti disponibilità.

168

La norma prevede l'incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 comma 1, numero 5.1) e di omicidio a seguito dei delitti di cui all'articolo 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. La norma, prevede, altresì, che una quota pari ad almeno il 70 per cento di tali somme sia destinata ad interventi a favore dei minori, mentre che la quota restante sia destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

169

La disposizione stabilisce che i criteri e le modalità per l'utilizzo di tali risorse, nonché per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziate siano stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.

170

A seguito di tali modifiche è previsto che la denominazione del predetto Fondo sia modificata in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli



orfani di crimini domestici e orfani di femminicidio.

*La disposizione autorizza il Ministero della Difesa a sostenere la spesa di 600.000 euro, per l'anno 2018, per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto, e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto di un peschereccio naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.*

170-bis

*Il peschereccio, lungo circa 23 metri e largo 7,5 metri, ha un peso di circa 120 tonnellate. Date le sue dimensioni dovrà essere trasportato da Augusta, dove attualmente si trova, a Milano sia via mare che via terra. Pertanto, tenuto conto degli interventi necessari per il suo trasporto nonché degli indispensabili trattamenti propedeutici alla sua installazione presso l'Università degli studi di Milano è stato stimato un onere di 600.000 euro. La disposizione dunque comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

170-ter

*La disposizione autorizza l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, fino a 10 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale, per la dirigenza tecnica dell'AICS, nei limiti dell'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dal 2019, tenuto conto che per una posizione di dirigente di seconda fascia il lordo amministrazione unitario è pari a 142.739 euro annui (di cui 103.150 euro annui lordo dipendente e 39.589 euro annui di oneri riflessi).*

*Considerati i tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, si prevede di effettuare le assunzioni nel 2019.*

*Agli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*Lettera a) - Si accorda al Direttore Generale del Tesoro il diritto di voto nel Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo nelle decisioni che attengono alle iniziative a credito a valere sul fondo rotativo, le cui disponibilità sono sottoposte a controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Al Comitato continua ad applicarsi la specifica clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 21, comma 4, della legge 125/2014; la disposizione non è quindi suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica.*

170-quater

*Lettera b) - La disposizione modifica le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Agenzia alle organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro, fissando la prestazione della garanzia al 30% dell'importo, quale condizione per ottenere le anticipazioni, già consentite a normativa vigente, dei finanziamenti erogati dall'Agenzia alle organizzazioni della società civile e agli altri soggetti senza scopo di lucro iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge n. 125/2014. La misura, che mantiene in capo allo Stato una garanzia per gli importi anticipati, tiene conto del regime applicato alle ONG dalla Commissione Europea ed è volta a non penalizzare le organizzazioni della società civile italiane rispetto alle loro concorrenti di altri Paesi UE.*

*Lettera c) - La modifica disposizione adegua l'articolo 27, comma 3, alla normativa europea in materia di libera circolazione e di libertà di stabilimento, nonché in materia di aiuti di Stato; in particolare si adeguano alcuni dei presupposti di concessione dei crediti previsti dall'articolo 27, comma 3, fermo restando il limite massimo di crediti deciso con le modalità di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 27 (ossia con delibera del CICS) e si prevede che il CICS, in sede attuativa, possa stabilire se il target degli interventi siano le imprese miste oppure le imprese locali dei Paesi partner della cooperazione. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione è suscettibile di evitare gli*



*oneri potenziali derivanti dal contenzioso, che la formulazione attualmente vigente potrebbe generare anche innanzi alle corti europee.*

170-  
quinquies

*In conseguenza della modifica introdotta nell'articolo 26, comma 4, della legge 125/2014 dalla lettera b) del comma 170-quater, è disposta la soppressione della lettera e) dell'articolo 18, comma 2, che regola la medesima materia. L'intervento è di carattere meramente consequenziale rispetto alla lettera b) del comma 170-quater e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

170-  
sexies

*La disposizione prevede che al maggior onere di cui al comma 170-ter, pari ad euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019 si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 208/2015 relativa alla somma da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.*

*La disposizione proroga per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'autorizzazione ad assumere 35 segretari di legazione per l'anno 2019 per far fronte ai maggiori impegni internazionali, all'apertura di nuove ambasciate in aree di interesse strategico per la promozione degli interessi economici del Paese e per la tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010.*

*L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione ammonta a 94.832 euro (lordo amministrazione). Per il 2019 si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di luglio. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:*

Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del <i>turn-over</i> (A)
2019	6/12 di anno	€ 1.659.560
dal 2020	12/12 delle assunzioni del 2019	€ 3.319.120

170-septies

*L'onere non varia nel corso del decennio, in quanto non sono previste progressioni automatiche di carriera e in ogni caso non sono consentiti avanzamenti nella carriera diplomatica prima di avere maturato 10 anni e 6 mesi di anzianità di servizio. Detti avanzamenti possono essere disposti solo in presenza di posti di organico nei gradi superiori, a fronte di cessazioni dal servizio negli stessi.*

*Dalle cessazioni che avverranno nell'anno 2018 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono previsti i seguenti risparmi:*

Anno di riferimento	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex dl 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da <i>turn-over</i> (B)
2019	€ 1.376.892	100%	€ 1.376.892	€ 1.376.892

*Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 282.668 per il 2019 e a euro 1.942.228 a decorrere dall'anno 2020, da sommare all'autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente, che, in base all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 1/2010, è attualmente pari a euro 6.205.577 annui a decorrere dal 2018.*

171

*La norma è volta a consentire assunzioni in deroga, nell'ambito della dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attraverso un piano pluriennale dal 2018 al 2022, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, con*





particolare riferimento, rispettivamente, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale e ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi.

La disposizione, prevede in relazione alle richiamate finalità, l'autorizzazione - attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio, ovvero con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle autorizzazioni annuali nell'ambito, del turn over- per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad assunzioni straordinarie, nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 7.394 unità, per le qualifiche iniziali dei ruoli di base, ferme restando le riserve di posti previsti dalla legislazione vigente per i volontari delle Forze armate, secondo la gradualità dei contingenti annuali massimi, indicati nella tabella 1. La spesa complessiva delle assunzioni per ciascun anno non può superare i limiti della dotazione fondo, di cui al comma 181, per ciascun anno di riferimento.

**La norma autorizza l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017. In sostanza, con la presente disposizione si autorizza un anticipo di due mesi dell'esercizio delle facoltà assunzionali convenzionalmente previste, in termini economici, dal mese di luglio. Pertanto l'onere è rappresentato dalla spesa stipendiale del citato bimestre maggio-giugno dell'anno 2018.**

**A detto onere si da copertura mediante il corrispondente posticipo delle restanti facoltà assunzionali, previste in ulteriori 146 unità, che saranno assunte non prima del 15 dicembre 2018.**

**Nella sottostante tabella sono quantificati, rispettivamente, gli oneri scaturenti sia dall'anticipo di due mesi delle n. 400 unità che dal posticipo di oltre cinque mesi delle restanti n. 146 unità.**

171-bis

INTERVENTO NORMATIVO	UNITA'	QUALIFICA	COSTO UNITARIO RETRIBUZIONE QUALIFICA VIGILE DEL FUOCO (LORDO ONERI STATO)	DECORRENZA PREVISTA*	NUOVA DECORRENZA	ONERI/RISPARMI DERIVANTI DALL'INTERVENTO NORMATIVO PER L'ANNO 2018
ANTICIPO DELLE ASSUNZIONI DA TURN OVER ORDINARIO 2018 (CESSAZIONI 2017) NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO	400	VIGILE DEL FUOCO	39.385,96	01/07/2018	01/05/2018	2.625.731
PREVISIONE DI UNA DECORRENZA ALL' 1/12/2018 DELL'ASSUNZIONE DELLE RESIDUE FACOLTÀ ASSUNZIONALI RELATIVE ALL' ANNO 2018	146	VIGILE DEL FUOCO	39.385,96	01/07/2018	15/12/2018	2.635.577

\* In decorrenza dell'1/7/2018 prevista convenzionalmente per le assunzioni da turn-over

171-ter

**Dispone l'incremento di 300 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo autorizzando l'assunzione di personale con qualifica di vigile del fuoco a decorrere dal 1° ottobre 2018.**

171-quater

**Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quantificati in euro 2.945.854 per l'anno 2018 ed euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019, come illustrato nelle sottostanti tabelle. Al riguardo si specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo**



**a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.**

**Tab. 1 - PERSONALE ASSUNTO NEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO - SVILUPPO DI CARRIERA E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PRO-CAPITE**

QUALIFICA	DEC. ASSUNZ.	PROMOZIONI A RUOLO APERTO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. n. 217/2005		TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
		DOPO 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	DOPO 10 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	STIPEN.	IVC	INDEN. DI RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRAT. ACC. (al lordo degli oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo degli oneri Stato)
VIGILE DEL FUOCO	01/10/2018			19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.175,12	39.385,97
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		01/10/2023		20.344,16	152,62	5.505,76	9.979,77	4.175,12	40.157,43
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO			01/10/2028	20.528,68	153,92	5.505,76	10.051,09	4.175,12	40.414,57

**Tab. 2 - INCREMENTO N. 300 UNITA' NELLA QUALIFICA DI VIGILI DEL FUOCO - SVILUPPO DI CARRIERA E ONERE FINANZIARIO**

ANNI	UNITA'	QUALIFICA	DECORRENZA ASSUNZIONI E PROMOZIONI A RUOLO APERTO AL COMPIMENTO DI 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (ART. 8 DEL D.L.G.S. n. 217/2005)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo degli oneri Stato)	ONERE ANNUO
2018	300	VIGILE DEL FUOCO	01/10/2018	39.385,97	2.945.854
2019	300	VIGILE DEL FUOCO		39.385,97	11.815.790
2020	300	VIGILE DEL FUOCO		39.385,97	11.815.790
2021	300	VIGILE DEL FUOCO		39.385,97	11.815.790
2022	300	VIGILE DEL FUOCO		39.385,97	11.815.790
2023	300	VIGILE DEL FUOCO	FINO AL30/9/2023	39.385,97	8.861.842
		VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	DAL 01/10/2023	40.157,43	3.011.807
2024	300	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		40.157,43	12.047.228
2025	300	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		40.157,43	12.047.228
2026	300	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		40.157,43	12.047.228
2027	300	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		40.157,43	12.047.228
2028	300	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	FINO AL30/9/2028	40.157,43	9.035.421
		VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	DAL 01/10/2028	40.414,57	3.031.092
2029	300	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO		40.414,57	12.124.370

**TAB. 3 - TABELLA DI SINTESI**

QUALIFICHE	UNITA' ASSUNTE	DECORRENZA	SPESA PRO CAPITE (trattamento fisso, accessorio e relativi oneri Stato)		SPESA ANNUA COMPLESSIVA	
			QUALIFICA D'INGRESSO	QUALIFICA DOPO PROGRESSIONE DI CARRIERA (A LEGISL. VIG.)	2018	2019 E A REGIME *
VIGILE DEL FUOCO	300	1-ott-18	39.385,96	40.414,57	2.945.854	12.124.370

\* l'importo a regime, ai sensi della legge 196 del 2009, è commisurato alla qualifica di Vigile Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale.

171-  
quinquies

**La disposizione autorizza l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle P.A. (ad eccezione del personale del comparto Scuola) e agli enti pubblici economici, nonché, nei limiti complessivi della stessa quota, di personale, in posizione di comando, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. La disposizione concerne una facoltà già riconosciuta all'Agenzia e venuta meno con l'entrata in vigore dell'ultimo correttivo del codice antimafia. In questo senso, la norma si limita a replicare un modello operativo già**



*precedentemente previsto, imprescindibile per assicurare l'operatività dell'Agenzia fino all'adeguamento dei ruoli alla dotazione organica, come incrementata dalla legge n. 161/2017.*

*La norma non determina nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto la copertura finanziaria si rinviene nell'articolo 118 del decreto legislativo n. 159/2011.*

172 La disposizione prevede che, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del DPR 574/1988 è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento del totale dei posti messi a concorso. Dalla disposizione in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella considerazione che il predetto articolo 33, del DPR 574/1988, già prevede che nel reclutamento di personale delle forze di polizia debba essere riservata un'aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Pertanto, gli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione dell'indennità di bilinguismo dovranno essere fronteggiati con le risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

173 La disposizione non comporta nuovi oneri essendo effettuata nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei Carabinieri, prevista dal comma 171, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso comma 176.

174 La disposizione prevede una riserva per il personale volontario dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di recente novellato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017. La disposizione non comporta oneri.

*La modifica introdotta alla Camera dei deputati sostituisce il secondo periodo del comma 174 derogando alle disposizioni vigenti che disciplinano i limiti di età previsti per l'assunzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione non comporta oneri.*

*Prevede lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito per l'anno 2012 nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza.*

174-bis *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto tali assunzioni sono effettuate a valere sulle autorizzazioni ad assumere della Guardia di Finanza previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 4 agosto 2017.*

175 La disposizione riduce il periodo di permanenza in sede richiesto dalla vigente normativa affinché il personale della Polizia di stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede di servizio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La disposizione consente all'Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) di determinare, attraverso il Regolamento del personale adottato con atti deliberativi propri, anche i meccanismi di progressione economica e di carriera del personale.*

175 bis *La ricollocazione del personale (dirigenti/funzionari e operativi) secondo il criterio di prossimità del trattamento economico, per eccesso - nella corrispondente scala stipendiale attualmente vigente per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nonché del personale dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) ai sensi della legge n. 481/1995 del trattamento economico - comporta, in fase di prima applicazione, un maggiore costo, comprensivo degli oneri riflessi nei termini che seguono:*



- per il personale dirigente di euro 50.810,72;
- per il personale dalla carriera direttiva pari a euro 433.597,28;
- per il personale della carriera operativa di euro 97.067,29.

*Il maggiore costo stimato per la ricollocazione del personale della carriera direttiva nelle tabelle stipendiali dell'AGCOM/AGCM deriva dalla circostanza che al personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente alla carriera direttiva e collocato nelle fasce economiche F1-F2-F3, è corrisposto un trattamento economico inferiore rispetto alla fascia economica iniziale, riferita alla medesima categoria, delle Autorità citate. Pertanto, il personale ANAC della carriera direttiva, collocato nelle fasce economiche F1-F2-F3, è stato trasposto nel livello stipendiale zero della scala stipendiale assunta a riferimento.*

*L'onere complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, per tutto il personale, in fase di prima applicazione è pari ad euro 581.475,29.*

*A seguito dell'inquadramento del personale nella nuova scala stipendiale, l'ANAC dovrà provvedere – esercitando la potestà regolamentare riconosciuta dalla norma – ad adottare il proprio regolamento concernente la disciplina giuridica ed economica del personale. Il Regolamento dovrà disciplinare – tenendo conto del modello vigente nelle altre Autorità Indipendenti di riferimento (AGCOM/AGCM) - anche le modalità con le quali procedere alle progressioni di carriera per il personale.*

*Ipotizzando, in via prudenziale, il riconoscimento di un solo scatto stipendiale con cadenza annuale in termini di sostanziale automatismo come previsto di prassi nelle Autorità di riferimento (il vigente Regolamento del Personale dell'Autorità Garante delle Comunicazioni prevede, a titolo esemplificativo, la progressione stipendiale mediante scatti annuali, salvo giudizio di demerito) il maggiore costo stimato – comprensivo degli oneri riflessi e calcolato sul personale attualmente in servizio - è il seguente:*

**1° anno**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • personale dirigente          | euro 107.326,80        |
| • personale carriera direttiva | euro 316.438,69        |
| • personale carriera operativa | <u>euro 160.116,34</u> |

**Totale complessivo annuo** euro 583.881,83

*Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 2° anno i seguenti*

**2° anno**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • personale dirigente          | euro 106.094,60        |
| • personale carriera direttiva | euro 213.242,05        |
| • personale carriera operativa | <u>euro 164.985,12</u> |

**Totale complessivo annuo** euro 484.321,77

*Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 3° anno i seguenti*

**3° anno**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| • personale dirigente          | euro 137.991,03 |
| • personale carriera direttiva | euro 230.670,78 |



• personale carriera operativa	<u>euro 162.783,35</u>
<b>Totale complessivo annuo</b>	<b>euro 531.445,16</b>

**Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 4° anno i seguenti**

**4° anno**

• personale dirigente	euro 112.124,67
• personale carriera direttiva	euro 243.618,12
• personale carriera operativa	<u>euro 165.217,81</u>

<b>Totale complessivo annuo</b>	<b>euro 520.960,60</b>
---------------------------------	------------------------

**Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 5° anno i seguenti**

**5° anno**

• personale dirigente	euro 111.348,82
• personale carriera direttiva	euro 251.566,00
• personale carriera operativa	<u>euro 159.346,52</u>

<b>Totale complessivo annuo</b>	<b>euro 522.261,34</b>
---------------------------------	------------------------

**Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 6° anno i seguenti**

**6° anno**

• personale dirigente	euro 134.128,18
• personale carriera direttiva	euro 361.716,71
• personale carriera operativa	<u>euro 165.837,40</u>

<b>Totale complessivo annuo</b>	<b>euro 661.682,29</b>
---------------------------------	------------------------

**Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 7° anno i seguenti**

**7° anno**

• personale dirigente	euro 113.518,75
• personale carriera direttiva	euro 251.567,09
• personale carriera operativa	<u>euro 164.736,05</u>

<b>Totale complessivo annuo</b>	<b>euro 529.821,89</b>
---------------------------------	------------------------

**Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 8° anno i seguenti**

**8° anno**

• personale dirigente	euro 113.833,48
• personale carriera direttiva	euro 252.386,89
• personale carriera operativa	<u>euro 141.807,76</u>

<b>Totale complessivo annuo</b>	<b>euro 508.028,13</b>
---------------------------------	------------------------



*Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 9° anno i seguenti*

*9° anno*

- *personale dirigente* *euro 113.168,09*
- *personale carriera direttiva* *euro 317.101,61*
- *personale carriera operativa* *euro 142.735,79*

*Totale complessivo annuo* *euro 573.005,49*

*Agli oneri di cui sopra si aggiungono per il 10° anno i seguenti*

*10° anno*

- *personale dirigente* *euro 120.966,47*
- *personale carriera direttiva* *euro 354.465,59*
- *personale carriera operativa* *euro 154.809,97*

*Totale complessivo annuo* *euro 630.242,03*

*Gli effetti finanziari cumulati complessivi sono indicati nella seguente tabella:*

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Costo	1.165.357,11	1.649.678,88	2.181.124,03	2.702.084,63	3.224.345,97

Anno	2025	2026	2027	2028	2029
Costo	3.886.028,26	4.415.850,15	4.923.878,28	5.496.883,77	6.127.125,79

176

Per le finalità di cui ai *comma 171* è istituito un fondo da ripartire con i decreti citati al *comma 171*, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, e di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.

Al riguardo, nella tabella 2 di riepilogo dell'onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2018, e a regime dall'anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La tabella 3, articolata in 5 prospetti, contiene la dimostrazione della quantificazione degli oneri per singola annualità.





**Tabella 1 carenze della dotazione organica  
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco - quinquennio 2018-2022**

<b>Annualità</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>ARMA CARABINIERI</b>	<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50%</b>
<b>2018</b>	100	100	50	50	50	350
<b>2019</b>	200	200	100	100	100	700
<b>2020</b>	550	618	325	236	383	2.112
<b>2021</b>	551	618	325	237	383	2.114
<b>2022</b>	552	619	325	238	384	2.118
<b>RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %</b>	<b>1.953</b>	<b>2.155</b>	<b>1.125</b>	<b>861</b>	<b>1.300</b>	<b>7.394</b>
<b>TOTALE RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>3.905</b>	<b>4.309</b>	<b>2.249</b>	<b>1.720</b>	<b>2.600</b>	<b>14.789</b>



**TABELLA 2 - ONERE COMPLESSIVO**  
**RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ENTITA'	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo
POLIZIA DI STATO	1.569	€ 4.140.042,75	€ 12.928.267,50	€ 33.230.768,63	€ 55.956.495,05	€ 76.830.218,55	€ 80.774.367,21	€ 81.100.708,21	€ 81.958.409,55	€ 82.737.524,25	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29
ARMATA DEI CARABINIERI	2.155	€ 466.220,25	€ 4.423.044,75	€ 13.894.961,65	€ 36.550.711,41	€ 61.076.297,77	€ 87.122.697,60	€ 87.543.005,72	€ 88.416.467,20	€ 89.290.272,02	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40
GUARDIA DI FINANZA	1.125	€ 247.989,75	€ 2.309.749,13	€ 7.327.179,13	€ 19.664.555,44	€ 33.224.647,69	€ 45.210.473,56	€ 47.300.235,75	€ 47.759.577,75	€ 48.218.919,75	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25
POLIZIA PENITENZIARIA	861	€ 174.375,00	€ 2.338.724,50	€ 6.792.973,50	€ 16.189.140,64	€ 25.625.107,27	€ 34.373.362,89	€ 34.562.753,13	€ 34.896.659,43	€ 35.231.579,09	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85
VIGILI DEL FUOCO	1.300	€ 492.323,13	€ 2.953.934,75	€ 9.674.073,64	€ 24.763.853,19	€ 39.858.490,20	€ 51.259.464,50	€ 51.391.191,30	€ 51.686.660,48	€ 51.982.322,52	€ 52.207.717,25	€ 52.223.786,50	€ 52.223.786,50	€ 52.223.786,50
TOTALE	7.394	€ 1.729.658,13	€ 16.165.499,88	€ 50.622.454,41	€ 130.399.029,30	€ 216.151.027,98	€ 291.118.526,88	€ 300.599.230,45	€ 304.717.769,41	€ 307.461.017,63	€ 309.574.487,04	€ 309.540.550,29	€ 309.540.550,29	€ 309.540.550,29





**Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno**

		RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE					Totale
		ASSUNZIONI 2018	ASSUNZIONI 2019	ASSUNZIONI 2020	ASSUNZIONI 2021	ASSUNZIONI 2022	
ENTITA' COMPLESSIVE		STANZIAMENTO PER ONERIA REGIME	STANZIAMENTO PER ONERIA REGIME	STANZIAMENTO PER ONERIA REGIME	STANZIAMENTO PER ONERIA REGIME	STANZIAMENTO PER ONERIA REGIME	
	FORNITURA DI STATO	€ 4.266.393,00	€ 8.532.786,00	€ 23.465.161,50	€ 23.507.825,43	€ 23.550.489,36	
	ARMIA DEI CARABINIERI	€ 4.173.848,00	€ 8.347.696,00	€ 25.794.380,64	€ 25.794.380,64	€ 25.836.119,12	
	GUARDIA DI FINANZA	€ 2.158.374,50	€ 4.316.749,00	€ 14.029.434,25	€ 14.029.434,25	€ 14.029.434,25	
	POLIZIA PENITENZIA	€ 2.060.642,50	€ 4.121.285,00	€ 9.726.232,60	€ 9.767.445,45	€ 9.808.658,30	
	VIGILIA DEL FUOCO	€ 2.007.865,50	€ 4.015.731,00	€ 15.380.249,73	€ 15.380.249,73	€ 15.420.407,04	ulteriori oneri VVF a regime successivi al 2022
	TOTALE	€ 14.667.123,50	€ 29.334.247,00	€ 88.395.458,72	€ 88.479.335,50	€ 88.645.108,07	€ 314.996,50

REPAREMUNTO ORGANO SPAL - ANNO 2018

VIA	STAZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	2016		2017		2018		TOTALE	STAZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	2016		2017		2018		TOTALE
				SP	SP	SP	SP	SP	SP					SP	SP	SP	SP	SP	SP	
VIA 100	STAZIONE	Alfame AF	Alfame AF	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 148.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.750,00	STAZIONE	Alfame AF	Alfame AF	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 148.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.750,00	
			Argente	€ 38.580,57	€ 4.670,00	€ 63.083,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.083,79	STAZIONE	Argente	Argente	€ 38.580,57	€ 4.670,00	€ 63.083,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.083,79	
			Ap. Scabro	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 62.483,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.483,85	STAZIONE	Ap. Scabro	Ap. Scabro	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 62.483,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.483,85	
			Totale oneri			€ 148.827,78	€ 9.343,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.171,58	Totale oneri			€ 148.827,78	€ 9.343,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.171,58	
VIA 101	STAZIONE	Alfame CC	Alfame CC	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 466.310,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 466.310,24	STAZIONE	Alfame CC	Alfame CC	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 466.310,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 466.310,24	
			Corcholare	€ 38.580,57	€ 3.744,55	€ 1.011.434,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.015.178,55	STAZIONE	Corcholare	Corcholare	€ 38.580,57	€ 3.744,55	€ 1.011.434,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.015.178,55	
			Car. Scabro	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 612.784,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 616.528,95	STAZIONE	Car. Scabro	Car. Scabro	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 612.784,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 616.528,95	
			Totale oneri			€ 1.199.867,14	€ 7.488,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.207.355,69	Totale oneri			€ 1.199.867,14	€ 7.488,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.207.355,69	
VIA 102	STAZIONE	Alfame FC	Alfame FC	€ 28.839,14	€ 0,00	€ 347.939,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.939,25	STAZIONE	Alfame FC	Alfame FC	€ 28.839,14	€ 0,00	€ 347.939,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.939,25	
			Freccolare	€ 38.580,57	€ 5.139,54	€ 1.165.279,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170.418,99	STAZIONE	Freccolare	Freccolare	€ 38.580,57	€ 5.139,54	€ 1.165.279,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170.418,99	
			Fin. Scabro	€ 37.993,93	€ 5.174,54	€ 613.167,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 618.341,93	STAZIONE	Fin. Scabro	Fin. Scabro	€ 37.993,93	€ 5.174,54	€ 613.167,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 618.341,93	
			Totale oneri			€ 1.149.206,06	€ 10.313,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159.520,04	Totale oneri			€ 1.149.206,06	€ 10.313,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159.520,04	
VIA 103	STAZIONE	Alfame AS	Alfame AS	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 174.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.375,00	STAZIONE	Alfame AS	Alfame AS	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 174.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.375,00	
			Argente	€ 38.580,57	€ 3.318,97	€ 93.799,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.118,46	STAZIONE	Argente	Argente	€ 38.580,57	€ 3.318,97	€ 93.799,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.118,46	
			Ap. Scabro	€ 37.993,93	€ 3.318,97	€ 93.322,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.641,82	STAZIONE	Ap. Scabro	Ap. Scabro	€ 37.993,93	€ 3.318,97	€ 93.322,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.641,82	
			Totale oneri			€ 176.167,42	€ 6.637,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.805,36	Totale oneri			€ 176.167,42	€ 6.637,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.805,36	
VIA 104	STAZIONE	Vigile Ad/Arco	Vigile Ad/Arco	€ 8.210,45	€ 4.175,00	€ 39.385,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.570,90	STAZIONE	Vigile Ad/Arco	Vigile Ad/Arco	€ 8.210,45	€ 4.175,00	€ 39.385,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.570,90	
			Vigile Ad/Arco	€ 38.580,57	€ 4.175,00	€ 60.454,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.809,92	STAZIONE	Vigile Ad/Arco	Vigile Ad/Arco	€ 38.580,57	€ 4.175,00	€ 60.454,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.809,92	
			Vigile esperto	€ 38.289,65	€ 4.175,00	€ 60.454,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.929,10	STAZIONE	Vigile esperto	Vigile esperto	€ 38.289,65	€ 4.175,00	€ 60.454,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.929,10	
			Totale oneri			€ 145.534,12	€ 12.525,00	€ 160.379,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.909,92	Totale oneri			€ 145.534,12	€ 12.525,00	€ 160.379,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.909,92
Totale URB				€ 1.779.028,13	€ 12.762.018,69	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99			€ 1.779.028,13	€ 12.762.018,69	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99	€ 14.204.542,99		









**Tabella 3 anno 2022**

**RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2022**

Municipalità	Tipologia	Spese Amministrative	Esercizio Spese in conto (parametri) (es. Rendiconto)												Totale	Totale oneri		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
POLIZIA	552	Allevio Ag.	€ 0,00	€ 1.925.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 17.077.255,98	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	€ 1.935.100,00	€ 1.935.100,00	€ 17.094.310,62	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 22.770.314,64	€ 0,00
ANIMA	619	Allevio Car.	€ 0,00	€ 2.885.503,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Corabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 18.720.956,56	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	€ 1.865.903,25	€ 1.865.903,25	€ 18.720.956,56	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 24.961.249,28	€ 0,00
C.D.	325	Allevio Fin.	€ 0,00	€ 1.611.873,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Finanziere	€ 36.580,57	€ 5.073,56	€ 10.177.569,19	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 37.993,93	€ 5.073,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	€ 1.611.873,38	€ 1.611.873,38	€ 10.177.569,19	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 13.570.092,25	€ 0,00
POL. PEN.	238	Allevio Ag.	€ 0,00	€ 930.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,91	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	€ 800.025,00	€ 800.025,00	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 9.472.278,62	€ 0,00
V.V.	384	Vigile di forza	€ 35.210,15	€ 4.175,00	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 35.124.166,40	€ 0,00
		Vigile anti-incendio	€ 35.993,93	€ 4.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Vigile esperte	€ 36.239,45	€ 4.175,00	€ 4.494.645,00	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 15.124.166,40	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	€ 11.034.003,52	€ 11.034.003,52	€ 49.742.977,80	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 65.372.500,00	€ 0,00
<b>Totale unità</b>			<b>2.118</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	<b>€ 88.645.108,07</b>	

- 178 La disposizione prevede un'autorizzazione massima di spesa annuale pari ad un milione di euro per il triennio 2018-2020.
- In particolare, per il personale prefettizio si dispone l'attribuzione, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, del trattamento di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 66/2010, che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere come stabilito dalla norma in vigore per il Paese di destinazione, nonché di una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio. La misura di tale ultima indennità è da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.
- Inoltre, lo stesso articolo 1808 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.
- 179 L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione.
- Il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità (220 nel 2018 e 220 nel 2019).
- Le 420 unità prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e 20 unità di personale è proveniente dall'ex AGES e SPALL.
- Gli oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione sono stati calcolati per l'annualità 2018, a decorrere dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed interamente a decorrere dal 2019.
- Le fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, a regime sono sostituite dalle risorse assunzionali che matureranno, a legislazione vigente, previste in euro 1.800.000,00 per l'anno 2018 e in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019.
- Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione civile dell'interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo - Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario - Area III.(All.1)
- Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono pari ad euro 5.444.662 (7.244.662 - 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all'anno 2018. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



*Tratt. Economico Fisso*

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3	€ 19.517,39	€ 1.626,45	€ 2.811,12	€ 23.954,96	€ 32.382,31
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 35.444,02

*F.U.A. ANNO 2014 - ultimo definito*

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3 ex Ages	€ 4.554,49	€ 6.025,59
Area II - F3 ex Sspal	€ 1.132,86	€ 1.498,77
Area III - F1	€ 1.132,86	€ 1.498,77

*COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO*

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3	€ 12,89	110	€ 1.417,90	€ 1.875,88
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,60	€ 2.046,15

*BUONI PASTO*





Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	Totale costo buoni pasto
Area II - F3	€ 7,00	240	€ 1.680,00
Area III - F1	€ 7,00	240	€ 1.680,00

*COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO*

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	TOTALE
Area II - F3 Ex Ages	€ 32.382,31	€ 6.025,59	€ 1.875,88	€ 1.680,00	€ 41.963,79
Area II - F3 Ex Sspal	€ 32.382,31	€ 1.498,77	€ 1.875,88	€ 1.680,00	€ 37.436,97
Area III - F1	€ 35.444,02	€ 1.498,77	€ 2.046,15	€ 1.680,00	€ 40.668,95

COSTO ANNUO COMPLESSIVO PER 20 UNITA'  
personale ex ages e sspal

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo annuo complessivo lordo oneri Stato	Costo annuo complessivo lordo oneri Stato arrotondat
Area II - F3 ex Ages	5	€ 41.963,79	€ 209.818,93	€ 209.819,00
Area II - F3 ex Sspal	3	€ 37.436,97	€ 112.310,91	€ 112.311,00
Area III - F1	12	€ 40.668,95	€ 488.027,35	€ 488.027,00
<b>TOTALE</b>			€ 810.157,20	€ 810.157,00

ALLEGATO 2



**TOTALE COSTI STIPENDIALI**

STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.		TOTALE STABILIZZAZIONE T.D.
Area II F1		
€7.244.661,70	220 unità s.u.i.	€7.244.661,70
€810.157,00	20 unità ex Ages ex SSPAL	€7.396.213,09
€6.586.056,09	200 unità s.u.i.	
		<b>€ 14.640.874,80</b>

**MAGGIORI ONERI PER STABILIZZAZIONE**

	STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.	
	Area II F1	Ex Ages-SSPAL
ANNO 2018	€7.244.661,70 -1.800.000,00 - budget assunzionale programmato	
Totale costo 2018	5.444.661,70	
ANNO 2019		
ANNO 2020		

180

La disposizione prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2018, di un terzo dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, già prorogati dall'articolo 8, comma 3, D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. Si tratta della proroga di 12 contratti a tempo determinato per un costo medio unitario pari a 45.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.



Alla copertura dell'onere complessivo pari a 540.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del D.lgs. n. 66/2010.

181

La novella introdotta all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 5-bis.1 e 5-bis.2 è di carattere meramente procedimentale, individuando gli obblighi di tenuta del registro delle attività a fuoco presso ciascun poligono militare, che non presenta ricadute sulla finanza pubblica.

Il comma 5-bis.3 specifica le attività a carico del direttore del poligono, i cui oneri rientrano nell'ambito delle risorse programmate dal dicastero per la specifica esigenza.

Con riferimento alla novella dell'articolo 241-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, si evidenzia che per quanto concerne l'attività di cui al comma 4-bis, relativo all'adozione di un piano di monitoraggio permanente da parte del comandante di ciascun poligono, gli oneri da questo discendenti, trattandosi di attività istituzionali dell'Amministrazione, saranno coperti con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

I commi 4-ter e 4-quater prevedono la predisposizione di documenti a carico del comandante di ciascun poligono militare delle Forze Armate che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione coinvolta.

Per quanto riguarda il comma 4-quinquies, si prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari nelle regioni in cui hanno sede tali poligoni; trattandosi di strutture istituite nell'ambito dei sistemi informativi regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) già disciplinata dall'articolo 11 della legge n. 132 del 2016 (legge di riforma delle agenzie ambientali), non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla previsione di protocolli tra l'Osservatorio e il Ministero della Difesa ai sensi del medesimo comma 4-quinquies ultimo periodo, si tratta di una norma ordinamentale che non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Il comma 4-sexies è di natura ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il comma 4-septies prevede l'emanazione di un decreto interministeriale predisposto dalle Amministrazioni coinvolte (Ministero della Difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della salute) che stabilisce il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni. Con riferimento al comma 4-octies, si precisa che le attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di rifiuti già rientrano nelle competenze istituzionali dell'ISPRA e delle ARPA, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le eventuali attività ulteriori dell'ISPRA e dell'ARPA rispetto a quelle previste a legislazione vigente saranno disciplinate secondo le modalità di cui al decreto previsto dal medesimo comma 4-octies. Eventuali nuovi oneri saranno finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della Difesa, individuate dal decreto di cui al comma 4-novies.

Il comma 4-novies, che il presente provvedimento introduce all'interno dell'articolo 241-bis (Aree militari), prevede che annualmente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengano determinati gli oneri a carico del bilancio di spesa del Ministero della Difesa relativi allo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) recupero dei residuati delle attività a fuoco condotte all'interno dei



poligoni delle Forze armate (Articolo 184, comma 5-bis.3);

2) adozione del piano di monitoraggio delle matrici ambientali interessate dalle attività svolte nei poligoni (Articolo 241-bis, comma 4-bis);

3) vigilanza dell'ISPRA sul rispetto della normativa sui rifiuti all'interno delle aree militari (Articolo 241-bis, comma 4-octies).

L'Amministrazione militare procederà alla quantificazione degli oneri associati allo svolgimento delle sopra elencate attività sulla base dei seguenti fattori: distribuzione territoriale dei poligoni nelle varie regioni e relativa estensione a terra e/o a mare; numero e complessità delle esercitazioni a fuoco programmate annualmente; tipologia di sistemi d'arma impiegati; complessità e durata delle operazioni di recupero dei residuati; esigenze di approvvigionamento di impianti e apparati per il monitoraggio ambientale.

Il comma 5-quater prevede fattispecie sanzionatorie a carico del comandante del poligono militare, di natura amministrativo-pecuniaria, che non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi sono suscettibili di determinare ulteriori entrate a favore del bilancio dello Stato, quantificabili a consuntivo in relazione agli effettivi casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, nonché dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- 182** La disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità mediante scorrimento di graduatoria vigente. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.  
L'onere complessivo pari a 7.880.000 euro (tenuto conto che il costo di una unità di area III, posizione F1 è pari a € 39.400) trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30 ) e sulla risorse residue dei DPCM relativi ai budgets assunzionali pregressi.
- 183** La disposizione prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi della cultura statali di prorogare, per l'anno 2018, i contratti a tempo determinato stipulati, nel corso del 2016-2017, con professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.  
La proroga dei suddetti contratti dovrà comunque avvenire nel limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 75/2017 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.
- 184** La disposizione si limita a rendere permanente quanto consentito, solo fino al 31 dicembre 2018, agli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 22, comma 6, del DL n. 50 del 2017 ha infatti previsto per tali istituti la possibilità di conferire incarichi ad esperti, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, per assicurare il buon andamento dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale. Il modello di riferimento è stato quello della segreteria tecnica di Pompei, introdotta con il DL n. 83 del 2014, e che ha contribuito in misura significativa agli ottimi risultati raggiunti da tale sito. La norma prevede perciò l'espunzione del termine originariamente previsto e l'estensione della durata massima dei contratti sino a 24 mesi. La copertura degli oneri di tali incarichi è a valere sui bilanci degli istituti autonomi. Di conseguenza non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica in



quanto tali eventuali spese saranno sostenute entro il limite complessivo di spese compatibile con l'equilibrio del bilancio di tali enti in relazione alle rispettive entrate proprie.

- 185 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'estensione dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 del Direttore del Grande Progetto, del vice-direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei non determina oneri, in quanto la misura già prevedeva originariamente copertura per l'intero anno 2019, per un importo pari a 900.000 euro.
- 185-bis *La disposizione è volta a stabilizzare 12 unità di personale – 1 archeologo, 5 ingegneri, 6 architetti – attualmente in servizio presso la Segreteria tecnica di progettazione del Grande Progetto Pompei, prevista dall'art. 2, comma 5, del decreto – legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.*  
*Per tale personale, in servizio dal febbraio 2015, la disposizione prevede lo svolgimento di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, e l'inquadramento nell'Area terza, posizione economica F1, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dei beni culturali.*  
*Il costo lordo stato di una unità di Area III, F1, è pari ad euro 39.400.*  
*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di 500.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 208/2015.*
- 185-ter *La disposizione autorizza, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.*  
*La disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*
- 186 La disposizione normativa estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011 introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome, anche gli utili conseguiti dalla Società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società in house, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.
- 187 La misura prevede una modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 189/2016, in base alla quale il personale reclutato dall'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016 è assunto dal MIBACT a tempo indeterminato, e decorsi 5 anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero. Alla copertura degli oneri che ne derivano, nel limite massimo di un milione di euro annui, si provvede sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero.
- 188 La norma dispone la copertura degli oneri a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero nel limite massimo di 1 milione di euro annui.
- 188-bis *La disposizione introduce la concessione ai privati proprietari di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 42/2004.*



*I contributi di cui all'articolo 35 del Codice sono erogati a valere sul capitolo 7434, pg. 2, della Direzione generale Bilancio del MIBACT, di parte capitale. In seguito all'abrogazione dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la copertura delle spese in conto interesse per i contributi di cui all'articolo 37 del Codice, ci si avvarrà delle risorse disponibili sul pertinente capitolo 4650 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del MIBACT, stabilite annualmente con Legge di bilancio, nei limiti stabiliti con l'apposito decreto MIBACT-MEF di cui all'articolo 31, comma 2-bis del Codice. La disposizione comporta un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

- 189 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 190 Prevede che per le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziato sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, nei limiti di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2018, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su disposizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- 191 La misura prevista destina 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché per le eventuali spese relative alla costituzione di una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma.  
Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.
- 192 La norma istituisce un apposito Fondo per la promozione del libro e della lettura gestito dal Centro per il libro e la lettura *con una dotazione di 4 milioni di euro annui dal 2018. Una quota di tali risorse, pari a 1 milione di euro, è destinata alle biblioteche scolastiche.* Tale fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto *con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca* e con il Ministro dell'economia e delle finanze.  
*A una parte dell'onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferente al capitolo 3030 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pg 52 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici e degli*



*archivi statali e non statali ecc.” relativo alla missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), programma 9 (Tutela e valorizzazione dei beni archivistici), azione 2 (Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico).*

193-194 La disposizione prevede l'istituzione di un credito d'imposta, a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali nel settore della vendita dei libri al dettaglio, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI *con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie del territorio comunale.*

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali e di 10.000 euro per gli altri esercenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La disposizione comporta, pertanto, effetti negativi pari al limite di spesa previsto di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

195 Dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 193 e 194, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

196 Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage), con l'obiettivo di:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, promuovendo lo sviluppo e il turismo sostenibili;

- contribuire a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e gli altri paesi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. A tal fine è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.

196-bis *La misura è finalizzata a ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e ad assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché a favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.*

*Si intende favorire dinamiche virtuose di reperimento di fondi provenienti dal*



*settore privato e dagli enti locali e territoriali, elevando il contributo di cui all'articolo 1, comma 583 della Legge n. 232/2016 da 10 a 15 milioni di euro per l'anno 2018.*

- 197 La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020 a favore dell'Ente nazionale sordi.
- 197-bis *La disposizione incrementa il contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, per un importo pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*
- 198 La disposizione prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del DL 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
- 198-bis *La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sia incrementata di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 200.000 per l'anno 2020. La norma rfinanzia il programma sperimentale "Magna Grecia", volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019. Le spese per il predetto programma sono ripartite in parti eguali sui capitoli 4133 e 5171 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*
- 199 La norma in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relative all'Accademia dei Lincei, continuino ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata dalla stessa Accademia. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.
- 200 La disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica, in quanto si limita a riservare per le manifestazioni carnevalesche una quota, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Tale riserva, peraltro, non determina alcuna conseguenza per le altre finalità del fondo, perché la nuova legge sullo spettacolo, approvata in via definitiva in data 8 novembre 2017 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto un incremento del FUS pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (articolo 4, comma 1, della legge "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" – A.C. 4652). La medesima legge ha inserito i carnevali nell'ambito delle attività ordinariamente finanziate a valere





sul FUS e, pertanto, la disposizione si limita ad anticipare, sin dal 2018, quanto stabilito dalla nuova disciplina.

- 201 La disposizione assegna un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per assicurare la gestione e la manutenzione al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale.
- 202 La disposizione, a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket sita in Aulla.
- 203 La disposizione prevede un contributo di 200.000 euro *annui a decorrere dall'anno 2018* a favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze per la diffusione della cultura storico scientifica e per la promozione e la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico.
- 203 bis *La disposizione, al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in favore del Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, della Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto e del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*
- 204 La disposizione autorizza la spesa di 300.000 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto Luigi Sturzo in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della Fondazione del partito popolare Italiano, *ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.*  
*La disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*
- 205 La disposizione autorizza la spesa di 350.000 euro per gli anni 2019 e 2020 a favore dell'Accademia Vivarium novum per garantire il funzionamento dell'istituzione stessa nonché sostenere l'attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche.
- 206 La disposizione assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al Centro internazionale del libro parlato "Adriano Sernagiotto"-Onlus di Feltre per sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore dei non vedenti, ipovedenti e dislessici.
- 207 La disposizione prevede la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d'oro per l'anno 2019. Pertanto, la stessa comporta un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2019
- 207-bis *La norma dispone l'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria tutte le forme e a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia, secondo*



*criteri definiti con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere recato dalla disposizione, pari alla dotazione di detto fondo, è quantificato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.*

208 La disposizione , a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele sita in Villafranca di Lunigiana.

209 La disposizione in esame ha la finalità di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali - di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123) della medesima tabella.

Da informazioni reperite presso gli operatori del settore e dai contatti avuti con l'Agenzia delle entrate si è riscontrato che la norma disciplina comportamenti già posti in essere da parte dei contribuenti, sulla base anche della prassi dell'Amministrazione finanziaria che ha chiarito che qualora l'intermediario, nell'ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza, rivenda all'amministrazione uno spettacolo risultante da varie prestazioni artistiche resa da soggetti scritturati separatamente, le prestazioni rese dal produttore all'organizzatore sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10%.

Tuttavia risulta l'esistenza di contenziosi riferibili evidentemente a fattispecie non rientranti nel rapporto di mandato senza rappresentanza tra l'intermediario e l'artista. In particolare, dai dati sullo stock dei contenziosi in essere comunicati dall'Agenzia delle entrate in materia di aliquota IVA applicabile alle prestazioni degli intermediari nel settore degli spettacoli teatrali risulta un ammontare di gettito IVA di circa 2,5 milioni.

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla disposizione in esame si stima, prudenzialmente, che la misura in materia di IVA ridotta prevista dalla norma in oggetto sia suscettibile di produrre un effetto negativo di circa 1 milione di euro su base annua, a decorrere dal 2018.

210 La disposizione proroga di un ulteriore anno il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260. Pertanto, la stessa comporta un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2019.

211 Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cap. 3030 "Spese per l'acquisto di beni e servizi", piano gestionale 52 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, ecc.") e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al



comma 354 del medesimo articolo 1 (cap. 5650 Spese per l'acquisto di beni e servizi", piano gestionale 07 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, ecc.").

- 212 La disposizione assegna un contributo di 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.
- 212-bis *La disposizione prevede che i costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISLA di Pescara, siano posti a carico del capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISLA nazionali.*  
*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse pari a 500.000 euro per la copertura dei costi di cui al citato decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, sono già iscritte a legislazione vigente sul capitolo di funzionamento dello stato di previsione del MIUR che vengono pertanto trasferite sui capitoli dove vengono imputati i pertinenti oneri stipendiali del personale dell'ISLA.*
- 213 La disposizione attribuisce un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'Abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla .
- 213-bis *La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di contributi in favore delle Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 214 La disposizione attribuisce un finanziamento di 400.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020 alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) per la realizzazione del progetto ESO2020Trieste.
- 215 Alla copertura dell'onere di euro 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 370 del 1999 relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 215-bis *La norma si inserisce nella disciplina dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2010, n. 85, (cosiddetto 'federalismo demaniale') e, pertanto – in forza dell'espressa clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 28 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, volta a neutralizzare gli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, tra i quali, appunto, il citato decreto legislativo n. 85/2010 – dalla stessa non devono discendere oneri a*



*carico della finanza pubblica.*

*Segnatamente alla prevista inclusione di beni appartenenti al demanio marittimo negli accordi di valorizzazione definiti ai sensi di cui all'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), la stessa è da intendersi esclusivamente a titolo di concessione a favore degli enti territoriali, stante l'esplicito richiamo al rispetto dell'articolo 34 c. n. (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici) e dell'articolo 36 reg. nav. mar. (Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato), che recano disposizioni in tal senso.*

*Sempre relativamente al demanio marittimo, la norma non comporta effetti negativi sulle entrate rivenienti dai relativi canoni concessori, atteso che, in base al richiamato articolo 36, terzo comma, reg. nav. mar., l'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni ai sensi dello stesso articolo è disciplinata a norma dell'articolo 36 c.n. "dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria," e, quindi, secondo le ordinarie procedure di rilascio delle concessioni della specie, i cui canoni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.*

**215-ter** *La disposizione prevede l'erogazione di un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma, per il completamento della realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

**215-quater** *La norma autorizza, in favore dell'Istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie, l'erogazione di un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018 per il rilascio di «bollino di qualità» ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

**216** **Lettera a) - Ammodernamento impianti**

*La norma, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.*

*Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2018.*

**Lettera b), capoverso Art. 26, comma 3**

*La disposizione interviene sui criteri di ripartizione della quota del 20 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A sulla base del radicamento sociale. La disposizione è volta a non considerare prioritariamente il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, aggiungendo, seppure in subordine, il criterio dell'audience*



**televisiva certificata. Alla disposizione in oggetto non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.**

217-219

Società sportiva dilettantistica lucrative.

La disposizione in esame prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

La norma prevede, inoltre, che l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni.

L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai fini della stima degli effetti conseguenti alle disposizioni in esame si è proceduto nel seguente modo:

- Dall'archivio Unico 2016, anno di imposta 2015, sono state estratte le società che svolgono attività sportiva con ricavi Irap entro i 400.000 euro, che non dichiarano natura giuridica "società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro";
- I contribuenti così individuati dichiarano ricavi IRAP per circa 305 milioni di euro con un reddito imponibile per circa 30,6 milioni di euro, con una redditività media del 10%;
- Dall'analisi dei dati, i contribuenti selezionati dichiarano una IRES dovuta per circa 4,8 milioni di euro;
- La normativa, prevedendo la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, si stima riduca di conseguenza l'IRES dovuta dai soggetti individuati alla metà con una perdita di gettito di circa 2,4 milioni di euro.

Si indica di seguito l'andamento degli effetti finanziari, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2018 e considerando un acconto del 75%:

	2018	2019	2020
IRES	0	-4,2	-2,4

In milioni di euro

220

La disposizione estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione di cui all'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 81/2015, relativamente alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinata anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

221

La disposizione recepisce l'articolo 98 e la previsione n. 14 dell'allegato III, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, nella parte in cui tali disposizioni, mirando a incentivare l'accesso alla pratica sportiva e all'educazione fisica, prevedono che gli Stati membri possano applicare l'aliquota IVA ridotta pari al 10% (in luogo della vigente aliquota ordinaria del 22%) al "diritto di uso di impianti sportivi". In particolare, l'applicazione dell'aliquota ridotta viene prevista a favore di chi pratica attività sportiva, prevalentemente a livello dilettantistico, in



impianti particolarmente qualificati, quali quelli riconosciuti dal CONI.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, da elaborazioni sull'archivio delle dichiarazioni Unico 2016 (A.I. 2015) sono state estratte le società sportive dilettantistiche che non hanno indicato nella loro natura giuridica il "non lucro"; i codici fiscali di tali soggetti sono stati abbinati con l'archivio delle dichiarazioni IVA.

Sulla base di questa procedura, sono risultate cessioni imponibili al 22% pari a circa 434 milioni di euro.

In base alle informazioni acquisite dalle associazioni di categoria, circa il 40% dei soggetti esistenti si trasformeranno dal 1° gennaio 2018 da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni e sarebbero quindi interessati dalla modifica normativa disposizione.

In considerazione della platea potenzialmente coinvolta dalla modifica normativa, l'importo riferito ai servizi di carattere sportivo si ridurrebbe a 186 milioni di euro.

Sulla base delle informazioni acquisite dalle associazioni di categoria risulta inoltre che solo il 20% dei servizi resi dai suddetti soggetti si riferiscono alla gestione e messa a disposizione di impianti. Questa percentuale viene abbattuta al 10% in considerazione della circostanza che larga parte di queste attività sono fatturate nei confronti dei soci e sono perciò non soggetti all'IVA. L'IVA riferita ai servizi di carattere sportivo interessati dalla norma è pertanto stimata pari a 18,6 milioni di euro ( $186 \cdot 10\%$ ).

Inoltre l'83% dei soggetti applica su base opzionale il regime forfetario agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 che prevede la possibilità che l'Iva da versare sia determinata sottraendo all'Iva incassata sulle operazioni attive una defrazione forfetaria pari al 50% dell'Iva sulle operazioni imponibili effettuate. Tale agevolazione riduce di fatto il prelievo IVA dal 22% all'11%. Su questi soggetti pertanto il passaggio all'aliquota IVA ridotta prevista dalla disposizione normativa in esame genererebbe una perdita pari a un punto percentuale (pari alla differenza tra 11% e 10%), ovvero a 1,4 milioni di euro ( $18,6 \text{ mln} \cdot 83\% = 15,4 \text{ mln} / 11\% \cdot 1\%$ ).

Sui restanti soggetti (17%) che optano per un regime in contabilità ordinaria e applicano l'aliquota Iva del 22%, si stima una perdita di gettito pari a 12 pp (pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria al 22% e l'aliquota ridotta al 10%), ovvero di circa 1,4 milioni di euro ( $18,6 \cdot 17\% = 3,2 \text{ mln} / 22\% \cdot 10\%$ ).

***Nel complesso, la disposizione, a seguito del passaggio all'aliquota IVA al 10%, comporta una perdita di gettito di circa 2,8 milioni di euro (1,4+1,4) su base annua.***

***A seguito delle modifiche in seconda lettura alla Camera dei Deputati, l'entrata in vigore della disposizione è stata anticipata al 2018, determinando una perdita di gettito pari a 2,8 milioni di euro a partire dall'esercizio 2018.***

221-bis

***La norma definisce come prestazioni oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I compensi derivanti da detti contratti costituiscono redditi diversi (articolo 67, lettera m) del TUIR) e fruiscono dell'esenzione contenuta nell'articolo 67, comma 2, del TUIR. La disposizione non comporta effetti finanziari.***



**221-ter** *La norma precisa che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche costituiscono redditi diversi (art 67, comma 1, lettera m) del TUIR), mentre i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (articolo 50 del TUIR).*

*Sulla base dei dati delle dichiarazioni IRAP relative all'anno di imposta 2015, risulta che circa il 90% delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono senza scopo di lucro. In base ai dati del modello di certificazione unica per l'anno di imposta 2015 risulta, per la totalità dei soggetti che fruiscono dell'agevolazione nell'articolo 67, comma 2, del TUIR, un ammontare medio del compenso corrisposto di circa 2.900 euro, con una concentrazione dei soggetti principalmente nelle fasce basse di reddito. Considerando, inoltre, la possibilità di fruire delle detrazioni di imposta da parte dei soggetti, ai fini prudenziali, si stima che la disposizione non determini sostanziali effetti sul gettito fiscale.*

**221-quater** *La disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni siano iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il comma in esame stabilisce che per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge la contribuzione sia dovuta nei limiti del cinquanta per cento del compenso. Di conseguenza, l'imponibile pensionistico è ridotto in analoga misura. Inoltre, è specificato che nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per invalidità, vecchiaia e superstiti.*

#### **Valutazione**

*Allo scopo di stimare le minori entrate contributive derivanti dall'applicazione della disposizione in esame nel caso in cui imprese sportive lucrative che attualmente già versano contributi al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo rientrino nel campo di applicazione usufruendo quindi già dal 2018 dell'agevolazione contributiva prevista per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge, si è ipotizzato quanto segue:*

- a) un numero di imprese sportive lucrative pari a 400, che corrisponde al 15% delle aziende classificate secondo il codice Istat come enti che si occupano di promozione sportiva e organizzazione di eventi sportivi e che attualmente versano contributi previdenziali in gestioni INPS;*
- b) un numero medio mensile di lavoratori per impresa lucrativa pari a 5;*
- c) un compenso medio lordo mensile (anno 2018) di euro 1.250;*
- d) una durata media del rapporto di lavoro nell'anno pari a 10 mesi;*
- e) un andamento delle retribuzioni legato al tasso di inflazione previsto dalla Nota di aggiornamento del DEF 2017;*
- f) un'aliquota contributiva pari al 33%.*

*Non è stata effettuata la stima degli effetti sull'onere pensionistico in quanto di entità trascurabile nel prossimo decennio.*

**Anno**                      **Minori**  
                                         **entrate**



*contributive  
(milioni di  
euro)*

2018	4,1
2019	4,5
2020	4,6
2021	5,0
2022	5,1
2023	0,4

221-  
quinquies *Si introducono modifiche all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allo scopo di assicurare il mantenimento di alcune garanzie in favore delle società sportive dilettantistiche no profit. In particolare si prevede: l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è garantito in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; la gestione degli impianti sportivi pubblici è affidata in via preferenziale alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

223 La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei Ministri, per attribuire natura strutturale al fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

224-227 **Sport Bonus**

La disposizione in esame introduce per le imprese un credito d'imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d'importo non superiore a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della quantificazione, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi, per circa 33 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 3,5 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20 milioni di euro (aliquota media IRES del 17,5%). Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo pari





a circa 10 milioni di euro (20 X 50%).

Di cassa, considerando la validità per il solo 2018 e che il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, l'andamento è il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Credito	-3,3	-3,3	-3,3	0	0	0

in milioni di euro

L'importo stimato è coerente con il limite di spesa complessivo di cui al comma 225.

228

**Modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui all'art. 67, lett. m), del D.P.R. medesimo**

La norma in esame dispone l'aumento a 10.000 euro del limite di importo per la non concorrenza a formare il reddito (Art. 69, comma 2, del TUIR) delle indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

La legislazione vigente stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi in esame non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro e che per tali indennità la parte eccedente tale importo viene assoggettata:

- fino a 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);
- per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati del modello di certificazione unica presentato nell'anno 2016, anno di imposta 2015, per la parte relativa alle "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", considerando i dati relativi alle somme erogate individuate con causale "N". Sulla base di tali elaborazioni si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 9,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2018 l'andamento di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020
IRPEF	-8,7	-9,5	-9,5

In milioni di euro

229

*Con la disposizione in esame si ammette la possibilità per le società sportive professionistiche di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali ai sensi dell'articolo 54-bis del d.l. n. 50 del 2017 per compensi di importo pro capite annuo complessivo non superiore a 5.000,00 euro. A tal fine, si prevede che ciascuna società sportiva professionistica*



*utilizzatrice possa acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 54-bis del d.l. n. 50 del 2017 un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore nell'ambito delle attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi». La disposizione si giustifica alla luce del fatto che i compensi di coloro che svolgono le attività di stewarding di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007 sono sempre stati pagati dalle società sportive professionistiche mediante l'utilizzazione dei buoni lavoro. Pertanto, l'estensione della disciplina contenuta nell'articolo 54-bis del d.l. n. 50 del 2017 non rappresenta una particolare novità nell'ordinamento lavoristico senza, quindi, particolari effetti sul gettito contributivo, stante anche la circostanza che la disposizione interviene su un'innovazione normativa di recente adozione.*

- 230 La disposizione istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano". La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
- La modifica apportata dalla Camera dei Deputati introduce tra le finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano anche quelle volte a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.*
- Considerato il limite di spesa disposto dal comma, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.*
- 231 Dispone che l'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta.
- 232 La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 1,2 milioni per l'anno 2018 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*).
- 233 La disposizione prevede il trasferimento annuale di 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a carico dell'INAIL da destinare alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. A tale onere si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate alla remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 234 La disposizione istituisce presso il CONI il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del



tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Inoltre, è fatto divieto agli atleti e alle società di avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto l'istituzione presso il CONI del "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi" avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dal punto di vista del gettito fiscale, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, che in ogni caso sarebbero positivi.

234-bis

*La disposizione reca modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, concernente il regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, da un lato agevolando il pensionamento anticipato nel sistema contributivo e dall'altro, in via compensativa, incrementando il contributo di solidarietà applicato sulle quote di retribuzioni superiori al massimale (da 1,2% a 1,5% per gli anni 2018 e 2019 e a 3,1% a decorrere dal 2020).*

*Partendo dalle dichiarazioni UNIEMENS e dai dati degli estratti contributivi individuali sono stati selezionati i soggetti che potrebbero essere beneficiari della modifica normativa in esame definendo così una platea di circa 22.500 iscritti per i quali si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando la differenza di onere tra i due quadri normativi.*

*Relativamente alle maggiori entrate contributive connesse all'aumento dell'aliquota di solidarietà, considerato che il contributo di solidarietà è applicato sulla retribuzione eccedente il massimale retributivo della Legge n. 335/1995 (nel 2017 € 100.324) e fino ad un importo annuo pari nel 2017 a € 731.362, si è rilevata una platea di sportivi professionisti interessati alla normativa pari a circa 1.600 soggetti per un imponibile medio annuo ai fini del contributo di solidarietà pari a circa 283.100 euro.*

*Nella tabella seguente è riportata la quantificazione degli oneri per la maggiore spesa pensionistica e delle maggiori entrate contributive:*

**Effetti finanziari in milioni di euro**



Anno	Maggiore spesa pensionistica (1)	Maggiori entrate del contributo di solidarietà al lordo degli aspetti fiscali (2)	Maggiori entrate del contributo di solidarietà al netto degli aspetti fiscali (3)	Effetti finanziari netti fisco (4)=(3)-(1)
2018	0,22	1,37	0,91	0,69
2019	0,30	1,39	0,92	0,62
2020	0,46	9,03	5,13	4,67
2021	0,74	9,18	5,22	4,48
2022	0,98	9,37	5,32	4,34
2023	1,30	9,56	5,43	4,13
2024	1,70	9,75	5,54	3,84
2025	2,20	9,94	5,65	3,45
2026	2,80	10,13	5,76	2,96
2027	3,50	10,32	5,85	2,35

*Il dimensionamento del contributo di solidarietà a decorrere dall'anno 2020 si rende necessario al fine di compensare anche nel medio-lungo periodo i maggiori oneri pensionistici che registrano un profilo crescente, al fine di evitare che si verifichi un impatto negativo sull'andamento delle finanze pubbliche.*

235

La disposizione prevede che, al fine di assicurare la realizzazione della Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria, il prefetto sarà nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Al commissario, inoltre, non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.

Di seguito un prospetto riassuntivo della copertura finanziaria del progetto sportivo Universiade 2019:

Fonti copertura finanziaria	Importo (€)
Risorse FSC 2000-2006	22.009.488,42
Programma Operativo Complementare Campania 2014-2020	99.000.000
Patto per lo sviluppo della Regione Campania (risorse FSC 2014-2020)	50.000.000
Programma Operativo Complementare (POC) Regione Campania. L'importo deriva da una riduzione del POC "Ricerca e Innovazione" del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per un identico importo, approvato in seduta CIPE del 1 luglio 2017	100.000.000
Altre fonti (previsione di entrata)	7.900.000



Totale	278.909.488,42
--------	----------------

- 236** La disposizione prevede il subentro del commissario nelle attività dell'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU) e disciplina aspetti di carattere procedurale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 237** La norma prevede che il Commissario, sentito il Presidente della Regione Campania, può esercitare i poteri di cui all'art.61, comma 5, del DL.50/ 2017. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 238** La disposizione prevede che la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Dispone altresì l'applicazione dell'articolo 61, commi 6 e 7 del decreto legge n. 50/2017. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 239** La disposizione prevede che per la realizzazione degli interventi il commissario svolge le funzioni di stazione appaltante anche avvalendosi di centrali di acquisto previa apposita convenzione. Prevede altresì la costituzione di una cabina di coordinamento con il compito di concordare il contenuto dei provvedimenti da adottare per la realizzazione degli interventi e per le altre finalità ivi previste. Pertanto, la disposizione non comporta oneri in quanto la predetta cabina è composta da rappresentanti istituzionali .
- 240** Si prevede che il Commissario possa applicare le disposizioni del comma 8 dell'art.61 del DL 50/2017, utilizzare esperti nel limite delle risorse disponibili fino a 800.000 euro, nonché operare una riduzione dei termini previsti dal codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. La disposizione, pertanto, non ha riflessi finanziari per la finanza pubblica.
- 241** Prevede che l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 90/2014 opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 30 del citato DL 90/2014 che prevede che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 242** La disposizione disciplina alcuni poteri e facoltà attribuite al commissario in materia di appalti pubblici. Inoltre, prevede che la relazione commissariale abbia cadenza semestrale e che sia trasmessa anche alla regione Campania. Pertanto, la disposizione non ha riflessi finanziari per la finanza pubblica.
- 243** La disposizione assegna al Prefetto di Napoli il compito di svolgere, in forma integrata e coordinata, tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Tale attività è svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero



dell'interno.

- 244 Per le predette finalità il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 245 La disposizione prevede l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, rimettendo ad un decreto interministeriale la definizione della sua composizione, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. In tale Gruppo confluiscono tutti i Gruppi già istituiti tramite diverse norme o decreti ministeriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di gruppi già esistenti a legislazione vigente senza alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto agli stanziamenti disponibili a legislazione vigente per ciascuna delle Forze di Polizia che ne fanno parte. Tale Gruppo verrà articolato in sezioni specializzate, una delle quali, di nuova istituzione, è destinata ad operare in relazione alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Per l'istituzione di questa ultima specifica Sezione è stato previsto uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da destinare alle spese per il personale delle diverse Forze di Polizia utilizzato.
- 246 La disposizione prevede che con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, siano definite le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo interforze, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
- 247 La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dispone altresì che le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate saranno svolte dal Gruppo interforze centrale e che i riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale.
- 248 Per le finalità previste la disposizione autorizza la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'espletamento delle finalità ivi previste. In particolare, si stimano in 95.000 euro gli oneri finanziari necessari a liquidare i compensi per lavoro straordinario per 10 unità appartenenti ai diversi ruoli, sulla base dell'attività svolta dal personale già impiegato negli altri gruppi, a cui si aggiungono quelli connessi alle missioni nazionali del citato personale, stimati in 5.000 euro.
- Da 249 a 251-ter Le disposizioni di cui al comma 249, primo e secondo periodo, 250 e 251 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato si



limitano ad imporre scadenze certe per la definizione da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del *payback* per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro impongono alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

In proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del D.L. n. 113/2016, l'AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del *quantum* di ripiano dovuto.

Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di *payback* 2013-2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto.

All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.

Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.

Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.

Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi, risulta che il totale complessivo delle somme di *payback* dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il **comma 251** dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

*L'obiettivo delle disposizioni di cui al comma 249, terzo periodo, 251-bis e 251-ter risiede nella volontà di rendere stabili le norme dell'articolo 21 del decreto-legge n. 113/2016 che ha previsto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, in relazione alle nuove Autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di farmaci coperti da brevetto, ma non innovativi né orfani, il pagamento come ripiano pari al 10% del loro fatturato annuo.*

*La necessità di tale intervento serve ad evitare una situazione discriminatoria che si verrebbe a creare per i nuovi farmaci che vengono lanciati dalle aziende ma che, non essendo né innovativi né orfani e, peraltro, non avendo budget (poiché appena entrati sul mercato), si troverebbero nella condizione di avere come ripiano a loro carico tutto il fatturato dagli stessi fatto nell'anno (in quanto il budget per norma è pari a zero non avendo un consumo nell'anno precedente). Ad oggi infatti questo rappresenta una criticità per le ditte che vogliono lanciare nuovi farmaci per patologie croniche che migliorano il profilo prescrittivo ma che non rientrano nell'elenco dei farmaci innovativi.*

*Infatti, ai sensi della disciplina attuale, questi medicinali pagano come ripiano*



*tutto il fatturato da loro prodotto nell'anno di inizio commercializzazione, mentre con questa disposizione si salvaguardano questi farmaci, prevedendo come ripiano a loro carico un importo massimo pari al 10% del loro fatturato annuo. E' inoltre il caso di segnalare che un eventuale, possibile contenzioso da parte delle altre aziende, in ipotesi originabile in merito alla applicazione della presente disposizione potrà essere, comunque, di gran lunga inferiore al contenzioso, dall'esito certo, che farebbero le aziende che introducono per la prima volta un farmaco sul mercato e che vedranno riconosciuta, con ogni probabilità, la discriminazione conseguente ad una disparità di trattamento non altrimenti giustificabile. Tale disposizione non comporta maggiori oneri per il SSN, poiché la quota di ripiano viene in ogni caso compensata con riproporzionamento sugli altri farmaci, secondo le norme vigenti.*

**251-quater  
- 251-  
duodecies** *La disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 251-quater, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche alle regioni al fine di limitare la spesa farmaceutica a carico del SSN prevede che per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Prevede, inoltre, che, per i versamenti effettuati quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che sia effettuato un ulteriore versamento di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La misura stabilisce, ai comma 251-octies e seguenti, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 anche le forme di pay-back equivalenti alla riduzione dei prezzi dei farmaci siano conteggiate al lordo dell'IVA. Infine, la misura per tutte le forme di pay-back esplicita il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette, già rientrante nella ordinaria gestione dei tributi interessati. Al riguardo, si evidenzia che, relativamente alle forme di pay-back territoriale e ospedaliero, la disposizione è di natura interpretativa e fa riferimento a comportamenti che, nell'ambito della spesa farmaceutica, già vengono posti in essere dalle aziende come peraltro previsto anche dalla prassi interpretativa. In particolare, la misura serve solo a chiarire comportamenti che già rientrano nella normale applicazione delle norme che regolano il funzionamento dell'imposta. Pertanto, il suddetto intervento interpretativo riguardante tali pay-back non comporta variazioni rispetto al gettito IVA iscritto nelle previsioni di Bilancio. Per quanto riguarda le misure proposte in materia di pay-back del 5 per cento e dell'1,83 per cento (sia per la disposizione applicabile per le annualità precedenti al 1° gennaio 2018 sia per le nuove disposizioni introdotte dai commi 251-octies e seguenti della misura in esame), si evidenzia che le stesse producono effetti neutrali dal punto di vista dell'impatto finanziario in termini di saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che a fronte della detrazione dell'IVA concessa agli operatori gli stessi devono versare all'Erario l'IVA applicata su tali forme di pay-back.*





- 251-terdecies – 251-sexiesdecies *L'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni sanitarie da rendere accessibili ai cittadini in farmacia nell'ambito delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di servizi quali: la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, la prenotazione di visite specialistiche ed esami, con possibilità di pagare il ticket e ritirare il referto in farmacia. Tale disposizione mira ad agevolare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, consentendo al cittadino di potersi recare nella farmacia più vicina per fruire delle richiamate prestazioni. Tenuto conto che le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 153 del 2009 non risultano essere state interamente attuate sul territorio nazionale – la norma in esame prevede l'avvio di una sperimentazione, nel triennio 2018-2020, finalizzata a valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della c.d. "farmacia dei servizi", nell'ambito delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. A tale sperimentazione, per il triennio considerato, per le nove regioni individuate, è destinato un importo rispettivamente pari a 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni per l'anno 2019 e di 18 milioni per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Pertanto, la remunerazione delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, da parte delle nove regioni coinvolte nella sperimentazione, dovrà avvenire nel limite del predetto stanziamento.*
- 251-septiesdecies *La disposizione si rende necessaria – per il solo anno 2018 – per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 249, relative alla determinazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del pay-back 2016 e al successivo versamento degli importi da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni, e delle procedure relative alle transazioni per il pay-back del periodo 2013-2015 e alla successiva erogazione degli importi alle regioni. A seguito della conclusione delle suddette procedure, le regioni potranno iscrivere nei propri bilanci le somme incassate e tali iscrizioni potranno essere valutate in sede di applicazione del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004, concernente la valutazione dell'equilibrio dei bilanci sanitari regionali. Non comporta effetti finanziari.*
- 252-253 *Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevedono attività di monitoraggio al fine di acquisire nuove informazioni per l'allocazione appropriata ed efficiente delle risorse preordinate per il Servizio sanitario nazionale. Tale attività di monitoraggio è effettuata per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza, che è l'organismo preposto al monitoraggio della congruità tra le prestazioni da erogare nel settore sanitario, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, e le risorse messe disposizione del SSN.*
- 254 *In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in considerazione della specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di*



Palermo (ISMETT), sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la norma è volta a prorogare, per un anno, l'autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere anche per l'anno 2018 i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto.

I maggiori costi derivanti dall'applicazione della suddetta deroga trovano copertura nei termini previsti nell'ambito della programmazione effettuata per l'anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351/2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004. Pertanto, la norma non comporta effetti finanziari.

- 255-259** Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento previsto al comma 256 è realizzabile nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenuto conto che il "Sistema di gestione" di cui al medesimo comma 256 verrebbe implementato con un costo pari a circa 600 mila euro per la fase di avvio, essendo i costi di gestione trascurabili, utilizzando l'infrastruttura già esistente ed operativa realizzata ai sensi del predetto articolo 50.
- 259-bis** *La norma dispone che, tra i criteri di valutazione utilizzati dall'INAIL nelle scelte di investimento in start-up nelle aree della protesica e della riabilitazione, si considerino prioritari i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme. In tali termini, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica presentando caratteristiche di tipo ordinamentale.*
- 259-ter** *La norma introduce modifiche alle disposizioni generali di efficientamento della spesa per beni e servizi tramite l'obbligo, in relazione a categorie merceologiche, standardizzate di ricorrere a procedure di acquisto centralizzato tramite Consip SpA o le centrali di committenza regionale. In particolare, si anticipa al 2019 la possibilità di effettuare affidamenti basati su procedure di evidenza pubblica che conseguano un 10 per cento o 3 per cento di risparmio, a seconda delle categorie merceologiche. Gli eventuali risparmi derivanti da tale disposizione sono riscontrabili solo a consuntivo.*
- 259-quater**  
**- 259-**  
**quinquies** *La disposizione prevede che presso il Ministero della salute sia istituita una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.*  
*Per ottemperare a quanto sopra richiamato si prevede la realizzazione di una piattaforma che, nel rispetto di tutti i vincoli di sicurezza e privacy, permetta la registrazione dei dati e i documenti previsti dalla legge.*  
*Al riguardo, per il corretto dimensionamento si è considerato che i soggetti alimentanti la banca dati per la registrazione delle DAT possono essere individuati negli uffici di Stato Civile dei singoli Comuni, pari a circa 8.100,*



nonché nei Direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private, pari a circa 1400.

Si è inoltre tenuto conto che tutte le persone maggiorenni, pari a oltre 50.000.0000, hanno titolo ad esprimere le DAT e le altre opzioni indicate nella norma.

Si è infine considerato che tutti i medici iscritti all'ordine, il cui numero è pari a circa 240.000, sono tenuti al rispetto delle DAT e devono pertanto poter accedere alla banca dati in parola al fine di verificarne l'esistenza e il contenuto.

Si riportano di seguito gli oneri finanziari per l'anno 2018 stimati sulla base dei suddetti elementi.

	Costo (IVA esclusa)	Costo (IVA inclusa)
Implementazione della banca dati per la registrazione e la gestione delle DAT	€ 287.040,00	€ 350.188,80
Implementazione delle politiche di autenticazione e autorizzazione degli soggetti coinvolti nella registrazione e nella consultazione delle DAT	€ 134.592,00	€ 164.202,24
Progettazione e implementazione dell'architettura atta ad accogliere la banca dati per la registrazione delle DAT	€ 480.000,00	€ 585.600,00
Adeguamento dell'infrastruttura	€ 532.786,89	€ 650.000,00
Licenze middleware	€ 204.925,38	€ 250.008,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.639.344,26</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

260 La disposizione è diretta a prorogare la validità delle vigenti tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica e protesica, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale. Non comporta effetti finanziari.

261 La disposizione è diretta a prevedere che le regioni possano procedere alla rivalutazione dei fabbisogni delle prestazioni sanitarie degli IRCCS, comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. In tali termini non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti istituti deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.

261-bis e 261 quater La disposizione è volta all'istituire un ruolo della ricerca nel SSN ed, in particolare, nell'ambito degli enti che svolgono istituzionalmente attività di ricerca (IRCCS e IZS), fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale.

La quantificazione è stata effettuata mediante una ricognizione del personale, attualmente in servizio presso i predetti IRCCS e IZS, assunto a tempo determinato con contratti atipici e addetti all'attività di ricerca sanitaria. Sono state delineate le figure professionali impegnate nella ricerca sanitaria e precisamente oltre 40 differenti figure, distinte in due aree: l'area "ricercatore" comprensivo del personale che svolge direttamente l'attività di ricerca, e l'area "professionalità della ricerca" relativa al personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo (ad esempio impiegato in un grant office o in un technology transfer office o che svolge funzioni di data manager).



*L'onere è stato quantificato sulla base di una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli IRCCS e dagli IZS con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e funzioni svolte.*

*Ai fini della valutazione dell'impatto delle norme in questione, si segnala che la fase transitoria (comma 261-duodecies) non si applica a tutto il personale di ricerca attualmente in servizio al 31 dicembre 2017, ma esclusivamente a quello in possesso dei due requisiti prescritti: l'anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque e l'aver superato una procedura selettiva pubblica.*

*L'analisi dei dati evidenzia che il personale destinatario della norma è di circa 2.860 unità (2.135 presso gli IRCCS e 726 presso gli IZS) di cui 898 di personale a supporto e 1.963 ricercatori, a cui vanno aggiunti coloro che hanno maturato in più istituti l'anzianità richiesta.*

*Di seguito una tabella esplicativa:*

	N. unità al 2017
Totale personale ricerca IRCCS + IZS con requisiti norma	2860
Personale di supporto alla ricerca	898
Personale ricercatore	1963

*I commi prevedono che l'assunzione del personale di ricerca sanitaria con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato avviene esclusivamente nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli Istituti, dedicate all'attività di ricerca provenienti, tra l'altro, dai contributi erogati dal Ministero della salute nonché da altri finanziamenti destinati alla ricerca provenienti da altri enti pubblici, da privati ed anche dalla partecipazione a bandi di ricerca esteri che per l'anno 2015 sono stati complessivamente pari a euro 228.199.007,32 per gli IRCCS e a euro 25.531.404,33 per gli IZS (per un totale pari a euro 253.730.441,65).*

*Tale previsione è coerente con quanto già prevede il decreto legislativo n. 218/2016 in materia di enti pubblici di ricerca che, per le spese di personale possono contare sulla media di tutti i fondi – non solo quelli pubblici ma anche quelli in arrivo da partnership con i privati e dai finanziamenti Ue – che compongono i bilanci degli ultimi 3 anni di ogni ente di ricerca.*

*Al fine di scongiurare il pericolo che un eccessivo ricorso ad assunzioni di personale determini una riduzione dell'operatività degli Istituti, si individua, quale limite massimo della capacità di assunzione, il 20% per l'anno 2018 e il 30% per l'anno 2019 delle complessive risorse disponibili. Tali limiti costituiscono un margine prudenziale rispetto ad eventuali riduzioni dei fondi, sempre possibile in un contesto competitivo.*

261-ter *Contiene disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri.*

261-quinquies *Contiene disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri.*



- Da 261-sexies a , 261-octies** *Si precisa che l'attuazione di quanto previsto dai commi - concernenti rispettivamente l'indizione, da parte degli Istituti, delle procedure concorsuali, l'eventuale rinnovo del contratto a conclusione dei primi cinque anni, nonché l'eventuale inquadramento del personale di ricerca con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, avverrà sempre nel limite delle complessive risorse finanziarie disponibili da parte degli Istituti, previste al comma 261 quater.*
- 261-novies** *La norma, volta a valorizzare i giovani di alto potenziale quale i vincitori di Grant a seguito di bandi pubblici nazionali, europei ed internazionali, precisa che il contratto a tempo determinato di tali soggetti grava sui fondi del progetto finanziato dal bando pubblico e qualora quest'ultimo sia di durata inferiore ai 5 anni, la proroga del contratto per il completamento dei primi cinque anni di cui al comma 261-sexies potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal comma 261-quater.*
- 261-decies** *La disposizione, relativa ai ricercatori residenti all'estero, prevede la facoltà per gli Istituti e per gli IZS di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in favore dei suddetti che deve tener conto della programmazione e del limite del 5% delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261 quater.*
- 261-undecies** *La disposizione, concernente il personale di ricerca sanitaria che viene ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione secondo le modalità dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, precisa che allo stesso non sarà corrisposto un emolumento aggiuntivo; viene esclusivamente riservata la possibilità a coloro che possono essere assunti con contratti a tempo determinato in virtù del possesso di un dottorato di ricerca, di conseguire il titolo della specializzazione.  
Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In sede di prima applicazione, le disposizioni si applicano al personale di ricerca attualmente in servizio al 31 dicembre 2017, in possesso dei due requisiti prescritti dalla norma: l'anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque e l'aver superato una procedura selettiva pubblica.*
- 261-duodecies** *Prevede che nella fase transitoria venga assunto il personale di ricerca in servizio al 31 dicembre 2017 e in possesso dei due requisiti prescritti: l'anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque e l'aver superato una apposita procedura selettiva pubblica.  
Ai fini della quantificazione della spesa è stato preso a riferimento lo stipendio tabellare lordo del personale del Servizio Sanitario Nazionale della categoria D3 e D, rispettivamente per il ricercatore e per il personale di supporto all'attività di ricerca, secondo la seguente tabella:*

	LIVELLI	TABELLARE	POSIZIONE ORG.	LORDO ANNUO	ONERI 36,18%	TOTALE LORDO
<b>PERSONALE RICERCA</b>	D3	26.000,00		26.000,00	9.406,80	35.406,80
<b>PERSONALE SUPPORTO</b>	D	23.000,00		23.000,00	8.321,40	31.321,40

*Considerando i suddetti stipendi tabellari lordi e che il personale destinatario*



della norma è di circa 2.860 unità, di cui 898 di personale a supporto e 1.963 ricercatori, la stima dell'impatto della disposizione in questione è quantificato in circa € 97.630.165,60. Infatti dalla rilevazione si evince che la spesa totale per gli stipendi dei ricercatori è pari a circa € 69.503.548,40, mentre la spesa totale per gli stipendi del personale di supporto è pari a circa € 28.126.617,20.

Il personale di ricerca reclutato dagli IRCCS e dagli IZS costa un importo pari a circa € 81 milioni (delle 2.860 unità considerate, infatti, 2.135 unità sono degli IRCCS la cui spesa ammonta a € 61.587.677,27 e 726 unità lavorano presso gli IZS, che spendono € 19.572.236,25), la differenza del costo del personale di ricerca sanitaria ammonta ad € 16.470.252,08.

Il predetto differenziale deriva, pertanto, dalla trasformazione dei contratti di lavoro atipici, quali co.co.co., co.co.pro., assegni di ricerca, borsisti ecc., con cui viene attualmente reclutato il personale di ricerca sanitaria operante negli IRCCS e IZS, in contratti di lavoro a tempo determinato (maggiori oneri previdenziali e fiscali) riuscendo, in tal modo, a contemperare, da un lato, l'obiettivo di introdurre anche nel SSN i principi della Carta europea dei ricercatori (tra i quali il riconoscimento della professione del ricercatore) nel rispetto della flessibilità tipica nel contesto della ricerca e, dall'altro, quello della competitività, in piena sintonia con il sistema altamente concorrenziale in cui agiscono gli enti di ricerca sanitaria.

Tanto premesso, è previsto che le assunzioni possono avvenire entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a valere sui bilanci dei singoli istituti, a cui la disposizione aggiunge le risorse che saranno trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute per complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Per gli anni 2019 e 2020 e a partire dal 2021 si ritiene che l'onere possa essere prudenzialmente stimato rispettivamente in 50 milioni, 70 milioni e 90 milioni al fine di consentire il sostegno del sistema in questione e al contempo il necessario rilancio del medesimo con il reclutamento di ulteriori risorse per l'attività di ricerca.

261-terdecies *La norma consente agli Istituti, nelle more della definizione della disciplina transitoria, di continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 261-duodecies sempre nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater.*

261-  
quaterdecies *La norma prevede che, per le finalità di cui al presente articolo e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 261-quater, i contratti a tempo determinato siano stipulati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni e delle circolari impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze, le spese di personale sostenute dalle pubbliche amministrazioni a valere sui fondi della ricerca già non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui alle citate disposizioni; pertanto, il comma in questione non comporta riflessi finanziari negativi.*

261-  
quinquiesdecies *La disposizione è finalizzata ad attenuare, con solo riferimento al personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate, in materia di contenimento delle*



*risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità. A tale scopo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse sono destinate a incrementare il fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*

262 La disposizione è diretta ad allungare i termini previsti dalla normativa vigente, decorsi i quali possono essere risolti gli accordi di programma per l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria, nel caso in cui la richiesta di ammissione al finanziamento risulti non presentata ovvero valutata non ammissibile. Non comporta effetti finanziari, in quanto la suddetta risoluzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 311 della legge 266/2005, comporta l'utilizzo delle risorse rese disponibili per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma.

263 La disposizione prevede che il Ministero della salute istituisca con proprio decreto la Rete nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie.

264 Atteso che della Rete faranno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, si quantifica il relativo onere in 100.000 euro annui, per il triennio 2018-2020.

264-bis *La legge istitutiva del Centro nazionale sangue (CNS) (L. n. 219/2005) prevede uno stanziamento annuo pari a € 2.500.000,00 per lo svolgimento dei compiti assegnati allo stesso ed elencati all'interno della succitata legge nei 22 punti (dalla lettera a) alla lettera aa) dell'articolo 12, comma 4.*

*Al compiti assegnati al CNS dalla L. n. 219/2005 si sono aggiunti ulteriori adempimenti associati al sistema di accreditamento istituzionale delle strutture trasfusionali di cui all'allegato B dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010<sup>11</sup> e ai conseguenti obblighi, a carico del CNS, di formazione e aggiornamento dei Valutatori del Sistema Trasfusionale Italiano (VSTI)<sup>12</sup>, e di gestione dell'Elenco nazionale degli stessi. Tali adempimenti sono stati ulteriormente aggravati dai compiti attribuiti al CNS ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti".*

*Per quanto riguarda i fondi previsti dai decreti legislativi n. 207/2007<sup>13</sup> e n. 208/2007<sup>14</sup>, si precisa che gli stessi sono destinati a far fronte alle specifiche*

<sup>11</sup> Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifi ca. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010).

<sup>12</sup> Il Centro nazionale sangue cura l'aggiornamento periodico dell'elenco di cui al Decreto del ministro della salute del 26 maggio 2011 recante "Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti". GU n. 162, 14 luglio 2011.

<sup>13</sup> Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207. Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

<sup>14</sup> Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208. Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitari i qualità per i servizi trasfusionali.



*esigenze regionali derivanti dai predetti provvedimenti.*

*In conclusione, tutti i fondi di cui attualmente il CNS beneficia sono ampiamente assorbiti sia dai compiti istituzionali attribuiti dalla L. n. 219/2005 sia dagli ulteriori compiti derivanti dalla emanazione, successiva alla predetta legge, dei decreti legislativi n. 261/2007<sup>15</sup>, n. 207/2007 e n. 208/2007 inerenti a funzioni di garanzia di sicurezza, emovigilanza, tracciabilità, supporto ai sistemi di gestione per la qualità e coordinamento di rete.*

*Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie richieste per l'implementazione di un sistema centralizzato per la verifica, controllo e certificazione (almeno biennale) dei (circa) 280 servizi trasfusionali, si è assunta l'ipotesi di una gestione annuale di circa 160 visite ispettive (anche di follow-up), ognuna delle quali condotta da un team di almeno due VSTI con un carico di lavoro ripartito su 6 giornate lavorative, di cui 3/4 dedicate alla visita ispettiva e le rimanenti ad attività preparatorie e di redazione dei rapporti di verifica.*

*Le voci di costo di seguito individuate rappresentano, pertanto, valori medi suscettibili di variazioni in presenza di situazioni particolari che richiedano verifiche ispettive aggiuntive o l'integrazione del team di verifica con ulteriori VSTI o esperti esterni. Il sistema sarà comunque modulato seguendo un approccio basato sulla valutazione e definizione del rischio per ogni singolo servizio trasfusionale.*

*Si fa presente che, attualmente, fatta eccezione per i valutatori designati dal CNS (circa 5 unità), i VSTI in Elenco afferiscono alle strutture regionali e aziende sanitarie presso le quali sono impiegati che si fanno carico delle spese logistiche connesse alle verifiche ispettive in aggiunta al costo aziendale derivante dallo specifico profilo contrattuale.*

*Stante, infine, l'assenza di qualsiasi corrispettivo per l'attività prestata in qualità di VSTI, si è ritenuto di dover riconoscere una minima quota premiale ai VSTI coinvolti nei team ispettivi e di parametrarla agli standard previsti per analoghe attività ispettive effettuate per conto dell'Istituto Superiore di Sanità.*

**A. Costi stimati di gestione della visita ispettiva:**

- *Spese per la logistica (visita di 4 gg.) riferite a n. 1 ispettore:*

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo medio</i>
Viaggio	€ 300,00
Soggiorno	€ 400,00
Vitto	€ 250,00
Spostamenti intermedi	€ 150,00
<b>TOT</b>	<b>€ 1.100,00</b>

**B. Costi connessi alla retribuzione degli ispettori:**

- *Quota premiale (riferita n. 4 giorni di visita ispettiva)*

<sup>15</sup> Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti". Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 19, 23 gennaio 2008.





€ 660,00 (€ 165,00 per giornata lavorativa x 4)<sup>16</sup>.

**TOT VOCI A + B riferite a ipotesi di cui in premessa: (€ 1.100,00 + 660,00)\*2 VSTI = € 3.520,00 \* 160 visite ispettive = € 563.200,00**

**C. Costi per la costituzione, presso il Centro nazionale sangue, di uno staff dedicato alle correlate attività amministrativa, gestionale, tecnica e tecnico-scientifica:**

Tipologia contratto	Num. unità	Importo unità	Importo TOT
Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER)	1	€ 47.000,00	€ 47.000,00
Funzionario Amm.vo	1	€ 51.000,00	€ 51.000,00
Tecnologo	2	€ 60.000,00	€ 120.000,00
Profilo Medico/Sanitario SSN	4	€ 110.000,00	€ 440.000,00
<b>TOT</b>			<b>€ 658.000,00</b>

**D. Costi per la gestione dell'Elenco nazionale dei VSTI:**

Costi per la implementazione e manutenzione di sistemi e procedure informatiche per la gestione dell'Elenco nazionale dei VSTI, dell'anagrafe dei servizi trasfusionali e delle attività ispettive	€ 80.000,00
Adeguamento e manutenzione del forum virtuale Community VSTI attivo su n-SIS	€ 18.800,00
<b>TOT</b>	<b>€ 98.800,00</b>

**E. Costi per la formazione, la verifica del mantenimento delle competenze e l'aggiornamento professionale dei VSTI:**

Costi di progettazione, elaborazione e supervisione di percorsi formativi e della verifica del mantenimento delle competenze dei VSTI	€ 100.000,00
Costi per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale residenziali e a distanza rivolti ai VSTI e Responsabili assicurazione qualità	€ 80.000,00
<b>TOT</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**TOT VOCI A + B + C + D + E = € 1.500.000,00**

**Si ritiene che detta impostazione, comunque semplificativa dei processi, in virtù**

<sup>16</sup> L'importo € 165,00 si riferisce alla quota premiale per i giorni di svolgimento della verifica ispettiva ed è parametrato al 50% dell'importo previsto alla voce 2.2.2 "Visita di valutazione del laboratorio: spese di compenso degli esperti, sostenute direttamente dalle aziende" del Tariffario dei servizi a terzi adottato dall'Istituto Superiore di Sanità e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.82 del 9/04/2015 e integrato con D.P. n. 5 del 30/03/2017 GU Serie Generale n. 88 del 14-4-2017.



*delle economie di scala che può generare, consentirebbe di ridurre, a vantaggio delle Regioni, i costi complessivi delle specifiche attività, che sono in ogni caso a carico del Fondo sanitario nazionale.*

*In conclusione, si riepilogano, di seguito, le ricadute per i Servizi Sanitari Regionali:*

- *gestione del pool nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, loro continuo aggiornamento e valutazione del mantenimento delle loro competenze;*
- *svolgimento di verifica e controllo, con cadenza almeno biennale, della conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie dei processi produttivi trasfusionali presso le Strutture trasfusionali nazionali;*
- *produzione alle autorità competenti regionali di omogenei rapporti tecnici di conformità alle sopra citate disposizioni da utilizzare ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale;*
- *gestione della correlata attività, gestionale, tecnica e tecnico-scientifica;*
- *riduzione dei costi complessivi delle sopra citate attività, in virtù dell'economia di scala derivante dalla gestione centralizzata e permanente dei percorsi di verifica e controllo.*

*Con le risorse destinate alle attività di verifica sopra elencate, si intende introdurre un sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, consentirà di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le loro prerogative in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali (previste dagli articoli 19 e 20 della legge n. 219/2005 e articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261).*

*Tale intervento garantirà un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei sistemi di gestione per la qualità dei predetti servizi trasfusionali, al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali, anche a fronte dell'introduzione, con la direttiva 2014/2016/UE, ora in via di recepimento, di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle linee direttrici di buone prassi contenute nelle Good Practice Guidelines, che sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995, che tengono pienamente conto anche dei principi e linee guida relativa alle Buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practice), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE.*

*Le attività di autorizzazione e accreditamento regionale garantiscono la conformità dei servizi e delle prestazioni delle attività trasfusionali, le quali rientrano, in base agli articoli 36, lett. f), e 47 del DPCM 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", in una delle aree in cui si articola l'attività dell'assistenza ospedaliera dei LEA.*



*La disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica in quanto le attività previste sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale.*

- 264-ter *La disposizione estende il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di equa riparazione ai familiari dei deceduti per i danni da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati nonché per i danni da vaccinazione obbligatoria purché abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del 19 gennaio 2010, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto-legge n.90 del 2014. Alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione si provvede, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27-bis, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'estensione della platea dei beneficiari a valere sulle medesime risorse disponibili a legislazione vigente, attesa la necessità che gli stessi debbano aver presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del 19 gennaio 2010, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica.*
- 265 La disposizione prevede che le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, devono corrispondere all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, un contributo pari allo 0,5 % del fatturato al netto dell'IVA. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In via prudenziale non si procede alla previsione delle maggiori entrate rilevabili solo a consuntivo.
- 265-bis *La disposizione prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017, versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio. Al riguardo, si evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.*
- 265-ter *La disposizione è diretta a introdurre specificazioni, attesa l'entrata in vigore della legge n. 124/2017, in merito alla base imponibile del contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge n. 576/1980 da versare annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense precisando che lo stesso è dovuto anche su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA delle società tra avvocati costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge n. 247/2012, come modificata dalla citata legge n. 124/2017. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 266 Dispone che la dotazione organica dell'Agenas sia rideterminata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale, a fronte delle attuali 46 unità di cui 7 con qualifica dirigenziale.
- 267 La norma prevede, ai fini della copertura della dotazione organica così incrementata, nel biennio 2018-2019, che l'Agenzia, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30



marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso la Agenzia stessa.

268

La disposizione contempla la facoltà per l'Agenzia, al fine di far fronte con la continuità necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali già in fieri, di prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 267, i contratti di collaborazione di cui al comma 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'ampliamento della dotazione organica complessiva risulta, quindi, pari a 100 unità, da assumere per mezzo dello scorrimento delle graduatorie vigenti e dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, fino al completamento del numero a regime di 146 unità totali.

Con riferimento alla tipologia di personale cui il suddetto ampliamento si riferisce, proprio alla luce delle esigenze derivanti dalle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dalle disposizioni normative indicate al comma 266, si riporta di seguito l'indicazione delle aree e categorie di inquadramento, delle posizioni economiche di base e del numero.

La quantificazione dei costi complessivi correlati all'incremento dei posti in organico, calcolata in base ai costi unitari comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per i seguenti profili è:

- 10 unità dirigenziali (di area III), il cui costo unitario è pari a 114.483,37 euro (di cui 43.310,90 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 42.366,45 di trattamento accessorio e 28.806,02 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 1.144.833,73;
- 80 unità di personale laureato - categoria D posizione economica base (comparto di contrattazione collettiva "sanità") - il cui costo unitario è pari a 40.377,97 (di cui 24.114,61 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 6.375,35 di trattamento accessorio e 9.888,01 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 3.230.237,60;
- 7 unità di personale non laureato - categoria C posizione economica base (comparto di contrattazione collettiva "sanità") - il cui costo unitario è pari a 37.717,60 (di cui 22.209,20 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 6.298,38 di trattamento accessorio e 9.210,02 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 264.023,20;
- 3 unità di personale non laureato - categoria B posizione economica base (comparto di contrattazione collettiva "sanità") - il cui costo unitario è pari a 33.761,43 (di cui 19.375,85 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 6.183,64 di trattamento accessorio e 8.201,94 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 101.284,29.



Per un costo totale a regime pari ad euro 4.740.379.

Fermi restando i costi unitari sopra indicati, per l'anno 2018 è stato valutato un onere finanziario pari ad euro 2.372.168.

269

Prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 267, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 ed pari a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, (pari nel 2015 a euro 3.047.557,00), integrato dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n.244 (contributi per il sistema nazionale di educazione continua in medicina -ECM), che affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

Tali contributi, per gli anni 2012/2015, sono stati pari ai seguenti importi:

anno 2012 – euro 15.043.558,49

anno 2013 – euro 15.588.632,15

anno 2014 – euro 17.006.163,84

anno 2015 –euro 15.962.303,43

quindi, con un andamento costante oltre i 15 milioni di euro annui. Al riguardo, si evidenzia che i contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, già acquisiti annualmente a legislazione vigente, generano un avanzo di amministrazione che, nell'ultimo quadriennio, è stato pari, in media, a circa 7,5 milioni di euro annuali, come rappresentato dettagliatamente di seguito:

2012: euro 5.622.038,02

2013: euro 9.005.495,92

2014: euro 6.036.589,99

2015: euro 10.626.422,10.

Pertanto, poiché il costo complessivo delle assunzioni previste è pari annualmente a meno di 5 milioni di euro, le risorse economiche a disposizione dell'Agenzia risultano ampiamente sufficienti a coprire stabilmente gli oneri di cui trattasi, senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici.

La disposizione contiene altresì la clausola per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 269, in relazione all'aumentata capacità di spesa "a regime" dell'Agenzia stessa.

In altri termini, gli effetti per i maggiori pagamenti previsti, nel limite indicato nella disposizione e coperto con risorse proprie dell'Ente, vengono compensati proprio attraverso l'utilizzo dell'apposito Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Al relativo onere in termini di indebitamento netto si provvede mediante riduzione pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

270

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270-bis

*La disposizione prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie della regione Trentino Alto Adige di stipulare contratti d'opera con operatori sanitari e con*



*personale del ruolo professionale a condizione che: sussistano motivi di grave e improrogabile necessità; l'oggetto del contratto riguardi un'attività istituzionale dell'azienda per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto; il concorso per la copertura dei posti in organico sia stato bandito nei 12 mesi precedenti ad abbia avuto esito negativo; non sia possibile ricorrere alla sostituzione né alla mobilità per la copertura dei posti.*

- 270-ter *La norma dispone che i professionisti di cui comma 270-bis vengano inseriti nei moduli organizzativi delle singole strutture ospedaliere.*
- 270-quater *La disposizione stabilisce che il compenso da attribuire ai professionisti di cui al comma 270-bis non possa eccedere il costo orario del professionista dipendente del SSN.*
- 270-quinquies *La norma prevede che i rapporti instaurati dai commi dal 270-bis al 270-quater non possono dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni recate dai commi dal 270-bis al 270-quinquies non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i contratti ivi previsti verranno stipulati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Si evidenzia che le Province Autonome di Trento e di Bolzano non sono destinatarie di risorse provenienti dal FSN, atteso che le stesse si autofinanziano autonomamente.*
- 271 *La disposizione prevede un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Fondazione italiana Onlus per sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.*
- 271-bis *La disposizione interviene sulle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale negli enti del SSN - recate dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e dall'art. 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del DL n. 98/2011 - introducendo un margine di flessibilità dello 0,1% per le regioni che, in presenza dell'equilibrio finanziario, stanno seguendo il percorso di progressivo avvicinamento al rispetto, da raggiungere entro il 2020, del limite di spesa di cui al citato art. 2, comma 71, della legge 191/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce una flessibilità, peraltro di lieve entità, fino all'anno 2019, in materia di rispetto dell'adempimento sul contenimento della spesa di personale per le regioni, che comunque devono garantire l'equilibrio di bilancio nel settore sanitario, fermo restando l'obiettivo previsto dalla legge per l'anno 2020.*
- 271-ter *La disposizione, allo scopo di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute. Pertanto, la disposizione comporta un onere pari alla spesa autorizzata.*
- 271-quater *Con l'istituzione del Servizio Sanitario nazionale gli ex medici condotti (cioè medici non specialisti impegnati, secondo un contratto di "condotta", nell'assistenza continua di una comunità) sono transitati alle dipendenze delle unità sanitarie locali conservando, a titolo transitorio e ad esaurimento, una disciplina marginalmente differenziata rispetto a quella del resto del personale*



*medico in rapporto d'impiego. Al riguardo, le sentenze del TAR del Lazio, Sezione I-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, hanno ritenuto che i medici ex condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle USL, in possesso di uno status non diverso da quello degli altri dipendenti sanitari, fatta eccezione per le peculiarità previste per le loro prestazioni di lavoro e, pertanto, non risulta giustificata la previsione di trattamenti economici differenziati rispetto ai medici ospedalieri. Successivamente si è registrata una giurisprudenza oscillante, per effetto della quale una parte delle aziende sanitarie ha provveduto alla corresponsione delle somme volte a riconoscere la parità di trattamento giuridico ed economico dei medici ex condotti rispetto al restante personale medico dipendente dal SSN (Retribuzione individuale di anzianità - RIA, Indennità Integrativa Speciale- IIS, Indennità di Specificità medica - ISM).*

*A fronte di tali difformi pratiche sul territorio nazionale, suscettibili di determinare ulteriore contenzioso, la norma disposizione stanZIA 500.000 euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a copertura di opportuni interventi perequativi, prevedendo che tali risorse siano ripartite tra i soggetti beneficiari, in esito ad apposito monitoraggio. Con un decreto ministeriale saranno pertanto definiti i criteri di riparto delle risorse stesse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata. Il relativo monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della salute, attraverso le Regioni di riferimento.*

272 La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per il potenziamento degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari che versano in un'eccezionale condizione di difficoltà, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché per garantire il sostegno alle attività amministrative del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, anche per rafforzare gli strumenti di cooperazione tra il Csm e gli organi di governo autonomo di prossimità. Si fa riferimento, in particolare, alle defatiganti attività amministrative che dovranno essere espletate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso i consigli giudiziari per il reclutamento dei nuovi magistrati onofari a seguito della recente entrata in vigore dei D.lgs. attuativi della Legge 57/2016.

272-bis *La norma modifica quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 concernente "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" nel senso di prevedere che le proposte di misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, sono depositate presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti rispettivamente nel territorio delle province di Trapani e Caserta.*

*La disposizione, di natura procedimentale, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*

272-ter *La disposizione prevede la proroga di 12 mesi dei termini previsti dal comma 181, secondo e terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, per la revoca dei finanziamenti deliberati dal CIPE in favore degli uffici giudiziari con elevati*



*carichi di controversie pendenti, nei casi di mancata presentazione dei SAL o di affidamento di lavoro. La norma, tesa pertanto a prevedere esclusivamente termini più ampi ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti già deliberati dal CIPE, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

273 La norma, a copertura del maggiore onere di cui al comma 272, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2018, prevede che il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura per l'anno 2018 sia ridotto di euro 20 milioni. Tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura attesa la possibilità per lo stesso di utilizzare nell'anno 2018 il proprio avanzo di amministrazione accertato nell'anno 2017 e relativo all'anno finanziario 2016, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

274 La disposizione introduce modifiche alla legge n. 890 del 1982, concernente notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, al fine di adeguarla rispetto alle modifiche operate dalla legge sulla concorrenza (art. 1 co 57 e 58, l. n. 124 del 2017) che ha abrogato la norma che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale postale i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

La disposizione modifica la legge 23dicembre 2014, n. 190 introducendo i seguenti commi.

Comma 97-bis - Dispone modifiche puntuali alla legge n. 890 del 1982 - che si occupa di definire, anche con previsioni molto dettagliate, i profili gestionali ed operativi del servizio di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta - adeguando la normativa al fine di renderla coerente e corrispondente al nuovo quadro regolatorio, alle intervenute pronunce giurisprudenziali in materia nonché alle esigenze di utilizzo degli strumenti digitali.

Comma 97-ter - Reca una norma di carattere c.d. definitorio, ai soli fini delle notificazioni a mezzo posta, specificando che qualunque riferimento della legislazione vigente all'"ufficio postale" per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'"ufficio postale" preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

Comma 97-quater - Stabilisce che all'addetto al servizio di notificazione (sinora riferito all'addetto di Poste Italiane) deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale. Tale principio di garanzia deve valere anche in un sistema, appositamente disciplinato, aperto anche ad altri operatori.

Comma 97-quinquies - Reca una disposizione transitoria volta a prevedere la decorrenza di applicazione della suddetta normativa dall'entrata in vigore del provvedimento *del Ministero dello sviluppo economico* che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.lgs 261/1999. *Viene inoltre previsto che le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applichino a decorrere dal 1° giugno 2018.*

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

274 bis - *La disposizione prevede che nell'offerta dei servizi complessivi dei servizi postali si possa ricomprendere anche l'attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali sino a 5 kilogrammi.*

274-quater

*L'inserimento della nuova finalità del servizio universale postale è prevista a partire dal 1° gennaio 2020, pertanto nell'ambito del contratto di programma tra Ministero dello sviluppo economico e fornitore del servizio postale universale che*





*sarà stipulato per il periodo 2020-2024. Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge n. 158 del 2017, ossia nell'ambito delle modalità da stabilirsi nel contratto di programma tra Ministro dello sviluppo economico e fornitore del servizio universale, i piccoli comuni possono stipulare col fornitore del servizio universale protocolli aggiuntivi finalizzati a ridurre i tempi di consegna effettivi, portandoli in linea con quelli dei grandi centri abitati.*

*Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.*

*Posto che tale normativa non incide sul contratto di programma in essere, così alterandone il sinallagma funzionale rispetto agli stanziamenti vigenti, e considerato che l'implementazione del servizio postale universale per la raccolta e smistamento dei pacchi postali sino a 5kg - anche con riferimento al miglioramento dei tempi di consegna sulla base dei protocolli aggiuntivi tra fornitore del servizio universale e piccoli comuni -, sarà disposta compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per il contratto di programma del periodo 2020-2024 tenendo conto del complessivo quadro regolatorio, alla disposizione in oggetto non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.*

274-  
quinquies -  
274-sexies

*La norma è tesa a tutelare il difensore in stato di gravidanza, ritenendo il legittimo impedimento a comparire in udienza nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. Tale disposizione si applica anche per i casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

275

La disposizione è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per l'anno 2018.

La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

276

La disposizione prevede che ai Consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del DPR 426/1984, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, spetti il rimborso delle spese previsto dalla legge 836/1973 ovvero, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 350/2003 nonché l'indennità speciale di seconda lingua, nel limite massimo di spesa pari a 50.000 euro a decorrere dal 2018.

276-bis

*La disposizione modifica l'articolo 30 del D.P.R. n. 916/1958, concernente il collocamento fuori ruolo dei magistrati, sopprimendo il terzo periodo, che prevede per il magistrato che ha cessato di far parte del Consiglio Superiore*



*della magistratura, la possibilità di essere nominato all'ufficio direttivo o semi direttivo ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, non prima che sia trascorso un anno dalla cessazione.*

*Viene, inoltre, soppresso il quarto periodo del medesimo articolo, che prevede l'esclusione dall'applicazione della predetta disposizione, quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.*

*La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

276-ter *La disposizione è volta ad intervenire sulla previsione dei diversi termini temporali al fine della richiesta di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.*

*Le modificazioni apportate non sono suscettibili di determinare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

277-278 La norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.

I nuovi adempimenti potranno essere espletati attraverso l'utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi di Equitalia Giustizia S.p.A. esistenti e disponibili a legislazione vigente, già dimensionati per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.

Relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi si rappresenta che le componenti applicative a supporto delle attività di gestione del Fondo Unico Giustizia risultano oramai consolidate nell'ambito di un progetto unitario ed integrato che ha guidato in maniera sistematica le successive implementazioni.

A titolo indicativo, in virtù delle strategie adottate, Equitalia Giustizia ha ottenuto nel 2016, a titolo di utile della gestione finanziaria del FUG, un importo di 16,32 milioni di euro.

Eventuali adeguamenti o aggiornamenti dei sistemi informatici, potranno pertanto essere realizzati nell'ambito dei contratti di assistenza già in essere o comunque comportare oneri di modesta entità, ampiamente fronteggiabili nell'ambito delle risorse annuali iscritte nel bilancio della Società per lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi tecnologici ed informatici.

In mancanza di dati analitici di dettaglio, allo stato attuale, trattandosi di risorse aleatorie, non è possibile quantificare l'ammontare delle nuove risorse da gestire nell'ambito del Fondo Unico Giustizia e delle eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato. L'effettiva portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata solo a consuntivo.

278-bis *La disposizione è volta a dare attuazione alle procedure di conversione delle pene pecuniarie, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità (per eccesso di delega) degli articoli 237 e 238 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), intervenendo sulle disposizioni che disciplinano le incombenze previste in capo al concessionario (id est "agente della riscossione" attualmente*



*individuato nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo Equitalia spa) nonché definendo le competenze e le attribuzioni degli organi di giustizia interessati nel medesimo procedimento (l'ufficio di cancelleria, del giudice di primo o secondo grado che ha emanato il provvedimento di condanna definitiva e costituente titolo esecutivo, il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza in qualità di giudice dell'esecuzione) dettandone, altresì, la tempistica.*

*Scopo della norma è quello di agevolare il processo di recupero dei crediti giudiziari, ivi compresi quelli di difficile esigibilità, tutti destinati, quindi, ad aumentare il gettito di entrate delle casse dello Stato, gettito amministrato e gestito dalla società Equitalia Giustizia spa.*

*Si rappresenta che l'attività di esazione del c.d. concessionario è attività di natura istituzionale, la quale è indipendente dall'esito di un pignoramento (se cioè l'esecuzione sia stata o meno fruttuosa) e come tale è ugualmente compensata, senza che siano previsti introiti differenziati se il procedimento di esazione abbia avuto esito positivo o meno. Pertanto, anche la comunicazione mensile effettuata all'ufficio - peraltro da espletarsi prioritariamente per via telematica attraverso l'utilizzo dell'apposito sistema SLAMM - riguardo alle scadenze dei crediti e le informazioni circa l'andamento delle riscossioni effettuate il mese precedente sono adempimenti fondamentali che come tali rientrano nei compiti istituzionali attribuiti al concessionario, che quest'ultimo è tenuto ad effettuare senza previsione di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Analoghe considerazioni valgono per i commi della novella legislativa inerenti alle attività espletate dagli organi giudiziari, cioè dall'ufficio di cancelleria come sopra individuato, dal magistrato di sorveglianza (in qualità di G.E.) e dal p.m. (commi dal 2 al 9). Le stesse sono definite proceduralmente con la disposizione in esame: viene da sé che il G.E., per l'accertamento sulla solvibilità o sull'insolvibilità del condannato e, quindi, sulla possibilità di effettiva esazione del credito, deve avvalersi dell'attività di indagine compiuta dal pubblico ministero che, a norma dell'articolo dell'art. 655 c.p.p., è l'organo che cura l'esecuzione dei provvedimenti (precisamente, è il P.M presso il G.E.) anche di carattere pecuniario e che, allo scopo, è deputato a richiedere informazioni agli organi finanziari. Per quanto attiene, altresì, agli adempimenti delle cancellerie giudiziarie, si ritiene che gli stessi potranno avvenire anch'essi avvalendosi di sistemi informatici già in uso nella rete giustizia, attraverso lo scambio di flussi telematici da un ufficio giudiziario ad un altro (cioè dalla cancelleria dell'ufficio di tribunale o di corte di appello interessata a quello della segreteria del p.m. competente) senza oneri aggiuntivi, avvalendosi delle risorse umane, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, infine, al comma 9 della novella, la disposizione potrebbe determinare effetti finanziari positivi anche riguardo alle partite di credito già iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute. Sul punto, si osserva la sintonia della modifica procedurale, atteso che l'accertamento del credito a carico del condannato è già avvenuto attraverso l'iscrizione a ruolo del medesimo: la stessa costituisce titolo per l'esecuzione coattiva consentendo solamente - in termini di applicazione retroattiva - che la intervenuta procedura di riscossione estenda la possibilità di conseguimento del recupero forzoso del credito grazie alle comunicazioni e le informazioni che il concessionario e gli uffici giudiziari sono tenuti ad effettuare al pubblico ministero procedente.*



- 278-ter** *La norma prevede l'estensione al contributo integrativo da versarsi alle Casse di previdenza ed assistenza e al credito di rivalsa per IVA, del privilegio generale sui crediti, già riconosciuto per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 279** La norma prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti in particolare la riforma dell'ordinamento penitenziario, ai sensi della legge 103/2017, considerato che solo alla luce degli approfondimenti in atto, propedeutici alla stesura dei decreti attuativi delle norme di delega, sarà possibile stabilire numero e tipologia degli interventi necessari alla realizzazione della riforma, con i relativi effetti finanziari, che potranno in parte essere realizzati avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
- 280-281** Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un organismo indipendente in grado di monitorare i luoghi di privazione della libertà che sono oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le REMS (recentemente istituite dopo la chiusura degli OPG) e i trattamenti sanitari obbligatori. Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle.
- Trattandosi, quindi, di situazioni correlate a differenti materie, si rende necessario integrare la composizione dell'ufficio del Garante, comunque nel limite massimo di venticinque unità, con personale appartenente ad amministrazioni diverse da quella della giustizia e in particolare, visti i compiti precisi, con dipendenti del Ministero dell'Interno e degli enti del servizio sanitario nazionale.
- La norma dispone che le unità in posizione di comando mantengano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia, non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Si modifica inoltre il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 incrementando di euro 100.000 annui a decorrere dal 2018 la spesa per il funzionamento del Garante nazionale.
- Quanto agli oneri per le trasferte programmate del personale in servizio presso l'ufficio del Garante, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Ud.V. 1.1 – amministrazione penitenziaria, all'Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", sul capitolo 1753 "Spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti", come rideterminate dalla presente norma.
- 282-283** La disposizione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta



alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22/10/2015, elevabili a 385, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2017; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2017.

Al riguardo si evidenzia che il predetto D.L. 168/2016, prevede specifiche autorizzazioni di spesa per la modificata disciplina dell'accesso alla magistratura e del tirocinio, stimate sulla base delle risultanze statistiche in possesso del Ministero della Giustizia.

Con riferimento all'ampliamento del 10% dei posti messi a concorso sono stati conteggiati gli oneri stipendiali riferiti a 30 unità aggiuntive, mentre in relazione alla riduzione del periodo di tirocinio sono state ipotizzate 300 unità di beneficiari per ciascuna delle due tornate concorsuali in corso di svolgimento, fatte salve comunque, al fine di coprire eventuali ed ulteriori oneri verificabili solo al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e dell'immissione in servizio dei magistrati, le risorse del turn-over rinvenibili in applicazione della normativa vigente riscontrabili alla fine dell'anno 2017.

In particolare, considerato che dal 1° gennaio al 12 settembre 2017 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 60 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2017 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 40 unità, per un totale complessivo di 100 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2017, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari all' 80% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 80.

Pertanto, attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura all'incremento del 10% dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale (tra 300 e 385 unità) di magistrati beneficiari della riduzione del tirocinio da 18 a 12 mesi.

Al riguardo, infatti, l'onere aggiuntivo (non quantificato in sede di RT al D.L. 168/2016) per 85 unità determina una maggiore spesa quantificata in euro 1.051.173 per l'anno 2019 e in euro 130.850 per l'anno 2021, come evidenziato nella seguente tabella:

Anno	Onere annuale lordo tirocinio 12 mesi (DL 168/2016)	Onere annuale lordo tirocinio 18 mesi	Maggior onere
	85 Unità	85 Unità	
2018	5.546.694,00	5.546.694,00	-
2019	6.708.536,00	7.759.709,00	1.051.173,00
2020	7.759.709,00	7.759.709,00	-
2021	7.912.371,00	8.043.221,00	130.850,00
2022	10.036.765,00	10.036.765,00	-

Per quanto premesso, si segnala il carattere di prudenzialità della stima tesa a determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018, come da tabella allegata.



ANNO	MESI	CLASSE	STIPEND IO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	305	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2018	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	30.468,19	9.292.797,95	
	2018	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	33.023,24	10.682.088,20	10.646.067,70
	2018	13^	2.202,67	933,67	-	3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	13^	4.318,85	1.317.249,25	
Magistrato ordinario	2019	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	33.023,24	10.682.088,20	
	2019	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	85.669,89	6	42.834,95	13.064.659,75	25.461.095,00
	2019	13^	3.090,21	987,87	-	4.078,08	346,64	986,9	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.714.347,05	
HH03	2020	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	85.669,89	12	85.669,89	26.129.316,45	27.843.663,50
	2020	13^	3.090,21	987,87	-	4.078,08	346,64	986,9	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.714.347,05	
	2021	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	85.669,89	6	42.834,95	13.064.659,75	
	2021	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404	23.856,45	88.749,77	6	44.374,39	13.534.188,95	28.391.449,60
	2021	13^	3.275,62	987,87	-	4.263,49	362,4	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,38	13^	5.877,38	1.792.600,90	
	2022	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	19.543.603,95	36.014.274,95
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2022	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,13	14.111.474,65	
	2022	13^	4.546,08	1.061,07	-	5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.359.196,35	
	2023	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	33.867.535,50	36.226.731,85
	2023	13^	4.546,08	1.061,07	-	5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.359.196,35	
	2024	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.756.063,90	
	2024	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	14.654.502,75	36.878.367,40
	2024	13^	4.803,41	1.061,07	-	5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.467.800,75	
	2025	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	35.170.809,65	37.638.610,40
	2025	13^	4.803,41	1.061,07	-	5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.467.800,75	
	2026	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	20.516.306,90	
Magistrato ordinario	2026	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	5	49.827,98	15.197.533,90	38.290.249,00
	2026	13^	5.060,73	1.061,07	-	6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.576.408,20	
	2027	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	36.474.083,80	39.050.492,00
2027	13^	5.060,73	1.061,07	-	6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.576.408,20		

*La norma, per agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato sia aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità e che siano contestualmente autorizzati i concorsi pubblici e le corrispondenti assunzioni dei predetti magistrati con la medesima decorrenza temporale.*

*In vista della riduzione dell'arretrato, conseguente all'applicazione del primo comma, l'organico di cui alla tabella A della legge n. 186/1982, come incrementato ai sensi del medesimo comma primo, è così ridotto: un'unità nel numero dei presidenti di sezione; due unità nel numero dei consiglieri di stato; cinque unità nel numero dei referendari di TAR. Tali posizioni, se coperte da magistrati in servizio, sono considerate soprannumerarie.*

*Per quanto riguarda gli oneri assunzionali, si riporta di seguito la proiezione decennale del trattamento economico, come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009 (legge di contabilità di stato), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, delle unità di magistrati da assumere, secondo dati di sintesi, rinviandosi, per gli elementi retributivi di dettaglio, ai tre prospetti allegati, relativi ciascuno alle tre diverse qualifiche (Presidente di Sezione; Consigliere; Referendario).*

Proiezione decennale del trattamento economico del personale di magistratura

Anno	Presidenze di Sezione (1 unità)	Consiglieri di Stato (7 unità)	Referendari TAR (15 unità)	Totale onere
2018	€ 240.967,61	€ 1.376.043,26	€ 1.885.798,76	€ 3.502.809,62
2019	€ 243.018,69	€ 1.376.043,26	€ 1.920.523,70	€ 3.539.585,64
2020	€ 243.018,69	€ 1.402.351,68	€ 1.920.523,70	€ 3.565.894,07
2021	€ 247.423,46	€ 1.686.773,27	€ 1.989.960,76	€ 3.924.157,49
2022	€ 247.423,46	€ 1.701.130,84	€ 2.180.743,21	€ 4.129.297,51
2023	€ 251.828,42	€ 1.701.130,84	€ 2.200.145,90	€ 4.153.105,16
2024	€ 251.828,42	€ 1.731.964,25	€ 2.200.145,90	€ 4.183.938,58
2025	€ 256.233,20	€ 1.731.964,25	€ 2.279.283,29	€ 4.267.480,74
2026	€ 256.233,20	€ 1.762.798,97	€ 2.948.664,12	€ 4.967.696,29
2027	€ 260.639,45	€ 1.762.798,97	€ 2.948.664,12	€ 4.972.102,54

*Agli oneri rappresentati nella suesposta tabella si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.*

Il comma prevede, per le esigenze di funzionamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'aumento della dotazione organica degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per complessive 40 unità (n. 20 Avvocati e n. 20 Procuratori), con contestuale autorizzazione ad assumere tale contingente di personale.

Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009, è stato di seguito quantificato l'onere per i primi dieci anni conseguente all'assunzione delle unità di personale in parola, tenendo conto dello sviluppo del trattamento economico in ciascuna carriera, ai sensi degli



artt. 3, 4 e 5 della l. 6 agosto 1984 n. 425.

	20 Avvocati	20 Procuratori	
Anno	Onere	Onere	ONERE TOTALE
2018 (rateo di 6 mesi solo per gli Avvocati)	1.257.203,50	1.487.311,80	2.744.515,30
2019	2.560.703,40	1.487.311,80	4.048.015,20
2020	2.560.703,40	1.883.688,20	4.444.391,60
2021	2.825.020,00	1.892.530,60	4.717.550,60
2022	2.828.004,20	1.928.450,40	4.756.454,60
2023	2.909.169,60	2.363.592,40	5.272.762,00
2024	2.933.519,20	2.375.535,00	5.309.054,20
2025	3.014.684,60	2.425.388,20	5.440.072,80
2026	3.938.314,20	2.468.119,20	6.406.433,40
2027	3.938.314,20	2.517.972,40	6.456.286,60

Detti importi, determinati con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015 in applicazione del d.P.C.m. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze - in data 7 agosto 2015, sono comprensivi dei contributi a carico dell'Amministrazione e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Si precisa che, per il reclutamento delle n. 20 unità di Avvocato dello Stato, l'onere per il primo anno è stato quantificato per la metà, in considerazione dei tempi tecnici medi di espletamento delle procedure concorsuali. In relazione, invece, ai Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, le assunzioni delle n. 20 unità previste dalla norma possono essere disposte dal mese di gennaio 2018 e, pertanto, l'onere è calcolato in misura piena già da tale annualità.

285

La disposizione modifica l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del DL n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, elevando dal 50 al 75 per cento la quota ai compensi professionali dovuti agli avvocati dello Stato nei casi di sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte. Ciò al fine di superare talune discrepanze nel regime dei compensi professionali degli avvocati dello Stato e dei restanti avvocati pubblici presenti nel predetto articolo 9. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'elevazione della predetta quota è compensata finanziariamente dalla soppressione del secondo periodo del medesimo articolo 9, comma 4, che destinava il 25 per cento degli introiti derivanti dal recupero delle spese legali a carico della controparte a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense.

285 bis

*La disposizione interviene sulla disciplina dell'equo compenso introdotta dal DL 148/2017 ed è tesa a chiarire i riferimenti ai parametri in sede di determinazione della equità del compenso, eliminando la trattativa come elemento che di per se esclude la vessatorietà, tenuto conto della disparità delle forze contrattuali tra le*





*parti. Si stabilisce infine in tre anni, il termine di decadenza per l'azione di nullità riservata al professionista in presenza di clausole vessatorie. Si introduce inoltre all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, il comma 4-bis che prevede che la non applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 19-quaterdecies agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste. Atteso il carattere ordinamentale delle modificazioni proposte, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

286

La disposizione in esame prevede l'estensione dell'autorizzazione all'assunzione, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di ulteriori 1400 unità, portandolo ad un contingente massimo di 2400 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all'assunzione delle ulteriori 1400 unità, sono stati utilizzati, prudenzialmente, i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area - fascia economica 2 - per un numero massimo di 1.150 unità e della III area - fascia economica 1 - per un numero massimo di 250 unità, fatta salva la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa appositamente quantificata.

Si riporta, di seguito, un prospetto concernente la stima degli oneri stipendiali:

Gli oneri complessivi annui, quantificati in misura pari ad euro 49.409.280,00 tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 1.530.326,00 all'anno.

287

La quantificazione dell'onere per l'anno 2018 tiene conto, altresì, delle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, in relazione al quale si prevede specifica autorizzazione di spesa, così determinato:

Attività	Spesa 2018
Locazione locali	1.066.000, 00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	200.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	134.000,00
Cancelleria e stampati	160.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	440.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.000.000, 00</b>



Anno	Oneri stipendiali	Oneri accessori al personale (buoni pasto ecc.)	Oneri svolgimento procedure concorsuali	Totale onere
Anno 2018	23.939.477,00	765.163,00	2.000.000,00	26.704.640,00
Anno 2019 e a regime	47.878.954,00	1.530.326,00	0	49.409.280,00

Valori in euro

288

La disposizione prevede la copertura dei predetti oneri, pari ad euro 26.704.640 per l'anno 2018 e ad euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, si rappresenta che si prevede di impiegare le risorse già destinate alle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, iscritte sul capitolo 1536 del Bilancio del Ministero della giustizia, che sulla base delle modifiche normative nel frattempo intervenute, risultano pari a 49.450.000 euro per 1075 unità, per un onere annuo pro-capite di 46.000 euro:

Previsione L. 190 art. 1 comma 425 (1075 unità mobilità)	DA	A	Unità ridotte	Risparmio Atteso 2016	Risparmio Atteso 2017	Risparmio Atteso a regime
Unità anno 2018	1075	0	1075	49.450.000	49.450.000	49.450.000
<b>Totale</b>	<b>1075</b>	<b>0</b>	<b>1075</b>	<b>49.450.000</b>	<b>49.450.000</b>	<b>49.450.000</b>

Con riferimento alle eventuali esigenze finanziarie destinate alle procedure della mobilità ex art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, si rappresenta che è in fase di conclusione la III fase delle citate procedure e che, sulla base delle notizie in possesso dell'amministrazione giudiziaria, risultano ancora da inquadrare, nei ruoli della predetta amministrazione, un numero massimo di 11 unità di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, alle quali si potrà provvedere per gli aspetti legati al trattamento economico nell'ambito delle risorse relative alle ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e 2017, senza pertanto la necessità di utilizzare le risorse del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014. Tali risorse risultano, pertanto, disponibili, per la quota di euro 49.450.000 (pari a 46.000 euro moltiplicati per 1.075 unità in mobilità obbligatoria) a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento dell'intervento normativo in esame.

Tale ammontare di risorse risulta peraltro indicato all'articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, destinato al finanziamento di ulteriori procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 del predetto D.L. in aggiunta a quelle già previste a valere sul turn over (per ulteriori 2.000 unità, progressivamente ridotte a 1.075 per garantire la copertura di altri provvedimenti normativi).

A tal fine si evidenzia che, nell'ambito della I e II fase della mobilità obbligatoria gestita



dal portale della Funzione Pubblica, sono state inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria n. 628 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, allo scopo utilizzando le risorse del budget assunzionale 2016 e 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425 della legge n. 190 del 2014.

288-bis

*La norma prevede uno stanziamento delle risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate. L'incremento è pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 10 milioni a decorrere dal 2019.*

*La disposizione prevede che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto che, trattandosi di spese di personale, è pari, al netto degli effetti riflessi, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provveda mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

288 ter

*La disposizione, con la modifica dell'art. 13, commi 1 e 3, del decreto – legge 17 febbraio 2017, n. 13, incrementa le unità da assumere da n. 60 a n. 296, amplia il periodo di reclutamento, fissando il triennio 2017-2019, anziché il biennio 2017-2018 e ridetermina l'autorizzazione di spesa in euro 1.200.000 per l'anno 2017, euro 3.966.350, per l'anno 2018 e euro 11.798.099, a decorrere dall'anno 2019. Il maggior onere derivante dal previsto incremento delle unità (236), è pari complessivamente ad euro 2.066.350,00 per l'anno 2018 ed euro 9.398.099,00 a decorrere dall'anno 2019.*

*La quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 236 unità di personale da assumere negli anni 2018 e 2019 è rappresentata nella tabella sotto riportata:*

<i>Qualifica</i>	<i>ulteriori unità da assumere nell'anno 2018</i>	<i>Onere trattamento fondament ale</i>	<i>Onere trattamento accessorio (valore medio annuo)</i>	<i>Trattamento complessivo (onere individuale annuo)</i>	<i>Totale generale</i>
<i>Funzionario area pedagogica e mediatore culturale - A III - FI</i>	236	€ 38.619,34	€ 1.203,11	€ 39.822,45	€ 9.398.098,20
<b>ONERE ANNUO DAL 2019</b> (importo arrotondato)					<b>€ 9.398.099,00</b>

*Per l'espletamento delle procedure concorsuali, si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 500.000 per l'anno 2018, così determinata.*



<i>Attività</i>	<i>Spesa 2018</i>
<i>Locazione locali</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Cancelleria e stampati</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza</i>	<i>190.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>500.000,00</i>

*Considerati i tempi necessari all'espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che l'assunzione del predetto personale avverrà in data non anteriore al 1° novembre 2018.*

**Riepilogo oneri:**

<i>Anno</i>	<i>Oneri stipendiali</i>	<i>Oneri accessori al personale (buoni pasto ecc.)</i>	<i>Oneri svolgimento procedure concorsuali</i>	<i>Totale onere</i>
<i>Anno 2018</i>	<i>1.519.028,00</i>	<i>47.322,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>2.066.350,00</i>
<i>Anno 2019 e a regime</i>	<i>9.114.165,00</i>	<i>283.934,00</i>	<i>0</i>	<i>9.398.099,00</i>

*Valori in euro*

**288-quater** *La disposizione prevede di ampliare, a decorrere dall'anno 2018, la finalizzazione delle risorse di cui all'art. 37, comma 11, terzo periodo del D.L. 98/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 192/2014, pari a 7,5 milioni di euro, in ragione d'anno, pur mantenendo invariato l'impianto complessivo della norma, destinando tale importo alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie sia per la realizzazione degli obiettivi posti dai programmi di smaltimento dell'arretrato nei procedimenti civili, sia per fronteggiare le imprevedibili ed indifferibili esigenze di servizio presso gli uffici giudiziari.*

*L'intervento normativo proposto consente, inoltre, di perseguire altre finalità concorrenti, con ricadute positive in altri ambiti della gestione delle politiche del personale giudiziario. Si prevede che potranno essere corrisposte fino ad un massimo di 35 ore di lavoro straordinario pro-capite per 11 mesi a circa 1.000 unità di personale dell'amministrazione giudiziaria, come meglio specificato nel seguente prospetto:*



Area	Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	24,2	8,5	aliquota oraria lorda Stato	ore mensili pro-capite massime	mesi	onere
III	F1	1.000	14,06	3,40252	1,1951	18,66	35	11	7.183.183,70

*La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre una mera articolazione interna del gettito derivante dal contributo unificato già determinato dalla norma ed iscritto annualmente nel bilancio del Ministero della giustizia.*

289

La disposizione, alla lettera a) è tesa a sostituire l'attuale comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 relativa all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In particolare, in sede di revisione, ogni sette anni, della tabella che determina il numero e la residenza dei notai assegnati a ciascun distretto - fermi restando i criteri già fissati al comma 1 dello stesso articolo (inerenti la popolazione, l'estensione del territorio ed i mezzi di comunicazione) - è previsto che si tenga conto, anche, della variazione statistica tendenziale della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.

La valutazione della tipologia degli atti statisticamente richiesti sul territorio, facilmente effettuabile sulla base del flusso degli stessi mensilmente trasmessi da ciascun pubblico ufficiale agli archivi notarili di pertinenza, assicurerebbe una maggiore corrispondenza tra servizi richiesti, atti svolti e natura degli stessi, numero dei professionisti ed onorari professionali. Nel garantire in questo modo un equo rapporto tra la domanda sociale dei servizi notarili e il numero dei notai previsti dalla tabella ed assegnati a ciascuna circoscrizione territoriale verrebbero contenute le spese di gestione degli archivi notarili, i cui introiti sono parametrati agli onorari repertoriali dei notai e risentono, pertanto, della quantità e tipologia degli atti notarili: un incremento del numero dei professionisti in questione non parametrato anche alla curva statistica degli atti notarili e la loro incoerente distribuzione sul territorio esporrebbe l'Amministrazione degli archivi ad un incremento dei costi fissi di gestione legati ai controlli demandati alla stessa; tali controlli, infatti, implicano un'attività specifica per ciascun singolo professionista, con i connessi costi, solo in parte parametrati alla quantità di atti.

I compiti connessi all'individuazione della suddetta variazione statistica tendenziale degli atti notarili, rientrando tra gli adempimenti ordinari dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla lettera b) la disposizione è tesa altresì alla semplificazione e alla revisione di procedure amministrative notarili, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli adempimenti tecnici connessi all'informatizzazione delle procedure e alla dematerializzazione e trasmissione degli atti potranno essere attuati, d'intesa con la competente Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attraverso la mera implementazione dell'infrastruttura informatica e dei relativi applicativi già esistenti presso l'amministrazione degli Archivi notarili, avvalendosi delle



ordinarie risorse di bilancio degli Archivi notarili medesimi finalizzate sia alle spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo, sia alle spese per attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche.

Si prevede, inoltre, che l'Amministrazione degli archivi notarili versi, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento, come già previsto dalla legge n. 220/1991 agli articoli 14 e 21.

*La lettera b-bis) intende recepire formalmente nella legge notarile il principio di diritto secondo cui non si prevede l'applicabilità delle norme in tema di tutela della concorrenza e del mercato quando il Consiglio notarile assuma l'iniziativa del procedimento disciplinare. Non si rilevano profili di onerosità per la finanza dello pubblica, avendo tale disposizione carattere di natura meramente procedimentale.*

**289 bis** *La norma interviene in materia di nomina dei notai disponendo, tra l'altro, che per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi e non più tre. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in considerazione del fatto che gli oneri connessi all'aumento dei possibili candidati alle prove concorsuali annuali, sono ampiamente compensati dai proventi derivanti dal contributo alle spese corrisposto dagli aspiranti stessi per la partecipazione al concorso, ammontante a 50 euro pro-capite, secondo la legislazione vigente.*

**289 ter** *La disposizione prevede che per l'ammissione al concorso per notai gli aspiranti candidati non devono, tra l'altro, essere dichiarati non idonei in 5 precedenti concorsi in luogo dei 3 previsti a legislazione vigente. E' inoltre disposto che per ottenere la nomina a notaio è necessario, tra l'altro, ottenere la prevista iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137». La norma di natura ordinamentale non determina oneri per la finanze pubblica.*

**290** La disposizione estende la portata applicativa delle misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria previste dall'articolo 21-quater, comma 1, del D.L. 83/2015, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche alle figure professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, dell'area II, fino ad oggi mai riqualificate e per le quali è in atto un contenzioso. Rimane fermo il disposto dell'articolo 21-quater, comma 2, che garantisce la sussistenza di un numero di "accessi dall'esterno" almeno pari al numero dei posti destinati alle procedure di riqualificazione sia dei profili di cancelliere e di ufficiale giudiziario, sia dei profili di contabile, assistente informatico e linguistico.

**291** La disposizione nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali. In particolare si individuano le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate



da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. "legge orientamento").

Con la presente disposizione vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo, *di cui al predetto articolo 13, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g-bis*).

Si stabilisce che sono le Regioni e le Province autonome, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. L'istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Prevede inoltre che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, attraverso le modalità fissate secondo il presente comma con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 6 prevede, inoltre, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziare sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dalla legge 289/2002, art. 66, comma 1.

Infine per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001, appare necessaria la norma di cui al presente comma della presente disposizione che, tramite interpretazione autentica, chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis del citato articolo 4, al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, prevedendo la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

291 bis

*La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nell'agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia per COR 26/2020.*



**291- ter** *La disposizione è finalizzata al potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Per tali finalità modifica l'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo un ulteriore stanziamento della quota delle risorse stanziata per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per un importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56.*

**292 – 295** La disposizione si propone di promuovere e disciplinare l'enoturismo di concerto con altre iniziative già in tal senso intraprese, disponendo che le attività di ricezione ed ospitalità, compresa la degustazione di prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, vengano ricondotte alle attività agrituristiche, ovvero costituiscono reddito ai fini IRPEF applicando agli ammontari dei relativi corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività pari al 25%, qualora il contribuente lo reputi vantaggioso. Le previsioni fiscali sono applicabili al fatturato strettamente riconducibile all'attività enoturistica, il cui ammontare è stato puntualmente quantificato essere pari a poco più di 32 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, a questo ammontare (32 miliardi) si applica un coefficiente di redditività pari al 25% per le attività in parola a legislazione vigente e un coefficiente di redditività del 35% del fatturato per la legislazione disposizione. Alla differenza di base imponibile  $((32 \times 35\% - 32 \times 25\%) \times 30\%)$  viene poi applicata un'aliquota media marginale del 30%. La stima della perdita di gettito IRPEF di competenza annua risulta quindi di circa -1 milione di euro, e di -50.000 euro e -20.000 euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale, con decorrenza dal 2018; ai fini IVA si stima un'invarianza di gettito.

	2018	2019	2020
IRPEF	0,00	-1,75	-1,00
Addizionale regionale	0,00	-0,05	-0,05
Addizionale comunale	0,00	-0,03	-0,02
Totale	0,00	-1,83	-1,07

*in milioni di euro*

**296** La disposizione in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

Si evidenzia pertanto che la disposizione reca un onere pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

**297 - 298** Per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e





5 milioni di euro per il 2019. Il Fondo è finanziato:

- 1) per le finalità di cui alla lettera a) nella misura di 5 milioni di euro per il 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e per il 2019 mediante riduzione di 5 milioni di euro della Tabella A MIPAAF;
- 2) per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La copertura è mediante utilizzo dello stanziamento del settore sanitario previsto per il 2018 dall'articolo 1, comma 392 della legge 232/2016, nell'ambito del quale è vincolata la quota per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Pertanto la realizzazione della finalità di cui al comma 1, lettera b) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

301

La disposizione stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura realizzata da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.

Poiché non sono disponibili dati dichiarativi relativi alla fattispecie reddituale in esame, ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati forniti dal MIPAAF. Sulla base di questi dati, si stima una base imponibile annua esente da imposta pari a 4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media pari al 25% la perdita di gettito annua di IRPEF risulta pari a -1 milione di euro e la perdita di addizionale regionale e comunale risulta pari rispettivamente a -0,06 e -0,02 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, ipotizzando la decorrenza dal 2018:

	2018	2019	2020
IRPEF	0,0	-1,75	-1,00
Addizionale regionale	0,0	-0,06	-0,06
Addizionale comunale	0,0	-0,03	-0,02
Totale	0,0	-1,84	-1,08

Milioni di euro

301 bis

*La disposizione prevede il trasferimento delle risorse destinate dai Patti per lo sviluppo, mediante apposite delibere CIPE, al finanziamento di interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile, direttamente sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni individuati come Commissari straordinari delegati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 91 del 2014. Trattandosi di risorse già finalizzate a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

301 ter

*La disposizione prevede che agli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile, essendo gli stessi già individuati nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, non si applichi il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 133 del 2014, che prevede uno specifico dPCM di individuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.*



*Trattandosi di risorse già finalizzate a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**301 quater** *La disposizione prevede la riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato 1 al Decreto Legislativo 504/95, a decorrere dall'anno 2019, nella misura di 2 centesimi per ettolitro e per grado Plato.*

*Ai fini della determinazione degli effetti di gettito, la riduzione dell'aliquota è stata moltiplicata per le immissioni in consumo del 2016, stimate sulla base del gettito accertato del 2016 delle accise sulla birra (capitolo 1402).*

*Considerato che la disposizione decorre dall'anno 2019, si stima che la norma determini una perdita di gettito valutata prudenzialmente in 5 milioni di euro su base annua.*

**301 quinque** *La disposizione aggiunge all'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203 l'equiparazione ai coltivatori diretti anche degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola ai fini della medesima legge.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**302** *La disposizione in esame prevede l'adozione di un Piano nazionale d'interventi nel settore idrico volto ad individuare una strategia di sistema che, tenendo conto delle programmazioni esistenti e degli interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva, da realizzare nell'intera filiera dell'idrico, rafforzi la capacità di collegare le criticità infrastrutturali individuate sul territorio nazionale con le previsioni di sviluppo del Paese nel comparto idrico. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su disposizione dei Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997 ed individua gli interventi prioritari di settore, facendosi carico, tra l'altro, della diffusione di strumenti idonei a promuoverne il risparmio e per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento sistematico di tutti i soggetti interessati.*

*Il Piano è articolato in due sezioni: sezione "invasi" e "acquedotti" e può essere approvato per stralci con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Vengono, inoltre stabiliti modalità e tempi di aggiornamento del predetto Piano nazionale (di norma ogni due anni) al fine di assicurare una tempestiva e corretta realizzazione del Piano nazionale.*

**303 - 304 - 304-bis** *Ai fini della definizione della disposizione del Piano nazionale di interventi relativi alla sezione "acquedotti", considerate le competenze già affidate dal 2011 nella regolazione tariffaria dell'intero servizio idrico integrato e il ruolo centrale svolto nella promozione di investimenti di adeguamento del sistema idrico a standard di qualità tecnica, l'AEEGSI viene individuata quale soggetto cui affidare, sulla base del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, la ricognizione delle programmazioni esistenti e l'elaborazione di un elenco di interventi - da trasmettere ai Ministri competenti - ritenuti prioritari, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione al fine di realizzare obiettivi di: raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta e trasporto della risorsa idrica; diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. A tal fine gli EGA (Enti di gestione d'ambito) e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità entro 60 giorni dalla richiesta, le informazioni e i documenti necessari.*



*Analogamente, si prevede che ai fini della definizione della sezione "invasi" della disposizione di Piano, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Autorità idrografiche di distretto, dai gestori delle opere o dai concessionari di derivazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.*

*Viene inoltre imposto ai diversi soggetti responsabili della realizzazione degli interventi ivi previsti di adeguare i propri strumenti di pianificazione e programmazione in coerenza con le misure previste dal Piano medesimo, entro 60 giorni dalla sua adozione.*

*Trattasi quindi di adempimenti rientranti nelle competenze istituzionali dell'AEEGSI e dei soggetti responsabili degli interventi, che possono essere realizzati con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

304 ter

*Prevede che l'AEEGSI, anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitori e supporti i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione della sezione "acquedotti" del Piano per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. L'AEEGSI potrà esercitare tutti i poteri che le sono attribuiti dalla sua legge istitutiva per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla disposizione in argomento.*

*L'AEEGSI adempierà ai compiti di supporto ivi previsti non solo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali.*

*Quest'ultima, a sua volta potrà adeguare la propria dotazione organica per consentire di adempiere ai compiti di supporto derivanti dall'attuazione del Piano, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio. La dotazione sarà adeguata con le forme previste dall'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità. In particolare, si ricorda che l'articolo 7 del relativo Regolamento di amministrazione e contabilità prevede che l'Autorità autorizza la Cassa ad effettuare un prelievo di natura commissionale sui conti di gestione a copertura dei costi di gestione a copertura dei costi di gestione e funzionamento. Pertanto, la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.*

304  
quater  
304  
quinque  
s

*Gli interventi del Piano nazionale d'interventi nel settore idrico saranno finanziati con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio idrico, con altre forme di corrispettivo applicate agli utenti a legislazione vigente, con le risorse del "Fondo investimenti" già assegnate ai Ministeri competenti per la realizzazione di infrastrutture relative alla rete idrica ai sensi dell'articolo 1, comma 140, legge 232 del 2016, nonché con quelle che potranno essere assegnate per la medesima finalità ai sensi dell'articolo 95.*

*Per il settore irriguo, le cui tariffe non comprendono la parte investimenti, il Piano tiene conto degli interventi che saranno finanziati con le risorse del Programma nazionale di sviluppo rurale cofinanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e del Programma operativo agricoltura sostenuto con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e di quelli già individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, legge 232 del 2016.*

*Pertanto, gli interventi contenuti nel Piano potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Al fine di favorire il finanziamento dei predetti interventi a condizioni favorevoli, è inoltre prevista la possibilità per gli stessi di avvalersi del Fondo di garanzia delle opere*



*idriche (di cui all'art. 58 della legge n. 221/2015 che viene all'uopo modificato), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con l'assistenza della garanzia di ultima istanza dello Stato prevista anche al fine di contenere al minimo i conseguenti aumenti tariffari. Anche tali previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Fondo di garanzia opererà nel limite delle risorse disponibili ed è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato in grado di fronteggiare adeguatamente il rischio di escussione della garanzia dello Stato.*

304-  
sexies

*Nelle more della definizione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, si prevede che venga adottato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, destinato a confluire nel sopra citato Piano nazionale e per il quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.*

304-  
septies

*Prevede che tutti gli interventi del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e del piano straordinario invasi multiobiettivo siano sottoposti al monitoraggio attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come "piano invasi" o "piano acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza.*

304-  
octies

*Prevede che il MIT, con riferimento alla sezione "invasi" del Piano nazionale di interventi nel settore idrico ed al Piano straordinario invasi multiobiettivo, e l'AEEGSI con riferimento alla sezione "acquedotti" del predetto Piano nazionale segnalino i casi di inerzia e di inadempienza e possibili interventi correttivi alla PCM e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di perdurante inerzia da parte dei soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, su disposizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario "ad acta", che eserciti i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi. In sede di nomina del Commissario potranno essere definite modalità, anche contabili, dell'intervento sostitutivo. In conclusione, i Commissari ad acta si sostituiscono ai soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, per quelle specifiche attività. In tal senso, gli oneri derivanti dalla eventuale nomina di Commissari ad acta saranno sostenuti dagli stessi soggetti commissariati, a valere sulle risorse destinate agli interventi, derivanti, come anzidetto, da tariffe, corrispettivi o eventuali risorse pubbliche allo scopo trasferite all'ente commissariato.*

304-  
novies

*La disposizione aggiunge il comma 5-bis all'articolo 113, del d.L.gs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale gli incentivi previsti per le funzioni tecniche indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*

*La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.*



- 305 La disposizione prevede un elenco delle competenze dell'Autorità di Regolazione senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.
- 306 La norma dispone, al primo periodo, che la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" ovunque compaia, è sostituita da "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)". Al fine di armonizzare le vigenti disposizioni in materia di nomina dei componenti delle Autorità indipendenti in materia di servizi di pubblica utilità con il trasferimento delle nuove funzioni in materia di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti, si è ritenuto opportuno chiarire la portata applicativa dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995 per l'ARERA. Più precisamente è stato chiarito che ai fini della nomina dei componenti dell'Autorità la disposizione di cui al citato articolo 2, comma 7, spetta al Ministro per lo sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale precisazione si rende necessaria anche in considerazione del già avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di servizio idrico ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si dispone, infine, la soppressione dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Tale previsione determina un incremento dei costi di funzionamento dell'Autorità connessi alla necessità di prevedere l'erogazione dell'indennità di carica ai due nuovi componenti che trova copertura nelle risorse derivanti dall'acquisizione dei contributi posti a carico dei soggetti esercenti il servizio.
- 307 Dispone che, al fine di assicurare i compiti di regolazione in materia di gestione dei rifiuti, è previsto un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. Tale dato potrà essere fornito solo a consuntivo e a conclusione del processo di trasferimento delle funzioni e comunque dopo l'effettivo versamento del contributo. Si evidenzia comunque che il fatturato complessivo del settore regolato, secondo una stima prudenziale, si attesta intorno ai 10,5 miliardi di euro. Il dato risulta dal Green Book 2016, elaborato dalla fondazione Utilitatis e dalla Cassa depositi e prestiti, e trova riscontro nei risultati dell'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (febbraio 2016). In considerazione delle competenze attribuite all'Autorità di regolazione del settore, il dato del fatturato rappresenta una stima affidabile, atteso che tra i soggetti regolati (si pensi alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento) rientrerebbero anche operatori che non svolgono il servizio di raccolta, ma unicamente quello di trattamento rifiuti (es. gestori di discariche in cui vengono conferiti i rifiuti urbani e assimilati). In base al dato sul fatturato di settore, l'applicazione dell'aliquota del contributo nel suo valore massimo (uno per mille dei ricavi secondo il Testo), determinerebbe un gettito stimabile in poco più di 10 milioni di euro. Laddove si applicasse la misura dell'aliquota in vigore per il servizio idrico integrato (0,25 per mille dei ricavi), il contributo per il solo settore dei rifiuti ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro, comunque sufficiente a garantire il fabbisogno per una dotazione organica aggiuntiva pari a 25 unità (secondo un mix di livelli di inquadramento) reclutate secondo le procedure concorsuali usuali dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'energia elettrica e, per almeno il 50% delle unità individuate, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di procedure selettive pubbliche a tempo bandite dalla medesima Autorità.



- 308 La disposizione prevede apposita clausola di invarianza finanziaria.
- 308 bis *La disposizione in esame prevede che una quota parte del gettito del tributo regionale per il deposito in discarica sia destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento, senza recupero energetico, e ai comuni limitrofi per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio. Attualmente l'intero gettito affluisce in un fondo regionale comunque destinato a interventi volti a favorire, tra l'altro, la minore produzione di rifiuti e la bonifica dei suoli inquinati. Al riguardo non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.*
- 309 Per garantire l'efficace funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 152/2006, la disposizione incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, lo stanziamento dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinati alle spese delle citate Autorità di bacino (capitoli 3011, 3014 e 3015).
- 310 Al fine di supportare Roma Capitale nell'assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 61/2012, la disposizione autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nell'anno 2018, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui.
- 311 Per consentire all'Autorità bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa ai nuovi compiti ad essa assegnati, si autorizza con la disposizione uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di cui 6,5 milioni di euro destinati all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500.000 euro destinati all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.
- 312 La disposizione prevede che al personale delle Autorità di bacino distrettuali ex 63 del D.lgs. n. 152/2006, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il dPCM di cui all'art. 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 313 La disposizione istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare gli interventi, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Prevede, inoltre, che sia esercitato un diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Il fondo è altresì alimentato dagli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa che sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del predetto fondo. La dotazione del fondo è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Si registra, pertanto, un corrispondente onere sui saldi di finanza pubblica. Considerato



che la rotatività del fondo non deriva dalla natura finanziaria delle operazioni, ma dagli esiti dell'attività di rivalsa (che potrà essere valutata solo a consuntivo), il predetto effetto si ha anche in termini di indebitamento netto.

313-bis -  
313 septies

*Il nostro Paese, sin dall'Accordo del 22 luglio del 1959 che ha istituito il Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), ha intrapreso un percorso di collaborazione nell'ambito della ricerca nucleare svolta in tale sito insieme alla Comunità europea dell'Energia Atomica (Euratom). Nel 1999 la Commissione Europea, con il parere favorevole del Parlamento e del Consiglio, ha dato inizio al Programma per il decommissioning delle installazioni nucleari e per la gestione dei rifiuti radioattivi dei suoi Centri di Ricerca e fra questi il sito del CCR di Ispra.*

*La ripartizione degli oneri conseguenti allo smantellamento è stata oggetto di esame congiunto tra rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del CCR che ha portato all'Accordo siglato a Roma e a Bruxelles il 27 novembre 2009. In tale accordo, la questione di detti oneri (cosiddette 'responsabilità storiche') è stata definitivamente risolta, con una forte riduzione rispetto alle richieste originarie da parte della Commissione, ponendo a carico dell'Italia, a titolo di compensazione, alcune delle attività da effettuare, quali lo smantellamento del reattore Ispra-1, situato nel complesso del CCR Ispra, e lo smaltimento dei relativi rifiuti presso il futuro Deposito nazionale.*

*In particolare, a seguito dell'accordo, risultano a carico del Governo Italiano le seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di Cat.2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi del CCR Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di Cat. 3 - ed in particolare della grafite - ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.*

*Le attività previste dall'accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi svolte attualmente dalla soc. Società Gestione Impianti Nucleari, Sogin S.p.A. (legge 24 dicembre 2003 n. 368, la legge 23 agosto 2004 n. 239, la legge 23 luglio 2009 n. 99 e con il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31)*

*Il Tavolo Tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico e costituito da quest'ultimo, da ENEA, dall'ISPRA e da Sogin S.p.A. ha effettuato, al momento dell'Accordo nel 2009, la migliore stima che, in analogia con quanto fatto per gli impianti Sogin, non include gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività, e fornisce un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. Nei limiti di accuratezza caratteristici di stime budgetarie di questo tipo, tale risultato è in linea con i costi di decommissioning di impianti simili. Inoltre a tale importo vanno necessariamente aggiunti i costi sostenuti dal Joint Research Centre per le attività di custodia passiva dell'impianto; tali oneri sono valutati in circa 5 milioni di Euro.*

*La distribuzione annuale dei costi e il programma a vita intera sono basati sull'ipotesi di completare il decommissioning entro 11 anni dal trasferimento della licenza, e di ottenere la licenza di decommissioning entro un anno dalla presentazione della relativa istanza.*

*Tenuto conto anche dell'esigenza di evitare l'apertura di un contenzioso comunitario per mancata attuazione dell'Accordo che potrebbe portare alla comminazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del nostro Paese, la disposizione disciplina il quadro normativo con cui dare inizio al processo di realizzazione dell'accordo con l'incarico diretto a SOGIN di iniziare le operazioni preliminari di inventario degli impianti e dei materiali da trasferire e con la previsione di costituire il comitato misto previsto dall'accordo (formato da dal Ministero sviluppo economico, dalla Commissione*



confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi.

Queste infrastrutture potranno implementare la capacità tecnica del Paese e la competitività per accogliere i servizi e progetti europei collegati al programma Copernicus (500 milioni di investimento tra finanziamenti diretti e indiretti UE) e agli altri programmi internazionali.

L'infrastruttura tecnologica dell'Agenzia insieme al Data Centre ECMWF costituiranno un polo unico di innovazione scientifica e tecnologica per il Paese che potrà attrarre un indotto di enorme entità.

Totale oneri	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Personale	0,5	4	6	6	6
Funzionamento	0,5	1	1	1	1
Investimenti	0	2	3	3	
Totale	1	7	10	10	7

Per le finalità della disposizione è pertanto complessivamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018 (0,5 per personale e 0,5 per funzionamento), 7 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (personale e funzionamento + infrastrutture) e di 7 milioni di euro (personale e funzionamento) a decorrere dal 2022.

A queste risorse potranno aggiungersi quelle che confluiranno nell'Agenzia per mezzo delle convenzioni con servizi meteo locali ed altri soggetti interessati.

In una seconda fase l'Agenzia potrà individuare le proprie linee di espansione, anche sulla base dei servizi che potrà offrire sul mercato e dei relativi proventi nonché di eventuali apporti pubblici finalizzati allo sviluppo dei servizi meteo in Italia.

324 ter

*La disposizione autorizza la Città Metropolitana di Milano a procedere alla realizzazione e alla verifica, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016, del progetto esecutivo delle opere di potenziamento della S.P. 103 "Antica di Cassano", anche in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel limite di 2.000.000 di euro. Tale importo è stato calcolato sulla base delle stime degli oneri progettuali.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il costo della progettazione e delle attività connesse, per l'importo massimo di 2.000.000 di euro, è posto a carico del Fondo di cui all'art. 202, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, che presenta sufficienti disponibilità.*

324  
quater

*La disposizione prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, le regioni, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turnover previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. La disposizione non determina oneri atteso che le maggiori assunzioni avvengono nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica della regione.*





324  
quinquies

*Per le finalità assunzionali di cui al comma precedente, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità. La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

325 - 327

*Gli oneri finanziari a regime, derivanti dalla assunzione di 200 funzionari da inquadrare nella terza area -prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto- da adibire all'esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio, è individuato in euro 7.686.000:*

	Numero unità da assumere	Costo individuale Annuo (euro)	Costo totale annuo (euro)
Area 3°	200	38.430	7.686.000

*Stante la previsione di assunzione scaglionata nel tempo, l'onere finanziario è il seguente:*

Periodo	Qualifica	Unità	Onere unitario	Onere totale cumulato
2018	Area III-F1	80	38.430,00	3.074.400,00
	<b>Totale</b>	<b>80</b>		<b>3.074.400,00</b>
2019	Unità anno precedente	80	-	3.074.400,00
	Area III-F1	60	38.430,00	2.305.800,00
	<b>Totale</b>	<b>140</b>		<b>5.380.200,00</b>
2020	Unità anni precedenti	140	-	5.380.200,00
	Area III-F1	60	38.430,00	2.305.800,00
	<b>Totale</b>	<b>200</b>		<b>7.686.000,00</b>

*La copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale è garantita dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" pari a euro 1,20. Proprio al fine di garantire la copertura della disposizione, si prevede che le somme occorrenti pari a euro 3.074.400 nell'anno 2018, a euro 5.380.200 nell'anno 2019, e a euro 7.686.000 a decorrere dall'anno 2020, siano escluse*



*valorizzazione dell'aeroporto e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**327 decies** *Con la norma disposizione, si consente all'ENAC di procedere all'assunzione di n. 93 unità di personale (il cui numero è stato determinato secondo i criteri di seguito dettagliatamente illustrati) da destinare, in particolare, alle sedi aeroportuali per lo svolgimento di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.*

*Preliminarmente, si specifica che nel calcolo delle suddette 93 unità di personale, si è tenuto conto del turn over, previsto al 100% per il personale dirigente e al 25% per il restante personale.*

*Tenendo conto delle cessazioni previste a legislazione vigente, alla data del 31/12/2017 risulteranno vacanze in organico per un numero totale di 104 unità (n. 69 all'1/4/2017 + n.35 cessazioni fino al 31/12/2017). Considerando le sopraindicate facoltà assunzionali, alla luce del budget disponibile, è possibile stimare assunzioni per n. 11 unità, distribuite fra le varie categorie contrattuali. La differenza corrisponde quindi alle 93 unità indicate nella disposizione in parola. Si riporta a titolo esemplificativo, la tabella contenente la distribuzione del personale per il quale viene richiesta la presente norma (tabella n. 1).*

**Tabella n. 1**

<b>CATEGORIA</b>	<b>n. unità - posti vacanti dotazione organica</b>	<b>cessati al 31.12.2017</b>	<b>assunzioni turn over - 100% dirig. - 25% altro personale</b>	<b>N. effettivo ult. unità da assumere</b>	<b>Numero unità da assumere - totale</b>
<b>Dirigenti</b>	3	2	2	0	3
<b>Tecnici amministrativi - rif.to area B</b>	9	8	2	6	15
<b>Tecnici amministrativi - rif.to area C</b>	27	19	5	14	41
<b>Professionisti di prima qualifica Professionale</b>	19	2	1	1	20
<b>Professionisti di seconda qualifica Professionale</b>	5	3	1	2	7
<b>Ispettore volo - liv. C3</b>	6	1	0	1	7
<b>Totale</b>	69	35	11	24	93

*Si rappresenta inoltre che di tali 93 unità, soltanto 69 comportano effettivamente un maggior onere a carico del bilancio dall'Ente, in quanto corrispondenti a posizioni attualmente non coperte.*

*Conseguentemente, le restanti 24 unità trovano già copertura nelle risorse storiche, senza la necessità di individuare risorse aggiuntive sul bilancio dell'Ente; si tratta, infatti, di assunzioni conseguenti a sostituzione di dipendenti che cessano*



obbligatoriamente dal servizio entro il predetto 31/12/2017 e comportano un costo pro capite significativamente inferiore in quanto avvengono al livello economico iniziale di ciascuna categoria contrattuale contrariamente alle cessazioni che avvengono, invece, ai livelli apicali.

Tutto quanto sopra premesso, si fa presente che l'onere finanziario complessivo delle n. 93 assunzioni di cui al presente articolo di legge, comprensivo degli oneri riflessi, è previsto in circa 5 milioni di euro ed è rappresentato nella tabella riepilogativa sotto riportata in cui viene indicato il costo pro capite, moltiplicato per le unità di personale di cui è prevista l'assunzione, distinto per categoria.

Tabella n. 2

CATEGORIA	Costo retributivo pro-capite al lordo oneri riflessi	N.total e unità	Costo retributivo pro-capite al lordo oneri riflessi	Costo totale assunzioni
Dirigenti	160.405,68	3	160.405,68	481.217,04
Tecnici amministrativi - rif.to area B	37.995,85	15	37.995,85	569.937,75
Tecnici amministrativi - rif.to area C	43.869,79	41	43.869,79	1.798.661,39
Professionisti di prima qualifica Professionale	60.391,47	20	60.391,47	1.207.829,40
Professionisti di seconda qualifica Professionale	47.586,31	7	47.586,31	333.104,17
Ispettore volo - liv. C3	91.608,52	7	91.608,52	641.259,64
<b>Totale</b>		<b>93</b>		<b>5.032.009,39</b>

Tale onere complessivo trova copertura nelle risorse proprie dell'ENAC. Le entrate per canoni risultano, infatti, superiori ai costi da sostenere per le assunzioni e presentano un andamento in costante crescita nel tempo.

Si riporta qui di seguito una tabella contenente i dati storici del periodo 2014 - 2017 per dare riscontro dell'incremento dei canoni aeroportuali (Tabella n. 3).

Tabella n. 3

Proventi previsti dell'art. 7 L.449 del 22/08/85 - D.C. Regolazione Economia		
INCASSI X ANNO	ANNO	% (Rispetto ad anno precedente)
79.326.005,88	2014	
87.798.982,37	2015	10,68
93.509.564,28	2016	6,50
99.634.787,90	2017	6,55



*Più dettagliatamente, il dato relativo al 2017 si riferisce ai canoni effettivamente incassati. Questi ultimi saranno calcolati in via definitiva solo all'esito della determinazione del numero di passeggeri complessivi e delle merci transitate sugli aeroporti nell'anno 2017 che verrà determinato nei primi mesi del 2018. Ciò comporterà, nel 2018, un conguaglio attivo.*

*Per l'anno 2018 si prevede un incremento del traffico passeggeri e merci nonché l'entrata a regime di tutti i contratti di programma non ancora stipulati ma in corso di perfezionamento che determineranno un introito complessivo di canoni pari a circa 110,317 milioni di euro, con un incremento di 10,682 milioni di euro rispetto al 2017. Tale previsione trova, peraltro, già conforto nei dati di traffico passeggeri e merci, riscontrati nei primi sette mesi del 2017, come si evidenzia con chiarezza nei grafici che si allegano (allegati n. 1 e n. 2).*

*Dall'analisi dei predetti grafici, nel medesimo periodo, si registra un incremento del 7,15% del traffico passeggeri rispetto all'anno precedente e un incremento dell'11,46% del traffico merci.*

*Al riguardo si osserva che per il 2° semestre le risorse storiche degli anni precedenti evidenziano importanti livelli incrementali nel mese di dicembre, in coincidenza con il periodo delle festività natalizie.*

*Per quanto precede, gli incrementi rappresentati ( $10,682 + 0,5 = 11,182$  milioni di euro) consentono di garantire la copertura integrale dei costi connessi all'assunzione del suddetto personale, stimati, come già indicato, in circa 5 milioni di euro (Tabella n. 2)*

*La norma pertanto non comporta oneri.*

328

La disposizione prevede la sostituzione del comma 15-bis dell'articolo 17 della legge n. 84/1994, stabilendo che, al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici delle imprese portuali fornitrici di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione e del ricollocamento del relativo personale.

Inoltre, è previsto che le Autorità di sistema possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa.

La disposizione non comporta oneri in quanto la facoltà per le Autorità di sistema portuale di destinare una quota non eccedente il 15% delle entrate proprie sulle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate è già prevista dalla norma che si va a modificare.

Inoltre, l'intervento dell'Autorità di sistema portuale è configurato come facoltativo e potrà avvenire nell'ambito delle risorse di bilancio della medesima Autorità disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

328 bis-  
328-  
quinquies

*Le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dall'anno 2020, il classamento degli immobili, di cui al comma 328-bis, nella categoria catastale E/1 - esente da imposte locali - con la possibilità di modifica del classamento per gli immobili già attualmente censiti in categorie catastali diverse dalla stessa E/1.*

*A tal fine, si prevede infatti (comma 328-ter) che gli intestatari catastali dei predetti immobili, ovvero i concessionari, possono presentare a decorrere dal 1° gennaio 2019 atti di aggiornamento per la revisione del classamento con efficacia dal 1° gennaio 2020.*

*Riguardo gli effetti finanziari si evidenzia che le disposizioni in esame determinano un minor gettito IMU e TASI poiché la revisione del classamento di tali immobili nella*



*categoria E determina l'esenzione ai fini delle citate imposte locali. Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta che l'ammontare di rendita catastale dei fabbricati, attualmente presenti in catasto e potenzialmente oggetto di revisione del classamento, sia di circa 33,7 milioni di euro, di cui la quasi totalità (circa il 96,3%) riferito a fabbricati attualmente censiti nel gruppo catastale D (in particolare nelle categorie D/7 e D/8) mentre la restante parte riguarda tipologie di fabbricati, censiti in altre categorie.*

*La valutazione in esame è stata effettuata a seguito di una indagine conoscitiva su un campione significativo di porti di cui all'allegato A della legge n. 84/94, tenendo conto delle diverse realtà, in termini di movimentazione complessiva di merci e persone nonché di dimensione. Nell'ambito dei porti assunti a riferimento, sono state individuate le unità immobiliari ivi ubicate potenzialmente riconducibili agli immobili di cui al comma 1 e censite in catasto in categorie diverse dalla E/1 (tipicamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nonché D/7 e D/8), determinandone la relativa rendita catastale complessiva. La rendita di tali immobili, determinata sui porti assunti a riferimento, è stata poi proiettata sul complesso dei porti richiamati nel citato Allegato A.*

*L'importo di 33,7 milioni viene prudenzialmente incrementato del 5% per tenere conto anche di effetti negativi connessi a eventuali futuri accatastamenti degli immobili considerati prima dell'anno 2020.*

*Tenuto conto di un'aliquota media IMU/TASI per i comuni, ove sono ubicati i siti portuali interessati, pari al 10,6 per mille per i fabbricati D e pari al 10,4 per mille per le altre tipologie di fabbricati si stima, a decorrere dall'anno 2020, una perdita di gettito annua complessiva IMU/TASI di circa 27 milioni di euro. Tenuto conto della riserva erariale in vigore per l'IMU gravante sui fabbricati D, la suddetta perdita di gettito riguarda per 17,65 milioni di euro la quota Stato e per 9,35 milioni di euro la quota di gettito di spettanza dei Comuni, che sarà ristorata con la procedura prevista dal successivo comma 328-sexies.*

*Trattandosi di fabbricati strumentali alle attività d'impresa non si ascrivono effetti con riferimento alle imposte dirette.*

329 La disposizione, al fine di adempiere a quanto previsto dall'azione 6 - misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella portualità italiana - del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e specificatamente il punto 6.4, inerente l'adozione di misure legislative atte a consolidare la diffusione della Piattaforma Logistica Nazionale, prevede l'incremento del contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge del 24 dicembre 2007 n. 244 per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019, senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore.

329-bis *La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato ad interventi di rottamazione dei carri merci e al rinnovo del materiale rotabile ferroviario.*

*La misura mira a consentire l'ammodernamento del materiale rotabile ferroviario con l'eliminazione dei carri merci vetusti, non più conformi ai più recenti standard in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.*

329-ter *La disposizione istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti, per il cui funzionamento si autorizza la*



*spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

**329-quater** *La disposizione è volta a risolvere una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea (infrazione n. 2017/2090) in relazione all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, introdotto dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale prevede, al comma 1, che il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non possa superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tale disposizione, infatti, a parere della Commissione europea, sembrerebbe contraddire le disposizioni della citata direttiva 2011/7/UE, come recepita dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che per tali fattispecie di pagamento prevede un termine di trenta giorni, consentendo un termine maggiore, non superiore comunque a sessanta giorni, solo nel caso in cui tale termine sia espressamente pattuito dalle parti e purché lo stesso sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche.*

*Con tale disposizione si stabilisce, in coerenza con le previsioni della direttiva 2011/7/UE, il rilascio dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto nel termine di trenta giorni decorrente dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, prevedendo, in linea con le disposizioni della direttiva, una possibilità di deroga nel caso in cui il termine sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**330** *La disposizione prevede un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 in favore della Fondazione Gran Sasso d'Italia, per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, presso il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo ecosostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici degli anni 2009 e 2016 e per rilanciare l'economia dei Comuni del cratere sismico.*

**331** *La disposizione modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui, una volta che gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare direttamente di incentivi sull'energia prodotta, questi possono scegliere tra l'integrazione dei ricavi, ex art. 24, comma 8 della legge n. 208 del 2015, ovvero la continuazione della fruizione dell'incentivo sull'energia prodotta sino a cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti.*

*Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

**332** *La disposizione prevede la modifica dell'articolo 585 al codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010). Tenuto conto delle finalità della modifica, il citato articolo 585, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del COM, incrementa gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato COM, utili per definire la consistenza dei volontari in servizio permanente nonché in ferma o in rafferma, secondo gli importi indicati. L'onere derivante dalla predetta modifica ammonta a 1.946.850 euro per l'anno 2018, a 3.893.700 euro per l'anno 2019 e 5.840.550 euro a decorrere dal 2020.*



*La norma in esame si inserisce nella prospettiva degli interventi di razionalizzazione del personale civile della Difesa delineati dal "Libro Bianco per la sicurezza nazionale e internazionale" che, tra l'altro, declina obiettivi di valorizzazione delle professionalità del personale civile e integrazione, nell'ottica di realizzare un sistema sinergico Difesa. Oltre a ciò, occorre tener presente che il predetto personale, a mente della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che impone la razionalizzazione delle risorse umane e l'ottimizzazione delle stesse, è chiamato a integrare le funzioni di difesa e sicurezza nazionale assicurate dal personale delle Forze armate, anche in contesti di crisi, nel quadro del processo di revisione dello strumento militare in atto.*

*Il personale civile opera in un contesto normativo caratterizzato da una forte e spiccata peculiarità funzionale a fronte dell'esigenza di garantire l'assolvimento dei compiti operativi e il fine, costituzionalmente previsto, della sicurezza e difesa dello Stato, vengono destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, 21 milioni, per gli anni 2018, 2019 e -2020, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso enti del Ministero della difesa al fine di dare un giusto riconoscimento economico a tale componente, a fronte di tale peculiare situazione di impiego, in un quadro di simmetricità e complementarietà con il personale militare, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.*

*La copertura finanziaria, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 pari a 21 milioni di euro, è prevista nell'ambito di una quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*

Allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107/2015 e di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.L tra la retribuzione di posizione di parte fissa del predetto personale e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia appartenenti alla medesima Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, la norma stanziava 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall' art. 1, comma 86, della stessa legge n.107/2015 pari a 35 mln di euro annui. Le risorse complessivamente disponibili in base alla norma in esame consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le predette retribuzioni di posizione di parte fissa.

Infatti, le retribuzioni di posizione, parte fissa, previste dai CC.CC.NN.L vigenti per il personale appartenente alle ex aree dirigenziali V (dirigenti scolastici) e VII (dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca) sono le seguenti:

• Area VII	mensile lordo dipendente	935,08	annuo lordo dipendente
		12.155,61	
• Area V	mensile lordo dipendente	273,59	annuo lordo dipendente
		3.556,68	

Moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale unitario impiegato per il calcolo dell'onere complessivo:

• Area VII	mensile lordo Stato	1.293,96	annuo lordo Stato
------------	---------------------	----------	-------------------



16.821,47

• Area V mensile lordo Stato 378,59 annuo lordo Stato  
4.921,73

• Differenza unitaria 915,36  
11.899,74

Per la quantificazione finanziaria complessiva annua, al lordo degli oneri a carico dello Stato, si è fatto riferimento all'organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2017/2018 pari a 7.993 unità (d.m. 7 luglio 2017, n. 486).

Pertanto l'onere annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato deriva dal seguente calcolo:

• € 11.899,74 (diff.le unitario annuo) x 7.993 (organico D.S. per l'a.s. 2017/2018) = € 95.114.613,95.

Detto onere potrà aumentare in ragione degli effetti indotti dal rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018, che potrebbe comportare un incremento del differenziale retributivo tra i dirigenti della ex Area V e VII. Tale incremento viene stimato in circa il 3,48% della predetta somma di 95,12 milioni di euro, quindi in circa 3,3 milioni annui. Alla copertura degli effetti indotti potrà farsi fronte con le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015, pari a 35 milioni di euro annui.

**333-bis** *La disposizione prevede l'istituzione di una apposita sezione nell'ambito del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con uno stanziamento 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

**333-ter** *Prevede che per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis la contrattazione, è svolta nel rispetto della valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica, nonché del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.*

**333-quater** *Comma 333-quater. La disposizione individua gli ambiti professionali in cui l'educatore professionale socio-pedagogico, socio-sanitario e il pedagogista possono operare, pertanto ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.*

- 333-  
undecies

*Comma 333-quinques. Prevede che la qualifica di pedagogista sia attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative spese sono poste integralmente a carico dei partecipanti sulla base delle modalità stabilite dalle università interessate.*

*Comma 333-sexies. Prevede che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che a legislazione vigente è già previsto l'esame finale di abilitazione per il corso di laurea della classe*





*L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.*

*Comma 333-septies. Disciplina in via transitoria la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, in base al possesso di determinati requisiti, previo superamento di un corso per complessivi 60 CFU organizzato dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione, anche con modalità telematica, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università, pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Comma 333-octies. Stabilisce che acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-bis, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.*

*Comma 333-novies. La norma individua coloro che possono continuare ad esercitare l'attività di educatore per i quali il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.*

*Comma 333-decies. La disposizione chiarisce che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Comma 333-undecies. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni dai commi 333-quater ai commi 333-undecies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

334

Il comma ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi al personale amministrativo e tecnico, disciplinando nel dettaglio il periodo oltre il quale il Dirigente scolastico può nominare un supplente breve e saltuario.

Le scuole potranno infatti sostituire, nei limiti delle ulteriori risorse previste dalla disposizione, gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dal trentesimo giorno di assenza, mentre a normativa vigente tale possibilità è sempre negata salvo che per gli assistenti amministrativi nelle scuole che abbiano non più di tre posti in organico.

A tal fine, il predetto limite di spesa è incrementato di 19,65 milioni di euro l'anno. Fermo restando che le supplenze potranno essere disposte unicamente nell'ambito del limite di spesa, l'incremento è congruo rispetto alla finalità, come di seguito dimostrato.

Ai fini della quantificazione degli oneri è stato preso a riferimento il numero delle giornate di assenza dal trentesimo giorno in poi complessivamente effettuate dal personale amministrativo e tecnico nel corso dell'anno 2015, che, sulla base dei dati risultanti a consuntivo dal sistema informativo del MIUR, risultano di circa 275.300. Il costo unitario lordo Stato giornaliero, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali relative alla retribuzione annuale lordo stato della fascia 0-8, ammonta ad euro  $26.056,44:365=71,38$ ; pertanto il costo complessivo lordo Stato è pari ad euro  $275.300*71,38=19.650.914$ .



334-bis *Le disposizioni, prevedendo la proroga per l'anno scolastico 2019/2020 della validità delle graduatorie di merito dei concorsi per docenti, banditi con decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 105, 106 e 107 del 23.2.2016 per il triennio 2016/2019, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono funzionali all'assorbimento dei candidati dichiarati vincitori ed alla riduzione della spesa per procedimenti concorsuali.*

335 La disposizione di cui al primo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il concorso è bandito nei limiti delle facoltà assunzionali e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Anche la restante parte della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a disciplinare, in via transitoria, i requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

336 La disposizione prevede, dopo l'ultima recata dal comma 618 della legge 232 del 2016, un'ulteriore modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Con la modifica in esame si proroga di un ulteriore anno scolastico, fino all'anno scolastico 2020/2021, il rientro del personale in fuori ruolo consentendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020.

336 bis *La disposizione autorizza Ministero dell'Università e della Ricerca ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, in deroga all'ordinario regime autorizzatorio, di 258 unità di personale, nei limiti dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione, distribuite come indicato nella seguente tabella.*

<b>PERSONALE</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>TOTALE</b>
<i>Dirigenti amministrativi</i>	<i>143.616,32</i>	<i>5</i>	<i>718.081,60</i>
<i>Funzionari Amm.vi, Informatici, Com.ne</i>	<i>37.296,37</i>	<i>253</i>	<i>9.435.981,61</i>
			<i>10.154.063,21</i>

*In considerazione dei tempi tecnici necessari per il reclutamento del contingente di personale in questione, si prevede che le relative assunzioni potranno avvenire con decorrenza dicembre 2018.*

*Di conseguenza, il rateo di spesa da sostenere per il prossimo anno è quantificato in 1/12, pari a euro 846.171,94, dell'importo da corrispondere a regime a decorrere dall'anno 2019, pari a euro 10.154.063,21.*



- 336 ter *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 336 quater *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*
- 336 quinquies *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 336 sexies *Ai fini dell'attuazione dei commi da 336- bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa pari a euro 846.171,94 per l'anno 2018, e pari a euro 10.154.063,21 a decorrere dal 2019.*
- 336 septies *Agli oneri di cui al comma 336-sexies pari a euro 846.171,94 per l'anno 2018, e pari a euro 10.154.063,21 a decorrere dal 2019 si provvede per l'anno 2018 a valere sulle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e per l'anno 2019, e quanto a euro 1.531.074, 71 a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo ministero e quanto a euro 8.622.988,5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69.*
- 336 octies *La disposizione prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 1 comma 366 della legge 232/2016 per 50 milioni di euro nel 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019 al fine di incrementare, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro delle Finanze, i posti di cui al comma 373 della medesima legge.*

*Le risorse previste consentiranno di incrementare, a partire dall'a.s. 2018/2019, l'organico dell'autonomia e le facoltà assunzionali per il personale docente delle istituzioni scolastiche statali, con corrispondente riduzione del cosiddetto organico di fatto di un numero di posti corrispondente a 150 milioni di euro a regime dal 2019. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo nonché del costo di attribuzione della carta del docente saranno determinati i gradi di istruzione e la tipologia cui distribuire i posti aggiuntivi, con contestuale sottrazione dei posti medesimi dall'organico di fatto. Ciò comporta, per anno finanziario, un maggior onere di spese di personale pari a (importi in milioni lordo Stato):*

	2018	2019	2020 e successivi
<i>Onere</i>	50	100+50	150

- 336 novies *La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 337 *L'intervento normativo si rende necessario al fine di precisare che il personale Co.Co.Co. ex LSU, assimilato al personale ATA, degli Istituti scolastici, di cui al D.I. 20 aprile 2001, n. 66, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio del corrente anno scolastico continua a prestare servizio sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018. Si tratta di una platea di 772 unità di lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di 465,5 posti*



attualmente accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo. Si deve infatti considerare che la mancata prosecuzione di tali contratti sino al 31 agosto 2018 comporterebbe gravi disfunzioni e probabili interruzioni del servizio scolastico che viene erogato mediante l'attività espletata dalle segreterie amministrative e didattiche delle istituzioni scolastiche

interessate su tutto il territorio nazionale.

La disposizione è necessaria tenuto conto che a decorrere dall'1 gennaio 2018, si applica il divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella PA (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 65/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75).

Tale disposizione non comporta oneri, tenuto conto che le spese sono già comprese nelle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche finalizzate allo scopo.

**337-bis** *La disposizione prevede che - al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge, è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti. La disposizione pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**337- ter e** *I commi sono volti a prorogare per il 2018 le disposizioni che:*

**337-quater** *- nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, prevedono che le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

*- innalzano a 5/12 il limite massimo per le anticipazioni di tesoreria.*

*Tali norme non determinano effetti sulla finanza pubblica in quanto rimangono fermi i vincoli del pareggio di bilancio*

**337-quinquies** *Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili*



- 337-sexies *La disposizione autorizza nel 2018 la spesa di euro 10.000 per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 337-quinquies .*
- 337-septies *All'onere derivante dall'attuazione dei commi 337-quinquies e 337-sexies si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
- 338 Prevede la stabilizzazione, mediante procedura selettiva, del personale, attualmente in servizio nelle istituzioni scolastiche, con funzioni assimilabili a quelle di collaboratore scolastico, titolare di contratti di lavoro alla data del 24 febbraio 2014, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124).
- 339 Prevede che il numero dei posti anche a tempo parziale da destinare alle assunzioni nonché le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione siano definiti mediante apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definito con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 340 Prevede che le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, avvengono, anche a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 341 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati . La programmazione dei posti da bandire, con indicazione dei posti a tempo pieno e dei posti a tempo parziale, dovrà tenere conto del limite di spesa di cui al citato comma 346 e di una retribuzione unitaria lordo amministrazione su base annua, comprensiva della ricostruzione di carriera, nonché del compenso individuale accessorio, di circa 28.250 euro. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili. L'immissione in ruolo del nuovo personale, prevista a decorrere dal 1° settembre 2018, comporterà il disaccantonamento dei relativi posti di collaboratore scolastico.
- 341 Prevede che per le assunzioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti di spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019.
- 342 Prevede che l'eventuale personale in esubero, non selezionato ai sensi dei precedenti commi e incluso negli elenchi allegati alla Convenzione siglata tra il l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le predette cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, viene iscritto in un apposito Albo, dal quale gli enti territoriali potranno attingere, nei limiti della propria autonomia, per procedere a nuove assunzioni di personale nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
- 343 Prevede, nelle more dell'espletamento delle selezioni di cui al comma 338, la proroga al 30 agosto 2018 del termine di cui all'art. 4 comma 5 del DL 244/2016.si prevede un onere di 12 milioni di euro nell'anno 2018.
- 343-bis *La disposizione prevede che alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », partecipano anche le istituzioni formative accreditate alle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi*



*ivi indicati. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

344

La disposizione intende sostituire il sistema delle classi triennali dei *professori e ricercatori* universitari con il sistema delle classi biennali (sempre soggette a valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010), a decorrere dal 2018 con effetti economici a decorrere dal 2020 mantenendo per la classe biennale lo stesso valore economico della classe triennale.

Per effetto della disposizione la classe biennale decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita successivamente al 31 dicembre 2017, conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020.

#### **Esempio docente già in servizio prima della legge 240/10**

##### **SITUAZIONE ATTUALE**

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2021 – classe triennale VI – I anno

10/10/2024 – classe triennale VII – I anno

##### **NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA**

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2020 – classe biennale VI – I anno

10/10/2022 – classe biennale VII – I anno

#### **Esempio docente di nuova assunzione post Legge 240/10**

##### **SITUAZIONE ATTUALE**

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2022 – classe triennale II – I anno

##### **NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA**

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2021 – classe biennale II – I anno

La disposizione interessa i circa 48.000 tra professori ordinari o di I fascia (PO) Professori Associati o di II fascia (PA) e ricercatori a tempo indeterminato (RU) assunti secondo il regime previgente ed ancora in servizio presso le Università statali.

Le quantificazioni sono state formulate in base a valutazioni di stima in merito all'anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale alternativamente triennale e biennale e tengono conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell'andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di *turn-over* previsto a legislazione vigente.

La disposizione prevede, inoltre, l'aumento delle risorse consolidate a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre



1993, n. 537 a partire dal 2020 a titolo di finanziamento ai bilanci degli atenei per i seguenti importi (milioni euro):

- 80 milioni euro nel 2020
- 120 milioni euro nel 2021
- 150 milioni euro dal 2022.

*La disposizione al secondo periodo prevede l'attribuzione di un importo ad personam una tantum a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali per il quinquennio 2011-2015 da distribuire sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. A tal fine si prevede un incremento di 50 milioni di euro per il 2018 e di 40 milioni di euro per 2019 del fondo per il finanziamento ordinario delle università attraverso corrispondente riduzione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" di cui all'art. 1, comma 207, della legge 208/2015.*

**344-bis** *La disposizione prevede l'incremento da due a tre anni del periodo di trattenimento in servizio, oltre gli ordinari termini per la quiescenza, in favore del personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali in lingua straniera. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'istituto del trattenimento in servizio determina uno slittamento degli oneri connessi alla sostituzione del personale collocato in quiescenza nonché degli oneri previdenziali afferenti al personale cessato dal servizio.*

**345** La disposizione prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 con particolare riferimento all'intervento di cui al primo periodo del comma 344 ("classi e scatti").

**346** Il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 350 mila euro a decorrere dall'anno 2020. La disposizione estende le disposizioni del comma 344 anche personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982. A tal fine, tenuto conto che l'onere è posto a carico del bilancio INAF, viene concesso un contributo di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2020 da iscriverne sul Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 destinato all'ente.

**347** L'importo previsto dalla norma consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca circa 1.600 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede che nell'anno 2018 l'impatto finanziario è pari a 14 milioni di euro (12 milioni FFO e 2 milioni FOE), tenuto conto che, anche in base all'esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio non avvenga prima del mese di novembre/dicembre. Nell'anno 2019 viene calcolato uno stanziamento complessivo a regime pari a 90 milioni euro (76,5 sul FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca). Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni



tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è pari a circa euro 58.625, mentre il costo assunzionale del Livello III (Ricercatore) per gli enti di ricerca è pari a € 43.867 con riferimento alla fascia stipendiale iniziale di inquadramento prevista dal CCNL II Biennio economico del 13 maggio 2009. Tali importi unitari sono i medesimi già utilizzati in relazione tecnica per il precedente Piano Straordinario di reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 1, comma 247 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si precisa, infine, che gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625	
costo ricercatore EPR	€ 43.867	
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.304	1.304
NUMERO RICERCATORI EPR	307	307
TOTALE RICERCATORI	1.611	1.611
ANNO	2018	dal 2019
NUMERO MENSILITA'	1,86	12
STANZIAMENTO RICERCATORI UNIVERSITA'	€ 11.849,285	€ 76.447.000
STANZIAMENTO RICERCATORI EPR	€ 2.087.411	€ 13.467.169
STANZIAMENTO TOTALE	€ 13.936.696	€ 89.914.169

*Inoltre vengono ridefinite le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c) della legge n. 232 del 2016, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che incidono sulla modalità di utilizzo del contributo di cui ai precedenti commi da 314 a 317.*

347-bis

*La norma sulla flessibilità del fondo accessorio delle Università statali serve per consentire agli atenei i cui indicatori della spesa del personale (dove si tiene conto del fondo accessorio, oltre al costo degli stipendi) e dell'indebitamento rispettano i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale (previsti dal d.lgs. n. 49/2012) di avere, sperimentalmente, maggiori margini per incrementare il fondo accessorio. Questi maggiori margini sono particolarmente importanti per le Università che dopo la legge n. 240/2010 hanno radicalmente modificato la propria organizzazione, hanno introdotto la contabilità economico patrimoniale, hanno riorganizzato la didattica e la ricerca con al centro le strutture dipartimentali e sopprimendo le facoltà. Si tratta di un meccanismo virtuoso strettamente legato alla modalità con cui già attualmente e dal 2012 si calcolano le facoltà assunzionali da attribuire alle Università. Le facoltà*



assunzionali (esprese in termini di Punti Organico) dipendono, infatti, sia dalle cessazioni del personale dell'anno precedente sia dal livello delle spese di personale e indebitamento rispetto ai limiti massimi (maggiore è la distanza dai limiti massimi, maggiori sono le facoltà assunzionali). Si individua, infatti, come margine massimo di incremento del fondo accessorio un importo pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l'incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2017. Le modalità indicate nella norma risultano particolarmente prudenti e virtuose; si tenga infatti conto che nell'indicatore delle spese di personale confluisce anche l'ammontare del fondo accessorio e l'eventuale superamento del limite massimo di spesa del personale (80%) determina una riduzione delle facoltà assunzionali dell'ateneo, oltre all'impedimento nell'anno successivo di incrementare il fondo accessorio.

347-ter

La disposizione estende alle ricercatrici a tempo determinato la proroga del contratto a seguito dell'astensione obbligatoria per maternità, già prevista per le assegniste di ricerca dall'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010.

La stima dei costi per la finanza pubblica della norma risulta pari a 1,5 mln di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di bilancio annuale previsto dall'art. 29, comma 22, secondo periodo, della legge n. 240/2010, per la copertura finanziaria della maternità negli assegni di ricerca. Iscritto sul capitolo 1694 – pg. 1 (Fondo di finanziamento ordinario università statali).

Tale stima tiene conto di una proiezione che, partendo dai dati delle assegniste di ricerca (per le quali la spesa annua per la maternità obbligatoria è di circa 2 milioni di euro) e stimando una % simile di soggetti in maternità (circa 10%) tra le ricercatrici a tempo determinato, consente di prevedere che alla copertura dell'onere di cui al presente intervento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 29, comma 22 della legge 30 dicembre 2010 (complessivamente pari a 3,5 milioni euro).

numero assegniste	7840
numero assegniste in maternità	640
mensilità totali erogate per esercizio finanziario(a)	2941
importo medio mensilità assegniste (b) a carico fondo MIUR	€ 681
costo (c= a x b)	€ 2.002.821,00
numero ricercatrici	2587
numero ricercatrici in maternità (stima 10%)	259
mensilità totali erogate per esercizio finanziario (a)	1.295
importo medio mensilità ricercatrici (stima) a carico fondo MIUR (b)	€ 1.000
costo (stima) (c = a x b)	€ 1.295.000
costo (stima)	≤ 1,5 milioni euro

348

La disposizione normativa in argomento concerne l'incremento del Fondo integrativo statale (FIS) di cui al D.Lgs. n.68/2012, fondo che attualmente – a seguito dell'incremento intervenuto con legge n.232/2016 – è pari ad euro 214.236.158 nel 2018 e ad euro



216.814.548,00 nel 2018 e ha come scopo quello di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione in favore degli studenti capaci meritevoli ancorché privi di mezzi di cui al dettato costituzionale dei benefici in materia di diritto allo studio.

La disposizione, in particolare, mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura c.d. dello studente "idoneo non beneficiario", figura ancora presente nel panorama italiano regionale anche a seguito delle recenti novità normative introdotte in materia di ISSE ed a seguito degli aggiornamenti delle soglie ISEE ed ISPE. Tale peculiare situazione pone ancora molti studenti universitari nella paradossale situazione di non vedersi riconosciuti i benefici in tema di Diritto allo Studio per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi a ciò destinati pur rientrando tali studenti pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per accedere ai benefici previsti dalla normativa di settore.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2018.

- 349 La spesa è coperta nel 2018 mediante riduzione del fondo per le borse di ricerca per 10 milioni di euro e delle risorse destinate alla Fondazione per il merito per 10 milioni, nel 2019 mediante riduzione del cd. Fondo per le Cattedre Natta per euro 8 milioni e delle risorse destinate alla Fondazione per il merito per euro 12 milioni e a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla Fondazione per il merito. Il Fondo per le cattedre Natta è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio, poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

- 349-bis *La disposizione comporta una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 che disciplina Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari. In particolare, viene stabilito che per il raggiungimento del limite del 20 per cento della contribuzione studentesca rispetto all'FFO, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca per gli studenti internazionali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che modifica solo il criterio di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle Università*

- 350 In merito alla disposizione normativa si rappresenta che si intende in tal modo favorire maggiormente la formazione dottorale incidendo sull'importo minimo delle borse che è stato già da tempo fissato con decreto del MIUR in data 18 Giugno 2008, richiamato nel regolamento che disciplina l'accreditamento dei dottorati, approvato con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Tale incremento, richiesto dall'Associazione dei dottorandi oltre che dal Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, consentirebbe ai giovani che vogliono intraprendere il cammino dell'approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della ricerca italiana di poter affrontare nel modo migliore le stesse, concorrendo eventualmente presso sedi universitarie diverse da quelle di origine in base ai progetti di ricerca a loro più congeniali. La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2018.

- 351-352 L'onere è coperto mediante riduzione di euro 5 milioni a decorrere dal 2018 del cd. Fondo per le Cattedre Natta, mediante riduzione di euro 1,130 milioni nel 2019, di euro 2,460 milioni a decorrere dal 2020 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, mediante riduzione di euro 15 milioni nel 2018, 13,87 milioni nel 2019 ed euro 12,54 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante riduzione del fondo per le borse di



ricerca. Anche il fondo per le borse di ricerca utilizzato a copertura è capiente ed è riducibile, mediante l'abbattimento del numero di borse riconoscibili annualmente fermo restando l'importo individuale delle borse, pari a 3.000 euro.

- 352 bis** *La disposizione incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 il contributo delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, al fine di potenziare gli interventi per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e per sostenere la promozione dello sport universitario.*
- 352 ter** *La disposizione prevede che il contributo concesso agli studenti iscritti ai licei museali e a tutti quelli elencati nel terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, per un massimo di 2.500 euro, viene riconosciuto anche per l'anno 2018 nel limite di spesa di 10 milioni di euro.*
- 352 quater** *La disposizione prevede che i Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sui funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini e che l'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'attività dell'ANVUR rientra tra i compiti istituzionali e che potrà farvi fronte con le risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*
- 352 quinquies** *La disposizione novella il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura di tipo ordinamentale.*
- 352-sexies** *La disposizione consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previa comunicazione del beneficiario del cofinanziamento e del fondo comune d'investimento immobiliare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa il valore di trasferimento dell'immobile e il subentro negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 353-354** *Al fine di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al comma 366 nonché di rendere semplificata e celere, nei primi mesi del 2018, l'assegnazione delle somme disponibili degli EF 2016 e 2017 a favore degli EPR vigilati dal MIUR, la norma consente di distribuirle in base al trend consolidato della valutazione e della capacità degli EPR di formulare progetti di qualità e valore. La disposizione realizza altresì una disponibilità di significative risorse a favore delle istituzioni vigilate dal MIUR agli inizi dell'EF 2018 e consentire ad essi di competere con adeguate risorse alle competizioni europee e internazionali.*

Il 70% del totale dei due stanziamenti annuali è assegnato in proporzione dell'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca (VQR) prodotta dall'ANVUR. La disposizione pur semplificando ed accelerando le procedure di erogazione delle risorse, è effettuata comunque in base a parametri di valutazione e di



premieria ricavati dall'ultima valutazione, raggiungendo lo stesso scopo della norma primaria.

Per il calcolo proporzionale del 70% si fa riferimento all'ultimo DM premiali (2015) adottato recentemente nel 2017, mentre per la distribuzione proporzionale della quota del 30% si fa riferimento al DM 8 agosto 2017, n. 608 di riparto FOE 2017. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già nelle disponibilità degli stanziamenti del MIUR per quote accantonate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204

**354-bis** *La norma assegna un contributo di euro 12 milioni per il 2018 all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale da destinare all'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica.*

*Per la copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 370 del 1999 relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**355** L'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018.

L'ultimo periodo della disposizione citata prevede che le citate misure di aiuto sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.

Con la norma in esame si inserisce nel corpo della disposizione un espresso inciso che obbliga al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e contestualmente abroga l'ultimo periodo della disposizione. Infatti, lo specifico regolamento UE citato non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti, come definiti nell'art. 107 del trattato dell'Unione. Ed invero:

- l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;
- l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'Agenzia Spaziale Italiana, sia in termini di proprietà intellettuale che realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale);
- il progetto non mette il vincitore in una condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani o europei, in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;
- altri Paesi hanno scelto di realizzare piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche se con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie Paese in ambito di ricerca spaziale (esempi sono la piattaforma francese Myriade, inclusa la successiva versione Myriade evolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la piccola piattaforma belga della Qinetiq, ed altre in Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia).



La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**356** La disposizione autorizza la spesa di euro 1,5 milioni annui a decorrere dal 2018 a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, posto che la cultura ebraica italiana e le sue millenarie tradizioni sono parte integrante del patrimonio culturale ed identitario nazionale.

**357** La disposizione prevede l'integrazione del "Fondo" di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di consentire il graduale e progressivo completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute. A tale fine è autorizzato un maggiore stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Restano ferme le procedure previste dal comma 2, del medesimo articolo 22-bis, per la definizione del processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti e per il graduale inserimento del personale nei ruoli statali. Si precisa inoltre gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.

*Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.*

**357-bis** *La disposizione, al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), stanZIA 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2025, 16,9 milioni di euro per il 2026, 17,5 milioni di euro per il 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

**357-ter** *La disposizione prevede dall'anno accademico 2018-2019, un turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.*

*Dal punto di vista finanziario, la norma prevede che le facoltà assunzionali comportino una spesa complessiva parametrando il costo medio equivalente, pari alla somma del:*



- 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio certe dell'anno accademico di riferimento;
- Per il triennio accademico 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, il 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

Le proiezioni dei costi relative alle assunzioni tengono conto dell'evoluzione della carriera del personale assunto secondo quanto riportato nei costi e nella classi di cui sotto:

costo annuo	CLASSE STIPENDIALE	Numero di anni di permanenza nella classe a seguito di ricostruzione di carriera
€ 40.182	classe 0-2	0
€ 41.563	classe 3-8	2
€ 45.683	classe 9-14	6
€ 50.342	classe 15-20	6
€ 53.325	classe 21-27	7
€ 57.232	classe 28-34	7
€ 60.428	classe da 35 in poi	fino alla pensione

Moltiplicando le unità di personale, espresse in termini di Professori di I fascia equivalenti, si ottiene la quantificazione complessiva dei costi relativi alle assunzioni dell'anno accademico successivo rispetto alla vacanza della dotazione organica.

I maggiori costi stimati sono quelli relativi al 10% delle assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla dotazione organica coperta con contratti a tempo determinato nell'a.a. 2016/2017 che è possibile stimare in circa 1220 posizioni con un conseguente numero di assunzioni di circa 122 unità per ogni anno. Lo sviluppo degli oneri su base decennale è il seguente:

Maggiori costi per assunzione 10% dotazione organica coperta con contratti a tempo det. (in milioni di euro)

Onere annuo lordo amministrazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
COSTO TOTALE	1	6,6	11,6	15,9	16,4	16,8	16,8	16,8	16,9	17,5	18,1	18,5	18,5



- 357-quater** *La disposizione prevede che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017/2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una Istituzione AFAM nei corsi ivi specificati è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e di quelle di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. La disposizione di carattere ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.*
- 358** La disposizione prevede alcune modifiche formali al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto- Legge n. 50/2017 prive di effetti finanziari.
- 359** Si prevede specifica clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'eventualità che dalla concreta applicazione della disposizione di cui al comma 357, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto.
- 359-bis** *La disposizione prevede l'accorpamento del Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano (LUB) assumendo la denominazione di "Facoltà di Musica - Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano.*
- 359-ter – 359-septies** *Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.*
- 360** La disposizione autorizza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e università di Stati, aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale scientifica e tecnologica.
- 361 - 363** La disposizione in esame dispone una detrazione ai fini Irpef del 19 per cento delle spese sostenute, a partire dall'anno 2018, in favore di minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta anche se tali oneri sono stati sostenuti nell'interesse delle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 917/1986.

Considerando la decorrenza dall'anno 2018, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	-10,5	-6,0



in milioni di euro

- 364 La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione di **13 milioni di euro** per l'anno 2018 e di **57 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato ad avviare un graduale percorso di stabilizzazione *del personale* in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Agli oneri *pari a 10 milioni per l'anno 2018 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2019* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta a finanziare assunzioni in deroga di personale pubblico a tempo indeterminato.
- 364 bis *La disposizione modifica l'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75/2017, prevedendo l'applicazione del comma 2 del medesimo art. 20 per gli enti di ricerca anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti previsti nello stesso comma 2. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*
- 365 La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su disposizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari
- 366 La disposizione prevede che gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 364 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, *e comunque nel rispetto dell'art. 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016 in tema di fabbisogno e spese di personale*, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
- 366-bis *La disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2018 le Università con un indicatore del valore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'art. 18, comma 1 della legge 240/2010 per la chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato riservata a personale già in servizio presso altre università che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento. Tenuto conto che la disposizione in esame non modifica le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le università nel loro complesso, e che le procedure di cui al citato articolo 18 avvengono comunque nel limite dell'80 per cento, garantendo così la sostenibilità finanziaria delle conseguenti assunzioni, dall'eventuale applicazione della stessa non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 367 La disposizione prevede una autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, destinata alla realizzazione di un piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).  
Il predetto piano coinvolge circa 500 unità di personale, che hanno stipulato con il CREA contratti di lavoro a vario titolo finalizzati a svolgere attività strategica e di supporto nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente che si aggiungono alle 1.600 unità di ruolo





in servizio presso l'Ente.

Il fabbisogno finanziario correlato alle 500 unità, che ammonta a complessivi 30.274.328 di euro, è stato calcolato prendendo in considerazione la media aritmetica delle fasce stipendiali per i ricercatori e tecnologi e la media aritmetica dei costi dei livelli per i profili professionali interessati.

Tenuto conto che il rapporto tra l'attuale spesa per il personale e la media delle entrate (correnti) dell'ultimo triennio è pari al 58,74%, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'Ente concorre, con proprie risorse, al finanziamento delle stabilizzazioni per un importo pari a 10.274.238 di euro, una volta considerate le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'Ente e quelle non stabilmente riproducibili nel medio periodo. Con l'applicazione del presente disposto, il suesposto rapporto si collocherebbe al 68,73%, garantendo ancora un sufficiente e necessario margine di flessibilità al bilancio dell'Ente. Di conseguenza il fabbisogno finanziario per completare la stabilizzazione ammonta a regime a 20 milioni di euro.

Si riporta nella tabella sottostante il dettaglio dei costi complessivi.

Profilo Profilo	Unit à	Costo unitario Costo unitario	Costo totale Costo totale
Ricercatore	249	63.379	15.781.279
Tecnologo	134	63.379	8.492.736
CTER	70	54.471	3.812.981
OT	24	44.746	1.073.908
CAM	20	49.274	985.488
OA	3	42.645	127.936
<b>TOTALE</b>	<b>500</b>	<b>60.549</b>	<b>30.274.328</b>

Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019, e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

- 367 bis *La disposizione prevede che nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli enti di ricerca possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 e fino alla conclusione delle procedure di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Al riguardo, considerata la permanenza del limite finanziario per le assunzioni a tempo determinato, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 368 Il comma prevede la concessione di un contributo di 1 milione per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II" in occasione dell'ottavo centenario dalla fondazione.
- 369 La disposizione prevede le finalità di destinazione del contributo di cui al comma precedente.
- 369 bis *La norma prevede che l'INAIL destini, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n.153/1969 ulteriori 50 milioni per la realizzazione delle scuole innovative. La norma comporta oneri aggiuntivi per il pagamento dei canoni di locazione all'INAIL pari ad euro 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 coperti mediante una riduzione del*



*fondo di cui all'articolo 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006.*

- 370 Il comma ridetermina gli oneri complessivi posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico in complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2016, 900 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 con un incremento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, di 1.650 mln di euro dall'anno 2018 (Tabella n. 1).
- 370-bis *La disposizione prevede l'istituzione di un apposito Fondo sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su disposizione dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, al quale sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine incrementare le risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le risorse destinate ad incrementare le disponibilità dei predetti fondi devono essere attribuite per l'espletamento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività economico finanziaria e della difesa nazionale.*
- 370-ter *Prevede un allineamento dei termini entro i quali adottare i decreti delegati correttivi concernenti il riordino delle carriere del personale del comparto Sicurezza-Difesa.*
- 371 Il comma precisa che gli importi complessivi come sopra indicati sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009".

Tabella 1

<i>Oneri complessivi annui lordo amministrazione – milioni di euro</i>	2016	2017	2018
Art. 1, comma 466, legge 208/2015	300	300	300
Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e		600	900



DPCM attuativo 27 febbraio 2017			
Dlb 2018			1.650
<b>Totale Stato</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>2.850</b>

Gli importi complessivi sopra indicati corrispondono a incrementi retributivi per il 2016, il 2017 e a decorrere dal 2018, rispettivamente, dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio - al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Lo scorporo dell'IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l'obiettivo di cui all'accordo stipulato con le OO.SS dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità.) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

In relazione a quanto sopra, le risorse complessivamente destinate al rinnovo contrattuale del personale in regime privatistico appartenente al solo settore Stato (unità n. 1.326.928) in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, sono pari a 189,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 574,4 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.833,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**372** Il comma, stabilisce che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli oneri complessivi per il personale contrattualizzato in regime privatistico del settore non Stato sono determinati a carico dei predetti bilanci, secondo i criteri sopra indicati per il settore Stato.

**373** Il comma prevede che le disposizioni recate dal comma 372 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**374** La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per essere iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali dopo la stipula definitiva dei CCNL di comparto.



**374-bis** *La disposizione prevede, per il personale direttamente impegnato nell'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, al personale coinvolto nelle predette attività, che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, una maggiorazione rispettivamente dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle specifiche professionalità richieste e delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché, su proposta dei Capi Dipartimento i soggetti interessati, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**374-ter** *La disposizione aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e prevede che, per gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale che versino nelle condizioni di cui all'art. 259 TUEL, gli oneri dei rapporti di lavoro a tempo determinato prorogabili fino al 31 dicembre 2018 siano a carico esclusivo della relativa regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 del TUEL. La proroga di tali rapporti è subordinata all'assunzione integrale degli oneri da parte delle Regioni interessate ai sensi del citato comma 10 dell'art. 259 secondo il quale le Regioni medesime assicurano in ogni caso la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. La disposizione, pertanto, non determina oneri*

**375** Con le modifiche apportate all'articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 vengono precisati gli aspetti tecnici che consentono il corretto e pieno utilizzo delle risorse stanziare. In particolare, si vuole ampliare il campo di applicazione della norma (art. 64 comma 1 DL n. 50/2017), limitato, allo stato attuale, ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendovi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata. Tale evenienza, infatti, si verificherà nei primi mesi del 2018, lasciando priva di qualsiasi copertura normativa e/o contrattuale le relative fattispecie, con conseguente inutilizzabilità delle risorse finanziarie stanziare con la presente norma (192 milioni nel 2018 e 96 milioni nel 2019 previsti nelle modifiche al comma 4 dell'art 58). Con le modifiche apportate al comma 2 del citato articolo 64, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione viene applicato ex lege nei soli lotti ove sia intervenuta una risoluzione della convenzione in data anteriore al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore dell'art. 64 del DL n. 50/2017. Nei restanti lotti invece ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima, come puntualizzato nel successivo comma 2 ter.

Inoltre si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione applicabile non deve essere ricalcolato ogniqualvolta che si verifichino delle modifiche in ordine all'attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti in momenti successivi. Si deve invece ritenere, coerentemente con la ratio più complessiva dell'intervento legislativo adottato per disciplinare transitoriamente una situazione speciale, che la norma sopra citata opera un rinvio statico, nel senso di applicare le condizioni economiche ("pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip) vigenti al momento



dell'entrata in vigore della norma medesima e non quelle risultanti da evenienze future. In altri termini, la determinazione delle condizioni economiche applicabili nei lotti interessati dalla risoluzione (si vedano in proposito la delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017 dell'ANAC, la pronuncia dell'AGCOM adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2015, le sentenze TAR 10303/201, 10305/2016, 10307/2016, 10309/2016 e Consiglio di Stato del 20 gennaio 2017) deve essere effettuata sulla base della situazione effettivamente risultante al momento dell'entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga presente che la risoluzione trova la sua causa nell'accertamento giurisdizionale di una condotta scorretta delle imprese. Con le modifiche di cui al comma 2-bis, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si prevede che nei lotti ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima.

Con le modifiche apportate al comma 3, sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare, si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria, inizialmente prevista anche avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione, e si chiarisce che la nuova Convenzione per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche, che dovrà essere attiva per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dovrà consentire di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali esistenti.

Con le modifiche di cui al comma 4 vengono stanziati le risorse finanziarie aggiuntive idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019, in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019. Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutata del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

376

Si riporta di seguito una descrizione sintetica della disposizione.

#### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si autorizza:

- la spesa di euro 120.536.797, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
- Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203 per



ciascuno degli anni 2018 e 2019, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	NO
----	----

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

**Piano di impiego delle Forze armate**

E' stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui 5.200 unità fuori dalla sede di servizio e 1850 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

**Spese di PERSONALE:**

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

**spese di FUNZIONAMENTO:**

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato



nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

1) una tantum:

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
  - € 512.000 circa per 5.200 militari impiegati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 64.000 circa;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 100.000;
- acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 51.000.

**C.2) Totale Oneri.**

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'					
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI					
1850 MILITARI IN SEDE STANZIALE					
ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.850	17,25	957,375	11.648.063	11.648.063
Straordinario	1.850	15,90	426.518	5.189.296	5.189.296
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.383.893</b>	<b>16.837.359</b>	<b>16.837.359</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	1.850	2,40	133.200	1.620.600	1.620.600
servizi generali	1.850	2,10	116.550	1.418.025	1.418.025
equipaggiamento/vestiario	1.850	1,45	80.475	979.113	979.113
funzionamento automezzi	132	20,00	79.200	963.600	963.600
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>409.425</b>	<b>4.981.338</b>	<b>4.981.338</b>
ONERI UNA TANTUM					
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.383.893	16.837.359	16.837.359
ONERI DI FUNZIONAMENTO			409.425	4.981.338	4.981.338
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.793.318</b>	<b>21.818.697</b>	<b>21.818.697</b>
ONERI UNA TANTUM			0	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.793.318</b>	<b>21.818.697</b>	<b>21.818.697</b>





LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'					
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI					
5.200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE					
ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	29,44	4.592.640	55.877.120	55.877.120
Straordinario	5.200	15,90	1.198.860	14.586.130	14.586.130
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>5.791.500</b>	<b>70.463.250</b>	<b>70.463.250</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	5.118	4,80	736.992	8.966.736	8.966.736
Vitto strutture civili	82	15,00	36.900	448.950	448.950
Alloggio strutture civili	82	35,00	86.100	1.047.550	1.047.550
servizi generali	5.118	6,25	959.625	11.675.439	11.675.439
equipaggiamento/vestiario	5.200	1,45	226.200	2.752.101	2.752.101
funzionamento automezzi	370	20,00	222.000	2.701.000	2.701.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.267.817</b>	<b>27.591.776</b>	<b>27.591.776</b>
ONERI UNA TANTUM					
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				511.774	511.774
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000	100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				51.300	51.300
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>663.074</b>	<b>663.074</b>
RIEPILOGO					
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
<b>ONERI DI PERSONALE</b>			<b>5.791.500</b>	<b>70.463.250</b>	<b>70.463.250</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.267.817</b>	<b>27.591.776</b>	<b>27.591.776</b>
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>8.059.317</b>	<b>98.055.026</b>	<b>98.055.026</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				<b>663.074</b>	<b>663.074</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>8.059.317</b>	<b>98.718.100</b>	<b>98.718.100</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				21.818.697	21.818.697
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				98.718.100	98.718.100
<b>TOTALE</b>				<b>120.536.797</b>	<b>120.536.797</b>

377

La disposizione prevede l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 per consentire la proroga della convenzione tra MISE e Centro di produzione SpA (Radio Radicale) per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.



378 La disposizione prevede un incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da destinare alla voce "Altri lavori socialmente utili" dell'elenco 1 allegato alla predetta legge.

379 La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In base a questa nuova procedura, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il DPCM del 28 giugno 2017 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo, stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 pari ad almeno un miliardo di euro in termini di indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2018-2020 di risparmi strutturali di spesa.

DPCM 28 giugno 2017 - obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto (milioni di euro)			
Ministero	2018	2019	2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	510	503	510
di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30	12	12
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	90	87	82
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36	39	38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	29	31	31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	86	92	94
MINISTERO DELL'INTERNO	31	32	31
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6	6	6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	127	122	120
MINISTERO DELLA DIFESA	24	25	25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6	6	5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	10	11	11
MINISTERO DELLA SALUTE	27	29	30
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Lo stesso DPCM, tenuto conto delle priorità politiche del Governo, ha escluso dall'ambito delle spese oggetto di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.



In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM.

Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge, sia con le disposizioni della sezione I che con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II, garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione (I o II) attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.



AMMINISTRAZIONI	ENTRATA/SPESA	SEZIONE I/SEZIONE II	Entrata (miliardi euro)			Spesa (miliardi euro)		
			2010	2011	2012	2010	2011	2012
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale</b>			880,4	843,3	860,4	610,4	603,3	610,4
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione I	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione II	845,4	838,2	845,4	505,4	498,2	505,4
di cui PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	spesa	sezione II	30,0	12,0	12,0	30,0	12,0	12,0
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale</b>			24,0	20,0	16,0	18,0	17,0	18,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	15,0	9,0	9,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	entrata	sezione I	13,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione II	11,0	11,0	7,0	3,0	8,0	9,0
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale</b>			90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	spesa	sezione II	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale</b>			36,0	39,0	38,0	36,0	39,0	38,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione I	6,4	6,4	6,0	4,4	6,4	6,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione II	29,6	32,6	32,0	29,6	32,6	32,0
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale</b>			29,2	31,2	31,2	29,0	31,0	31,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	sezione II	29,2	31,2	31,2	29,2	31,2	31,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale</b>			96,1	101,5	102,2	86,0	92,0	94,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	spesa	sezione II	96,1	101,5	102,2	95,1	101,4	102,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-0,3
<b>MINISTERO DELL'INTERNO Totale</b>			32,1	33,1	32,1	31,8	32,8	31,8
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione I	5,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione II	29,1	30,1	29,1	29,1	30,1	29,1
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale</b>			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	spesa	sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale</b>			261,4	243,3	110,9	127,0	126,8	126,2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	entrata	sezione I	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione II	241,4	243,3	100,9	117,0	116,8	116,2
<b>MINISTERO DELLA DIFESA Totale</b>			24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
MINISTERO DELLA DIFESA	spesa	sezione II	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale</b>			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione I	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	sezione I	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione II	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale</b>			10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	spesa	sezione II	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
<b>MINISTERO DELLA SALUTE Totale</b>			27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
MINISTERO DELLA SALUTE	spesa	sezione II	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			1.480,2	1.325,4	1.339,9	1.001,2	1.005,8	1.008,4
di cui Sezione I			39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
di cui Sezione II			1.440,8	1.290,0	1.304,9	961,8	970,4	973,4
Riepilogo entrata/spesa (sez I + sez II)								
<b>ENTRATA</b>			23,0	19,0	19,0	-7,6	-7,9	-6,9
- effetti fiscali e contributivi			0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
- contributiva						2,0	2,0	2,0
- extratributaria			23,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
<b>SEESA</b>			1.460,2	1.306,4	1.300,9	1.000,8	1.013,7	1.015,3
- corrente			1.201,9	1.167,3	1.164,2	877,9	889,3	886,2
- capitale			258,3	139,1	136,7	122,9	124,4	129,1

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi dell'entrata riguardano gli effetti fiscali e contributivi correlati a riduzioni di spese di personale.

La disposizione ripristina il fondo in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per



autotrazione nelle aree di confine, con dotazione di 5 milioni di euro annui.

380

La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di 13.074.000 euro per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020, relative all' "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".

La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida". Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione. L'incremento tariffario a regime incide su un totale di oltre 30 milioni di operazioni/anno. Ciò comporta una stima prudenziale di maggiori entrate annue complessive pari a circa 34 milioni di euro. Tali entrate sono in grado di coprire le maggiori spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE, ad oggi stimate in circa 12 milioni di euro sulla scorta delle procedure effettivamente attivate e lasciano un margine di risorse inutilizzate.

Si fa presente che nel 2016 (primo anno di applicazione della a regime maggiorazione) sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 "Maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013" sono stati incassati 34,6 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2017 risultano incassati 16,7 milioni di euro. Le operazioni di motorizzazione soggette ad incremento tariffario effettuate a settembre 2017 pari a 25.287.973 (nell'intero anno 2016 pari a 31.471.875) fanno ritenere che nel corrente esercizio sarà realizzato un gettito non inferiore a quello realizzato nell'anno 2016. Una quota pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018 della predetta limitazione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale della motorizzazione per un importo pari a euro 3.074.000 nell'anno 2018, a euro 5.380.000 nell'anno 2019, e a euro 7.686.000 a decorrere dall'anno 2020.

381

L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno



2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016; l'art. 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva da ultimo ricondotto gli stessi al limite del 48.7 per cento. L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 45,07 per cento con una riduzione di 2.000.000 di euro sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020 e ss.	2018	2019	2020
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	2	2	2	2	2	2

*In milioni di euro*

- 382** La disposizione prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per l'anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento.
- 383** Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, consentendone la riassegnazione solo la parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888 ) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.
- 384** La norma prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto legge n. 138/2011, come modificato dall'articolo 1 comma 289 del decreto legge n.147/2013. In particolare, si abroga a decorrere dall'anno 2018 la disposizione che autorizza la spesa di euro 5 milioni per le permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello, determinando pertanto, un risparmio di spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

**384-bis -** *La disposizione intende promuovere la realizzazione di interventi di efficientamento*  
**384-**



**quinquies** *energetico e di adeguamento normativo di quegli impianti di proprietà degli enti locali per i quali non siano già stati effettuati interventi di efficientamento e/o di installazione di determinati apparecchi, secondo modalità specificamente indicate. La realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo degli impianti è finalizzata a consentire di ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici pari almeno al 50% (rispetto al consumo medio del biennio indicato nella disposizione e ai punti luce non già "efficientati"). Gli interventi di efficientamento vanno realizzati mediante il ricorso a tecnologie illuminanti con un'emergenza luminosa pari almeno a 90 lm/W; sotto quest'ultimo profilo la disposizione normativa fa espressamente salva la possibilità che più elevati livelli vengano successivamente stabiliti quali criteri ambientali minimi sulla base della generale disciplina contenuta nel codice degli appalti pubblici.*

*Si prevede che gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo possano essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e, ove realizzati da imprese, possano beneficiare di una misura agevolativa a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (FRI), utilizzando, nel limite di 288 milioni di euro, le risorse destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nell'ambito del FRI, Cassa depositi e prestiti S.p.A. cofinanzia a medio-lungo termine gli investimenti delle imprese ammesse a godere di agevolazioni pubbliche a condizioni economiche di favore, in collaborazione con il sistema bancario. Ciò assicura capillarità di intervento, un'adeguata valutazione del merito di credito dei prenditori finali e una leva sulle risorse messe a disposizione dal sistema creditizio. In caso di attivazione dell'intervento, l'articolato dispone che il decreto previsto dal comma 357 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Sono escluse dall'accesso alle agevolazioni gli impianti per i quali non siano già stati effettuati interventi di efficientamento e/o di installazione ai apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.*

*Le modalità di attuazione dei predetti interventi nonché le modalità per garantire il monitoraggio dei risultati e dei risparmi saranno definite con DPCM.*

*Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli strumenti di acquisizione verranno predisposti nel rispetto delle linee guida Eurostat e le agevolazioni saranno concesse a valere sulle risorse disponibili del FRI.*

385

La disposizione normativa ha carattere strutturale ed efficacia immediata ed è diretta a modificare l'articolo 63 del decreto legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 determinando un risparmio di spesa di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018. In particolare si ridetermina il numero massimo dei giudici ausiliari da nominare da quattrocento in trecentocinquanta.

La riduzione del numero massimo di giudici ausiliari, dagli attuali quattrocento in trecentocinquanta, consente un risparmio di spesa di 1 milione di euro attualmente stanziato sul capitolo 1362 piano gestionale 4 iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia.

Il minor onere è stato così quantificato:

Indennità annua pro-capite prevista 20.000 euro



Numero massimo di giudici ausiliari	350
Totale onere	7.000.000 di euro
Stanziamanti attualmente iscritti in bilancio	8.000.000 di euro.

**386** La norma è diretta alla sospensione per gli anni 2018 e 2019 dei trasferimenti pari ad euro 390.000 annui all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a cui è demandata la stipula di un contratto di assicurazione R.C. per eventuali danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria. L'Ente provvederà, nel biennio 2018-2019, alla copertura assicurativa a valere sulle risorse finanziarie già assegnate negli anni precedenti e appostate nel proprio bilancio, ma non ancora impiegate a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

**387 - 388** La disposizione normativa si rende necessaria per uniformare e razionalizzare l'attuale sistema di vettovagliamento in favore del Personale della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di finanza con particolare riferimento a quello impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, anche in vista dei conseguenti risparmi di spesa che tale razionalizzazione comporterebbe. La possibilità di poter concedere un buono pasto in tali circostanze consentirebbe di realizzare una scelta più conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo della spesa – considerato che il costo di un pasto in convenzione è mediamente pari a circa 10 euro, mentre un buono pasto costa meno di 7 euro – che sotto quello organizzativo/produttivo, in quanto sarebbe completamente evitata la necessità di impiego di risorse umane e strumentali nello svolgimento delle procedure amministrative diretta alla ricerca di operatori commerciali (spesso non presenti sul luogo o non disposti ad offrire il servizio) ed alla conseguente stipula e gestione di apposite convenzioni; da ultimo, sarebbero soddisfatte anche le preferenze degli operatori, che sempre più spesso inoltrano, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, richieste in tal senso.

Di seguito, relativamente alla Polizia di Stato si riassumono le risultanze dell'esame dei dati concernenti l'anno 2015, relativi alle sedi disagiate dal quale emerge che:

- il prezzo medio del pasto in convenzione è pari a € 9,83 circa (I.V.A. compresa);
- i pasti consumati sono complessivamente 609.141;
- il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410(I.V.A. compresa)
- Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti e oneri, non supera l'importo di € 6,50 , volendo valutare l'ipotesi di erogare il buono pasto in luogo di quello in convenzione, si può affermare che:

1. Ne deriva un risparmio a pasto pari a € 3,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto consumato, pari a € 9,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

Il risparmio complessivo viene individuato in euro € 2.028.440.

Per l'anno 2018 e, di conseguenza per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento, si riportano le seguenti previsioni anche sulla base dei dati storici in possesso per l'esercizio 2016.

Il costo complessivo per i pasti consumati nelle sedi disagiate per l'anno 2016 ammonta ad euro 8.450.000 circa (iva compresa): tale maggior onere deriva da un incremento del costo medio al pasto in relazione alle convenzioni stipulate sulla base delle mutate e più onerose condizioni di mercato e da un contestuale aumento del numero dei pasti erogati presso le sedi disagiate in quanto nel suddetto anno si è verificato un riallineamento del numero dei pasti rispetto a quelli erogati nel 2015 che avevano fatto registrare un flessione rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, partendo da un totale di 690.000 pasti, in linea con il numero dei pasti consumati





nell'anno 2014, determinando un incremento del costo medio a pasto di 1 euro, (da 9,83 a 10,83) si può affermare che:

Ne deriva un risparmio a pasto pari ad euro 4,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto, pari a euro 10,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

il risparmio complessivo viene individuato in circa 3.000.000 di euro.

L'estensione della disposizione anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza, con specifico riguardo alle sedi di preminente interesse operativo e in quelle connotate da situazioni di grave disagio ambientale, non comporta oneri per la finanza pubblica poiché - le convenzioni attualmente in vigore nelle situazioni di grave disagio ambientale ossia in località isolate e/o scarsamente popolate (es. reparti situati in isole minori, montagna o in prossimità di valichi di confine) sono stipulate a valori superiori ai 10 euro, preminentemente a causa della ridotta offerta commerciale di servizi in tale zone. Il buon pasto invece ha un costo inferiore ai 7 euro anche in tali circostanze, oltre a consentire una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento vitto, e potrà quindi consentire di ottenere risparmi di spesa, ancorché non quantificati.

389 *La disposizione reintroduce, nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL, la corresponsione dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate al Presidente e ai membri del CNEL.*

390 Il comma prevede che con regolamento ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge 936/1986 sono disciplinate le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente

391 Il comma disciplina l'attribuzione dei rimborsi spese al Presidente e i membri del CNEL.

392 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per l'applicazione dei commi precedenti si provvederà nel limite dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 936/1986 e dei trasferimenti annualmente assegnati a supporto al Parlamento nelle materia di politica del lavoro e delle politiche sociali.

393 La disposizione prevede, per l'anno 2018, l'assegnazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

394 Il comma, *modificando l'articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 113 del 2016: alla lettera a)* riconosce per l'anno 2018 e con le medesime finalità *di cui al comma 393*, agli altri comuni del cratere sismico un contributo pari a 2 milioni di euro; *alla lettera b)* prevede anche per l'anno 2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione. *L'onere di cui alla lettera b) è posto a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e, pertanto, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente, non comporta effetti finanziari negativi.*

394- bis *La disposizione presenta carattere ordinamentale, prevedendo, tra l'altro, la proroga al 1 luglio 2018 del termine della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione (UTR,) già previsto per il 1 maggio dello stesso anno, al fine di consentire un lasso di tempo adeguato per un corretto riassetto organizzativo.*



- 394-ter *La disposizione, intervenendo sul comma 38 dell'articolo 2-bis del d.l. 148/2017, specifica i provvedimenti emergenziali in base ai quali il comune dell'Aquila e i comuni del cratere possono prorogare il personale assunto a tempo determinato fino al 2020. La quantificazione degli oneri (nel limite di 1.700.000 euro per il comune dell'Aquila e di 1.152.209 euro per i comuni del cratere per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e la relativa copertura (individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge n. 190/2014) sono previste dal citato comma 38. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 394-quater *Si prevede un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per realizzare il centro di arte e creatività contemporaneo denominato "MAXXI L'Aquila".*
- 395 *La disposizione aggiunge il comma 1bis all'articolo 2 del decreto-legge n. 42 del 2016 recante "Disposizioni per la stabilizzazione ed il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran sasso Science Institute" prevedendo che il contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, sia incrementato di 4,5 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni annui a decorrere dal 2028. Il Gran Sasso Science Institute è un Istituto Superiore ad Ordinamento Speciale, inserito nel sistema universitario italiano pubblico e dotato di personalità giuridica e di autonomia scientifica, didattica, amministrativa e contabile e si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale, curando la formazione dei giovani e sviluppando programmi di ricerca scientifica.*  
*Una quota pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, dell'onere di cui all'intervento disposto con la presente disposizione è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*
- 395-bis *Si prevede la proroga o il rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per la città dell'Aquila anche per il 2018 e il 2019. La disposizione - considerato che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci dell'ente interessato e che comunque deve essere assicurato il rispetto del patto di stabilità interno (oggi: rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio) e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 395-ter *La disposizione, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2019 le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 395-quater *La disposizione prevede che per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è in favore del C.A.I., Club Alpino Italiano, allocato sul capitolo 6822 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*
- 396 *La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di rendere attuabile sotto il corretto profilo procedurale la disposizione in esso contenuta e sposta il limite massimo della spesa complessiva a 350 milioni di euro cui possono essere autorizzati i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma 2012 in qualità di Commissari delegati, attraverso la stipula di appositi mutui, in modo da dare garanzia, anche in prospettiva, al completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle*



Regioni interessate dal sisma 2012.

La disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.

- 397 La disposizione normativa in esame proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. Si prevede uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che, considerate le modalità di fruizione dell'agevolazione, rappresenta l'onere della disposizione.
- 398 - 399 Il comma che prevede che le somme non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al riguardo sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione si evidenzia che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017. Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 402, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il comma 404 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
- 400 La presente disposizione proroga all'anno 2018 l'esenzione IMU relativa agli immobili inagibili a seguito del sisma 2012, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2017. Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili si stima una perdita di gettito complessiva per l'anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.
- 401 Prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 per 20 milioni di euro per l'anno 2018.
- 402 Prevede la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 per 20 milioni di euro per l'anno 2018.
- 402-bis *La disposizione rimodula il contributo riconosciuto dall'articolo 16-bis d.l. 91/2017 alla società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25. In particolare, per consentire la continuità dei lavori in corso, la disposizione anticipa il contributo al 2018 per 58 milioni di euro, riducendo corrispondentemente di 50 milioni di euro il contributo previsto per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro quello relativo al 2022. Al relativo onere di 58 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Conseguentemente il medesimo Fondo viene*



*corrispondentemente reintegrato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.*

**402 ter** *La disposizione proroga al 2018 il termine, da ultimo prorogato dal comma 6-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, al fine di consentire ai cittadini privati che hanno acceso un mutuo su una abitazione residenziale danneggiata dal sisma del maggio 2012 ed oggi ancora inagibile, di vedersi sospese le rate di rimborso sino al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, nel limite di 300.000 mila euro, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.*

**402 quater** *L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» demandando la disciplina per il ad un regolamento da adottarsi – entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione – con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.*

*L'iter per la predisposizione del citato regolamento è stato particolarmente complesso e si è protratto per diversi anni. Ciò ha comportato che l'articolato apparato «sanzionatorio», volto a garantire l'adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro, originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017, non fosse più coerente atteso che l'adozione delle disposizioni attuative non era intervenuta nei tempi preventivati.*

*Tuttavia, il Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato - definendo, inter alia, le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato – è entrato in vigore solo il 12 agosto 2017. Tenuto conto dell'entrata in vigore sopra richiamata, la possibilità di procedere, in relazione agli aiuti fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 10 del citato Regolamento è venuta meno. A ciò si aggiunga che la peculiarità degli aiuti fiscali automatici, vale a dire di quegli aiuti che sono fruiti dal contribuente autonomamente senza la necessità di un preventivo provvedimento di concessione o di autorizzazione, e dei quali l'Amministrazione fiscale può venire a conoscenza soltanto in un momento successivo attraverso la dichiarazione fiscale.*

*L'intervento si rende, pertanto, necessario in considerazione dell'inapplicabilità della norma nella sua attuale formulazione, per quanto attiene alla tempistica dalla stessa disposta con riferimento agli aiuti fiscali.*

*Considerato che la proroga ha natura esclusivamente procedurale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**403** *La disposizione in esame, avente natura interpretativa, chiarisce la disciplina della tassazione ai fini ICI, IMU e TASI per gli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto, ubicati nel mare territoriale, precisando che risulta imponibile solo la porzione di manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Al riguardo, in considerazione della natura interpretativa della disposizione, non si ascrivono sostanziali effetti in termini di gettito.*



- 404 - 407** La disposizione proroga al 2019 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi ai Comuni da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni e interessi. Il rinvio al 2019 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2019. A tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012. Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 411, in misura pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
- 408** La disposizione differisce all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020: tale profilo si determina in quanto le rate in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno sono retrocesse da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di gennaio successivo alla scadenza. Nell'ambito dei valori sopra riportati, la quota capitale ammonta a 0,23 milioni di euro per l'anno 2018, 0,47 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,24 milioni di euro per l'anno 2020; il rimanente importo riguarda la quota interessi. A tali oneri si fa fronte mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 415.
- 409** La disposizione prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati, che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali, che siano inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017, e che abbiano trasmesso la dichiarazione di inagibilità dell'immobile. I beneficiari dei mutui o finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. E' prevista entro il 30 giugno 2018 la sottoscrizione di un apposito accordo tra il Commissario e l'ABI per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi. In analogia con quanto indicato nella relazione tecnica di precedenti provvedimenti (da ultimo in sede di conversione del decreto legge n. 148 del 2017) recanti la medesima previsione in relazione ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo relativa a rapporti tra soggetti privati.
- 410** Modifiche all'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016  
La disposizione prevede l'ulteriore differimento, all'anno immediatamente successivo alla



data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016. Tenuto conto che per la rata in scadenza il 31.12.2018, CDP retrocede l'importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l'onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

411

Modifiche all'art. 48 del decreto legge n. 189 del 2016

Lettera a) La disposizione in esame, modificando il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189/2016, prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

A legislazione vigente è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica dell'articolo 43 del D.L. n. 50/2017, che ha modificato il citato comma 11, era stato stimato un importo complessivo da restituire nell'anno 2018 pari a 118 milioni di euro.

Tenuto conto dei diversi termini della rateizzazione si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di entrate tributarie complessive:

Rateizzazione in 24 rate	2018	2019	2020
Legislazione vigente	118	0	0
Disposizione rateizzazione 24 rate (da 31 maggio 2018)	34,42	59	24,58
Effetti	-83,58	59,00	24,58
Di cui			
Tributi erariali	-71,54	50,50	21,04
Tributi locali	-12,04	8,50	3,54

In milioni di euro

Lettera b) Con la modifica al comma 12-ter il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni ai sensi del comma 12-bis per il tramite del Commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa. Si ha quindi un minor recupero di 12,04 milioni di euro per l'anno 2018 già incluso nella stima complessiva degli effetti finanziari negativi pari a -83,58 milioni di euro.

Lettera c) La disposizione in esame, modificando l'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, proroga all'anno d'imposta 2018 l'esenzione dalle imposte dirette per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a decorrere dal mese di agosto 2016.

Riguardo i profili di carattere finanziario si rileva quanto segue.

In assenza di dati dichiarativi relativi al periodo interessato dagli eventi sismici, si ritiene di confermare la stima della perdita di gettito annua di competenza, pari a 2 milioni di euro, effettuata con la relazione tecnica del citato D.L. n. 189/2016. Di seguito il profilo in termini di cassa che considera gli effetti relativi a saldo e acconto:

Esenzione imposte dirette	2018	2019	2020
IRPEF/IRES	0	-3,5	+1,5

In milioni di euro



- 411-bis *La disposizione consente il cambio di destinazione di uso degli edifici beneficiari dei finanziamenti per la messa in sicurezza di edifici scolastici nel caso in cui gli stessi siano stati lesionati dal terremoto. Trattandosi di un mero cambio di destinazione d'uso nei limiti delle risorse già assegnate con il dpcm di riparto la disposizione è ad invarianza di spesa e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 412 Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 411, lettera c), si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016.
- 412-bis *La disposizione, al fine di consentire agli Uffici speciali per la ricostruzione una dotazione di personale adeguata al numero, alla complessità ed alla tipologia di attività ad essi demandate, apporta modifiche all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, incrementando di 4 milioni di euro le risorse a tal fine destinate nell'ambito delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.*
- 412-ter-  
412-  
quinquies *Le disposizioni hanno natura procedurale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 412-sexies *La disposizione modifica l'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, al fine di consentire che le risorse già stanziati, pari a complessivi 35 milioni di euro, siano interamente impiegate per la concessione di agevolazioni nella sola forma del contributo in conto capitale, già prevista dall'attuale comma 2 del citato art. 20. Trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.*
- 412 –  
septies *La disposizione è finalizzata ad assicurare una più razionale, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 24 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che, all'attualità, destina almeno il 70% della dotazione di complessivi € 10 milioni, per gli anni 2016 e 2017, alla concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a € 30.000,00 e, per la parte residua, ai finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a € 600.000,00. Le modifiche prevedono che tutta la dotazione di Euro 10 milioni verrà utilizzata per la concessione dei finanziamenti fino a € 30.000,00 e che sarà impiegabile anche nell'anno 2018. All'uopo, si precisa che con ordinanza commissariale n. 42 del 14 novembre 2017, è stata disciplinata la modalità di accesso ai contributi previsti dall'attuale comma 1 dell'articolo 24 del decreto – legge n. 189 del 2016, nel limite massimo di € 9.000.000,00. Ne consegue che la disposizione rende utilizzabili nell'anno 2018 per la misura in questione risorse pari ad € 1.000.000,00. Trattandosi di risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare con le medesime modalità rotative già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.*



- 412-octies,  
412-  
undecies *Trattasi di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, atteso che trattasi di specifiche introdotte ai fini applicativi fermi restando in ogni caso sia le condizioni soggettive previste dall'articolo 46 del Dl n. 50/2017, convertito con modificazioni con legge n. 96/2017, sia i limiti di spesa programmati, nonché l'esplicita inclusione di tali specifiche nel predetto contesto finanziario come espressamente previsto dalla disposizione in esame.*
- 412 –  
duodecies *La disposizione non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 nell'ambito dei patti nazionali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.*
- 412–  
terdecies *Si prevede la facoltà per i Comuni di stipulare appositi accordi con Regioni, Agenzia del Demanio e Dipartimento della protezione civile per il trasferimento al patrimonio indisponibile dei Comuni stessi delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.).  
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, in caso di esercizio di tale facoltà da parte dei Comuni, gli oneri amministrativi sono posti a carico dei bilanci dei Comuni stessi e tenuto conto che gli oneri relativi agli espropri, disposti ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, sono finanziati nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza.*
- 412-  
quaterdec  
ies *La disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti finanziari negativi.*
- 412-  
quinquies  
decies *Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme sono autorizzati ad assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali e alle misure di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri, individuati nella misura annua di euro 353.600, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 415.*
- 412-  
sexiesdec  
es *La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che le convenzioni che il Commissario può stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa – Invitalia S.p.a, la cui attivazione è peraltro rimessa alla valutazione motivata dello stesso Commissario, e con la Guardia di Finanza e il Corpo dei Carabinieri, trovano copertura nell'ambito delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario.*
- 412 –  
septiesdec  
ies. *La disposizione modifica l'articolo 13 del decreto legge 189 del 2016, prevedendo che il Commissario straordinario con proprio provvedimento, a valere sulle risorse disponibili per la ricostruzione, possa:  
a) concedere contributi, nel limite di 3 milioni di euro, per la ricostruzione degli immobili già danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 e che abbiano riportato danni ulteriori a seguito del sisma 2016, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità. Al fine del rispetto di tale limite, è previsto il Commissario effettui una ricognizione dei fabbisogni in modo tale da provvedere ad un riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse.*





*b) destinare risorse, nel limite di 3 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016, definendo contestualmente i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.*

*Trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

412-  
duodevici  
es *La disposizione modifica l'articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo ai soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica. La disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

412-  
undevicies *La disposizione in esame prevede che le disposizioni, di cui all'art. 2, commi da 1 a 4, del D.L. n.148/2017 relative alla sospensione dei versamenti tributari per gli eventi alluvionali del 9 settembre 2017 si applicano anche ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito. A legislazione vigente, considerando le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 148/2017, la sospensione in esame, in corso fino al 30 settembre 2018, è prevista solo per i soggetti che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Per i soggetti privi di tali requisiti vi è l'obbligo di versare entro la data del 19 dicembre 2017. Pur in assenza di informazioni per una valutazione puntuale dei potenziali effetti finanziari negativi per l'anno 2017, si ritiene in ogni caso congrua la copertura finanziaria indicata pari a 4 milioni di euro. Di pari importo l'effetto positivo per il 2018 a seguito della ripresa dei versamenti.*

412-  
vicies *La disposizione riconosce alle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo la facoltà di procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, incrementando al 70 per cento la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. I relativi oneri sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo che, in ogni caso, devono garantire la compatibilità dell'intervento con il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio e con le disposizioni di contenimento della spesa complessiva di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.*

413 *La disposizione incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'art.2 del decreto-legge n.74 del 2012, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019, 17,5 milioni di euro per l'anno 2020.*

*La copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3 bis c.6 del decreto-legge n.95 del 2012 relativa al credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione relativi agli eventi sismici che nel 2012 hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.*

*In termini di fabbisogno e di indebitamento netto gli effetti sono compensati nell'ambito del complessivo disegno di legge.*

413 bis *La disposizione, al fine di completare il processo di ricostruzione, si rende necessaria per assicurare e proseguire, fino all'anno 2019, il supporto prestato da FINTECNA. Ai relativi oneri, nel limite di 300.000 mila euro, analogamente a quanto previsto nella*



*disposizione che viene prorogata, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.*

**413 ter** *La disposizione, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, include, tra le amministrazioni autorizzate ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Si prevede inoltre di estendere la predetta autorizzazione alle annualità 2018 e 2019, con ripartizione percentuale, fra le amministrazioni interessate, delle unità di personale assunte con contratti flessibili. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le citate assunzioni dovranno avvenire nel limite delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di commissari delegati per la ricostruzione.*

**413 quater** *La disposizione prevede la proroga fino al 2019 dell'autorizzazione ai Commissari delegati a riconoscere, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 600.000 euro a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 74/2012, e, per l'anno 2019, nel limite di 500.000 euro a valere sulle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del medesimo articolo 2.*

**413 quinquies** *La disposizione prevede che i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali versino all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2018 44 milioni di euro, corrispondenti a una quota dell'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti. Tale differimento è stato disposto in base alle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le somme complessivamente accantonate dai Commissari sono pari a 64,4 milioni di euro: pertanto la disposizione rende disponibile per le spese connesse alla ricostruzione un importo di 20,4 milioni di euro.*

**413 sexies** *La disposizione, al fine di incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione necessari a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio 2012, estende anche a tali eventi le misure già introdotte con l'articolo 28-bis del decreto-legge n.189 del 2016 per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione, di natura procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica*

**414** *La disposizione prevede che il Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, possa destinare fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. al medesimo intestata, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi*



sismici del 20 e 29 maggio 2012. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.

415 La disposizione dispone l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017.  
Per consentire l'avvio degli interventi di ricostruzione dei citati territori viene autorizzata la spesa di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 per l'anno 2020.

416 Al comma si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati.

417 La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, nell'ambito della realizzazione del Grande progetto Pompei, al fine di mettere in sicurezza la strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA).

418 Il comma della disposizione in esame prevede, a partire dal 2018, una detrazione pari al 19 per cento ai fini Irpef per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.

La detrazione, secondo la disposizione in esame, ha effetto sulle polizze assicurative sottoscritte successivamente all'entrata in vigore della norma.

Secondo i dati Ania (fonte: L'assicurazione italiana 2016-2017) in Italia il settore assicurativo è esposto relativamente a tali eventi per un ammontare di 100 miliardi di euro. L'Ania stima che, alla data di settembre 2016, il numero di assicurazioni contro i rischi calamitosi, come ad esempio alluvioni e/o terremoti, sono pari a 400.000, sia come polizza specifica sia come estensione delle polizze multirischio.

Si ipotizza inoltre che la norma determini un incremento annuo delle polizze in esame del 20 per cento (vale a dire di circa 80.000 unità abitative annue), rispetto al numero di polizze ad oggi sottoscritte, stabilizzandosi dopo il quinto anno di applicazione.

Ipotizzando un importo medio del premio versato pari a 150 euro, ed applicando l'aliquota del 19 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza pari a 13,7 milioni di euro per il 2018 (480.000 x 150 x 19%), 16,0 per il 2019, 18,2 per il 2020, 20,5 per il 2021 e pari a 22,8 a partire dal 2022.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari conseguenti:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRPEF	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5	-22,8

milioni di euro

419 - 420 Inoltre, la disposizione stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.

Di seguito gli effetti finanziari stimati:

	2018	2019	2020	2021	2022
Perdita sullo stock dei contratti esistenti	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52
Perdita sui contratti incentivati	-2,10	-4,21	-6,31	-8,41	-10,52



<b>Totale</b>	<b>-12,62</b>	<b>-14,73</b>	<b>-16,83</b>	<b>-18,93</b>	<b>-21,04</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*in milioni di euro*

**Effetti finanziari complessivi:**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Detrazione	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5
Esenzione	-12,62	-14,73	-16,83	-18,93	-21,04	-21,04
<b>Totale</b>	<b>-12,62</b>	<b>-38,63</b>	<b>-34,53</b>	<b>-38,93</b>	<b>-43,24</b>	<b>-45,54</b>

*in milioni di euro*

- 421 - 424** Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate. A tal fine è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.
- 425** *La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.300 milioni di euro per l'anno 2018, ma non in termini di indebitamento netto, in quanto ciascuna Regione beneficiaria del contributo è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo a ciascuna di esse spettante.*
- 426** *La disposizione determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno per 300 milioni di euro per l'anno 2018 e per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in quanto è ridotto il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. Detto concorso è realizzato per l'anno 2018, per 2.300 milioni di euro a valere sul contributo di cui al comma 425 e per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.*
- 427** Con riferimento al comma si evidenzia che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2018 per l'edilizia sanitaria incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, il comma è volto a rinviare al 2019 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.
- 428** Il comma, confermando anche per l'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.
- 429 - 432** *Le disposizioni, concernenti il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2014 e il prolungamento dei tempi di ripiano del disavanzo delle Regioni anche per il disavanzo al 31 dicembre 2015, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dal prolungamento dei tempi di*



*ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243 del 2012.*

**432-bis** *La norma autorizza le regioni che non hanno ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, a non attendere l'approvazione del rendiconto 2014, al fine di non ritardare ulteriormente tale adempimento contabile, sospeso dal 2015.*

*La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato nel rispetto del vincolo del pareggio.*

**432-ter** *La disposizione prevede la possibilità per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, di adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, disponendo anche l'aumento del diritto annuale, fino a un massimo del 50 per cento, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, su richiesta dell'Unioncamere.*

*La norma, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei registri tenuti dalle camere di commercio e va a incrementare, piuttosto, le entrate degli enti camerali con effetti migliorativi dei relativi bilanci e, quindi, dei saldi di finanza pubblica.*

**433** Il comma concernente modifiche necessarie per assicurare la corretta rappresentazione ex ante delle voci di entrata e di spesa valide ai fini della verifica dei saldi di finanza pubblica, non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l'obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.

**434** Il comma non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzato a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente di cui al comma 466 del medesimo articolo 1.

**435 - 439** I commi non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativi della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, che prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

**440** Il comma dispone che gli spazi finanziari da assegnare alle Regioni sono individuati ogni anno all'esito della rendicontazione fornita e sono attribuiti alle Regioni compatibilmente con gli obiettivi strutturali di finanza pubblica e comunque nel limite di 259.444.741,14



per il 2018, 264.755.428,99 euro per il 2019, 270.198.908,35 euro per il 2020 e 275.778.884,91 per il 2021, importo delle quote capitali annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44.

441 Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le province e le città metropolitane e addetto alle funzioni del mercato del lavoro, e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale eventualmente costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale *e con corrispondente incremento della dotazione organica.*

442 Il comma quantifica gli oneri per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in complessivi 235 milioni di euro a decorrere dal 2018 calcolati tenuto conto del numero del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante in circa 5.500 unità e tratto dal Portale della mobilità del personale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) curato dal Dipartimento della funzione pubblica - e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale delle province delle regioni a statuto ordinario. I maggiori oneri di 15 milioni di euro annui, rispetto al testo originario, trovano copertura mediante corrispondente riduzione del fondo occupazione.

443 Il comma prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del trasferimento.

444 Il comma prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, e l'ANPAL, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di cui al comma 19, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.

*Inoltre chiarisce che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31.12.2017 avviene fino al 31.12.2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, fino alla loro conclusione.*

445 Il comma quantifica gli oneri per il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in complessivi 16 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del numero



del personale a tempo determinato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante, desunte dal "censimento degli operatori dei centri per l'impiego" condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome, e il numero del Personale con rapporto co.co.co. Molise fornito dalla medesima Regione pari a circa 340 unità, e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale a tempo determinato delle province delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dell'ANPAL, gli oneri sono stati quantificati in complessivi 2,81 milioni di euro come segue:

- il numero delle unità interessate è pari a 51, calcolate sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell'ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell'INAPP all'ANPAL in attuazione dell'art. 4, co. 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016;
- il costo medio è calcolato sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base dei dati forniti da ANPAL riferiti al bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.

**445-bis** *La disposizione mira a disciplinare il primo periodo di applicazione delle disposizioni (articolo 1, commi 441-445) che prevedono che, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018, il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso Città metropolitane e Province e addetto ai servizi per l'impiego viene trasferito alle Regioni (con contestuale stabilizzazione del personale a tempo determinato).  
Si prevede infatti che, per un periodo transitorio di sei mesi, tale personale continui ad essere gestito dai precedenti datori di lavoro pubblici, che potranno rivalersi sulle Regioni per gli oneri sopportati a tal fine.  
La disposizione normativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

**445 ter** *La disposizione prevede, tra l'altro, che al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 441 a 445 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale. La disposizione trova copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai commi 442 e 445 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio.*

**445-  
quater** *La disposizione prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della L. n. 56/2014, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della L. n. 190/2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56/2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello*

*dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al solo personale eccedentario, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. È previsto che, ai conseguenti maggiori oneri, le amministrazioni di destinazione provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali e che le regioni possono provvedervi anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.*

- 446 La disposizione prevede che l'ANPAL, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, effettua attività di comunicazione nei confronti delle agenzie del lavoro e soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
- 447 La disposizione prevede che l'INPS comunica all'ANPAL dati sulle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. L'attività è svolta dall'INPS nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei sistemi di comunicazione già in essere con altri soggetti pubblici senza comportare nuovi e maggiori oneri.
- 448 La disposizione prevede che l'attività di cui al comma 446 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto le attività sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali a legislazione vigente disponibili per l'attuazione delle funzioni istituzionali dell'ANPAL.
- 449 La disposizione prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la riduzione del c.d. superticket ovvero delle misure ad esso alternative, individuate dalle regioni in sostituzione dello stesso.
- 450 La disposizione prevede che risorse saranno ripartite tra le regioni sulla base di criteri definiti da un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In sede di riparto si privilegeranno le regioni che avranno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dalle misure di compartecipazione in parola.
- 451 - 453 Il comma prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione delle minori entrate per l'anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
Le disponibilità in conto residui di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.





454 La disposizione prevede la soppressione del Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

454-bis *La norma non determina effetti finanziari, in quanto volta a istituire un tavolo tecnico allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, rimanendo fermi, in ogni caso, i vincoli del pareggio di bilancio.*

455 La disposizione prevede che, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Gli oneri relativi all'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le 174 unità di personale dell'INAPP con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle cessazioni previste per gli anni 2018 e 2019 e dei costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, sono quantificati in circa 9 milioni di euro sulla base del costo medio del personale INAPP, determinato sulla base dei dati tratti dal Conto Annuale ed articolati per livello di qualifica, come evidenziato dalla tabella seguente:

Qualifica	Livello	Costo medio unitario lordo dipendente	Costo medio unitario lordo amministrazione (38,38% oneri)	Posti	Costo complessivo
Ricercatore	III	40.711,00	56.335,88	50	2.816.794,09
Funzionario	V	39.111,00	54.121,80	1	54.121,80
CTER	VI	34.864,00	48.244,80	73	3.521.870,63
CAM	VII	31.107,00	43.045,87	48	2.066.201,60
OTE	VIII	29.055,00	40.206,31	2	80.412,62
Totale				174	8.539.400,74

Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

455-bis *La disposizione mantiene ferma la previsione di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del d.l. n. 101 del 2013 secondo cui è riconosciuta alle regioni e ai comuni la facoltà di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito delle procedure selettive di cui all'art. 1, comma 560, della legge 296/2006. Considerato che il predetto comma 6-quater prevede espressamente il rispetto delle regole dell'allora patto di stabilità interno - oggi: rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio - e quello dei vincoli fissati dalla legislazione*



*vigente in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**455-ter** *La disposizione chiarisce che le procedure di superamento del precariato previste dall'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 riguardano anche il personale medico, oltre quello infermieristico e tecnico professionale, dirigenziale e non, del servizio sanitario nazionale. La norma non comporta maggiori oneri, atteso che le procedure in questione possono essere attivate dalle amministrazioni interessate solo nel limite delle facoltà assunzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità di copertura già previste dal comma 3 del medesimo articolo 20. Ne consegue, pertanto, che la facoltà concessa alle amministrazioni, di attivare le procedure anche per una particolare platea di personale, dovrà comunque essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN e, per le regioni in piano di rientro, nel rispetto degli obiettivi previsti in detti piani.*

**455-quater** *La norma presenta natura interpretativa, diretta a chiarire che gli enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78 del 2015 (20 maggio 2015), nell'ambito di tale operazione contabile, potevano dare applicazione alla disposizione prevista dall'articolo 2, comma 6, del predetto decreto legge.*

*La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto di natura puramente interpretativa.*

**457** *Il comma prevede per la Regione Friuli Venezia Giulia la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa euro compatibile) ed il definitivo passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza). Sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.*

**457-bis** *La disposizione è finalizzata a preordinare le risorse nel bilancio dello Stato necessarie per consentire l'attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in relazione al contributo a carico della Regione per le annualità 2018 e 2019. Lo stesso comporta la riduzione della misura del contributo all'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010 e del relativo versamento al bilancio dello Stato da parte della Regione nel limite di 120 milioni di euro annui a seguito dell'Accordo di revisione del Protocollo di intesa del 29 ottobre 2010 per gli anni 2018 e 2019.*

*Alla copertura finanziaria degli oneri pari a 120 milioni annui, per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di SNF, e mediante il passaggio al pareggio da parte della Regione in termini di IN.*

*In particolare, i dati forniti dalla Regione circa le simulazioni del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9, della legge n. 243 del 2012, riferite agli anni dal 2018 al 2020,*



rilevate nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, evidenziano una contrazione della capacità di spesa, pari al saldo negativo risultante dalla differenza tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, di -121 milioni per l'anno 2018, -120 milioni per l'anno 2019 e -134 milioni per l'anno 2020.

Tali informazioni, trasmesse dalla Regione successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame, non erano disponibili in occasione della predisposizione della relazione tecnica dei commi 457 e 458, che pertanto non considerano tali effetti positivi.

457-ter -  
terdecies

I commi da 457-ter a 457-terdecies modificano, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le modalità di determinazione e attribuzione della compartecipazione ai tributi erariali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il comma 457-ter, lettera a), sostituisce integralmente l'articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963 recante lo Statuto speciale della stessa Regione, prevedendo: (i) la variazione degli attuali decimi di compartecipazione; (ii) l'estensione della compartecipazione regionale a tutte le entrate tributarie erariali, fatta eccezione per alcune tipologie di accise e altre entrate tributarie indicate nella lettera e); (iii) la modifica della modalità di attribuzione della compartecipazione, stabilendo altresì che la stessa avvenga sulla base delle entrate tributarie maturate nell'ambito del territorio regionale.

Si prevede in ogni caso che per i tributi erariali per i quali non sia individuabile un criterio di attribuzione della compartecipazione con il c.d. metodo del "maturato", occorre far riferimento al gettito riscosso nel territorio della Regione.

A legislazione vigente, sono attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia le entrate "riscosse" nel territorio regionale per i soli tributi indicati dall'articolo 49 dello Statuto, nelle seguenti misure:

- 1) 6 decimi del gettito dell'IRPEF e delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- 2) 4,5 decimi del gettito dell'IRES;
- 3) 9,1 decimi del gettito dell'IVA, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati;
- 4) 9 decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica (accisa), consumata nella regione;
- 5) 9,19 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi, immessi in consumo nella Regione;
- 6) 29,75% del gettito dell'accisa sulle benzine e il 30,34% del gettito dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione, consumati nel territorio regionale.

Con riferimento alle modifiche normative in esame si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la lettera a) del nuovo testo dell'articolo 49, relativa alla compartecipazione al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975 decimi) e al gettito dell'accisa sul gasolio (3,034 decimi) consumati nella regione per uso autotrazione, non si rilevano differenze rispetto sia alle attuali modalità di determinazione della compartecipazione regionale, sia alla misura della compartecipazione.

Alle lettere b) e c) si prevede che la compartecipazione al gettito dell'imposta sull'energia elettrica consumata nella regione e dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione si riduca rispettivamente da 9 decimi e 9,19 decimi a 5,91 decimi.

Alle lettere d) ed e) si stabilisce che alla Regione Friuli Venezia Giulia siano attribuiti i 5,91 decimi del gettito derivante da qualsiasi altro tributo erariale maturato nel territorio regionale, comunque denominato, ad eccezione dell'imposta sul valore



aggiunto applicata alle importazioni, delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), delle altre imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, delle entrate correlate alle accise, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, delle entrate tributarie derivanti dai giochi, delle tasse automobilistiche nonché dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione.

Per l'IVA viene precisato che la compartecipazione va calcolata tenendo conto dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT.

Inoltre viene precisato che per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

Si rileva, quindi, un aumento dei tributi compartecipati a fronte di una sostanziale riduzione dei decimi, fatta eccezione per l'IRES.

Con riferimento agli effetti finanziari si evidenzia preliminarmente che la presente valutazione non tiene conto della compartecipazione al gettito derivante dalle accise su benzina e gasolio per la quale, come detto, non si hanno variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

L'importo annuo della compartecipazione alle entrate erariali da attribuire alla Regione a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2018, al netto delle entrate di cui alla lettera a), è stimato in circa 4.477 milioni di euro.

L'importo include sia le entrate attualmente attribuite per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate, sia le entrate riscosse direttamente dalla Regione (fonte Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato). Per determinare tale importo sono stati utilizzati i dati relativi alla compartecipazione relativa all'anno 2016 (per i soli tributi attualmente indicati dall'articolo 49) opportunamente estrapolati al 2018 tenendo conto degli attuali tendenziali di bilancio.

Per quanto riguarda invece la stima della compartecipazione dei tributi maturati nel territorio regionale (lettere d) ed e)), a decorrere dall'anno 2018, si evidenzia che sono stati utilizzati i criteri metodologici attualmente in vigore per le altre Autonomie speciali per le quali già è applicato il criterio del "maturato".

In particolare, utilizzando tali criteri è stato determinato il gettito relativo ai principali tributi come IRPEF, IRES, IVA con esclusione dalla quota di gettito relativa alle importazioni, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta su RC auto, imposte sulle riserve matematiche.

Per tutte le altre entrate tributarie, fatta ovviamente eccezione per quelle escluse secondo quanto previsto dalla lettera e), si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le altre Autonomie, l'attribuzione della spettanza avvenga sulla base del gettito riscosso nella Regione. Si fa riferimento, in modo particolare, alle imposte indirette diverse dall'IVA, come le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo e l'imposta sulle successioni e donazioni.

Per ciò che riguarda le accise relative all'energia elettrica e ai tabacchi (lettere b) e c)), ad eccezione della variazione dei decimi, sentita la competente Agenzia delle Dogane non si rilevano differenze rispetto alle attuali modalità di calcolo della compartecipazione.

Nella seguente tabella si riporta la stima di un decimo delle compartecipazione regionale per l'anno 2018, effettuata con le modalità previste dalla disposizione in esame:

Stima un decimo entrate tributarie riferito al territorio Friuli

Accise lett. b-c	20,6
Entrate tributarie lett. d-e "Maturato"	700,9



<i>Altre entrate tributarie lett. e</i>	<i>50,9</i>
<i>Totale stima un decimo</i>	<i>772,4</i>

*milioni di euro*

*Pertanto con l'attribuzione su base annua di una compartecipazione di 5,91 decimi si stima un importo su base annua di circa 4.565 milioni di euro con un conseguente maggiore onere per lo Stato, rispetto alla stima dell'attuale compartecipazione, di circa 88 milioni di euro su base annua.*

*Tale onere trova compensazione con l'abrogazione dei contributi attualmente erogati alla Regione Friuli Venezia Giulia e indicati nei commi da 457-novies a 457-terdecies delle disposizioni di copertura per un importo pari a 88,17 milioni di euro.*

*La lettera b) del comma 457-ter, che modifica l'articolo 51 dello Statuto, in virtù della Legge Costituzionale n. 1 del 28 luglio 2016 che ha abrogato le Province della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede che qualora lo Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, siano attribuiti alla Regione stessa. A tale disposizione normativa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.*

*Il comma 457-quater rinvia ad apposite norme di attuazione la definizione dei di determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione. A tale disposizione normativa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.*

*Il comma 457-quinquies prevede che il precedente sistema di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali continui ad applicarsi fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di compartecipazione introdotto dal presente articolato con una successiva operazione di conguaglio. Pertanto, trattandosi di alcune previsioni di carattere transitorio e procedurale, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.*

*I commi 457-sexies e 457-septies non comportano effetti finanziari.*

*Il comma 457-octies stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sempre con riferimento all'abrogazione delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, vengano attribuiti alla Regione le competenze e il relativo gettito derivanti dal tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari.*

458 Il comma determina l'applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio; tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

459 - 459-  
bis Il comma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione Siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.

*In particolare, l'ultimo periodo del comma 459 e il primo periodo del comma 459-bis incidono sulla qualità della spesa della Regione siciliana, ampliando le tipologie di spesa da escludere dall'obiettivo di riduzione del 3% della spesa corrente, previsto all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e prevedendo l'incremento degli impegni per gli investimenti dal 2018 al 2022. Il secondo periodo del*



***comma 459-bis si limita a spostare il termine di approvazione del bilancio consolidato ai fini dell'applicazione delle sanzioni.***

**459-ter** ***Il comma, prevedendo la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per l'importo complessivo di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020***

**460 - 462** Le disposizioni recate dai commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.  
Tali norme relative alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico sono di natura ordinamentale.

**462- bis** ***La disposizione, al fine di consentire il risanamento dei debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, assegna un contributo straordinario alla Regione Basilicata, de dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.***

**462- ter** ***Agli oneri derivanti dall'erogazione del contributo straordinario si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Gli importi sono attribuiti in prededuzione a valere sulla quota da assegnare alla Regione Basilicata delle risorse della richiamata programmazione***

**463** Il comma prevede, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede Comunitaria della condizione di insularità della Regione Sardegna, finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri stati membri dell'Unione europea, l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione. La norma comporta oneri pari a 100.000 euro per l'anno 2018.

**464 -** ***Determina oneri per un ammontare pari a 428 milioni di euro per l'anno 2018, a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.***

**464-bis** ***La disposizione non determina oneri, in quanto preordinata esclusivamente a prevedere, in luogo dell'erogazione del contributo di cui al comma 464 a favore della provincia interessata, una corrispondente riduzione del versamento da parte dei predetti enti del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Inoltre, si prevede che, nel caso di contributo eccedente la misura del concorso di cui al citato comma 418, la parte eccedente sia versata all'ente interessato.***

**464-ter** ***La disposizione in esame, prevedendo l'incremento di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 del contributo a favore***



*delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari, determina un onere di pari importo per ciascuno degli anni 2018 e seguenti.*

**464-quater** *La norma prevede un minore accantonamento in relazione al contributo alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012, tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 2017. Tale previsione comporta oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 45 milioni per l'anno 2018, 100 milioni per l'anno 2019 e 120 milioni annui a decorrere dal 2020. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 464-ter e dal comma in esame si fa fronte per 60 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante la soppressione del fondo previsto al comma 456 del disegno di legge originario.*

**465** *Sopprime, per l'anno 2018, il contributo alle città metropolitane delle RSO per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017 determinando una riduzione di spesa di 12 milioni di euro.*

**466** *Attribuendo un contributo alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, comporta oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.*

**466-bis-466 quinquies** *La disposizione è finalizzata a ripristinare l'autonomia organizzativa relativamente alla gestione del personale per le Città metropolitane e per le Province delle regioni a statuto ordinario che hanno ormai completato il processo di trasferimento del personale soprannumerario, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche ridotte secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 190 del 2014.*

*Per il ripristino delle capacità assunzioni alle Città metropolitane e alle Province delle regioni a statuto ordinario è richiesta la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, al fine di renderle funzionali a un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali.*

*Il rispetto dei limiti di spesa di cui al citato comma 421 consolida per la finanza pubblica l'economia di spesa conseguita a livello di comparto.*

*Il ripristino per le Province delle regioni a statuto ordinario delle capacità di assunzione per rapporti di lavoro a tempo indeterminato avviene, a decorrere dal 2018, riconoscendo un turn-over del 100% se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Diversamente si attesta su un turn-over al 25%. Nei medesimi termini possono procedere le Città metropolitane nell'anno 2018.*

*Il criterio introdotto per le Città metropolitane e le Province delle regioni a statuto ordinario è volto a superare l'approccio lineare nei vincoli sul personale e si inserisce in una prospettiva che, in modo strutturale, tiene conto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale per ogni ente.*

*E' previsto, inoltre, il ripristino per le Province delle regioni a statuto ordinario della capacità di assunzione per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, anche se in misura ridotta rispetto a quanto previsto per le altre amministrazioni pubbliche, ma in linea con le intervenute modifiche sulle funzioni*



assegnate dalla legge n. 56 del 2014.

**Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.**

**466-sexies - 466-octies** *La disposizioni in esame non determinano oneri, in quanto il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti - da parte dei comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015 - deve necessariamente essere effettuato nel rispetto del pareggio di bilancio di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.*

**467** Il comma prevede l'attribuzione di un contributo di 15 milioni di euro in favore della Regione Sardegna per l'anno 2019. La disposizione comporta, pertanto, oneri di pari importo per l'anno 2019.

**467 bis** *La norma autorizza la spesa complessiva di 25 milioni per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni. Le predette risorse sono destinate, per l'importo di a 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per gli anni dal 2019 al 2024, ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per gli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni che compongono il comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.*

**468 - 476** Le disposizioni dispongono che, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, contributi per investimenti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 ed in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri	11	62	154	249	225	142	7

La stima degli oneri è stata effettuata ipotizzando la copertura di opere pluriennali, applicando uno sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

**477** *Il comma è finalizzato a incrementare di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.*

**477-bis** *La disposizione prevede l'innalzamento del turn over al 100% nei comuni con*





*popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.*

478-479 I commi determinano oneri per l'anno 2018 pari a 10 milioni di euro, quale contributo da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge

479-bis *La disposizione in esame non determina effetti finanziari in quanto meramente volto a introdurre la facoltà per gli enti locali per gli anni dal 2018 al 2020 di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, fermo restando l'obbligo di rispetto del pareggio di bilancio di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.*

479-ter *La disposizione in esame non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzato a prevedere che, anche per gli anni dal 2018 al 2020, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.*

480-481 I commi concernono i contributi per le fusioni dei comuni. In particolare dal comma 481 derivano effetti finanziari di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, che trovano compensazione mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

482 - 483 Il comma 482 determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare, in quanto, come previsto dal comma 483, ciascun comune beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo spettante.

483 bis *La disposizione estende la disciplina normativa di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del d.lgs. 175/2016 prevista per i dipendenti delle società partecipate anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti ai sensi del d.lgs. 267/2000.*

*La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

483 ter *La disposizione non comporta oneri in quanto l'erogazione di contributi per investimenti da parte degli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione, dovrà avvenire nel rispetto delle regole del pareggio di bilancio.*

484

*La disposizione prevede che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 900 milioni di*



euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva. La norma incrementa, pertanto, di complessivi 200 milioni di euro annui gli spazi già previsti, per gli anni 2018 e 2019, pari a 700 milioni di euro annui (triennio 2017-2019). A partire dal 2020 fino al 2023 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali per 700 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri	70	122	351	501	641	498	533	356	114	14

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

485

Il comma volto ad abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, non determina effetti sulla finanza pubblica.

486

Con la disposizione in commento, mediante la quale è aggiunto il comma 26-bis all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente "eventi sportivi di sci alpino", si rende necessario al fine di accelerare l'attuazione del piano degli interventi così da avere la possibilità di usufruire di un più ampio margine sia per la predisposizione delle progettazioni sia soprattutto per l'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

Tale riduzione è conforme al considerando (46) della Dir. 2014/24/UE al pari della riduzione fino a 10 giorni dello stand still, riduzione questa consentita dalla Dir. 2007/66/CE.

La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agisce esclusivamente sulla riduzione dei predetti termini procedurali, senza provocare alcuna alterazione al costo delle opere previste dai piani di cui all'articolo 61 del menzionato decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

487

Il comma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva fissato al 31 dicembre 2017.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2018 e a 3.000 milioni nel 2019.



L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale, riportato nella seguente tabella, distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-34,69	-105,66	-162,91	-119,14	-10,67
Effetti in termini di fabbisogno	-36,45	-113,63	-161,97	-90,86	-13,48
Effetti in termini di indebitamento netto	- 47,35	- 126,71	- 178,60	- 105,09	- 13,94

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2019, a 0,07 milioni nel 2020-2022, a 0,02 nel 2023. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

**487-bis** *La lettera a) della disposizione integra l'art. 40, comma 1 della L. 448/1998, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali che hanno affidato il servizio di tesoreria a Poste italiane spa. L'attuazione della norma non determina oneri per la finanza pubblica.*

*La lettera b) della disposizione non determina oneri, atteso che è preordinato a prevedere che non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti in dissesto l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che resta a carico della gestione ordinaria.*

**488** Viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2017 dall'art. 9, comma 9, del decreto legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017, per la ratifica degli Accordi di programma relativi alla rilocalizzazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991, volti a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il programma viene attuato nei limiti delle risorse destinate ai relativi accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 2, dell'articolo 23 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, e disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

**488-bis** *La disposizione consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2016, accantonate per garantire la copertura di opere, ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2017. Gli effetti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono stati già considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da debito tra le entrate finali.*

**488 ter** *La disposizione, sostituendo le lettere a) e c) dell'articolo 20, comma 1, del decreto*



*legislativo 25 maggio 2017, n.75, è volta precisare i requisiti soggettivi, richiesti dalla citata disposizione, per la partecipazione alle procedure di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, includendo, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, risultino in servizio con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni con servizi associati che procedono alle assunzioni. La disposizione, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.*

489 *La norma non determina effetti finanziari, in quanto restano fermi i vincoli di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

490 La norma, non comporta oneri, in quanto le attività della Commissione tecnica per i fabbisogni standard vengono svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili.

491 La disposizione incidendo esclusivamente sulle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale e non sulla dotazione dello stesso, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

492 *La norma non determina oneri, in quanto esclusivamente volta a finalizzare gli accantonamenti del fondo di solidarietà comunale non utilizzati per le rettifiche del fondo stesso ad incremento delle risorse a favore delle fusioni di comuni.*

493 *La disposizione non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nell'ambito dei patti nazionali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243/2012.*

494 La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto finalizzata solo a prevedere forme ulteriormente semplificate per il DUP dei piccoli comuni.

494-bis –  
494-ter *I commi in esame sono finalizzati ad introdurre talune modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, senza alcuna ricaduta sul rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 e, quindi, senza determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.*

494-  
quater *Per valutare gli effetti sul gettito derivanti dalla possibilità di rateizzare i carichi erariali e previdenziali (la disposizione relativi ad annualità ricomprese nel piano di equilibrio pluriennale degli enti in pre-dissesto, sono state esaminate le posizioni debitorie di 151 enti locali in situazione di pre-dissesto (data rilevazione 27/10/2016).*

*Con riferimento a tale elenco di enti locali , 123 amministrazioni presentano carichi residui iscritti a ruolo, al 31 ottobre 2017, per un importo complessivamente pari a 68,5 milioni di Euro di cui la quota affidata da enti erariali o previdenziali (INPS e INAIL) risulta pari a 38,5 milioni di Euro.*



Si rileva, inoltre, che:

- sui 31 enti che hanno già piani di rateazione in essere insistono debiti per 50,0 milioni di euro di cui la quota parte relativa ad enti erariali e previdenziali (INPS e INAIL) risulta pari a 31,6 milioni di euro, e che nella quasi totalità dei casi i piani concessi sono a 72 rate;
- sugli altri enti insistono debiti per 18,5 milioni di euro di cui la quota parte relativa ad enti erariali e previdenziali (INPS e INAIL) risulta pari a 6,9 milioni di euro,

Nell'ipotesi<sup>17</sup> di accesso ad una rateizzazione della durata massima di 120 rate per tutti gli enti con un piano di rateazione in essere (portandolo da 72 rate a 120 rate), l'impatto sul gettito atteso da enti erariali e previdenziali (INPS e INAIL) potrebbe essere così rappresentato:

	Incassi attesi in milioni di euro										total 2018- 2027
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Enti in pre-dissesto con piani di rateazione in essere (31,6 milioni di euro in 6 anni)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
Enti in pre-dissesto con piani di rateazione in essere (31,6 milioni di euro in 10 anni)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	31,6
Differenza su gettito atteso erariale ed enti previdenziali (INPS e INAIL)	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	3,2	3,2	3,2	3,2	0

Il possibile effetto negativo derivante dalla possibilità di accesso ad una dilazione su dieci annualità per gli enti che attualmente fruiscono di una rateazione ordinaria in 6 anni (72 rate mensili) si esaurisce nell'arco di 10 anni (dal 2018 al anno 2027) con il recupero del minore gettito incassabile nei primi sei anni a partire dal settimo.

Rispetto ai dati della tabella che precede la quota di competenza dell'erario è pari a circa l'83% dei valori esposti mentre la quota degli enti previdenziali è pari al rimanente 17%.

494-  
quinquies

La disposizione, apportando integrazioni all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.u. sulle partecipate), intende, in aggiunta alle altre ipotesi derogatorie previste dal medesimo articolo, consentire alle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società

<sup>17</sup> L'ipotesi rappresenta lo scenario più prudentiale in termini di perdita di gettito, in quanto: 1) parte dal presupposto che tutti i comuni in pre-dissesto con rateazione ordinaria decidano di passare alla rateazione a 120 rate; 2) non considera il momento effettivo in cui è stata concessa la rateazione ordinaria (per rateazioni in essere da più annualità la perdita sarebbe ridotta alle sole annualità residue); 3) considera possibile l'accesso alla rateazione su 10 anni per tutte le annualità dei debiti, riferibili agli enti locali in pre-dissesto, indipendentemente da quelle interessate piano di riequilibrio.



*bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, specificando che dalla circostanza appena descritta non dovranno derivare ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.*

*La norma non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà potrà essere esercitata dalle amministrazioni pubbliche solo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al ricorrere di tutte le prescritte condizioni di legge tra le quali, in particolare, quella secondo cui dalla partecipazione non dovranno derivare ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.*

- 495 La norma che prevede l'ampliamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel SUD, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto la norma è rifinanziata, per 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale. Conseguentemente, il Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
- 496 Il comma prevede che i programmi operativi nazionali e complementari possano introdurre, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
- 497 Il comma prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.
- 498 La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree. I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281,18 milioni di euro per concludere l'impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI. Pertanto il comma 499 rifinanzia la Strategia mediante una addizione di risorse complessiva di 91,18 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183 del 1987. L'effetto sui saldi di finanza pubblica è già scontato nei tendenziali.
- 500 - 506 La norma dispone l'istituzione di un Fondo, della durata di 12 anni, a sostegno della



crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014- 2020.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia). Ad un'apposita convenzione tra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.

Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l'Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti e opererà investendo, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti: la selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.

Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia.

La disposizione, oltre all'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento anche in fondi comuni aventi forma chiusa, che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento del patrimonio complessivo dei predetti fondi.

E' disposta infine l'entrata in vigore della disposizione alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Trattandosi di risorse disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

507 - 508

La disposizione conferisce, in primo luogo, la possibilità al Commissario liquidatore dell'EIPLI di stipulare accordi transattivi, al fine di facilitare la liquidazione stessa dell'Ente. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, sopperisce alla necessità di un governo unitario della produzione e del trasferimento fra regioni limitrofe della risorsa idrica per usi civili, industriali e irrigui nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che ha assunto una valenza strategica, come testimoniato dall'Accordo di Programma sottoscritto nell'anno 2016 tra la Presidenza del Consiglio e le Regioni Puglia e Basilicata e il documento di intenti sottoscritto nel 2012 fra le Regioni del Distretto.

Diventa, quindi, essenziale costituire in tempi certi il soggetto gestore di queste infrastrutture sovraregionali, alla luce della soppressione dell'EIPLI, disposta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dando al contempo la possibilità alle regioni Basilicata, Campania e Puglia di conferire al nuovo soggetto anche altre infrastrutture alimentate da trasferimenti di risorse idriche fra regioni diverse. La stessa possibilità è estesa anche alle altre Regioni del Distretto Idrografico Meridionale.



La definizione delle attività avviene secondo la seguente scansione temporale:

- 31 marzo 2018 definizione delle transazioni promosse dal Commissario liquidatore dell'EIPLI;
- 31 maggio 2018 predisposizione da parte del Commissario liquidatore della situazione patrimoniale del soppresso Ente, che terrà quindi conto anche delle eventuali transazioni;
- 30 giugno 2018 verifica da parte del Commissario liquidatore con la neo costituita società di gestione delle attività e passività residue alla liquidazione da conferire alla nuova società nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della stessa.

La disposizione, inoltre, è suscettibile di produrre nel medio periodo delle notevoli economie di scala derivanti da una gestione maggiormente unitaria della risorsa idrica nelle Regioni del Mezzogiorno in questione. Si segnala, inoltre, che la maggiore certezza derivante dalla definizione di una tariffa idrica unica, per l'intero ambito territoriale in questione, definita, come previsto dal comma 508 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, assicurerà lo sviluppo di nuovi investimenti nelle infrastrutture idriche delle Regioni in questione.

Agli oneri derivanti dalla costituzione della società, pari a 200.000 euro nell'anno 2018, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.

**508-bis** *Si proroga sino al 31 dicembre 2021 l'affidamento del servizio idrico integrato a favore di Acquedotto Pugliese S.p.A.  
La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.*

**508 ter** *La disposizione inserisce all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11-bis volto a disciplinare la proroga, fino alla data del 31 dicembre 2021, dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società "Acquedotto pugliese S.p.A.", di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141. All'attuazione del provvedimento in questione la società provvede nei limiti delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**508-  
quater.** *A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51, con il quale la Gestione Commissariale ex Agensud è stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti Dipartimenti e Direzioni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le difficoltà di armonizzazione dei procedimenti finanziari e gestionali e le differenti modalità operative che presiedono alle Amministrazioni centrali dello Stato rispetto alla cessata Gestione commissariale hanno comportato ritardi e criticità nella gestione ed attuazione dei rapporti di concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità e, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'Art. 1 punto ter, comma 2, lettera c) della Legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'Art. 16/bis del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con la legge 3 agosto 2009 n. 102.*

*Ciò posto, affinché le suddette problematiche non danneggino le realtà produttive già beneficiarie dei finanziamenti Agensud consentendo la completa definizione dei rapporti di finanziamento in corso secondo le originarie previsioni contrattuali, introduce, senza che ciò comporti alcun aumento degli impegni di spesa assunti e/o*





**variazioni sulla tempistica degli interventi finanziati, una proroga dei termini contrattuali vigenti relativi alla sola presentazione e/o esame della documentazione delle spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati.**

**Pertanto, la norma non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.**

509

La misura introduce, a partire dal 1 gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria, al fine di semplificare la riscossione e contrastare più efficacemente le frodi e l'evasione fiscale.

Rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento. I dati fiscali raccolti dall'Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l'IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della *compliance* dichiarativa e di versamento dell'imposta. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate e affidabili in considerazione dell'elevata qualità dei dati e della tempestività della loro acquisizione.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria genererebbe, a regime, un incremento di gettito IVA dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi, stimato prudenzialmente in almeno 1,6 miliardi di euro, cui si assocerebbe un recupero delle imposte dirette. Il recupero di gettito complessivo sarebbe pari a 2,05 miliardi di euro (Tabella 1).

Ai fini della stima del recupero di gettito IVA, si stima che la trasmissione telematica delle fatture possa comportare un miglioramento del 4% in termini di potenziamento della *tax compliance*. Tale percentuale si aggiunge al tasso di risposta (TR) medio dei contribuenti alle lettere inviate dall'Amministrazione finanziaria a seguito della verifica di anomalie e/o errori, pari al 2,23%, utilizzato ai fini della stima degli effetti della trasmissione trimestrale dei dati delle fatture introdotta dal decreto legge n. 193 del 2016. La stima del recupero di gettito a regime rispetto a quanto previsto a legislazione vigente risulta pari a 0,39 miliardi (il 4% del potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA, che sono pari a 9,7 miliardi di euro<sup>18</sup>).

In aggiunta a questo effetto, si stima che l'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica rispetto alla trasmissione trimestrale dei dati delle fatture possa indurre nei contribuenti un tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali. Applicando tale percentuale alla base imponibile potenziale al netto del recupero di evasione stimato per il miglioramento della *tax compliance* (circa 8,81 miliardi di euro<sup>19</sup>), il gettito aggiuntivo derivante dalla maggiore tempestività delle informazioni, a regime, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sarebbe pari a un valore di 0,84 miliardi.

Infine, ai fini del contrasto alle frodi IVA, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria determinerà una compressione dei tempi necessari all'Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell'esistenza di una società cartiera (attualmente in

<sup>18</sup> Secondo le ultime stime del VAT gap, il potenziale recupero IVA, imputabile alle transazioni B2B e B2C tra soggetti che non operano con la PA, è pari a 13,2 miliardi. Tale ammontare si ripartisce in 9,7 miliardi, derivanti dalle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA e non effettuano cessioni a consumatori finali, e 3,5 miliardi, imputabili prevalentemente alle transazioni al consumo finale.

<sup>19</sup> Sottraendo dal totale di 13,2 miliardi i recuperi attesi dalle misure già in vigore (2,04 miliardi relativi alla comunicazione trimestrale dei dati fattura, 0,36 miliardi al recupero da limitazione delle compensazioni IVA e 1,6 miliardi all'estensione del meccanismo di split payment ai fornitori della PA locale e centrale e società del FTSE MIB) si perviene a un recupero potenziale di gettito IVA pari a 9,2 miliardi. Sottraendo, ulteriormente, l'ammontare di 0,39 miliardi di euro dovuto al miglioramento della *tax compliance*, si ottiene il valore di 8,81 miliardi di euro.



media di circa 18 mesi). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al decreto legge n. 193 del 2016 è ragionevole presumere che tale tempistica si sarebbe ridotta fino a sei mesi, in quanto, a regime, i dati sarebbero stati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre in cui sono effettuate le relative operazioni. Con l'adozione della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate avrà l'immediata disponibilità delle fatture elettroniche, imprimendo un'ulteriore accelerazione alle tempistiche di controllo dei soggetti che, a seguito di attività fraudolente, omettono di versare l'IVA. La disponibilità immediata delle fatture consentirà di ridurre tale intervallo fino a tre mesi, ovvero di rilevare la frode dopo soli tre mesi nei casi più favorevoli, con una significativa riduzione dei tempi oggi necessari per interrompere la catena frodatrice (15 mesi). Si stima quindi che la norma produca un recupero di gettito addizionale dal contrasto ad attività fraudolente rispetto alla legislazione vigente, per circa 0,36 miliardi. Tale valore è pari ai 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) della media della maggiore IVA constatata dagli organi preposti nell'attività di contrasto alle frodi IVA nel triennio 2014-2016 pari a 2,148 miliardi di euro.

Il recupero di gettito IVA si articola quindi nelle seguenti componenti:

- 0,39 miliardi derivanti dal miglioramento della *tax compliance*;
- 0,84 miliardi derivanti dall'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica;
- 0,36 miliardi derivanti dal contrasto ad attività fraudolente.

L'incremento di gettito IVA, dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi contrastati dalla misura, risulta quindi pari complessivamente a circa 1,6 miliardi di euro.

Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

**Tabella 1: Recupero di gettito derivante dall'obbligo di fatturazione elettronica**

-	
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> (a)	0,39
IVA da omessa dichiarazione – stima tempestività informazioni (b)	0,84
IVA da contrasto alle frodi (c)	0,36
Effetti sulle imposte dirette (d)	0,46
<b>Importo totale</b> <b>e) = a) + b) + c) + d)</b>	<b>2,05</b>

*In miliardi di euro*

Gli effetti finanziari a regime dovuti all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata sono stati stimati in un recupero di gettito complessivo di 2,05 miliardi, di cui 1,23 miliardi dovuti al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione.

La norma sulla fatturazione elettronica obbligatoria entra in vigore anticipatamente, a partire dal 1° luglio 2018, nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti.

Per stimare il valore complessivo delle transazioni del settore degli appalti pubblici, si considera il totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* ammonta a circa 1.200 miliardi di euro.

Per calcolare la quota ascrivibile al settore degli appalti pubblici a cui si applicherebbe la fatturazione elettronica, non è però corretto considerare l'intero ammontare degli acquisti dei fornitori della PA, in quanto è possibile che buona parte del volume d'affari dei fornitori della PA sia dovuto a transazioni con altri operatori economici. Per stimare



la quota di acquisti riferibile al settore degli appalti pubblici, si sono, conseguentemente, considerate le vendite dei fornitori della PA alla PA che rappresentano circa l'8,4% del relativo volume d'affari complessivo. Applicando tale percentuale al totale degli acquisti dei fornitori della PA (1.090 miliardi), si stima una quota degli acquisti dei fornitori della PA attribuibile al settore degli appalti pubblici di circa 92 miliardi di euro (8,4% x 1.090).

La percentuale degli acquisti nel settore degli appalti pubblici è pari quindi al 7,6% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (92/ 1.200).

Complessivamente si stima quindi un recupero di gettito IVA nel settore appalti pubblici dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria pari a 94,7 milioni euro su base annua (7,7% x 1,23 x 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito è pari a 47,4 milioni di euro per il 2018.

Per valutare gli effetti dell'anticipo dell'obbligo della fattura elettronica nel settore dei carburanti sull'evasione da omessa dichiarazione, occorre determinare la percentuale del recupero IVA complessivo dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica (1,23 miliardi) che può essere attribuito al settore dei carburanti. A tal fine è stato calcolato che la percentuale degli acquisti nel settore dei carburanti è pari all'5,5% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (circa 1.200 miliardi di euro). Complessivamente si stima, quindi, che l'anticipo dell'obbligo di e-fattura nel settore dei carburanti potrebbe determinare un recupero di gettito IVA pari a 67,7 milioni euro su base annua (5.5% x 1,23 \* 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018.

A questi effetti, si devono aggiungere gli effetti dell'anticipazione sul recupero IVA da contrasto alle frodi. Per valutare questa componente occorre considerare che l'associazione Assopetroli-Assoenergia ha stimato che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, un quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) è stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si stima che siano distratti sul mercato parallelo in frode IVA 6,6 miliardi di litri, che vengono interamente attribuiti al settore della benzina e del gasolio in quanto maggiormente esposto al rischio di evasione. Considerando una quotazione media di un euro a litro, si stima che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (6,6 mld di litri x 1€ x 22%). Analogamente alla metodologia adottata per la stima dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, si assume che sia possibile recuperare una frazione pari a 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) del gettito IVA evaso, 121 milioni per il 2018 e 242 milioni a regime (1.450 \* 3/18), in termini di competenza annua.

*Le modifiche apportate sono finalizzate ad incrementare l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti.*

*In primo luogo, la norma interviene sulle modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori di carburanti, mediante un provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Questo provvedimento consentirà, anche di semplificare gli adempimenti dei contribuenti mediante la previsione di un unico flusso da parte dei gestori dei distributori di carburanti necessario ad assicurare l'acquisizione tempestiva dei flussi informativi all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza, all'Agenzia delle*



*Dogane e dei monopoli, al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali. Il flusso organizzato di tutte le informazioni rende la norma particolarmente efficace in quanto elimina la classica asimmetria informativa che non consente alle singole amministrazioni di avere informazioni adeguate, efficaci e tempestive.*

*Allo stesso tempo, l'acquisizione delle predette informazioni anche da parte della Guardia di finanza e della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo consente altresì di rafforzare il presidio territoriale ai fini della prevenzione e contrasto all'evasione ed alle frodi.*

*La disposizione eleva in misura significativa l'efficacia della norma per la trasmissione telematica dei corrispettivi e consente di poter meglio stimare gli effetti della stessa.*

*Nel settore della distribuzione dei carburanti si sono, in particolare, registrate negli ultimi anni irregolarità fiscali e condotte fraudolente che possono essere ricondotte sia al contrabbando sia alla sottrazione dei prodotti ad accertamento, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalle norme unionali e nazionali.*

*Le risultanze investigative e le verifiche ispettive dei reparti della Guardia di Finanza (Rapporto Annuale Gdf, 2015 e 2016) hanno evidenziato un ruolo di rilievo di condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione, provenienti dall'Est Europa, e a flussi di prodotti che giungono in Italia attraverso navi di piccole dimensioni 3/5mila tonnellate a prezzi decisamente inferiori alle quotazioni platts, e sono legati a traffici di terrorismo di matrice internazionale.*

*Il contrasto a queste condotte fraudolente rende necessario associare all'applicazione di norme di contrasto (quali, ad esempio, quelle sulla fatturazione elettronica obbligatoria, ai depositi fiscali e alle altre misure già introdotte), anche: un'efficace azione di deterrenza e prevenzione, attuata con la cooperazione fra i diversi attori istituzionali, tra i quali Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, anche attraverso l'implementazione, lo sviluppo e la condivisione tempestiva dei flussi informativi e delle banche dati necessarie ad attivare interventi sinergici e coordinati; un rafforzamento dell'esecuzione di verifiche e controlli nei confronti di depositi e di impianti di distribuzione, individuati sulla base di una preventiva analisi di rischio e di un'azione di intelligence finalizzata a selezionare i soggetti caratterizzati dai più elevati profili di pericolosità fiscale e/o a intercettare i flussi di merci e prodotti provenienti dall'estero che vengono illecitamente immessi in consumo in Italia.*

*In particolare, l'attività in commento può consentire di "aggredire" anche l'evasione da omessa fatturazione, valutata nella Relazione predisposta dalla Commissione evasione in circa 13 miliardi, di cui la quota relativa al settore dei carburanti può essere valutata in circa il 5% (utilizzando come proxy l'incidenza degli acquisti nel settore dei carburanti sul totale degli acquisti interni), ovvero a una quota "massima" di circa 650 milioni. L'utilizzo di queste informazioni può infatti amplificare le possibilità di incrocio (e la conseguente definizione di liste selettive di soggetti ad alto rischio).*

*L'insieme delle norme ipotizzate (trasmissione telematica integrata dei dati, scambio di informazioni tra Agenzia delle entrate, delle Dogane e dei monopoli e Ministero dello sviluppo economico; nonché messa a disposizione delle medesime informazioni al Corpo della Guardia di finanza e alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo) consentono una maggiore efficacia dell'azione di contrasto all'evasione, anche derivante dalle sinergie e dalle attività di coordinamento prevista*



dalla norma.

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito si prendono a riferimento i dati relativi ai consumi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 moltiplicati per i prezzi medi ISTAT riferiti allo stesso periodo, che ammontano a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA, dei quali 31,9 miliardi di euro sono i consumi delle famiglie e 10,9 miliardi di euro sono relativi alle imprese.

Inoltre si tende a ridurre l'evasione nel settore, con riferimento all'IVA, applicando alle spese per carburanti delle famiglie indicate in 31,9 miliardi di euro l'aliquota IVA ordinaria del 22% si ottiene un'imposta di 7,018 miliardi.

Assumendo un tasso di evasione estremamente prudenziale di circa il 10% si stima un'evasione di circa 701,8 milioni di euro.

Può pertanto ragionevolmente stimarsi, in via del tutto prudenziale, un recupero del 12% dell'evasione stimata, pari a 84,2 milioni di euro derivante sia da un maggior gettito spontaneo, indotto dall'effetto deterrente connesso alla consapevolezza, da parte degli esercenti, della disponibilità di informazioni più esaurienti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sia per effetto della riformulata trasmissione telematica del corrispettivi. Tale disposizione, infatti, assicurando la disponibilità giornaliera dei dati, induce significativamente un incremento della fedeltà fiscale dei contribuenti. Per il 2018, considerato che la norma entra in vigore il 1° luglio, gli effetti si quantificano in 42,1 milioni di euro.

Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

La tabella che segue riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione della misura, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	42,1	84,2	84,2	84,2	84,2
Effetti sulle imposte dirette	0,0	21,5	33,6	24,3	24,3
<b>Totale</b>	<b>42,1</b>	<b>105,7</b>	<b>117,8</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>

In milioni di euro

Agli effetti sopraindicati, le disposizioni inerenti la fatturazione elettronica obbligatoria nel settore oli minerali comportano un ulteriore recupero IVA di 154,8 milioni di euro per il 2018 (309,7 milioni di euro su base annua) come riportato nella Tabella 2.

Tabella 2- Effetti finanziari

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione - stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni	81,2	1.227,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0
IVA da contrasto alle frodi	121,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	103,1	764,3	458,6	458,6
<b>Totale</b>	<b>202,2</b>	<b>1.690,1</b>	<b>2.351,3</b>	<b>2.045,6</b>	<b>2.045,6</b>

In milioni di euro



Rispetto agli oneri gestionali della fatturazione elettronica già calcolati nel decreto legislativo 127/2015 e riferiti al solo sistema di accoglienza e, in particolare, alla predisposizione di soluzioni tecniche per consentire ai soggetti IVA di generare, trasmettere e conservare una fattura elettronica, l'estensione della fatturazione elettronica ai privati prevista dall'attuazione delle disposizioni in esame genererebbe alcuni ulteriori interventi di adeguamento dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture. Sulla base delle stime effettuate, si ritiene che le spese correnti siano di circa 2,3 milioni di euro per il 2018 e di circa 9,9 milioni di euro a regime.

509-bis

*La disposizione stabilisce che i datori di lavoro o i loro committenti, a partire dal 1° luglio 2018, non possono corrispondere la retribuzione al lavoratore per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, ma lo devono fare attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. La presente disposizione non si applica ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della disposizione e delle relative sanzioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone idonee campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Per la suddetta attività è previsto un onere, pari alla spesa autorizzata, di 100.000 euro per l'anno 2018.*

512 quater  
a 512  
undecies

*Le disposizioni propongono di superare il sistema delle schede carburanti attualmente utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti. La norma è finalizzata a contrastare l'evasione fiscale legata alla tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante.*

*Il prevedibile incremento delle transazioni cashless, a seguito dell'eventuale introduzione della disposizione in esame, comporta oneri aggiuntivi a carico dei distributori. Al fine di compensare tali maggiori oneri a carico dei distributori, la norma prevede anche l'introduzione di un credito di imposta in misura pari al 50% delle commissioni bancarie pagate.*

*Per valutare gli effetti di gettito della disposizione in esame occorre confrontare*



*l'effetto positivo dovuto all'emersione di base imponibile e alle minori detrazioni ai fini IVA con gli oneri derivanti dall'introduzione del credito d'imposta.*

*La valutazione degli effetti di gettito prende a riferimento i dati relativi ai consumi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 moltiplicati per i prezzi medi ISTAT riferiti allo stesso periodo, che ammontano a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA, dei quali 31,9 miliardi di euro sono i consumi delle famiglie e 10,9 miliardi di euro sono relativi alle imprese.*

*Recenti analisi, basate su dati BCE, stimano che circa il 17,3% delle transazioni complessive vengano regolate utilizzando strumenti di pagamento elettronici. Considerando che l'uso di strumenti di pagamento elettronici nel settore del rifornimento di carburante è significativamente superiore alla media, anche per la predominante presenza di distributori self-service (oltre il 60% del totale - fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), tale percentuale è stata raddoppiata. Si stima conseguentemente che, del 10,9 miliardi di euro di costi per carburante delle imprese, i pagamenti in contanti ammontino a circa 7,2 miliardi di euro, cui corrisponde una deduzione pari a 1,7 miliardi di euro (il 23,9% del costo - fonte: modello di microsimulazione DF).*

*Il minor gettito in termini di imposte dirette è, quindi, pari a 477 milioni di euro. Applicando a tale importo il tax gap medio ponderato delle imprese (tax gap dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap - Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale), pari al 42,9%, si stima un gettito evaso pari a 204,5 milioni di euro. Nell'ipotesi che la misura consenta il recupero del 40% del gettito evaso, si stimano maggiori entrate annue per 81 milioni di euro.*

*Con riferimento all'IVA, applicando ai pagamenti in contanti a fronte delle spese per carburanti delle imprese valutate in 7,2 miliardi di euro l'aliquota IVA ordinaria del 22% e assumendo che l'IVA sia detraibile al 46,2% (fonte: modello di microsimulazione DF), si stima che, a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti, le imprese detraggano IVA per 728 milioni di euro. Applicando a tale importo il tax gap IVA, pari al 26,4% (fonte: Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale), si stima un gettito evaso pari a 192,1 milioni di euro che, anche grazie alla tracciabilità delle transazioni nell'intera filiera garantita dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e al rafforzamento dei controlli da parte della Guardia di Finanza, si stima di far emergere in misura paria al 65% per un importo pari a 124,9 milioni di euro.*

*La differenza tra il recupero previsto sull'evasione IVA (65%) e il recupero previsto sulle imposte dirette (40%) è dovuto alla circostanza che, a causa della presenza di soggetti incapienti, non tutta la base imponibile emersa si traduca in un aumento del gettito in termini di imposte dirette.*

*La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa derivanti dall'introduzione della misura a decorrere dal 1° luglio 2018.*

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA	62,4	124,9	124,9	124,9	124,9
Effetti sulle imposte dirette	0,0	70,5	110,6	81,0	81,0
Totale maggior gettito da recupero evasione	62,4	195,40	235,5	205,9	205,9



*In milioni di euro*

*L'introduzione di un credito di imposta nella misura del 50% dei costi a carico degli esercenti comporta oneri aggiuntivi per lo Stato pari al 50% della commissione bancaria addebitata all'esercente moltiplicata per il totale delle transazioni effettuate, sia dalle famiglie sia dalle imprese, tramite strumenti di pagamento elettronico. Gli acquisti di carburante delle famiglie effettuati tramite strumenti di pagamento cashless ammontano a 13,5 miliardi di euro (34,7% dei consumi al lordo di IVA).*

*A seguito dell'introduzione dell'indeducibilità degli acquisti di carburanti effettuati in contanti, si ritiene plausibile che le imprese modifichino il loro comportamento ricorrendo al pagamento elettronico per gli acquisti effettivamente inerenti all'attività di impresa. Degli attuali 7,2 miliardi di acquisti di carburante effettuati dalle imprese in contanti, si stima che il 57,1% siano relativi a costi realmente sostenuti (100% - tax gap medio ponderato relativo alle imposte dirette) in relazione ai quali le imprese, ai fini della deducibilità, modificheranno il metodo di pagamento da contanti a cashless. Conseguentemente, si stima che l'ammontare totale degli acquisti di carburante effettuati dalle imprese con strumenti di pagamento elettronico aumenti fino a 9,6 miliardi di euro, IVA inclusa, a seguito dell'introduzione della misura.*

*Applicando al totale dei pagamenti elettronici di famiglie e imprese, pari a 23,1 miliardi di euro (13,5 + 9,6), la massima percentuale di commissioni interbancarie applicabili ai sensi Regolamento (UE) 2015/751 sulle transazioni con carta di credito, pari allo 0,3%, si stima che l'introduzione della norma comporti maggiori oneri per gli esercenti per 69 milioni di euro su base annua. Poiché il credito di imposta è commisurato al 50% delle spese sostenute, il maggior onere per l'erario è pari a 34,6 milioni di euro.*

*In assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito d'imposta è stato considerato rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, sia da considerarsi quale contributo tassabile. Inoltre, si è ipotizzato che il credito d'imposta venga riconosciuto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi ma sia fruibile solo in compensazione mediante F24 e non abbia effetti sul calcolo di saldo e acconto della medesima dichiarazione in cui è stato iscritto.*

*La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa derivanti dall'introduzione della misura a decorrere dal 1° luglio 2018.*

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta	0	-17,3	-34,6	-34,6	-34,6
Effetti sulle imposte dirette	0	0	8,5	13,3	9,7
Totale maggiori oneri	0	-17,3	-26,1	-21,3	-24,9

*La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue.*

Cassa	Effetti finanziari in milioni di euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA	62,4	124,9	124,9	124,9	124,9





<i>Effetti sulle imposte dirette</i>	0,0	70,5	110,6	81,0	81,0
<i>Totale maggior gettito da recupero evasione</i>	62,4	195,40	235,5	205,9	205,9
<i>Credito d'imposta commissioni bancarie inclusi effetti sulle imposte dirette</i>	0,0	-17,3	-26,1	-21,3	-24,9
<i>Effetto netto della misura</i>	62,4	178,1	209,4	184,6	181,0

*In milioni di euro*

*Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 intendono definire più chiaramente l'ambito applicativo della norma in argomento. In considerazione delle importanti modificazioni che si apportano alla disposizione originaria, alle modifiche in argomento possono ascriversi, prudenzialmente alcuni limitati effetti finanziari, quantificabili in circa 22 milioni di euro a partire dal 2019. Considerando la decorrenza della misura dal 1° febbraio 2018, nel 2018, il recupero di gettito stimato è pari a 20,2 milioni di euro.*

*Prudenzialmente non si stimano effetti del recupero ai fini delle ILDD, pur prevedibili.*

*Gli effetti di cassa sono riepilogati nella tabella seguente:*

<i>Cassa</i>	<i>Effetti finanziari in milioni di euro</i>				
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>IVA da contrasto alle frodi</i>	20,2	22,0	22,0	22,0	22,0

*Al fine di assicurare gli effetti positivi derivanti dai precedenti commi è previsto il monitoraggio delle entrate attese da parte dell'Agenzia delle entrate e, nel caso in cui le entrate nette siano inferiori a quelle previste, alla relativa compensazione si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal predetto monitoraggio sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*Infine è previsto che il maggior gettito sia utilizzato per incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso la modifica del comma 624. Pertanto il predetto Fondo è incrementato di 124,7 milioni per l'anno 2018, di 305,8 milioni per l'anno 2019, di 349,2 milioni per l'anno 2020, di 315,1 milioni per l'anno 2021 e di 311,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.*

513

*La disposizione prevede che alla Società Sogei non si applichino le disposizioni riguardanti vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale*



- dipendente, dirigente e non e di gestione del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente. La norma non comporta effetti finanziari.
- 513-bis** *La lettera b) della disposizione prevede l'istituzione di una Commissione composta da esperti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, chiamata ad esprimere pareri sulla idoneità delle soluzioni proposte in merito alla revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche.*  
*La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che i componenti della Commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese sostenute.*
- 513-quater** *La disposizione fissa la decorrenza degli indici sintetici di affidabilità, di cui all'art.9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, da periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.*
- 513-quinquies** *La disposizione sposta il termine per la comunicazione dei dati concernenti le fatture, emesse e ricevute, del secondo trimestre dal 16 al 30 settembre, inoltre viene spostato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine relativo alla presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.*
- 513-sexies** *La norma dispone il differimento dei termini per la trasmissione telematica da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui al comma 3-bis e 4-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Inoltre dispone che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1.*  
*Dalla disposizione non derivano sostanziali effetti in termini di gettito, anche in considerazione del fatto che i termini indicati ricadono in ogni caso nel medesimo anno solare.*
- 513septies** *La norma dispone il differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei percettori di redditi di lavoro dipendente e per una serie di attività da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.*  
*Dalla disposizione non derivano sostanziali effetti in termini di gettito, anche in considerazione del fatto che i termini indicati ricadono in ogni caso nel medesimo anno solare.*
- 513-novies** *La disposizione prevede, al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, misure di potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e misure sanzionatorie per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente delle medesime, disponendo oltre alla già prevista cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi anche il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza; inoltre, nel caso non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ed agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.*  
*Sono, infine, previste delle modifiche a talune disposizioni del codice civile, in tema di società cooperative, in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione ed alla gestione commissariale delle stesse. Le previsioni non determinano oneri a*



*carico della finanza pubblica.*

514-  
533

Le disposizioni in esame hanno l'obiettivo di recuperare l'evasione dovuta alle frodi IVA.

Sulla base dei dati forniti dalle associazioni di categoria, si stima che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, una quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Considerando un prezzo medio (dato dalla somma del prezzo industriale e dell'accisa) di un euro a litro e abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si calcola che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (10% x 66 x 22%), che si attribuisce interamente al settore della benzina e del gasolio (in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione). Sottraendo alla stima del gettito IVA evaso per via delle frodi nel settore gasolio e benzina (1,45 miliardi di euro), l'ammontare che si stima di recuperare attraverso l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (242 milioni), si ottiene il valore residuo di 1,2 miliardi di evasione IVA. Si stima prudenzialmente che, grazie all'introduzione di questo pacchetto misure di contrasto alle frodi IVA, sia possibile recuperare circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso. Complessivamente quindi si stima che tali misure permettano un recupero di gettito IVA evaso pari a 200 milioni di euro. A ciò occorre aggiungere gli effetti di queste misure sugli omessi versamenti. L'Agenzia delle entrate quantifica in 384 milioni l'ammontare degli omessi versamenti IVA nel settore dei carburanti. Alla stima si è pervenuti applicando l'incidenza dell'IVA evasa nel settore sull'IVA evasa in totale (1,45 / 32,1 mld di euro) all'ammontare complessivo degli omessi versamenti IVA (8,5 mld di euro). Si stima prudenzialmente che a seguito dell'introduzione delle misure in oggetto sia possibile recuperare circa 1/4 di questo ammontare, pari a 96 milioni di euro su base annua. Complessivamente si stima quindi che le misure comportino un recupero di gettito IVA pari a 296 milioni di euro annui a regime e pari a 271,3 milioni di euro per l'anno 2018 (11 mesi).

La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA a decorrere dal 1 febbraio 2018, considerando anche gli effetti indotti sulle imposte dirette.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari complessivi:

	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	271,3	296,0	296,0	296,0	296,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	138,3	91,0	85,5	85,5
Totale	271,3	434,3	387,0	381,5	381,5

*In milioni di euro*

533-bis

*La disposizione apporta modifiche al D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'art.42, in tema di controlli e sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE. Si prevede un regime sanzionatorio in deroga, secondo cui il GSE dispone, nel caso di riscontro di violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi - anziché il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con il recupero delle somme già erogate- la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione e che, nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile ai di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni siano ulteriormente ridotte di un terzo.*

*Si prevede, inoltre, che il GSE, nel fornisca al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli - come previsto*



*al comma 5 dell'art. 42 – indichi anche le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.*

534-536 Le disposizioni prevedono in via straordinaria e non rinnovabile, la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di 50, tra i magistrati ordinari a riposo da non più di cinque anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano svolto funzioni di legittimità e che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su disposizione formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione.

545 La disposizione stabilisce una durata del mandato pari a tre anni non prorogabili.

553 Le norme prevedono che ai giudici ausiliari sia attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili per undici mensilità all'anno, tenuto conto dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria. Tale rimborso forfettario non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

554 Si prevede una specifica autorizzazione di spesa in relazione al contingente massimo fissato in 50 unità, quantificata in euro 400.000 per l'anno 2018, in euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in euro 150.000 per l'anno 2021 (rimborso forfettario mensile euro 1.000 X 11 mensilità X 50 unità).

Si prevede che la norma troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2018, pertanto l'onere può essere quantificato come di seguito specificato:

Anno 2018 (dal 1° aprile 2018)	euro 400.000,00
Anno 2019	euro 550.000,00
Anno 2020	euro 550.000,00
Anno 2021	euro 150.000,00

555 Ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali è stato considerato l'archivio dei casi al 31 dicembre 2016.

Sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l'adesione o la conciliazione giudiziale.

I casi di MAP analizzati sono stati distinti in tre tipologie in relazione alle attività svolte ed al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:

1. Casi discussi e negoziati con le CA estere conclusi con un accordo

Le MAP discusse e concluse in negoziato si riferiscono a 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123.

In dettaglio, si rappresenta che per tali casi è stato ridefinito in negoziato l'ammontare delle rettifiche in Euro 48.178.769 (importo complessivo), corrispondente in termini percentuali ad un recupero del 32,06% dell'ammontare dell'imponibile riferibile ai casi conclusi nel corso dei negoziati.

2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo).

Si tratta dei casi di MAP previsti nelle agende degli incontri con le autorità estere per i



quali non è stato ancora raggiunto un accordo nel corso dei negoziati o che sono stati discussi nei suddetti incontri al fine di effettuare una ricognizione sullo stato della procedura nonché di condividere con le autorità estere le attività da svolgere.

Tale categoria di MAP comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di Euro 1.040.852.769.

### 3. Casi non ancora discussi e negoziati

Si è proceduto alla estrazione dei dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere.

A seguito della predetta estrazione residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

Sono inoltre stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Riepilogando quanto sopra esposto si stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

Posto che come indicato al punto 1 la percentuale di recupero è stata pari al 32,06% ed ipotizzando che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti si realizzi un'analogia percentuale di recupero, l'importo del maggior gettito è stimabile in circa 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES.

La tabella A illustra quanto sopra rappresentato.

Tabella A

	IRES	IRAP
Base imponibile	3.103.747.267,00	3.103.747.267,00
Aliquota IRES + IRAP	27,5	4,25
Imposta teorica	853.530.498,42	131.909.258,84
% di definizione a seguito di MAP	32,06%	32,06%
Maggior gettito stimabile	273.641.877,79	42.290.108,38

Nella tabella B è riportato l'impatto del maggior gettito stimato, nel quadriennio 2018-2020.

Tabella B

	IRES	IRAP
2018	87.500.000	12.500.000
2019	87.500.000	13.000.000
2020	90.000.000	15.000.000
2021	6.500.000	1.500.000

*in euro*

La disposizione reca un'accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di anticipazione.

Gli effetti derivanti dall'accelerazione possono considerarsi a regime grazie alla stabilizzazione delle procedure. In particolare si stima che smaltito il pregresso dei casi



di MAP, a regime l'efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP.

Di seguito gli effetti in termini di cassa:

	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	87.500.000	87.500.000	90.000.000	6.500.000
IRAP	12.500.000	13.000.000	15.000.000	1.500.000
TOTALE	100.000.000	100.500.000	105.000.000	8.000.000

in euro.

556

La disposizione autorizza l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere in deroga un contingente di personale da inquadrare nell'Area III F1 nel limite di una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per il 2018, a 6,2 milioni di euro per il 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. L'onere finanziario è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione. Ai predetti oneri, valutati in termini d'indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, in 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO			
	2018	2019	2020	2021
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) (1)	120	120	120	0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo Indeterminato	0	100	100	100
Unità di personale da assumere (totale progressivo)	0	100	200	300
Spesa complessiva annua lordo amministrazione	1,2(2)	6,2(3)	11,2(4)	15,0(5)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120).

(3) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 100).

(4) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2



x 120) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019 e 100 dal 1° gennaio 2020 (€ 50.000 x 200).

(5) Importo risultante dal costo annuo di 300 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019, 100 dal 1° gennaio 2020 e 100 dal 1° gennaio 2021 (€ 50.000 x 300)

556-bis e  
ter

**La norma dispone dal 1° gennaio 2018 la rilevanza ad IVA delle operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) scambiate (i.e rese o ricevute) tra una casa madre estera e una stabile organizzazione italiana (o viceversa) nel caso una delle due partecipi ad un gruppo IVA nell'ordinamento di residenza.**

**La decorrenza della norma è perfettamente coerente con l'entrata in vigore in Italia dell'istituto del gruppo IVA (di cui al nuovo titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), dal momento che le opzioni per avviare tale regime potranno essere esercitate proprio a partire dal 1° gennaio 2018.**

**Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla misura sono state reperite informazioni presso le associazioni di categoria dei soggetti maggiormente interessati appartenenti ai settori economici bancari, finanziari e assicurativi. Dai dati relativi alle operazioni effettuate da alcuni principali operatori che hanno partecipate all'estero, risulta un ammontare di transazioni pari a circa 130 milioni di euro.**

**Applicando l'aliquota ordinaria IVA, si ottiene un recupero di gettito di circa 28,6 milioni di euro annui. Si stima che gli effetti riconducibili alla maggiore detraibilità dell'IVA sugli acquisti derivanti dall'innalzamento della percentuale di detraibilità dell'IVA (cd "pro-rata"), connesso all'imponibilità IVA delle transazioni in esame, siano di non rilevante entità, in considerazione sia dell'esiguo importo delle transazioni che sarebbero assoggettate ad IVA rispetto all'ammontare complessivo di tutte le prestazioni effettuate a valle (trattasi di operatori finanziari e assicurativi che già non detraggono l'IVA) sia del fatto che la stima considera gli effetti positivi in termini di gettito riconducibili solo ad alcuni operatori e non all'intera platea dei soggetti interessati.**

**Dal punto di vista delle imposte dirette, l'assoggettamento ad IVA di tali transazioni comporta, proprio in conseguenza del fatto che i soggetti interessati hanno una bassissima se non nulla detraibilità IVA, un maggior costo deducibile dal reddito corrispondente all'IVA applicata. Applicando un'aliquota IRES/IRAP del 32% si ottiene un effetto negativo di circa 9,2 milioni di euro.**

**Si riportano di seguito gli effetti finanziari.**

	2018	2019	dal 2020
IVA	28,6	28,6	28,6
IRES	0	-13,8	-7,9
IRAP	0	-2,4	-1,3
<b>TOTALE</b>	<b>28,6</b>	<b>12,4</b>	<b>19,4</b>

*in milioni di euro*

Nel corso del 2016, a seguito delle segnalazioni di pagamenti superiori a 10.000 Euro,



557-560

sono stati attivati circa 9.900 pignoramenti dall'Agente della Riscossione per un controvalore medio sospeso al pagamento pari a 28.000 Euro (il controvalore "bloccato" al pagamento risulta il minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso, che corrisponde all'importo del verbale di pignoramento).

L'importo medio riscosso a seguito dell'attività esecutiva è risultato pari a 19.200 Euro, pari al 68,5% dell'importo "bloccato".

Analizzando un campione rappresentativo dei pagamenti compresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 Euro e 10.000 Euro, e contestualmente eliminando i valori anomali (codici fiscali con un elevato numero di pagamenti annui), è stato verificato che:

- l'8,6% dei destinatari dei pagamenti presenta una morosità superiore alla soglia dei 5.000 Euro e, pertanto, potrebbero essere oggetto della procedura di pignoramento con la disposizione;

- a fronte di tali soggetti mediamente si rilevano 3,1 pagamenti ricompresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 e 10.000 Euro ed il controvalore medio dell'importo "bloccato" si attesterebbe in 6.518 Euro (calcolato anche in questo caso come minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso).

Considerando che nel 2016 sono stati effettuati circa 1,4 milioni di pagamenti ricompresi nella fascia di importo da 5.000 a 10.000 Euro, relativi a circa 166 mila soggetti distinti, il maggior gettito annuo è stimabile in circa 200 milioni di Euro.

A	Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro (dati consuntivati nel 2016)	166.000
B	Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	8,6%
C	Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	3,1
D	Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C)	44.256
E	Importo medio "bloccabile" per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)	6.518
F	Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,5%
G	Incremento riscossione in milioni di Euro (D * E * F)	200,5

Nell'ipotesi di avvio degli effetti della norma dal 1 marzo 2018, la stima degli effetti sul gettito da riscossione da ruolo, per l'anno 2018, è rideterminata in circa 167 milioni di Euro.

**Nell'ipotesi di avvio dal 1° marzo 2018**





D	Numero di nuovi pignoramenti stimabili	36.880
E	Importo medio "bloccabile" (da verifica campionaria)	6.518
F	Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,50%
G	Incremento riscossione	167,1

Si precisa che la quota di incremento della riscossione riferita a ruoli di pertinenza erariale e degli enti di previdenza ammonta per il 2018 a 145 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 175 milioni di euro.

561

In base al quadro normativo vigente, le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell'esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all'importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l'utilizzo si riveli non corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della frodolenza del comportamento posto in essere.

A titolo esemplificativo, le evidenze empiriche hanno rivelato che le seguenti tipologie di operazioni, all'attualità non soggette a controlli preventivi, presentano profili di rischio:

- a) l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono quindi rapportati all'ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte e sono stati stimati in 239 milioni di euro annui. La stima è prudenziale e l'attuazione concreta della disposizione potrebbe far emergere ulteriori fattispecie con elevati profili di rischiosità, che ne amplierebbero la portata.

562-563

*La disposizione intende incrementare la misura degli acconti, attualmente pari al 40%, previsti per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni.*

*In particolare, per l'anno 2018 la misura dell'acconto della suddetta imposta è stabilita pari al 58% in luogo del 40% attualmente previsto, in misura pari al 59% per il 2019 e in misura pari al 74% a decorrere dall'anno 2020.*

*Sulla base delle analisi effettuate risulta che il dato relativo ai versamenti in acconto dell'imposta sulle assicurazioni è di circa 1.280 milioni di euro annui e pertanto, si indica di seguito il profilo finanziario relativo ai sopra citati aumenti della misura degli acconti:*

	2018	2019	2020	dal 2021
<i>Aumento dell'acconto dal 40% al 58% per 2018 e al 59% per il 2019 e al</i>	576,0	-576,0		
		608,0	-608,0	



<i>74% dal 2020</i>			<i>1088,0</i>	<i>-1088,0</i>
				<i>+1088,0</i>
<b>TOTALE</b>	<i>576,0</i>	<i>32,0</i>	<i>480,0</i>	<i>0,0</i>

*in milioni di euro*

564 La disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto prevede che gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediatore in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000.

565-566 La disposizione normativa prevede l'esclusione dal Reddito Operativo Lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, dei dividendi esteri. La possibilità di considerare nel ROL i dividendi esteri è stata prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, in assenza di specifici dati riportati nei modelli di dichiarazione, sono stati stimati dividendi esteri per circa 6 miliardi di euro, pari al 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF (art. 89 del TUIR), in analogia alla metodologia di stima adottata nella relazione tecnica originaria. L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL genera rispetto alla normativa vigente una riduzione del ROL e, di conseguenza, una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi.

Dall'analisi dei dati delle dichiarazioni Unico 2016 (anno di imposta 2015), risulta un ROL dichiarato nel prospetto degli interessi passivi del quadro RF, di circa 318 miliardi di euro per il periodo di imposta considerato e di 167 miliardi di euro per gli esercizi precedenti. Nonostante gli importi siano significativi, la stima degli effetti della norma su ciascun contribuente attraverso il modello di microsimulazione genera un recupero di gettito di entità molto più contenuta, in considerazione del fatto che le fattispecie che non concorrerebbero nella determinazione del ROL (dividendi esteri) sono limitate. Il recupero di gettito è stimato, infatti, in circa 83 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal periodo di imposta 2017 e con un acconto del 75%, si riportano di seguito gli effetti finanziari in termini di cassa:

	2018	2019	2020	2021	2022
IRES - esclusione dividendi esteri dal ROL	145,2	83,0	83,0	83,0	83,0

*in milioni di euro*

567 La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni presentati all'incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Considerato che da fonte Banca d'Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata, si stima che la disposizione in esame configuri una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

568 La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,



DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*). Le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate sono confermate all'8 per cento come già previsto per un'analogha misura inclusa nella Legge di Bilancio 2017.

La misura di riapertura dei termini in materia dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni era stata originariamente introdotta con la Legge n. 448/2001. Successivamente, è stata ridisposizione numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 554 e 555 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2017 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2017, con aliquote raddoppiate.

Nello specifico, la nuova norma dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2018, a seguito del versamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2018.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati riferiti all'anno 2017 del modello di versamento unificato F24. La maggior parte di questo gettito è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, circa 620 milioni di euro, mentre una quota residuale, pari a 47 milioni di euro si riferisce all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Considerando che la normativa è stata ridisposizione già negli ultimi due esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2017.

Si stima, pertanto un gettito complessivo di circa 333 milioni di euro nel 2018 e di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 e fino al 2026 si registrerà una perdita di circa 58 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2018	2019	2020	Dal 2021 al 2026	Dal 2027
Effetti finanziari	+333	+175	+175	-58	0

570- 577

Le modifiche all'articolo 68 del DPR n. 917/1986 e all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997 prevedono che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate sono soggetti a ritenuta d'imposta del 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

La disposizione, di fatto, semplifica e uniforma i regimi fiscali per i redditi percepiti in relazioni a partecipazioni prescindendo dalla quota di partecipazione.

Il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di capitale avrebbe effetto a partire dal 2018 e si applicherebbe a utili che si sono generati successivamente al 31 dicembre 2017; per i redditi diversi il nuovo regime fiscale avrebbe invece effetto a partire dal 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione dei redditi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati che sono indicati



nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, da cui risultano i redditi di capitale percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate. La base imponibile fiscale è di 2.522 milioni di euro, pari al 49,72 per cento degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa in esame, per l'anno d'imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14 per cento, si stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontano 5.073 milioni di euro.

Sulla base di una metodologia analoga a quella sopra descritta, e a partire dai redditi diversi dichiarati nel quadro RT delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate sono stati stimati in circa 406 milioni di euro.

Ai fini della stima non sono stati considerati i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili che si sono generati negli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2017.

Applicando ai redditi diversi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate un'aliquota media marginale per i percettori dei redditi di capitale pari al 43 per cento, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 1.268 milioni di euro; ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 44,2 e 16,8 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva pari al 26 per cento sui proventi lordi percepiti, prevista dal nuovo regime fiscale, genera un maggior gettito pari a 1.319 milioni di euro a partire dal 2018. Adottando la stessa metodologia utilizzata per la stima dei redditi diversi anche ai proventi lordi percepiti, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 101 milioni di euro, mentre ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 3,5 e 1,3 milioni di euro. Nel complesso, l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26 per cento, prevista dal nuovo regime fiscale, ai proventi lordi percepiti genera un maggior gettito pari a 105 milioni di euro a partire dal 2019.

Le stime sopra indicate non tengono conto degli eventuali crediti d'imposta, regolamentati dall'articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all'estero.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef pari al 75 per cento. Inoltre, data la natura della modifica normativa è stato ipotizzato, prudenzialmente, che il contribuente opti per la determinazione dell'acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

#### Effetti finanziari sui redditi di capitale dal 2018

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,3	-1.268,3	-1.268,3	-1.268,3
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-44,2	-44,2
Addizionale comunale	-5,0	-16,8	-16,8	-16,8
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.319,0	1.319,0	1.319,0
Totale	252,8	-10,3	-10,3	-10,3

In milioni di euro

#### Effetti finanziari sui redditi di partecipazione dal 2019

	2018	2019	2020	2021
Irpef	0,0	-76,0	-101,4	-101,4
Addizionale regionale	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Addizionale comunale	0,0	-0,4	-1,3	-1,3
Imposta sostitutiva	0,0	96,6	105,4	105,4
Totale	0,0	20,2	-0,8	-0,8



In milioni di euro  
Effetti complessivi di cassa

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,3	-1.344,3	-1.369,7	-1.369,7
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-47,7	-47,7
Addizionale comunale	-5,0	-17,2	-18,1	-18,1
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.424,4
Totale	252,8	9,9	-11,1	-11,1

In milioni di euro

577-bis  
e  
ter

*La disposizione in esame, ai commi 577-bis e 577-ter, è finalizzata a conservare il regime di tassazione ordinario degli utili e dividendi in capo ai soggetti non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, implicitamente abrogato per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 208/2015, e che si ritrovano nelle condizioni per essere considerate poste provenienti da paesi a fiscalità privilegiata. Si evidenzia che le distribuzioni già avvenute nel corso del 2015 sono già state assoggettate al regime previsto dalla disposizione (con i versamenti di giugno 2016, a saldo delle imposte), in considerazione dei comportamenti concludenti degli operatori in ossequio al principio di cassa applicabile alla tassazione dei dividendi.*

*Successivamente, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, ha fornito una serie di chiarimenti disciplinando nel dettaglio quanto disposto dalla suddetta legge n. 208/2015. A seguito dei chiarimenti interpretativi i soggetti interessati hanno di fatto bloccato la distribuzione dei dividendi, al fine di non subire un aggravio impositivo.*

*A seguito dell'entrata in vigore della misura in esame è plausibile una distribuzione dei dividendi da parte dei soggetti non residenti nei confronti delle partecipanti residenti.*

*Da informazioni reperite presso l'Agenzia delle Entrate risulta un ammontare di riserve di utili, maturati ante – legge 208/2015 e non ancora distribuite da parte delle partecipate residenti nei Paesi interessati dall'intervento normativo, di circa 3 miliardi di euro. Si assume, in un'ottica prudenziale, che solo il 10% di tale ammontare venga distribuito a seguito della modifica introdotta. Applicando la tassazione parziale con la possibilità anche di portarsi in riduzione delle imposte dovute in Italia quelle pagate nel Paese estero (sotto forma di credito d'imposta – ipotesi 50% delle imposte pagate in Italia) e ipotizzando una distribuzione integrale nel 2018, si stimano i seguenti effetti.*

	2018	2019	2020
IRES	0	+18	0

in milioni di euro

*Analoga disposizione viene prevista, altresì, per gli utili che, in prospettiva futura, siano maturati in periodi d'imposta in cui le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non privilegiati ma che sono percepiti in periodi in cui risultino verificate circostanze nuove (ad esempio una riduzione di aliquote nominali da parte dello Stato estero). Tale misura non comporta effetti finanziari riguardando la distribuzione di utili provenienti attualmente da società residenti o localizzate in Stati o territori non privilegiati e che resterebbero trattati fiscalmente alla stessa maniera.*



**577-quater** *Il comma modifica il regime di tassazione degli utili provenienti da imprese CFC previsto per i casi in cui sia dimostrata la sussistenza della cd. "prima esimente", vale a dire quando sia data la dimostrazione che la società estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello stato o territorio di insediamento, prevedendo una parziale detassazione (non concorrenza alla formazione del reddito del 50% degli utili percepiti).*

*A legislazione vigente, in tali circostanze l'articolo 89 del TUIR prevede che gli utili scontino l'imposizione con le regole previste per quelli provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, la tassazione integrale, fatto salvo il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.*

*Questo meccanismo di tassazione disincentiva la distribuzione degli utili, con conseguente perdita di gettito per l'Erario e minore afflusso di capitali nel sistema economico e finanziario italiano, atteso che la controllante residente in Italia verrebbe a scontare, sugli utili provenienti da controllate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, un'imposta sensibilmente superiore a quella che sconterebbe sugli utili provenienti da società localizzate in Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata, pur svolgendo, le società controllate estere, un'effettiva attività economica.*

*Alla luce di quanto sopra riportato e particolarmente per l'attuale inesistenza di distribuzioni di utili riconducibili alle suddette fattispecie, la misura è foriera di effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non stimati.*

**584** *Il comma introduce, inoltre, modifiche al concetto di stabile organizzazione contenuto nell'art. 162 del TUIR, facendo proprie le modifiche proposte a livello internazionale. Non si ascrivono effetti di gettito.*

**586-597** *Le disposizioni prevedono l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali da applicarsi alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018*

*Con la disposizione viene previsto che l'imposta sia prelevata mediante l'applicazione di una ritenuta. Risultano di fatto esentati i soggetti prestatori che non superano il numero annuo di 3mila transazioni digitali. Contestualmente, si prevede che l'aliquota da applicarsi al valore della singola transazione sia pari al 3%.*



*Riguardo i profili finanziari, si considera come dato di partenza il valore delle transazioni dei servizi di pubblicità online: dall'analisi dei dati del Rapporto Assinform "Il digitale in Italia 2017", da cui si evince un trend annuo medio di crescita dell'8%, tale ammontare viene determinato in 2.114 milioni di euro.*

*Con riferimento alle ulteriori attività digitali, che dovranno essere individuate con successivo decreto ministeriale, saranno considerate, tra le altre, quelle riguardanti le attività di Data Analytics, Cloud Computing e Sistemi di integrazione ICT. Pur in assenza di dati puntuali considerato che, secondo quanto emerge dal citato Rapporto la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano e sulla base dell'acquisizione di nuove informazioni, appare plausibile stimare una base imponibile della nuova imposta almeno pari al triplo dell'importo riferibile al solo servizio di pubblicità online.*

*La base imponibile viene quindi stimata in 6.342 milioni di euro: applicando l'aliquota del 3% si determina un gettito annuo di competenza di circa 190 milioni di euro.*

*Tenuto conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 si stimano i seguenti effetti effetti finanziari di cassa*

	2018	2019	2020	2021
<i>Imposta sulle transazioni digitali</i>	0	190	190	190

*milioni di euro*

597-bis-597  
septies

*La disposizione prevede l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento: a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione; b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso; c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati; d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare. Il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante. Prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle*



**libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.**  
**Per la suddetta norma è previsto un onere, pari alla spesa autorizzata, di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.**

598 In esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del  
598-bis Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza  
599 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della  
600 Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, relativa al Piano di  
601 azione '5G per l'Europa', la disposizione normativa prevede l'assegnazione, mediante  
602 procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica  
603 a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze  
604 radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8  
605 GHz e 26,5-27,5 GHz, entro il 30 settembre 2018. **Contestualmente è istituito presso il**  
606 **Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli**  
607 **anni 2018,2019 e 2020, in coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU.**

609 A tal fine, la disposizione prevede la liberazione delle bande di frequenza 694-790  
616 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz attualmente utilizzate in prevalenza per i servizi di  
617 trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale ed altresì il rilascio di tutte le  
frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale  
terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz, al fine di procedere  
all'assegnazione ai servizi televisivi digitali terrestri delle predette frequenze in banda  
III VHF e 470-694 MHz, nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento  
transfrontaliero delle frequenze sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le  
autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi  
radio-eletttricamente confinanti.

Con riguardo ad una quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti  
dall'espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l'assegnazione  
dei diritti d'uso delle predette frequenze radioelettriche, è opportuno fare riferimento  
alle più recenti gare che si sono svolte anche in altri Paesi per l'assegnazione dei diritti  
d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz oggetto  
della disposizione.

Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, viene in  
considerazione la più recente gara già svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per  
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro,  
tenuto conto che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima  
prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su  
base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state  
aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante.

Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare  
riferimento alle più recenti gare svolte da parte del Ministero dello sviluppo economico  
per l'assegnazione dei diritti d'uso di bande di spettro ad essa contigue (24,5-26,5Ghz e  
27,5-29,5Ghz) con scadenza al 31 dicembre 2022. In tali gare, svoltesi su base  
regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in  
media a 0,0015 euro per MHz e per abitante.

In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz uplink e 30 MHz down link) della banda  
694-790 MHz, il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate  
derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d'uso è  
costituito dall'asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano,  
come in Italia, assegnate all'emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria  
procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell'assegnazione agli  
operatori di reti mobile. Ad esito dell'asta francese, le frequenze sono state aggiudicate





per un valore pari a 0.696 euro (2.8 miliardi di euro per 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Inoltre, si è preso in considerazione i criteri adottati per la definizione del prezzo di riserva nella gara in banda 800 MHz, pari a 12.195.328,99 euro di un singolo blocco da 5 MHz accoppiati, compreso un fattore di incremento che tiene anche conto della migliore qualità propagativa della banda 694-790 oggetto della procedura di asta in esame, rispetto alla banda 800 MHz.

Gli illustrati raffronti consentono di stimare complessivamente, quale iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, un valore di 2.500 milioni. E' previsto un profilo temporale per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell'assegnazione delle suddette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - e cadenze: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022.

Si prevede, altresì, che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 603 e 604 come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificassero minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provveda, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, infatti, gli introiti derivanti dai diritti d'uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d'anno per tutto il periodo di durata della concessione, diversamente dal saldo netto da finanziare e dal fabbisogno per i quali i proventi sono registrati al momento della loro effettiva acquisizione. Tenuto conto che l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz avverrebbe con decorrenza dal 2018 per una durata massima della concessione di 20 anni e nell'ipotesi di proventi attesi per un importo non inferiore a 500 milioni di euro, in termini di indebitamento netto le maggiori entrate della disposizione si attesterebbero a 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e a 125 milioni dal 2022.

608 La disposizione è volta a disciplinare l'eventuale contenzioso in materia, riproduce, al fine di garantire coerenza sistematica e unitarietà di disciplina, quanto previsto in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico dal disposto di cui all'articolo 1, comma 13-bis della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come introdotto dall'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Luglio 2011, n. 111, stabilendo, pertanto, che i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio, e che il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

610 Ai fini dell'attuazione dei commi da 598 a 617, la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico



secondo quanto rappresentato di seguito.

In particolare, con riguardo alle misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale di cui alla lettera a) del comma 610 della disposizione, si stima un valore fino a circa 276,8 milioni di euro, in base ai dati forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Tale importo è comprensivo degli oneri stimati in circa 5000 euro per i costi sostenuti dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, ove si rendano necessari interventi di adeguamento degli impianti. Per tali finalità sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 per un valore complessivo di 276,8 milioni di euro.

Con riferimento all'indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso, previsto alla lettera b) del citato comma 610, il valore totale è stimato fino a 304,2 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d'uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per tali finalità sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, per un valore complessivo di 304,2 milioni di euro.

Con riguardo al contributo, prevista dalla lettera c) del comma 610, ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e dei connessi costi di erogazione, si stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all'utente sino a 50 euro. Per tali finalità, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022. In relazione, infine, all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, individuate dalla lettera d) del comma 610, si stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall'Amministrazione per assicurare lo switch off da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un'attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di call center).

Sussistono inoltre minori entrate relative al venir meno dei contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, nonché dei diritti amministrativi e contributi per collegamenti in ponte radio a carico dei medesimi operatori versati al Ministero dello sviluppo economico, in seguito al rilascio di alcune di dette frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione in banda larga mobile. Considerato che, in ogni regione si riduce il numero di frequenze attualmente assegnate agli operatori locali, in base ad una valutazione prudenziale si ottiene una minore entrata complessiva pari a 3,3 milioni di euro che interessa solo in parte il 2021 (in quanto dal mese di maggio 2020 si prevede il rilascio delle frequenze) per un valore pari a 1,1 milioni, e tutto il 2022 (per il mancato



uso delle frequenze durante l'intero anno 2021) per un valore pari a 2,2 milioni di euro.

- 611 Il comma 611 dispone altresì che su disposizione motivata del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimoduli la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 610, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Ad esempio ove il valore del contributo riportato alla lettera c) dovesse risultare inferiore alla stima, considerando anche l'andamento della diffusione degli apparati televisivi di una nuova generazione in grado di ricevere programmi in tecnologie avanzate, il Ministero dello sviluppo economico formulerà disposizione di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di adeguare lo stanziamento nei limiti delle risorse disponibili.
- 612 Il comma 612, in relazione ai compiti del Ministero dello sviluppo economico di favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del citato Piano di azione per il 5G della Commissione europea, nonché di assicurare la efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine era stato previsto uno stanziamento di euro 2.724.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016. La gara di cui al citato articolo 1, comma 167, legge n. 208/2015, è stata invece aggiudicata per un importo annuo di 2.151.960,00 euro, iva compresa, per cui si è ottenuto una economia di € 572.040.
- 613 e 614 Le disposizioni stabiliscono che alle spese relative alla collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni ai sensi del comma 613 ed al funzionamento della *task force*, di cui al comma 614 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 610, lettera d). ***Il personale in posizione di comando della predetta task force, fino a cinque unità proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento nelle amministrazioni di appartenenza, che il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente.***
- 615 La disposizione stabilisce l'integrazione, in apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora, di almeno un'interfaccia che permette all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Ciò in linea con analoghe iniziative volte ad aprire nuove prospettive di sviluppo per la radiofonia che sono in corso anche in altri Paesi europei quali, a titolo di esempio, la Germania ove di recente è stata prevista l'integrazione di almeno un'interfaccia digitale in ogni apparecchio radio. L'integrazione è attuata in modo graduale in un arco temporale che prevede, a partire dal 1° giugno 2019, la vendita sul territorio nazionale di tali apparecchi integrati con l'interfaccia digitale dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio e, a partire dal 1° gennaio 2020, la vendita dei predetti apparecchi ai consumatori. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.
- 619-620 Attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensile. Il provvedimento aumenta



tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili.

Le concessioni in materia di scommesse sono in proroga tecnica, in attesa dell'emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.

Il provvedimento in esame, prevedendo una proroga onerosa delle concessioni Scommesse e un incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del Bingo, comporta un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 ml/€, come segue:

- Sale scommesse:  $6.243 \times 6.000 = 37,458$  ml/€

- Corner:  $7.305 \times 3.500 = 25,567$  ml/€

- Bingo:  $2.500 \times 200 \times 12 = 6,0$  ml/€

Totale su base annuale: 69,025 ml/€

Totale introito 2018 da proroghe: 69,025.

Per quanto riguarda le gare "Bingo" e Scommesse, l'introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:

Introito Gara scommesse 410 ml/€;

Introito Gara Bingo 73 ml/€.

Totale introito 2018 da gare: 483 ml/€

**621 bis** *La disposizione ha carattere procedurale e non comporta effetti finanziari*

**621 ter-  
621- novies** *Relativamente all'imposta unica applicata alle scommesse ippiche, viene introdotta, per le sole scommesse ippiche a quota fissa, una differente modalità di determinazione della base imponibile e delle relative aliquote. Si passa, difatti, da un sistema sinora basato sull'applicazione di un'aliquota pari al 15,70% sulle quote di prelievo ad un sistema che prevede un'aliquota differenziata tra concessionari del gioco fisico e concessionari del gioco on-line, pari rispettivamente al 43% e al 47%, applicata alla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte (cd. margine). Inoltre, è stabilito che il gettito derivante dalla nuova imposizione sia destinato per il 33% all'erario e per il 67% al finanziamento della filiera ippica. Pertanto, la nuova modalità di calcolo dell'imposta unica ricomprende anche le quote di prelievo, oggi calcolate separatamente.*

*Riguardo gli effetti sulla finanza pubblica, si ritiene che il complesso delle disposizioni contenute nel presente articolo garantiscano il mantenimento dell'attuale livello di gettito erariale nel breve-medio periodo, con possibili incrementi futuri legati al buon esito del rilancio dell'intero settore.*

*L'attesa introduzione del palinsesto complementare, difatti, genererà, in conseguenza dell'ampliamento del numero di corse e di scommesse, un aumento del 50% dei volumi di raccolta rispetto agli attuali che comporterà, ragionevolmente, un aumento del margine su cui è applicata l'imposta.*

*Nelle tabelle che seguono si espongono le risultanze dell'anno 2016 (tab. 1) e il valore delle entrate erariali, nello stesso periodo e a volumi invariati, con l'applicazione del nuovo sistema di calcolo introdotto con la norma in esame:*



**Tab. 1**

Raccolta	€ 104.788.929,00
Imposta unica	€ 4.258.035,42
Prelievo netto	€ 8.688.486,08
Totale entrate erariali	€ 12.946.521,50
Vincenti	€ 85.021.333,95
Payout	81,14%

**Tab. 2**

	Rete fisica	Rete on-line	Totale
Raccolta	€ 86.500.309,00	€ 18.288.620,00	€ 104.788.929,00
Vincenti	€ 69.775.823,60	€ 15.245.510,35	€ 85.021.333,95
Margine	€ 16.724.485,40	€ 3.043.109,65	€ 19.767.595,05
Imposta unica (43/47 % sul margine)	€ 7.191.528,72	€ 1.430.261,54	€ 8.621.790,26

*Applicando l'aumento, stimato, del 50% della raccolta e ipotizzando l'invarianza del payout registrato nell'anno 2016 (81,14%), nella tabella che segue si mostrano i dati stimati nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni:*

**Tab. 3**

	Raccolta	Vincite (81,14% della raccolta)	Margine	Entrate erariali calcolate con il nuovo sistema
Gioco fisico	€ 129.750.463,50	€ 105.616.877,29	€ 24.133.586,21	€ 10.377.442,07
Gioco on-line	€ 27.432.930,00	€ 22.330.405,02	€ 5.102.524,98	€ 2.398.186,74

*La destinazione del 33% del gettito conseguito all'erario (€ 4.215.957,51), consente di garantire l'invarianza del gettito erariale.*

*Pertanto, dalle disposizioni contenute nella norma si stima che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*A garanzia delle entrate erariali, al comma 621-novies viene disposta una clausola*



*secondo cui qualora dall'applicazione delle nuove disposizioni derivi un minore gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle nuove aliquote definite al comma 621-ter per l'imposta unica in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.*

622 La disposizione prevede che al Comune di Merano sia assegnato un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo del medesimo Comune.

622-bis *Con la disposizione è istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e le modalità dell'attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si prevede un decreto attuativo per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro. All'attuazione delle disposizioni del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

622-ter *La disposizione prevede che i dividendi dell'Istituto per il Credito sportivo versati al Ministero dell'economia e delle finanze a valere sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 siano destinati al Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto si tratta di entrate che non erano scontate nelle previsioni.*

622 quater *La presente proroga non determina effetti finanziari.*

623 La disposizione in esame rinvia dal 2017 al 2018 l'entrata in vigore del regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-549 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Il regime in parola è stato introdotto in un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre ha anche la finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. Il regime IRI ha natura opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

La relazione tecnica alla disposizione originaria ha stimato i seguenti effetti finanziari:



COMPETENZA	2017	2018	dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
<b>Totale</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>-1.231,3</b>	<b>-1.255,8</b>

*In milioni di euro*

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
<b>Totale</b>	<b>-1.986,6</b>	<b>-1.238,1</b>	<b>-1.263,6</b>	<b>-1.250,9</b>	<b>-1.253,1</b>	<b>-1.255,3</b>

*In milioni di euro*

Pertanto, il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regime all'anno di imposta 2018 ne trasla gli effetti di una annualità:

COMPETENZA	2017	2018	2019	dal 2020
IRI	0	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	0	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	0	-2,3	-6,4	-11,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>-1.231,3</b>	<b>-1.255,8</b>

*In milioni di euro*

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	0	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	0	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	0	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	0	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1.986,6</b>	<b>-1.238,1</b>	<b>-1.263,6</b>	<b>-1.250,9</b>	<b>-1.253,1</b>	<b>-1.255,3</b>

*In milioni di euro*

Di seguito si indica l'andamento di cassa differenziale rispetto a quanto scontato nei saldi del bilancio dello Stato:



CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	- 3.345, 40	1.469,4 0	19,30	-14,80	0,00	0,00	0,00
IRPEF	5.121, 40	- 2.203,9 0	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale regionale	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale	65,70	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo credito d' imposta	0,50	1,20	2,20	2,30	2,20	2,20	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.986, 60</b>	<b>- 748,50</b>	<b>25,40</b>	<b>-12,50</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>

*In milioni di euro*

624 *Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto delle risorse accantonate per la copertura dei provvedimenti di legge in corso di approvazione, sono rideterminate in 18.977.000 euro per l'anno 2018, 3.277.000 euro per l'anno 2019, in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in 238.783.000 euro per l'anno 2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031.*

*Le quantificazioni riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rappresentano le variazioni della dotazione del predetto fondo tali da determinare le disponibilità indicate nel comma in esame.*

625 *La norma dispone che il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21.450.000 euro per l'anno 2018, di 36.150.000 euro per l'anno 2019, di 33.250.000 euro per l'anno 2020, di 8.700.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024, di 46.200.000 euro per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno 2026, di 71.900.000 euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2033.*

626 *Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 18.380.793 euro per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno 2019, di 68.125.000 euro per l'anno 2020, di 81.025.000 euro per l'anno 2021, di 102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno 2023 e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.*





- 627 Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
- 628 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
- 629 La valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle corrispondenti previsioni di bilancio dell'anno in corso è contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza in attuazione dell'articolo 1, comma 434, primo e secondo periodo, della Legge di Stabilità 2014, cui si rinvia.  
Tale valutazione è stata effettuata, nel rispetto della normativa vigente, sia confrontando gli incassi dell'anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l'anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente. Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro.  
L'ammontare di risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente. Pertanto sono iscritti, dal 2019, 370 milioni di euro nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo.
- 630 Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.
- 631 Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020, sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
- 632 - La disposizione prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, di **800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, di 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033**. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in favore di specifici interventi nei settori: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;



c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso ; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

**632 bis** *Le disposizioni si prefiggono l'obiettivo di consentire la rapida attuazione: a) degli interventi contro il dissesto idrogeologico non ancora finanziati del Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione, individuati con DPCM 15 settembre 2015; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da individuare secondo la procedura indicata al comma successivo.*

*A tal fine una quota nel limite di 70 milioni di euro annui, può essere destinata alle finalità previste alle lettere a) e b).*

*In considerazione di ciò, relativamente agli interventi di cui alla lettera b), viene prevista la possibilità per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate di essere autorizzati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Presidenza del Consiglio, alla contrazione di mutui di durata massima quindicennale con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, nel limite delle risorse che saranno a tal fine destinate nell'ambito del riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, come rifinanziato dal comma 632. La disposizione trova pertanto applicazione compatibilmente con gli effetti finanziari già scontati a legislazione vigente.*

**633** In relazione al monitoraggio del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011 e tenuto conto del più recente rendiconto dello Stato, si dispone che le Amministrazioni beneficiarie trasmettano entro il 15 settembre di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

**633- bis** *La disposizione autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.*

**633 ter** *La disposizione prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle predette risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.*

**633 quater** *La disposizione stabilisce che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposto*



*capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

634-639

La disposizione, al comma 634, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Fondo progettazione degli enti locali, finalizzato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. A tal fine, è previsto uno stanziamento di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Il comma 635, procedurale, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di criteri, modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse nel caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 637 e 638.

Il comma 636 prevede la possibilità, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di stipulare con Cassa depositi e prestiti SpA una apposita convenzione, che disciplini le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo della quota delle risorse del Fondo di cui al comma 634. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 634.

I commi 637 e 638, procedurali, stabiliscono prescrizioni specifiche in capo ai soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 635.

In particolare:

- ai sensi del comma 637, devono procedere ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento;

- ai sensi del comma 638, acquisita la progettazione finanziata, devono, qualora sia stata finanziata la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

Il comma 639 prevede che il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti venga effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP ai sensi del d.lgs. n. 229 del 2011. Inoltre, è stabilito che l'affidamento della progettazione e dei lavori venga verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

639-bis

*Si modifica l'articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 prevedendo che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 147 del 2013 possono essere utilizzate per tutte le linee metropolitane (e non soltanto per quelle in costruzione) nonché per le linee tramviarie ed i relativi completamenti ed estensioni (materiale rotabile). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, con la finalità di accelerarne la tempestività e l'efficacia.*

639-ter

*La disposizione prevede, poi, che le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile.*

*Tali disposizioni si sono rese necessarie al fine evitare che un'interpretazione della norma limitata al solo finanziamento delle infrastrutture possa rendere non funzionali gli interventi in assenza di quantità del materiale rotabile sufficiente per garantire l'esercizio del sistema.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,*



*in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, con la finalità di accelerarne la tempestività e l'efficacia.*

- 640 La norma assegna un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. Si prevede, pertanto, un maggior onere di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
- 640-bis *La disposizione proroga da gennaio 2018 a settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.*
- 640-ter *Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di predisporre misure a sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici.*
- 640-quater *La disposizione prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possano prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale e che, poi, a favore delle imprese aggiudicatrici sia riconosciuto un rimborso fino al 15% dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso. Tale rimborso viene concesso a valere sul predetto Fondo e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo stesso.*
- 641 La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.
- 642 La disposizione stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l'Amministrazione competente.
- 643-bis *La disposizione reca modifiche esclusivamente di carattere ordinamentale. Riguarda, inoltre, attività di aziende private operanti nel ramo delle cure termali. Pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*
- 644 La norma è orientata a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile



applicabile alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo

In particolare, la disposizione è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale esclusione era stata già temporaneamente disposta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 2017, che aveva differito al 1° gennaio 2017 l'applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell'avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)).

***La disposizione prevede quindi la possibilità per la RAI – Radiotelevisione italiana Spa di immettere in organico figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 dei giornalisti professionisti, per i cui inserimenti non si ascrivono profili di onerosità per il bilancio dello Stato.***

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'art. 49, comma 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

645 La disposizione interviene sulla disciplina del certificato di agibilità per prestazioni lavorative nell'ambito dello spettacolo, il cui rilascio è subordinato ad un accertamento preventivo da parte dell'ente previdenziale circa la regolarità contributiva delle imprese medesime.

Viene pertanto modificato l'articolo 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, che ha introdotto tale disciplina, al fine di limitare l'efficacia del certificato alle sole prestazioni rese dai lavoratori autonomi. Tale modifica è dovuta all'intervenuta introduzione, nella medesima materia, della disciplina più generale relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC), avente la stessa finalità.

La disposizione non determina pertanto oneri per la finanza pubblica, anche considerato che l'importo delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di certificato di agibilità, fissato in 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata, coincide con quello previsto a legislazione vigente.

647 La disposizione autorizza Fintecna, ovvero le società da essa controllate a cui sono stati trasferiti i relativi patrimoni e rapporti, a versare all'entrata del bilancio dello Stato i corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti.

I patrimoni sono stati originariamente trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all'atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.

Le norme di trasferimento dei Patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei



Patrimoni, deriva dal valore stimato all'esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l'eventuale differenza tra il risultato dell'attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio. Infine, l'eventuale surplus sarà ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.

La normativa vigente non prevede alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo: tale ipotesi è introdotta dalla disposizione in esame, che prevede il versamento in entrata del 70 per cento dell'importo derivante dalla perizia intermedia per i patrimoni relativi alla gestione del Comitato Sir nonché dell'attivo di liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

Il versamento avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione: pertanto il relativo importo, che si prevede di 46 milioni di euro (40 milioni relativamente al Comitato SIR e 6 milioni al Consorzio del Canale Milano Cremona Po), determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.

**648** La disposizione prevede che siano trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto, al fine di gestire la chiusura delle attività di liquidazione.

Al momento del trasferimento è riconosciuto allo Stato un corrispettivo provvisorio, stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. Al termine della liquidazione, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze mentre la restante quota spetta alla società trasferitaria.

L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è corrisposto a valere sui patrimoni oggetto di trasferimento, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato, al fine di ridurre il debito pubblico.

Alla disposizione non si ascrivono pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

**648-bis** *La norma dispone che la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dai tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, sia assicurata attraverso la pubblicazione sui quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web e che con decreto del Ministro della giustizia si stabiliscano i criteri e le modalità di attuazione relative alle attività di pubblicazione.*

*La norma, di carattere procedimentale, mira a regolamentare la materia della pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, già ampiamente praticata dai competenti Tribunali e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**649** La disposizione modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un



gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche, riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
- b) non abbiano componenti derivate;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito facciano esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

Tali strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario. La nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica disciplinando l'emissione di strumenti finanziari da parte di soggetti privati.

652-  
655 La disposizione istituisce un Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito o indennizzato, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il predetto fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato: a) delle risorse provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro *per ciascuno* degli anni 2019, 2020 e 2021. Tali risorse sono depositate in un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato; b) delle risorse provenienti dalla restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze delle somme provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238.

In considerazione del fatto che le somme di cui alla lettera a) non costituiscono copertura finanziaria idonea in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, al comma 655 si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

656  
657 Le disposizioni autorizzano la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'implementazione di una rete per il monitoraggio sismico in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "space weather".

658-660 La norma prevede, alla lettera a), l'istituzione del Parco del Delta del Po mediante fusione dei due distinti parchi regionali della regione Veneto e della regione Emilia Romagna. La disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese obbligatorie sono poste a valere sulle risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati.

Alla lettera b) e i commi successivi prevedono l'istituzione delle aree marine protette



- di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli, Capo Spartivento e *Capo di Leuca*. Agli oneri per l'istituzione ed il funzionamento delle Aree marine protette di cui sopra, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1646, pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante corrispondente riprogrammazione delle risorse già destinate al funzionamento delle altre aree marine protette.
- 662-  
664 La disposizione prevede l'istituzione dei parchi nazionali del Matese e di Portofino. Sono stimati gli oneri per le attività relative al primo avviamento in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale per l'anno 2018 e i relativi oneri per il funzionamento. In particolare, per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino, sono state prese in considerazione, considerata l'estensione del Parco in questione, le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, stimando una spesa pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Per il Parco nazionale del Matese, invece, considerata l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari. Trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Entrambe le spese trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa al capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco, ad esclusione delle spese di personale.
- 664-bis *La norma prevede che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, sia destinata prioritariamente, al finanziamento delle attività previste dal Programma per le aree naturali protette di cui dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto gli interventi previsti saranno finanziati con quota parte dei proventi rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2 secondo le procedure già disciplinate dall'art. 19 d.lgs. n. 30 del 2013, nei limiti delle risorse disponibili.*
- 665 La disposizione di cui alla lettera a), in materia di funzioni fondamentali dei comuni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui alla lettera b), in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A riguardo, si evidenzia che i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo di cui si propone la proroga del termine transitorio previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 40/2017, non usufruiscono di indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il loro funzionamento. La disposizione di cui alla lettera c), in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga fino al 31 gennaio 2019 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo.





Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione di cui alla lettera d), in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga, per un altro triennio fino al 31 gennaio 2021, l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, per un altro triennio fino al 31 gennaio 2021, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

La disposizione di cui alla lettera e), in materia di Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

665-bis

*La disposizione è volta a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo, prorogando sino al 31 dicembre 2018 la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento previsto dall'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nello specifico, viene autorizzato un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata di dodici mesi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi della richiamata legge n. 232/2016.*

*Il numero massimo dei soggetti che potrà inoltrare istanza di permanenza è pari a 1.115 unità, corrispondente al numero di soggetti attualmente impegnati nell'ambito dell'Ufficio del processo. Gli oneri massimi derivanti dall'erogazione delle corrispondenti borse di studio, per gli ulteriori dodici mesi, nel corso dell'anno 2018, possono essere stimati come di seguito:*



<i>Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo da impieg presso l'Ufficio del processo</i>						
<i>Numero dei Tirocinanti</i>	<i>Importo unitario borsa di studio</i>	<i>Durata (in mesi)</i>	<i>Totale</i>	<i>IRAP</i>	<i>INAIL</i>	<i>Costi totali</i>
<i>1.115</i>	<i>400,00</i>	<i>12</i>	<i>5.352.000</i>	<i>454.920</i>	<i>589</i>	<i>5.807.</i>

*Il periodo di ulteriori 12 mesi, proseguirà fino al 31 dicembre 2018. Pertanto l'onere relativo all'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto può essere quantificato nel limite di euro 5.807.509 per l'anno 2018.*

*Per la copertura degli oneri derivanti dall'introduzione della presente norma, si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.*

*Si rappresenta che, con riferimento alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo giudiziario, che prevedono una autorizzazione di spesa complessiva di euro 19.974.429 per l'anno 2017 e di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2018, si sono completate le prove selettive per la riqualificazione del personale di cancelleria e UNEP che hanno visto la partecipazione di circa 6100 dipendenti della II° Area, per un numero di posti resi complessivamente disponibili, pari a 1770 unità, di cui 1148 per il profilo di funzionario giudiziario e 622 per quello di funzionario UNEP.*

*Considerato che i 1770 vincitori saranno inquadrati nell'Area III – posizione economica F1 con effetto giuridico ed economico dalla data di presa possesso nel nuovo profilo professionale, che avverrà presumibilmente non prima della fine del 2017, si ritiene che le risorse necessarie per l'intera annualità dell'anno 2018 saranno pari a circa 6.500.000 euro (3.664,81 euro X 1770 unità) iscritte sul capitolo di bilancio 1536. Rispetto all'autorizzazione di spesa iniziale di euro 25.781.938 per l'anno 2018, rimangono pertanto disponibili complessivi euro 19.281.938, ampiamente sufficienti a garantire la copertura degli oneri recati dalle disposizioni in esame, pari ad euro 5.807.509 per l'anno 2018.*

*Sulla medesima autorizzazione di spesa trova altresì copertura la previsione di spesa per la riqualificazione di 709 unità di personale della qualifica di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, prevista all'art. 1, comma 295, del presente disegno di legge, con una spesa complessiva quantificata in euro 2.598.350,00 a decorrere dall'anno 2018.*

*Riepilogo copertura.*

<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del DL 27 giugno 2015, n. 83</i>	<i>25.781.938</i>	<i>25.781.938</i>	<i>25.781.938</i>
<i>Utilizzo dell'autorizzazione di spesa per la riqualificazione di 1770 unità di personale giudiziario e UNEP</i>	<i>-6.347.648</i>	<i>-6.347.648</i>	<i>-6.347.648</i>



<i>Previsione di spesa per la riqualificazione dei contabili, assistenti informatici e linguistici (Art. 1 comma 295 del presente DDL)</i>	-2.598.350	-2.598.350	-2.598.350
<i>Riduzione dell'autorizzazione di spesa a copertura degli oneri derivante dalla disposizione normativa</i>	-5.807.509	0	0
<i>Risultante dell'Autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del DL 27 giugno 2015, n. 83</i>	11.028.431	16.835.940	16.835.940

*Si rappresenta pertanto che la disposizione non determina ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato rispetto all'autorizzazione di spesa indicata, né aspettative di stabilizzazione lavorativa da parte dei tirocinanti partecipanti al concorso per 800 assistenti giudiziari e non vincitori, considerato che il periodo di perfezionamento ha finalità esclusivamente formative e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro.*

666

La disposizione di cui alla lettera a), in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La disposizione è diretta a potenziare il ricorso al rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 14-ter del T.U. sull'immigrazione, mediante l'adozione in via sperimentale di un Piano nazionale degli interventi che individui misure di reintegrazione e di reinserimento degli stranieri nei Paesi di origine, e l'istituzione di specifici sportelli, in numero massimo di trenta, da attivare presso le amministrazioni comunali. Gli sportelli, attraverso un'attività di raccordo con altre istituzioni, quali Prefetture e Questure, e con le associazioni più rappresentative degli enti locali, svolgono un'attività di supporto agli interessati, attraverso l'informazione, l'orientamento, l'assistenza sociale e legale. Per l'avvio del Piano è prevista la spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro nel 2020. Le modalità di attuazione del Piano sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.*

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di contrasto alla pirateria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di bilancio di previsione degli enti locali non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera d), in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle rispettive contabilità speciali. Si evidenzia, infine, che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali e diverse del Ministero



dell'interno – dello stato di previsione dell'entrata.

All'attuazione degli adempimenti derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e), in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto trattasi di attività già attualmente espletate dalle Forze di polizia. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera f) proroga al 31.12.2018 delle graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'art. 66, comma 9 – bis, del decreto – legge n. 112/2008. La disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di determinate graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

La disposizione di cui alla lettera g) proroga la graduatoria del concorso a 814 posti di vigile del fuoco bandito con decreto del Ministro dell'interno 6/11/2008, fino al 31/12/2018. La disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di una graduatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il suo utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

La disposizione di cui alla lettera h) si proroga al 30 giugno 2019 il termine per il completamento l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. La proroga del termine è condizionata alla presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

**666-bis** *La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, comma 9, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti in formato elettronico alle Camere della predisposizione dei dati necessari per la proclamazione degli eletti, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 165/2017.*

*Il numero delle sottoscrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, del citato D.P.R. 361/1957 è ridotto a un quarto.*

**666-ter** *La disposizione non comporta maggiori oneri, in quanto alle attività che essa affida al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale si potrà provvedere mediante gli usuali canali di comunicazione diplomatica e mediante la comunicazione istituzionale tramite web, che assicureranno adeguata pubblicità alla facoltà di presenziare quali osservatori concessa dalla norma.*

**667** La disposizione, relativa alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per locazioni passive, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**668** La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto si tratta di mera proroga di



contratti in essere su attività informatiche riservate allo Stato a valere su risorse a legislazione vigente. La proroga è valida fino alla definizione del nuovo atto regolativo.

668 bis

*La disposizione consente agli Istituti Autonomi delle Case Popolari, situati nei territori delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata (all'art. 6 del DL 193/2016) senza aver pagato, in tutto o in parte, le rate scadute nel 2017, di poter pagare, nell'anno 2018, il debito residuo dovuto per la definizione agevolata dei carichi per i quali la richiesta è stata accolta.*

*In particolare, le rate scadute nel 2017 potranno essere pagate entro il 30 novembre 2018. Rimangono invariate le scadenze delle rate di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 3, del DL 193/2016 scadenti a luglio 2018 e a settembre 2018.*

*Per valutare gli effetti sul gettito, derivanti dalla misura disposizione si è proceduto:*

- *ad individuare gli Istituti Autonomi delle Case Popolari ubicati nelle regioni nel cui perimetro sono compresi territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;*
- *a verificare, per i soggetti individuati, l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata articolo 6 del DL 193/2016 nonché i carichi affidati all'Agente della Riscossione indicati dal debitore nella richiesta;*
- *a quantificare, per le richieste accolte, lo stato del pagamento delle rate scadute nell'anno 2017 del piano di pagamento concesso per definire in via agevolata i debiti indicati nella richiesta.*

*Sulla base di quanto sopra riportato, gli importi non pagati delle rate scadute nell'anno 2017 sono pari a circa 95 milioni di euro, in massima parte riferiti a imposte di competenza degli enti locali e con una componente erariale di circa 6 milioni di euro e una componente riferita agli enti previdenziali (INPS e INAIL) di 0,07 milioni di euro.*

*Con riferimento al gettito atteso per l'anno 2017, al pari di tutti i carichi per i quali i contribuenti hanno presentato richiesta di definizione agevolata senza poi procedere al pagamento integrale delle rate con scadenza nell'anno 2017, il mancato incasso registrato, degli importi di cui sopra, è compensato dall'andamento complessivo della misura di definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del D.L. 193/2016.*

*Con riferimento agli effetti sul Bilancio dello Stato per l'anno 2018, anche in ragione della complessiva situazione di indebitamento dei soggetti interessati dalla proroga disposizione, si ritiene prudentiale non stimare un maggior gettito rispetto a quello già previsto nel suo complesso, derivante dalle rate scadenti nel 2018 della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL 193/2016.*

668-  
quater

*La disposizione autorizza lo scorrimento di graduatorie per assunzioni di personale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dei limiti delle dotazioni organica e delle facoltà assunzionali previste a normativa vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

668-  
ter- 668  
quinquies

*La disposizione contenuta al comma 668-ter è volta all'assunzione di risorse specialistiche a tempo determinato (2 anni) non presenti in organico per fronteggiare le modifiche introdotte nei sistemi informativi a seguito della riforma del bilancio dello Stato per effetto dell'emanazione dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in applicazione delle deleghe di cui agli articoli 40 e 42 della legge n. 196/2009, e della legge n. 163 del 4 agosto 2016 emanata per dare attuazione all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*



*Il comma 668-quinquies è volto a incrementare le risorse stanziare per la produttività del personale direttamente impiegato in tali attività in relazione ai nuovi e aggiuntivi compiti, da svolgere in parallelo a quelli previsti a legislazione vigente, per l'attuazione della riforma del bilancio.*

*Tali norme prevedono l'utilizzo e delle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale sono state stanziare le risorse finanziarie per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e di quota parte delle risorse del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, ASSE III – Obiettivo Specifico III.I – Intervento 4 “Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato”, nel limite massimo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*

668- sexies

*La disposizione autorizza l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea per incrementare le risorse relative allo straordinario, anche in deroga a quanto disposto dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'articolo 12 del D.P.R. 25 giugno 1983, n.344, nonché per incentivare la produttività del personale direttamente coinvolto nelle attività di implementazione, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del Bilancio dello Stato per il periodo 2018-2020. I rifacimenti e gli adeguamenti dei sistemi informativi resi necessari dalla riforma del bilancio dello Stato sono cofinanziati mediante le risorse finanziarie previste alla voce “Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato” della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016. Il primo periodo di sperimentazione e attuazione della riforma ha immediatamente evidenziato la necessità di uno sforzo di carattere eccezionale da parte del personale direttamente coinvolto. Per tale ragione la presente disposizione intende agire in modo complementare rispetto a quella del precedente comma: con il precedente comma infatti si intende reperire le professionalità e le competenze non già disponibili presso le amministrazioni interessate, mentre con il presente comma si intende incentivare il contributo del personale già disponibile mediante l'incremento dello straordinario erogabile e l'incentivazione della produttività. Le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse in questione sono individuate con un successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro della funzione pubblica.*

669

*La disposizione di cui alla lettera a), in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti non comporta alcun onere finanziario, e si ritiene necessaria proprio per consentire l'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) senza oneri per la finanza pubblica.*

*La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema integrato delle comunicazioni, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.*

*La disposizione introduce la lettera b-bis*

*Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2018 della durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014, che siano avviati entro la medesima data.*

*La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di incentivi erogati a valere su componenti della tariffa elettrica.*



La disposizione introduce la lettera b-ter

*Si prevede che entro il 1° luglio 2018 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivino i corsi regionali di preparazione e qualificazione all'attività di autoriparatore.*

*Per le imprese di autoriparazione già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di autoriparazione, la frequentazione positiva dei corsi teorico-pratici di qualificazione di cui sopra consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico rispetto all'abilitazione non posseduta.*

*Si proroga al 5 gennaio 2023 il termine entro cui le imprese abilitate all'attività di meccanica e motoristica, nonché quelle di carrozzeria o gommista, possono continuare a svolgere la relativa attività in assenza di un responsabile tecnico professionalmente abilitato all'esercizio dell'attività di autoriparazione.*

*La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica, posto che i corsi regionali di preparazione professionali sono già previsti a legislazione vigente e che le disposizioni inerenti l'esercizio di attività di impresa previo conseguimento di abilitazione professionale hanno carattere ordinamentale.*

670 La disposizione in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si tratta di una mera norma recante la proroga di termini normativamente previsti la cui copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006, n. 3554, nonché dal quadro approvato con l'affidamento della predetta concessione di lavori.

670 bis *La disposizione prevede, relativamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la proroga, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 della disciplina di "doppio binario" relativamente agli obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, del modello unico di dichiarazione ambientale e della riduzione del 50% delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del d. lgs. 152 del 2006.*

*Viene altresì prorogato il termine di efficacia del contratto in essere con Selex Se-Ma, attuale concessionaria del SISTRI, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli oneri derivanti dal funzionamento del SISTRI si provvede mediante il pagamento di un contributo annuale posto a carico degli operatori iscritti al sistema e con le risorse disponibili a legislazione vigente.*

*Viene altresì previsto che anche per l'anno 2018 all'attuale concessionaria del SISTRI sia corrisposto, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, un importo, nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio che sarà svolto nel corso degli anni 2017 e 2018, cui provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.*



- 670-ter ***La disposizione introduce un articolo aggiuntivo al d. lgs. n. 152/2006, prevedendo semplificazioni negli adempimenti da parte dei contribuenti e procedure specifiche per la regolarizzazione della posizioni contributive degli stessi. Trattandosi di modifiche procedurali volte, tra l'altro, a favorire il recupero dei contributi dovuti dagli operatori, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.***
- 671 ***La disposizione prevede la proroga a) dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante; b) del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***
- 671-bis ***La disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella stessa OPCM 3858/2010.***
- 672 ***La disposizione proroga al 31 dicembre 2020 l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari di cui all'articolo 1, comma 1 del dl n. 133 del 2014. Tale ruolo è ricoperto dall'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Considerato che al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***
- 672-bis ***La disposizione riguarda alcune proroghe nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, alla lettera a) in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti non comporta alcun onere finanziario, e si ritiene necessaria proprio per consentire l'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) senza oneri per la finanza pubblica; alla lettera b), in materia di sistema integrato delle comunicazioni, la proroga non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.***
- 672-ter ***La disposizione modifica il decreto legislativo n. 98 del 2017 prevedendo la proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, del termine entro il quale può entrare in vigore il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***
- 673 ***La disposizione di cui alla lettera a), in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, non determina nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che la copertura finanziaria è già assicurata dalla capienza del capitolo n. 2401, piano gestionale n. 03, che per il triennio 2018/2020 è pari a euro 144.629.376,00 e pertanto***





sufficiente per la liquidazione delle posizioni da evadere.

La proroga del termine di conclusione della procedura di cui all'art. 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 al 31 dicembre 2018 è stata prevista al fine di consentire, dato l'elevato numero di soggetti interessati, la conclusione delle procedure di liquidazione del beneficio previsto dalla normativa che, per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, ammonta ad euro 100.000 e per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria ad euro 20.000: delle circa 7000 domande di adesione alla procedura transattiva pervenute entro il 19 gennaio 2010, a partire dal mese di settembre 2014 si è provveduto ad inviare ai soggetti interessati le note informative relative a n. 6385 posizioni e sono pervenute oltre 4000 accettazioni.

A decorrere dal 2015 sono state definite mediamente circa 1000 posizioni l'anno.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

674

*La disposizione stabilisce l'applicabilità della normativa sulla documentazione antimafia introdotta con legge 161 del 2017 alle domande di contributo presentate successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina, la quale introduce un rilevante aggravamento procedimentale ed istruttorio; ciò in ossequio al principio generale di tutela dell'affidamento ed al fine di garantire, per le istanze per le quali l'istruttoria era già avviata con la previgente normativa, una quanto più rapida possibile conclusione del procedimento, nell'ottica di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa in un settore nevralgico come quello delle erogazioni in agricoltura. Inoltre, la disposizione è finalizzata a consentire alle Amministrazioni competenti di adeguare i propri sistemi di gestione (organizzativi ed informatici) ai detti più articolati e complessi oneri procedurali (introdotti, in particolare, con gli articoli 25 e 28 della citata legge) assicurando così un'efficace attuazione delle misure inerenti la documentazione antimafia, senza ritardi per i soggetti privati coinvolti. A rafforzare la disposizione è altresì prevista una proroga di 12 mesi della entrata in vigore della medesima disciplina, con riguardo alle erogazioni di entità inferiore ai 25.000 euro, che sono invero numerosissime e per le quali l'immediata operatività della legge del 2017 avrebbe come conseguenza un vero e proprio blocco delle attività istruttorie. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.*

675

La disposizione di cui alla lettera a) non comporta alcuna spesa a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2018.

La disposizione di cui alla lettera b), non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

675-bis

*L'intervento sull'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 ha lo scopo di posticipare il termine ( del 31 dicembre 2017) entro il quale le università devono chiudere gli accordi transattivi con gli ex lettori di madre lingua straniera per poter avere il cofinanziamento previsto dalla disposizione. La norma non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.*

675  
ter

*La disposizione appare necessaria al fine di consentire ad alcuni Atenei - finanziati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23*



*maggio 1997 n. 135 e ss.mm.ii., nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., - di procedere alla realizzazione di opere programmate ed assentite dal Miur, in relazione alle quali gli stessi istituti di cultura e formazione hanno già assunto impegni contrattuali pur nell'imminente scadenza dei contratti di finanziamento. La norma non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.*

**675 quater**

*Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 a decorrere dall'a.a. 2017/18 non è più possibile fare ricorso alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.*

*Pertanto, al fine di evitare che le assunzioni a tempo indeterminato possano limitarsi ai candidati iscritti soltanto nelle graduatorie nazionali GNE e GET (con numeri molto bassi visto l'esaurimento di gran parte di esse) e quelle a tempo determinato riguardare i candidati inseriti solo nelle graduatorie nazionali ex GNE ed ex L. n. 128/14, la disposizione normativa consente di ricorrere a tali graduatorie nazionali anche per l'a.a. 2017/18.*

*La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.*

**675  
quinquies**

*La disposizione estende anche al 2018 la misura del canone RAI fissata già per il 2017 a 90 euro.*

*In sede di valutazione della disposizione originaria contenuta nella legge 232/2016, a seguito della riduzione da 100 a 90 euro del canone Rai, non sono stati ascritti effetti, assumendo che il relativo gettito si sarebbe mantenuto in linea con le previsioni. Il monitoraggio del gettito ex post ha confermato la robustezza di quest'assunzione, motivata dalla circostanza che la misura inferiore del canone potesse determinare effetti di emersione della base imponibile, e conseguentemente, delle relative entrate.*

*In relazione alla disposizione, che estende anche al 2018 la misura di 90 euro, alla disposizione non si ascrivono effetti: viene infatti confermato anche per il 2018 lo stesso importo del canone del 2017, in linea con le previsioni di gettito contenute nei saldi di finanza pubblica.*

**676**

a) Prevede la proroga al 31/12/2018 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data *del 31 dicembre 2017*, e relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, fermo restando la vigenza delle stesse fino all'assunzione di tutti i vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art.35, comma 5-ter, del d.lgs. N. 165/2001. La disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di talune graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

b) proroga al 31/12/2018 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre proroga al 31/12/2018 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.



Le disposizioni limitandosi a differire rispettivamente il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

c) Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2018. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) Dispone la proroga al 31/12/2018 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'art. 3, comma 1 del decreto - legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13 -bis del decreto - legge n.112/2008. Conseguentemente, prevede la proroga al 31/12/2018 del termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre, dispone la proroga al 31/12/2018 dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013. Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e) Dispone la proroga al 31/12/2018 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

f) La disposizione proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento del personale di livello dirigenziale generale previste dall'art. 28 bis del d.lgs. n.165/2001, nelle more dell'adozione dei decreti delegati. La disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

g) La disposizione prevede la possibilità da parte delle province di prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Trattandosi di rapporti di lavoro che trovano copertura nelle risorse finanziarie già disponibili nei bilanci dei predetti enti, che devono comunque agire nel rispetto dei vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del d.l. 101/2013, degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di contenimento della spesa di personale, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**g-bis) La disposizione posticipa al 1° gennaio 2019 il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.**



- 676 bis ***La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.***  
 677 La disposizione, proroga dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019 i termini relativi al deposito, con modalità telematiche, della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, di cui al decreto legislativo 31 agosto 2016, n. 168, articolo 7, comma 4. La disposizione non comporta oneri.
- 678 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2018 lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 da parte di un commissario liquidatore. La disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.
- 678-bis ***La disposizione è diretta a differire, dagli attuali 36 mesi a 48 mesi, il termine entro il quale ai comuni del cratere sismico dell'Aquila non si applicano le disposizioni di cui al regolamento relativo alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Non comporta effetti finanziari, tenuto conto che i provvedimenti regionali sono sottoposti alla valutazione del tavolo di monitoraggio del predetto regolamento e devono comunque essere coerenti con la cornice finanziaria del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.***
- 679 Con tale novella si vuole autorizzare in maniera espressa la gestione fuori bilancio dell'istituto del Fondo casa, tenuto conto del fatto che in mancanza di tale precisazione in norma primaria, il conto di tesoreria, sul quale trova fondamento l'istituto, non avrà più possibilità di essere riattivato, essendo stato definitivamente chiuso in seguito al provvedimento di soppressione definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e come previsto dal decreto del MEF del 26 maggio 2017. Ciò determinerebbe, altresì, di rendere priva di significato la disposizione normativa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM) nonché tutte le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 90/2010 (TUOM). Pertanto, la soluzione di prevedere un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato avente natura di gestione fuori bilancio, consentirà di salvaguardare un istituto molto importante per il benessere del personale della Difesa e la connessa vigente disciplina.
- 679-bis ***La disposizione proroga di un anno la tenuta, in modalità telematica, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del libro unico del lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 .La disposizione è ordinamentale e non comporta oneri.***
- 680 La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- 680 bis ***La disposizione è volta a modificare le disposizioni dell'articolo 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, intese a creare un sistema integrato di fondi immobiliari con l'obiettivo di garantire maggiore efficienza ai processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli Enti territoriali, di altri Enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti Enti. Nello specifico:***



1) la lettera a) è volta a:

- allargare le Amministrazioni pubbliche che possono cedere i propri immobili a favore dei fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio (SGR) costituita dal MEF, ricomprendendovi anche il Ministero della difesa;
- precisare che, per la Difesa, gli immobili ceduti alle citate SGR contribuiscono al raggiungimento della soglia di almeno tremila alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010;
- prevedere che gli introiti derivanti dalla cessione di cui al precedente alinea sono indirizzati alla realizzazione del programma infrastrutturale di cui all'articolo 297 del citato Codice;

2) la lettera b) è volta a favorire l'immediata programmazione e realizzazione degli interventi di razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa attraverso il riconoscimento immediato e diretto al medesimo dicastero di quote, almeno in parte, immediatamente liquidabili. Attualmente, invece, il Dicastero entra nella disponibilità del 30 per cento delle risorse rinvenienti solo dopo la vendita delle quote dei fondi stessi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Le disposizioni sopra rappresentate non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario sono suscettibili di generare eventuali risparmi, al momento non quantificabili.*

681 La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale.

681-bis *La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Armamenti e Aerospazio S.p.a. in liquidazione di un importo pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2018. Dette risorse sono detenute presso il sistema bancario. Essendo la società inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, tale somma determina effetti migliorativi sul solo saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.*

681-ter *Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7 del dl 2 luglio 2007, n. 81 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.*

681 quater *La disposizione dispone che per le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alla valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale occorre tener conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici Tali modalità di erogazione sono stabilite con decreto del*



*Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata normativa. Pertanto, non sono ascritti alla norma effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.*

682 La disposizione incrementa il fondo di cui all'art. 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il " Codice in materia protezione dei dati personali ", per un importo pari a 4 milioni di euro *a decorrere dall'anno 2019.*

683 La disposizione, rifinanziando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 350 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, autorizza la spesa di 0,5 milioni euro per ciascuna degli anni 2018 e 2019 ed euro 1 milione per l'anno 2020 ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti. La disposizione comporta oneri pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020.

684 Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A. viene concesso ad ANAS S.p.A. un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

684-bis *La disposizione modifica l'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 relativo ad alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali. In particolare viene sostituito il comma 3, prevedendo con riferimento all'infrastruttura autostradale A 22 Brennero-Modena, il valore minimo della nuova concessione, ora fissato in 650 milioni di euro. Inoltre con le modifiche apportate al comma 4 viene individuata la data, il 30 settembre 2018, entro la quale dovranno essere stipulati gli atti convenzionali relativi alla nuova concessione. Entro il 15 novembre di ciascun anno il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione. Pertanto i predetti importi costituiscono entrate valide ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

*Sono corrispondentemente incrementate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso la modifica del comma 624. Pertanto il predetto Fondo è incremento di 160 milioni per l'anno 2018 e di 70 milioni annui per ciascun anno dal 2019 al 2024.*

684 ter

*La norma prevede la rimodulazione delle risorse finanziate con l'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 232/2016 e ripartite con DPCM 21 luglio 2017 ai diversi interventi affidati ai Ministeri competenti. La disposizione rimodula negli anni gli stanziamenti ( a parità di risorse complessivamente assegnate a ciascun intervento ) relativi a :*

- *Trasporto rapido di massa*
- *Fondo per la progettazione delle amministrazioni centrali*
- *Eliminazione delle barriere architettoniche*
- *Contributi a favore di ANAS Spa per l'ammodernamento delle strutture dismesse*
- *Programma di recupero dell'edilizia residenziale pubblica comuni e Iacp*



- **Contributi da corrispondere all'impresa ferrovie dello Stato Spa**
  - **Il dettaglio delle variazioni è illustrato nella tabella seguente dove per ogni intervento è indicato lo stanziamento a legislazione vigente, la rimodulazione disposizione e lo stanziamento risultante a seguito della rimodulazione per ciascun anno del periodo 2018-2032.**
- Le rimodulazioni qui presentate sono compensate in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni.**

**Tabella**

Ammine.	Cap./p.a.		Descr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT. SNF	
MIN.INFR. E TRASP.	7400/02	Leg. vig.	Trasporto rapido di massa	50	95	105	110	100	150	120	120	90	100	100	100	90	47		1.377	
		Rimod.		62	30		135	100	110	110	-20	-90	-100	-100	-100	-90	-47		0	
		Stanz. dopo rimod.		112	125	105	245	200	260	230	100									1.377
MIN.INFR. E TRASP.	7008/01	Leg. vig.	Fondo progettazione infrastrutture	25	25	30	10	10	10	10	10	15	20	45	45	60	75	100	490	
		Rimod.			18	20								-2	2			-10	-20	0
		Stanz. dopo rimod.		25	35	50	10	10	10	10	10	15	18	47	45	60	65	80		490
MIN.INFR. E TRASP.	7351/01	Leg. vig.	Barriere architettoniche	60	40	40	20												160	
		Rimod.				20	-20												0	
		Stanz. dopo rimod.		60	40	60														160
MIN.INFR. E TRASP.	7002/33	Leg. vig.	Contributi Anas per ammodernamento delle infrastrutture	42	50	211	411	616	701	892	982	891	554	108	70				5.529	
		Rimod.				-40	-90	-70	-110	-180	-19	74	40	78	70	90	57	20	0	
		Stanz. dopo rimod.		42	50	171	321	546	591	792	963	965	594	186	140	90	57	20	5.529	
MIN.INFR. E TRASP.	7002/34	Leg. vig.	Somma ANAS presa in carico dei tratti stradali dismessi		55	30	64	74	74	74	69								440	
		Rimod.			-10		-25	-20			12	16	8		19				0	
		Stanz. dopo rimod.			45	30	39	54	74	74	81	16	8		19				440	
MIN. INFR. E TRASP.	7442/02	Leg. vig.	Edilizia residenziale pubblica comunali e IACP	127	89	20	20	20	10	10	10	10	5						321	
		Rimod.		-62	-30							27		54		11			0	
		Stanz. dopo rimod.		65	59	20	20	20	10	10	37	10	59		11				321	
MIN. ECON. FIN.	7122/02	Leg. vig.	Contributi RFI spa	947	2.260	3.072	2.712	2.090	1.972	2.057	2.065	918	684	685	660	571	495	495	21.685	
		Rimod.						-10	-10					20					0	
		Stanz. dopo rimod.		947	2.260	3.072	2.712	2.080	1.972	2.047	2.065	918	684	705	660	571	495	495	21.685	

684 quater e quinquies **La disposizione prevede la proroga dell'integrazione salariale di cui all'art. 1 bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, per l'anno 2018, nel limite di spesa di € 24.000.000.**

**Inoltre è prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'art. 5, comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che viene a tal fine integrato per l'anno 2018 dell'importo di € 400.000. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari complessivamente ad euro 24.400.000 per l'anno 2018, si provvede, quanto ad euro 12.455.793, mediante l'utilizzo delle risorse 2017 disponibili relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 1 bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, Decreto-legge 29 dicembre**



2016, n. 243), che non sono state impegnate nel corso del predetto esercizio finanziario e che risultano iscritte sul capitolo 2170 del Ministero dello sviluppo economico. Alla relativa copertura in termini di indebitamento netto si provvede mediante compensazione con il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 che viene corrispondentemente ridotto.

Quanto alla copertura per euro 11.944.207, si provvede mediante riduzione del fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge n. 66/2014 (cap 1751 del Ministero dello sviluppo economico )

La disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

684 sexies *La disposizione prevede la concessione ad Anas S.p.A. di un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il progetto "Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia". Tali risorse verranno finalizzate agli specifici necessari interventi per completamento dell'opera nell'ambito dell'Aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ANAS S.p.A.*

*La copertura dell'onere è disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

684 septies *La disposizione istituisce per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio Artico (AC) al fine di contribuire ai lavori dei Working, task and Expert Groups dallo stesso AC costituiti su tematiche che vanno dall'inquinamento e contaminanti alla biodiversità, alla gestione della risorsa marina e delle emergenze, allo sviluppo sostenibile della regione Artica. Il comma 684-novies prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito il Fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui per il triennio 2018-2020.*

684 decies *La disposizione prevede l'istituzione presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), del Comitato scientifico per l'Artico al fine realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale. Il Comitato scientifico per l'Artico elabora su base triennale il Programma di Ricerche in Artico (PRA) ed i relativi programmi annuali, assicura il collegamento con gli organismi scientifici internazionali, coordina le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico, promuove collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei, predispone alla fine del triennio una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, raccoglie la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico, incentiva, anche attraverso borse*





684  
undecies-  
quaterdecie  
s

*di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici*  
**Il Comitato è composto da nove membri: un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official), un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il rappresentante italiano nell'International Arctic Science Committee, il rappresentante italiano di NySMAC, quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.**

*Per assicurare la copertura finanziaria del Programma di Ricerche in Artico al comma 684-quaterdecies è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.*

684  
quinquiesdecies

*La disposizione, per fronteggiare la crisi nel settore della produzione bieticolo-saccarifera, è volta ad incrementare, di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.*

684-  
sexiesdecies

*La disposizione modifica l'articolo 49, comma 7 del d.l. n. 50 del 2017, eliminando il parere preventivo dell'ANAC sugli accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali sottoscritti da ANAS a norma del medesimo comma 7.*  
*Contestualmente, in luogo del parere, è previsto che l'ANAC verifichi in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del codice dei contratti, la correttezza della procedura adottata da ANAS. E', altresì, previsto che le modalità della verifica preventiva siano definite in apposita convenzione fra ANAS e ANAC, in cui viene individuata anche la documentazione oggetto di verifica.*  
*Dalla disposizione, di carattere procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

684  
septiesdecies  
e  
duodevicies

*La disposizione normativa reca una proroga e riveste carattere procedurale.*  
*Pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*



## **PARTE II**

### **Sezione II**



### **I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente<sup>20</sup>**

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che dal 2017 sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

#### **Entrate**

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:  
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
  - elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
  - considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- con riferimento agli anni successivi:
- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
  - tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

<sup>20</sup> Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 23 della Ragioneria generale dello Stato del 16 giugno 2017, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020 e Budget per il triennio 2018 - 2020 nonché le proposte per la manovra 2018.



- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

### Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2017 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi<sup>21</sup>), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

<sup>21</sup> Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2017.



Relativamente alla spesa per interessi, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2017 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2017 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge<sup>22</sup> ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

<sup>22</sup> Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle



amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità<sup>23</sup> di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, a seguito della loro eliminazione con la procedura di riaccertamento annuale e nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica<sup>24</sup>. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi<sup>25</sup>. Complessivamente nel triennio le reiscrizioni di residui passivi perenti hanno determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 450 milioni di euro annui nel periodo 2018-2020, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

#### **Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative**

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad

<sup>23</sup> Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2017.

<sup>24</sup> Cfr. art. 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

<sup>25</sup> Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.



autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, in milioni di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica (spending review), che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Detto prospetto tiene anche conto degli emendamenti approvati, in sede di esame parlamentare, alla sezione II inclusi quelli a "scavalco". Gli effetti derivanti dai suddetti emendamenti sono descritti a seguire, distinguendo tra rifinanziamenti e definanziamenti di parte corrente e di conto capitale.*

*Si precisa che nella sezione II sono contenute anche le variazioni di stanziamenti di spesa, relative agli effetti di emendamenti parlamentari che non richiamano espressamente specifiche disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della richiamata legge 196 del 2009. Dette variazioni sono distintamente considerate nel richiamato prospetto riassuntivo, rispetto agli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative complessivamente disposte nella seconda sezione della legge di bilancio. In generale, i rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa apportati con gli emendamenti alla sezione II, ulteriori rispetto a quelli indicati nel disegno di legge presentato al Parlamento, sono articolati come segue.*

*Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica, circa la parte corrente, le variazioni positive sono pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2018, a 0,2 milioni di euro nell'anno 2019, a 0,9 milioni di euro nell'anno 2020. Dette variazioni sono stati in parte coperte mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 ed in parte mediante utilizzo delle disponibilità esistenti negli accantonamenti iscritti nei fondi speciali 2017-2019, i cui effetti sono stati registrati nella sezione I.*

*Le variazioni negative disposte alla sezione seconda, riguardano, per quanto riguarda la parte corrente, la riduzione del fondo di parte corrente per riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art 49, comma 2 lettera a) e b) del decreto-legge n. 66 del 2014, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, e la riduzione della missione 1, programmi 1.1 e 1.3, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pari complessivamente a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono state destinate rispettivamente a favorire l'offerta formativa e quindi lo sviluppo di competenze correlate al processo "Industria 4.0" (per il potenziamento Istituti Tecnici Superiori, nonché all'incremento del fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologici in servizio presso gli enti di ricerca ad esclusione del CREA, alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).*

*Le variazioni negative complessivamente disposte per il conto capitale riguardano la riduzione della missione 1, programma 6.3, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e sono stati destinati, rispettivamente, all'incremento del Programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, del Fondo di solidarietà nazionale di cui al d.lgs n.202/2004 per favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa* nonché del fondo per il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicolo, lattiero e caseari di cui all'articolo 23 bis del decreto-legge n. 113 del 2016.*





*Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, le variazioni positive di parte corrente sono pari a 13,6 milioni di euro nell'anno 2018, a 2,6 milioni di euro nell'anno 2019, a 4,6 milioni di euro nell'anno 2020.*

*Dette variazioni riguardano principalmente programmi di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero per i beni culturali e sono stati in quota parte coperti con maggiori entrate, con definanziamenti, nonché mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica ovvero mediante utilizzo delle disponibilità esistenti negli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente, i cui effetti sono stati registrati nella sezione I. Le variazioni positive di conto capitale, sono stati pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018 riguardano principalmente quanto a 1,8 milioni di euro le spese per costituzione e sviluppo sistemi e servizi informatici presso il Ministero dell'interno e sono stati globalmente fronteggiati con corrispondenti definanziamenti della medesima sezione*

*Le variazioni negative disposte alla sezione seconda, pari complessivamente a 22,6 milioni di euro per il 2018, a 8,5 milioni di euro per il 2019 e a 18,9 milioni di euro per l'anno 2020, riguardano in particolare, per la parte corrente, la riduzione del fondo per riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art 49, comma 2 lettera a) e b) del decreto-legge n. 66 del 2014, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, nonché la riduzione della missione 23, programma 23.1, del Ministero dell'economia e delle finanze; tali risorse sono state in parte destinate alla copertura recata da disposizioni incluse nella sezione I; ulteriori riduzioni di spesa della sezione II sono correlate a corrispondenti variazioni positive della medesima sezione.*

*Si precisa che la riduzione di 0,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto nel fondo speciale di parte corrente per il triennio 2017-2019, si riferisce ad un emendamento tecnico con cui sono stati colti gli effetti recati dagli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge n. 148 del 2017 (collegato alla manovra).*

*Le variazioni negative complessivamente disposte per il conto capitale riguardano, in particolare, la riduzione del fondo per riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art 49, comma 2 lettera a) e b) del decreto-legge n. 66 del 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché la riduzione della missione 1, programma 1.1, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e sono state destinate a copertura di oneri recati da norme della sezione I (di cui agli emendamenti 17.ter.14 e 17.quer.58); ulteriori riduzioni di spesa della sezione II sono correlate ai corrispondenti rifinanziamenti della medesima sezione II.*

*Si precisa che la riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto nel fondo speciale di conto capitale per il triennio 2017-2019, si riferisce ad un emendamento tecnico con cui sono stati colti gli effetti recati dagli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge n. 148 del 2017 (collegato alla manovra).*

*Infine, si fa presente che è stata introdotta una norma che dispone la rimodulazione pluriennale dei contributi alla Società Strada dei Parchi s.p.a., con un incremento di 58 milioni per il 2018 ed una corrispondente riduzione di 50 milioni per il 2021 e di 8 milioni per il 2022, per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 a seguito degli eventi sismici 2009, 2016 e 2017.*

*I relativi effetti sono stati di fatto compensati da una corrispondente riprogrammazione pluriennale degli stanziamenti di bilancio dei medesimi anni relativi al Fondo sviluppo e coesione e sono considerati nella sezione I, in quanto entrambi disposti con una specifica disposizione di legge.*



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DEB / RM.
Nuovo bando periferie	c	60,0	100,0	150,0	240,0	2021	DLB
Politiche giovanili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE	DLB
Pari opportunità	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE	DLB
Violenza sulle donne	c	20,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE	DLB
Tratta	c	15,0	15,0	15,0	15,0	A DECORRERE	DLB
Pedofilia	c	2,5	2,5	2,5	2,5	A DECORRERE	DLB
Adozioni	c	10,0	10,0	10,0	10,0	A DECORRERE	DLB
Garante per l'infanzia e l'adolescenza	c	1,0	1,0	1,0	1,0	A DECORRERE	DLB
Anziani e disabili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE	DLB
Fondo assunzioni Amministrazioni centrali	c	15,0	80,0	100,0	100,0	A DECORRERE	DLB
Mantenimento strutture e sicurezza nelle strutture penitenziarie	c	5,0	10,0	20,0	20,0	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento della legge "Smuraglia" sul lavoro dei detenuti	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE	DLB
Fondo miglioramento qualità dell'aria	k	10,0	10,0	0,0	0,0	2019	DLB
Incremento del Fondo solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (ex ante). Dlgs 102/2004, art. 1, c. 3, lett. a) Incentivi assicurativi	k	5,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento edilizia sanitaria	k	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0	2022	DLB
Missioni internazionali	c	900,0	900,0	0,0	0,0	2019	DLB
Foreste Calabria	k	130,0	130,0	0,0	0,0	2019	DLB
FSC - Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2014/2020	k	0,0	0,0	0,0	5.000,0	2025	DLB
Vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi	c	2,0	4,0	4,0	4,0	A DECORRERE	DLB
Promozione "Made in Italy"	k	130,0	50,0	50,0	0,0	2020	DLB
Fondo Africa	c	30,0	50,0	0,0	0,0	2019	DLB
Immigrazione (CIE)	c	50,0	100,0	0,0	0,0	2019	DLB
Rifinanziamento L. 499/99	k	15,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Bonus cultura diciottenni	c	290,0	290,0	0,0	0,0	2019	DLB
Attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale	k	0,0	0,0	5,0	5,0	A DECORRERE	DLB
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	0,0	39,0	21,0	0,0	2020	DLB
Ciechi ed ipovedenti (contributi Irifor, Irefop, ANPVI, Scuola cani guida, Polo tattile, BrailleOnlus Catania, CERVI)	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento Fondo vittime reati intenzionali e violenti	c	7,4	7,4	7,4	7,4	A DECORRERE	DLB
Finanziamento Strutture di supporto al commissario Sisma	c	2,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2022	DLB
Altri fondi	c	0,0	50,0	50,0	50,0	2021	DLB
Mantenimento in esercizio mezzi difesa	c	25,0	25,0	25,0	50,0	A DECORRERE	DLB
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	c	12,2	12,6	0,0	0,0	2019	DLB
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	k	0,8	0,4	0,0	0,0	2019	DLB
Programma flussi migratori interventi per lo sviluppo dell coesione sociale, garanzia di diritti, rapporti con le confessioni religiose	c	0,2	0,2	0,9	0,0	2020	Em. Sen. 104, tab.2.10.5
Missione 1 programma 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali	c	0,5	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Sen. 94, Tab. A.9
Missione 21 Programma, Programma 1.6 - Ministero beni culturali	c	0,3	0,5	0,5	0,5	A DECORRERE	Em. Cam. Tab.13.1
Missione 3, Programma 3.1 - Ministero beni culturali	c	0,0	0,0	2,0	2,0	A DECORRERE	Em. Cam. Tab.13.1
Missione 2, Programma 1.8 - Ministero affari esteri	c	5,0	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. 119.3
Missione 1, Programma 1.1 - Ministero beni culturali - Rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all'art. 22, c. 8, del di 24.04.2017, n. 50	c	4,0	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 2.9
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	c	<b>1.476,1</b>	<b>1.736,2</b>	<b>448,3</b>	<b>541,4</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	k	<b>290,8</b>	<b>210,4</b>	<b>1.075,0</b>	<b>8.025,0</b>		
<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>		<b>1.766,9</b>	<b>1.946,6</b>	<b>1.523,3</b>	<b>8.566,4</b>		



SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM
FSC - Fondo Sviluppo e Coesione	k	1.000,0	1.500,0	1.200,0	-3.700,0	2025	DLB
Trasferimenti FS	k	-1.000,0	950,0	-1.150,0	1.200,0	2022	DLB
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	-50,0	-50,0	0,0	100,0	2022	DLB
F.do investimenti, c. 140. - Manutenzioni straordinarie	k	-12,0	-21,0	-5,0	38,0	2031	DLB
F.do investimenti, c. 140. Edilizia pubblica	k	12,0	21,0	5,0	-38,0	2031	DLB
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.400,9</b>	<b>50,0</b>	<b>-2.400,0</b>		
<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>		<b>-50,0</b>	<b>2.400,9</b>	<b>50,0</b>	<b>-2.400,0</b>		
SEZIONE II - DEFINZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM
Spese Funzionamento del commissario straordinario per la ricostruzione (finanzia strutture supporto)	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Riduzioni Ministeri	c	-1.185,5	-1.150,8	-1.148,2	-1.148,2	A DECORRERE	DLB
Riduzioni Ministeri	k	-258,3	-139,1	-156,7	-156,7	A DECORRERE	DLB
Fondo occupazione (Copertura APE e RITA)	c	-75,5	-53,7	-87,6	-17,8	A DECORRERE	DLB
Fondo occupazione	c	-262,1	-135,0	-93,3	-2,0	A DECORRERE	DLB
Erasmus. (Copertura Fondo politiche attive del lavoro)	c	-2,0	-2,0	-2,0	-6,0	2023	DLB
Fondo Esigenze Indifferibili	c	-600,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Manovra compensativa Mise e Miur sez. I	k	-135,0	-65,0	-80,0	-270,0	2029	DLB
Manovra compensativa Mise e Miur sez. I	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	A DECORRERE	Em. Sen. 9.1000
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	-49,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Funzionamento sedi estere	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Agevolazioni fiscali per gli utenti del Trasporto pubblico locale (TPL)	c	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	A DECORRERE	DLB
Trasferimenti FS	k	-420,0	0,0	0,0	0,0	2018	DLB
Riduzione Tabella 12, Missione 1, Programma 1.1	k	0,0	-4,0	-3,0	0,0	2020	Em. Sen. 17.0.9
Riduzione Tabella 12, Missione 1, Programma 1.3	k	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Sen. 17.0.9
Riduzione Tabella 12, Missione 1, Programma 6.3	c	0,0	0,0	-5,0	-5,0	A DECORRERE	Em. Sen. 57.0.31
Missione 1, Programma 1.7 - Ministero beni culturali	c	-0,3	-0,5	-2,5	-2,5	A DECORRERE	Em. Cam. Tab. 13.1
Missione 32- Programma 3 - Ministero sviluppo economico	c	-11,9	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. 102-ter.72
Missione 21 programma 13 - Ministero beni culturali	c	0,0	0,0	-0,3	0,0	2020	Em. Cam. 39.87
Missione 1 programma 1.5 - Ministero beni culturali Valorizzazione dei beni librari	k	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	2020	Em. Cam. 39.83
Missione 1 programma 1.1 - Ministero politiche agricole - Fondo di solidarietà nazionale	k	0,0	-1,0	0,0	0,0	2019	Em. Cam. 17-ter.14
Missione 1 programma 1.1 - Ministero politiche agricole	k	-2,0	-4,0	-4,0	0,0	2020	Em. Cam. 17- quater.58
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>-2.195,2</b>	<b>-1.405,0</b>	<b>-1.401,9</b>	<b>-1.244,5</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>-819,3</b>	<b>-215,1</b>	<b>-245,7</b>	<b>-426,7</b>		
<b>TOTALE DEFINZIAMENTI</b>		<b>-3.014,6</b>	<b>-1.620,2</b>	<b>-1.647,5</b>	<b>-1.671,1</b>		



ALTRE VARIAZIONI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM
Missione 21- programma 2 - Ministero beni culturali	c	0,1	0,1	0,1	0,0	2020	Em. Cam. Tab.13.3
Missione 3, Programma 3.1 - Ministero lavoro	c	1,5	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 4.3.+ sub.0.
Missione 3, Programma 3.1 - Ministero istruzione	c	0,7	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab.A.3
Missione 3, Programma 3.1 - Ministero istruzione	c	1,0	1,0	1,0	0,0	2020	Em. Cam. Tab.A.13
Missione 2, Programma 2.3 - Ministero istruzione	c	1,0	1,0	1,0	0,0	2020	Em. Cam. Tab.7.2
Missione 3 programma 9 - Ministero dell'interno (spese per costituzione e sviluppo sistemi e servizi informatici)	k	1,8	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 1.1
Missione 3, Programma 3.1 - Ministero infrastrutture - Riqualficazione urbanistica comune di Cosenza	k	0,2	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 10.3
Missione 3, Programma 3.1 - Ministero infrastrutture - Riqualficazione urbanistica dei comuni di Zinella (VR) e Montecchia di Crosara (VR)	k	0,3	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 10.4
Riduzione Tabella A - Ministero economia e finanze	c	0,0	-0,9	0,0	0,0	2019	Em. tecnico da DL 148
Missione 23, programma 1 - Ministero economia e finanze	c	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	2020	Em. Cam. Tab.13.3
Missione 23, Programma 23.1 - Ministero economia e finanze	c	-4,0	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 2.9
Riduzione Tabella B - Ministero economia e finanze	k	0,0	0,0	-10,0	0,0	2020	Em. tecnico da DL 148
Missione 32- Programma 2 - Ministero dell'Interno	k	-1,8	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 1.1
Missione 23, Programma 23.1 - Ministero economia e finanze	k	-0,2	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 10.3
Missione 23, Programma 23.1 - Ministero economia e finanze	k	-0,3	0,0	0,0	0,0	2018	Em. Cam. Tab. 10.4
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>TOTALE ALTRE VARIAZIONI</b>		<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>TOTALE GENERALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>719,0</b>	<b>332,3</b>	<b>-951,6</b>	<b>-703,1</b>		
<b>TOTALE GENERALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>-578,5</b>	<b>1.395,3</b>	<b>869,3</b>	<b>5.198,3</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.297,5</b>	<b>1.727,5</b>	<b>-82,2</b>	<b>4.495,3</b>		

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali misure derivano, come detto, dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (*commi 380 e successivi*).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2018-2020, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno-Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.483,2</b>	<b>1.325,4</b>	<b>1.339,8</b>	<b>1.001,2</b>	<b>1.005,8</b>	<b>1.008,4</b>
<i>di cui Sezione I</i>	<b>39,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>	<b>39,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>
<i>di cui Sezione II</i>	<b>1.443,8</b>	<b>1.290,0</b>	<b>1.304,8</b>	<b>961,8</b>	<b>970,4</b>	<b>973,4</b>



Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (*commi 380 e successivi*) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Con riferimento al triennio 2018-2020, le riduzioni di spesa complessivamente disposte nell'ambito della sezione seconda ammontano a 2.991,4 milioni di euro nell'anno 2018, a 1.603,7 milioni di euro nell'anno 2019, a 1.625,7 milioni di euro nell'anno 2020, di cui una parte, pari a 1.447,6 milioni di euro nell'anno 2018, a 313,7 milioni di euro nell'anno 2019, e a 320 milioni di euro nell'anno 2020 viene utilizzata per la copertura di degli interventi previsti in manovra.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

Titolo	Categoria	Riduzioni spesa ministeri (spending review)			Altre riduzioni di spesa			Rifinanziamenti			Riprogrammazioni			TOTALE EFFETTI SEZIONE II			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	15,8	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	14,2	78,4	98,4	
	CONSUMI INTERMEDI	-187,5	-182,9	-180,0	-2,0	0,0	0,0	44,4	51,6	49,0	0,0	0,0	0,0	-145,1	-131,3	-131,0	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-278,8	-262,6	-257,0	-390,6	-248,7	-340,9	126,0	204,0	236,0	0,0	0,0	0,0	-543,4	-307,3	-261,9	
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-21,1	-24,1	-25,5	0,0	0,0	0,0	342,5	392,5	2,5	0,0	0,0	0,0	321,0	368,4	-23,0	
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-44,3	-131,5	-131,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	-36,9	-124,1	-123,6	
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,5	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	49,7	-0,3	
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	
	ALTRE USCITE CORRENTI	-201,3	-147,8	-152,7	-600,0	0,0	0,0	900,0	950,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	98,8	802,2	-102,7	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	12,0	21,0	5,0	32,8	21,4	5,0
	ACQUISTI DI TERRENI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-244,8	-127,6	-149,2	0,0	0,0	0,0	285,0	190,0	1.055,0	938,0	1.429,0	1.195,0	978,2	1.491,4	2.100,8		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	-1.000,0	950,0	-1.150,0	-1.414,0	970,0	-1.130,0		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-3,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,5	-2,5		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-9,5	-9,0	-5,0	-135,0	-65,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-74,0	-85,0		
<b>Totale complessivo</b>		<b>-1.443,0</b>	<b>-1.290,0</b>	<b>-1.304,8</b>	<b>-1.547,6</b>	<b>-313,7</b>	<b>-320,9</b>	<b>1.756,9</b>	<b>1.948,9</b>	<b>1.519,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-1.284,8</b>	<b>1.740,2</b>	<b>-85,8</b>	

### Effetti finanziari del DL 148 del 2017 (convertito con modificazioni dalla legge 172/2017)

Le misure contenute nel provvedimento sono sostanzialmente neutrali sul saldo bilancio dello Stato, determinando un miglioramento di 7,7 milioni nel 2018, 6,9 milioni nel 2019 e 2,6 milioni nel 2020. In termini di indebitamento netto, tenuto conto dei diversi criteri di contabilizzazione delle operazioni, è atteso un miglioramento di 11,1 milioni nel 2018 che aumenta a 99,1 milioni nel 2019 ed a 95,2 milioni nel 2020.



**Riepilogo effetti del DL 148/2017 (milioni di euro)**

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>INTERVENTI</b>	<b>2.750,8</b>	<b>745,1</b>	<b>420,6</b>	<b>1.567,8</b>	<b>750,1</b>	<b>420,6</b>
MINORI ENTRATE	887,1	359,6	30,3	1.071,2	371,1	184,9
MAGGIORI SPESE	1.863,7	385,5	390,2	496,7	379,0	235,6
- correnti	986,2	350,5	380,2	202,2	339,0	225,6
- conto capitale	877,5	35,0	10,0	294,5	40,0	10,0
<b>COPERTURE</b>	<b>2.758,5</b>	<b>752,0</b>	<b>423,1</b>	<b>1.578,9</b>	<b>849,2</b>	<b>515,8</b>
MAGGIORI ENTRATE	2.103,0	239,6	81,7	1.054,8	556,8	259,6
MINORI SPESE	655,5	512,4	341,4	524,1	292,4	256,2
- correnti	645,5	482,4	331,4	408,3	257,4	246,2
- conto capitale	10,0	30,0	10,0	115,8	35,0	10,0
<b>SALDO FINALE</b>	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2,6</b>	<b>11,1</b>	<b>99,1</b>	<b>95,2</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>	<b>1.215,9</b>	<b>120,0</b>	<b>51,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>185,7</b>	<b>74,6</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>	<b>1.208,2</b>	<b>126,9</b>	<b>48,8</b>	<b>-27,4</b>	<b>86,6</b>	<b>-20,6</b>
- variazione netta spesa corrente	340,7	-131,9	48,8	-206,2	81,6	-20,6
- variazione netta spesa c. capitale	867,5	5,0	0,0	178,7	5,0	0,0

Il provvedimento prevede, tra l'altro l'istituzione di fondo con una dotazione pari a 600 milioni per l'anno 2018 (senza effetti sull'indebitamento netto) e l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale per un importo di 130 milioni nel 2020. Le dotazioni di tali fondi sono ridotte con le disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio e utilizzate a copertura della manovra di finanza pubblica.

**Approvazione stati di previsione**

**Articoli da 2 a 18**

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



## **Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici**

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020**, aggiornata in base agli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 Settembre 2017. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Gli effetti finanziari della manovra comprendono anche quelli della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del DL 148/2017.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2018-2020 nella presente tavola<sup>26</sup> **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate post Senato" della sezione "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato, comprensivo degli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura, che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 1-a** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati; a seguire la **riga 1-b** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB emendato Senato esposto nella riga 1. Considerando che gli effetti degli emendamenti sono relativamente bassi, non si evidenziano rilevanti variazioni rispetto alla situazione esposta in corrispondenza alle previsioni integrate post Senato. Per il 2018 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 45 miliardi dovuto a entrate finali pari a 579 miliardi e spese finali pari a 625 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 25 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 622 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa). Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 13 miliardi; le entrate finali si attestano a 613 miliardi e le spese finali a 626 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 30 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("Bilancio dello Stato - SEC 2010 - Previsioni integrate post emendamenti Camera in "), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali); tutte le poste considerano gli effetti finanziari dovuti agli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e

<sup>26</sup> I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto a altre tavole presenti in questa relazione tecnica dove i valori sono espressi all'euro.



viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 496 miliardi, inferiori di 83 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 541, inferiori di 83 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 510 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 535, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 524 miliardi, inferiori di 89 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 537, inferiori di 89 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario. La riga 3, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (43 miliardi di euro nel 2018, 24 miliardi di euro nel 2019 e 14 miliardi di euro nel 2020).

Nella riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2018 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 36 miliardi e di 47 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 11 miliardi. Nel 2019 la riduzione delle entrate finali si attesta a oltre 31 miliardi e quella delle spese a 37 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 5 miliardi. Infine, nel 2020, le entrate sono più basse di 31 miliardi, le spese di 39 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco meno di 9 miliardi.

La riga 5, denominata "Conto economico programmatico - Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente





cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dalla Camera dei deputati e dalla conversione in legge del DL 148/2017. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 32 miliardi nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 458 miliardi e spese finali di 491 miliardi, a 19 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 477 miliardi e spese finali di 495 miliardi e a 5 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 492 e di spese finali di 497 miliardi.

La riga 6 ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra emendata dalla Camera dei deputati e dalla conversione in legge del DL 148/2017, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2018, le entrate finali per la PA sono pari a 822 miliardi, le spese finali ammontano a 851 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 28 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 850 miliardi, le spese finali ammontano a 866 e l'indebitamento si attesta su 16 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 873 miliardi, le spese finali ammontano a 877 e l'indebitamento si attesta su 4 miliardi.

### Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Camera dei deputati, e il conto PA programmatico 2018-2020

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2018 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2018 post Senato	579	624	-45	
1a		Emendamenti Camera	0,19	0,11	0,08	
1b		Previsioni integrate 2018 post Camera	579	625	-45	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2018 post Camera	496	541	-45	
3		al netto delle poste finanziarie	494	538		-43
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-36	-47		11
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	458	491		-32
6		Conto economico programmatico - PA	822	851		-28

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2019 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019 post Senato	597	622	-25	
1a		Emendamenti Camera	0,21	0,20	0,01	
1b		Previsioni integrate 2019 post Camera	597	623	-25	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2019 post Camera	510	535	-25	
3		al netto delle poste finanziarie	508	532		-24
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-31	-37		5
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	477	495		-19
6		Conto economico programmatico - PA	850	866		-16

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni Integrate 2020 post Senato	613	626	-13	
1a		Emendamenti Camera	0,11	0,10	0,02	
1b		Previsioni Integrate 2020 post Camera	613	626	-13	
2		SEC 2020 - Previsioni Integrate 2020 post Camera	524	537	-13	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	523	537		-14
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-31	-39		9
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	492	497		-5
6		Conto economico programmatico - PA	873	877		-4

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni Integrate 2020 post Senato	613	626	-13	
1a		Emendamenti Camera	0,11	0,10	0,02	
1b		Previsioni Integrate 2020 post Camera	613	626	-13	
2		SEC 2020 - Previsioni Integrate 2020 post Camera	524	537	-13	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	523	537		-14
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-31	-39		9
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	492	497		-5
6		Conto economico programmatico - PA	873	877		-4

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 DIC. 2012


